COMMENTARI RESOLUTORI, DELLE VSVRE, DE' CAMBI,

della Simonia, della Difesa del Prossimo, e del Furto notabile. Con una Questione, se l'homicidio casuale induce Irregolarità.

COMPOSTI DALL'ECCELLENTE DOTTORE MARTINO AZPLIQVETA NAVARRO.

ET TRADOTTI DI SPAGNVOLO IN ITALIANO dal R. P. Fra COLA di Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO DI PAVLA.

NVOVAMENTE RISTAMPATI; ET ACCRESCIVTI di molte cose, che ui mancauano: con la correttione, Sommarij, Tauola de' casi piu notabili, & altre cose necessarie del R. P. FRANCESCO da Treuigi Carmelitano, osseruante.

CON PRIVILEGI.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M D L X X I I.

TAVOLA COMPENDIOSA, DELLE COSE PIV NOTABILI, CHE NE I PRESENTI Commentari si contengono: poste in forma di Conclusioni.

IL PRIMO NVMERO E' DE' NVmeri, e'l secondo delle carte.

A

B

C

Il

che

che

D

E

F

G

H

I

L

M

O

P

R

S

T

V

IL FINE DELLA TAVOLA.

TAVOLA DE I COMMENTARI, CHE SONO IN QVESTO LIBRO.

IL FINE DELLA TAVOLA DE I COMMENTARI.

ERRORE DI QVALCHE IMPORTANZA, OCCORSO, NELLO IMPRIMERE.

IL Sommario, ch'è à carte 200. il cui numero comincia da 13. deue cominciare da 1. & aſcendere di mano in mano co' ſuoi numeri inſino al numero. 13.

Gli altri errori ſi rimettono à i giudicioſi Lettori.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLE VSVRE,

SOPRA IL CAPITOLO PRIMO NELLA QVESTIONE TERZA DELLA CAVSA DECIMAQVARTA,

COMPOSTO PER IL DOTTOR MARTINO d'Azplicueta Nauarro. & tradotto di lingua Spagnuola in Italiana per il R. P. F. COLA de' Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO di PAVLA.

NVOVAMENTE RISTAMPATO CON LA CORRETtione, *Sommarij, Tauole, & altre cose necessarie alla perfettione dell'opera, del R. P.* FRANCESCO *da Treuigi Carmelitano.*

PROLOGO.

PERCHE NELLA REVISTA del Manuale per questa terza editione, ci s'è offerto alcune cose necessarie, per maggior chiarezza loro & difensione nella materia dell'Vsure, de' Cambij, delle Simonie, de' Furti, e delle Difensioni, di quelle, che l'anno del MDXXXII. quando questa celeberrima uniuersità di Salamanca con segnalato honore ne'

fece gratia della ſua Catedra della lettura del Decreto, & un'anno, ò due inãzi notãmo leggẽdo, & repetendo, & poſtillãdo la decima quarta cauſa, & i titoli della Simonia, & dell'Vſure con altri capitoli; i quali non poteuano capire ne' lor proprij luoghi cõgiunte, ſenza diſturbare i numeri: hora ci è parſo di far cinque breui commenti, & rimetterſi in ciò à eſſi. L'uno è ſopra il capitolo *Si feneraueris* 14. q. 3. che è di quel noſtro gran padre, & glorioſiſſimo dottore S. Agoſtino: & gli altri due ſopra il capitolo finale 14. q. *finali*, & ſopra il capitolo *Non inferenda* 23. q. 3. che ſono di quel non meno glorioſo Dottore ſantiſſimo Interprete, & ſuo grande amico S. Girolamo: & gli altri due ſopra il capitolo finale *de Simonia*: & il primo del capitolo ultimo *de Vſuris*, che ſono di Gregorio IX. per molti riſpetti (de i quali l'uno è l'hauer canonizato i molto glorioſi Santi Dominico, & Franceſco) Papa molto nominato: Alla correttion della cui ſede mi ſottometto: & il fauore de i detti quattro marauiglioſi Patriarchi, & la guida di S. Tomaſo, lume eccelente della ſua dottrina e figliuoli humilmente inuoco per dichiarare con poche, & chiare parole, le molte & oſcure ſentenze, à ſeruitio & gloria di Noſtro Signor GIESV CHRISTO, & delle ſue cinque piaghe: Le quali per mezo di queſti cinque Commentarij piaccia à Dio di farcele ſentire. Amen.

Cauſa

Causa decimaquarta questione tertia, Cap. I. Augustinus super Psalmum trigesimum sextum in Concione tertia.

I FAENERAVERIS HOMIni. id est, si mutuo dederis pecuniam tuam, à quo plusquam dedisti expectes, non pecuniam solam, sed aliquid plusquam dedisti: siue illud sit Triticum, siue uinum, siue oleũ, siue quodlibet aliud, si plusquam dedisti expectes accipere, fænerator es, & in hoc improbandus, non laudandus.

SOMMARIO.

1 *Vsuraio è colui, che spera piu di quel, ch'egli presta.*

1

E † tu darai à guadagno ad alcun'huomo, cioè, se presterai danari à colui, da chi speri hauer piu di quello, che tu gli hai dato, non solo danari, ma qual si uoglia altra cosa, ò che sia uino, ò grano, ò oglio, ò simile altra cosa, se speri pigliar piu di quello, che gli hai dato: sei usuraio; degno di essere in questo reprobato, & non laudato.

LA prima cosa, che in somma habbiamo da notare in questo capitolo (che secondo quel gran dottore Gratiano, Compilatore di quel gran libro, che chiamiamo Decreto) è, che colui, che piglia piu di quello, che dà, egli uuole l'usura. Benche (à nostro parere) per molte ragioni, che si ponno raccogliere dalla lettera, sarà meglio summata così: cioè, che colui, che spera piu di quello, che presta, qual si uoglia cosa, è usuraio. L'istesso dice S. Girolamo sopra Ezechiel, referito nel capitolo seguente; in quelle parole. *Quicquid illud sit &c.* qual si uoglia cosa, che sia, piu di quello, che si presta, è usura. E l'istesso dice Santo

Ambrosio sopra Tobia, riferito nel capitolo terzo di questa istessa questione, cioè: Che quello, che di piu della cosa prestata si piglia, ancor che non sia danaio, se non cosa da mangiare, come una misura di uino dal Tauernaio, è usura. Et l'istesso anco determina il Concilio Agatense nel capitolo ultimo della istessa questione. Co i quali altri molti testi [a] concordano.

a In titu. de usuris tam in Cod. iustiniani & ff. quam in decr. & hac ead. caus. q. seq. & alibi sæpe: licet enim nō omnes prędicti tex. usuram damnet lucrum tamē illud, 'ul tra sortem usuram esse dicunt.

SOMMARIO.

2 *L'Usura nella lingua Latina significa il guadagno, che altrui riceue per l'imprestito: il cui dominio passa nel riceuitore. Ella significa etiandio nella Lingua Greca Parto, & nella Hebrea Morso.*

IL secondo † che notaremo è, che in questa parola [usura] in latino, secondo il suo originale significato, significa l'uso di qual si uoglia cosa: [b] Però secondo quello, che communemente si tiene in questo luoco, & ne gli altri Testi, glose, & dottori (cosi Teologhi come Canonisti) ella significa il guadagno, che si piglia dall'imprestito; il cui dominio passa in colui, che lo riceue: & cosi in Italiano si chiama guadagno, che in Latino si dice *Lucrum*. & il Greco con un uocabolo, che significa Parto: Perche la cosa prestata parturisce guadagno. Et l'Hebreo per un'altro uocabolo, che significa Morso, ò morsicare, col quale colui, che presta, morde quegli, à chi è prestato. Come scriue piu lungamente un'autor nuouo. [c] inferendo di questo ultimo quello, che (à nostro parere) egli non deurebbe. Et il Dottor [d] Soto sente il medesimo, ch'io sento.

b Iuxta Cicero. pro Rabirio, ibi, usuram huius Lucis &c.

c S. Carol. Moli in lib. de comer. in Principi.

d Lib. 6.q.1.ar 1.d. Iust. & iur.

SOMMARIO.

3 *Gl'Imprestiti si deono fare gratiosamente; iquali non sono piu che due: L'uno si chiama in Latino* commodatum, *& l'altro* mutuum. *Il primo si deue restituire nella medesima spetie, che si riceue: ma l'altro non si può restituire, se non in un'altra cosa del suo genere.*

4 *L'Usura*

4 *L'Usura non si commette, eccetto che nel secondo imprestito, che si chiama* mutuum. *la quale si truoua chiaramente se non nelle cose, che si consumano: & in quelle, che per peso, per numero, & per misura si contrattano: Ma L'Usura uera, & coperta si può trouare in ogni contratto.*

3 IL terzo, notaremo † che tutti gl'imprestiti hanno da esser gratiosi, cioè, fatti per cortesia: percioche solo due modi d'imprestiti si trouano: l'uno è quello, che in latino si chiama *comodatum*, il quale non trasferisce il dominio della cosa prestata in colui, à chi si presta; ma piu tosto l'istessa in quella spetie (che gli Artisti chiamano indiuiduo, & i Giuristi spetie) si ha da rendere à colui, che la presta: si come è la prestãza d'una Mula per caualcare, della quale si parla nel Manuale [a], ha da esser gratioso e per cortesia [b]. L'altro impresto è quello, il cui dominio passa in colui, à chi si presta: ilquale non si può tornare nella istessa spetie & indiuiduo, se non in altra cosa del suo genere, che gli Artisti chiamano spetie [c], & i Giuristi genere. Questo in Latino si chiama *mutuum*, perche per questo si fa il mio tuo, come è detto da Vulpiano: & si deue far cortesemente [d], per questo capitolo [e].

4 IL quarto † notaremo di quelle parole, *mutuum dederis*, che la usura non si commette, se non nel secondo impresto de i due sopradetti, che si chiama *mutuum*. onde ne segue, che per quanto esso non si troua chiaramente, se non nelle cose, che nell'uso si consumano; & in quelle, che per peso, per numero, & per misura si contrattano: come sono danari, Oro, Argento, Vino, Olio, Grano, & altre cose simili [f]. Nè anco si troua chiaramente l'usura, se non nella contrattatione loro. Segue anco che, come il detto impresto si può trouare coperto nella contrattatione di tutte le cose, così la usura uera, & la pallata si può trouare in tutte esse: & anco si troua in tutte quelle, nelle quali si piglia piu del giusto prezzo rigoroso, per allongare il tempo del pagamento loro. ò si da manco del giusto prezzo piatoso per pagare innanzi tempo, che si riceue la cosa, ò l'uso d'essa [g]. L'essempio del primo caso è questo. Io ui uendo una casa, della quale il giusto prezzo rigoroso è cento ducati: & perche io la dò in credenza, con termine d'un'anno, ne uoglio

[a] Cap. 17. nu. 181.
[b] Iuxta glo. ca. 1. de comoda. & toto tit. ff. comoda.
[c] Vt colligitur ex textu & glo. li. 2. in prin. & §. i. ff. de rebus credi.
[d] In le i. §. appellata. ff. de rebus credi.
[e] Et alia multa huius & seq. q. &c. cõsulit & alia de usu.
[f] Instit. quib. mod. re contra oblig. in princ.
[g] Ca. in ciuitate de usur cap Ad nostrã de Empti.

cento e diece, questo è imprestito coperto, & usura paliata. Il che è l'istesso come, se mi haueste pagato i cento di contanti; & io ue gli tornassi à prestare per un'anno, & al fine d'esso me ne rendeste cento e diece. L'esempio del secondo è questo. Io affitto, ò compro i frutti del uostro beneficio, ò qual si uoglia altra entrata, della quale il giusto prezzo piatoso è mille ducati: & perche io ue gli dò un'anno prima, ue gli affitto, ò compro per nouecento: ilche tanto monta quanto ui si desse subito i nouecento per li mille, che mi darete di quì à un'anno. Non senza cagione habbiamo detto [piu del giusto prezzo rigoroso] perche (come habbiamo detto altroue)[a], il pigliare piu del giusto prezzo piatoso, che per contanti, non è usura, nè peccato. Habbiamo anco detto [meno del giusto prezzo piatoso] percioche il dar men del giusto prezzo rigoroso per pagare innanzi il tempo, non è peccato.

[a] In Manuali ca.17 n.223.& c.23.nu 78.

SOMMARIO.

5 *L'Vsura è guadagno, che si stima per sua natura à danari, che principalmente si toglie per ragione d'hauer prestato, chiaramente, ò copertamente: E'l suo peccato è torre, ò uolere tal guadagno.*

6 *Vsura non è il guadagno spirituale, ò quasi spirituale, nè la gratia, nè l'amicitia, che si guadagna per imprestare.*

IL quinto † notaremo, che dalla intentione di questo capitolo si può raccogliere la diffinitione della Vsura, & del guadagno. la quale quantunque da molti in molti modi le sia stata data, secondo la significatione, che in questa materia si toglie, nondimeno la piu chiara, & piu conforme alle parole di questo nostro Testo, & di molti altri [b], & delle glose & de' dottori [c], (cosi Teologi come Canonisti,) pare che sia questa, che L'Vsura, ò il guadagno illecito, è guadagno, che si stima per sua natura à danari, che principalmente si toglie, per ragione di hauer prestato chiaro, ò copertamente, e'l peccato d'usura è torre, ò uoler tal guadagno. Habbiamo detto [guadagno] per piu general uocabolo di quello, che si diffinisce. del quale ogni buona diffinitione al suo principio si ricerca [d]. Et cosi è che ogni usura

[b] C.2.3.4.huius causę & q.& c.quoniã & c.nec hoc: c.quid dicam ead.casus.q.4 & c.cõsuluit:& alio quid usu.

[c] Gofre. Hosti. & aliorum summis: & in 4.d.15 & in rubricis de usuris.

[d] Arg.l.1.ff. de testa. & .l.i. de do. & eorum quæ Bar. & alij ĩ .l.1.ff.de aquir. possess.

usura è guadagno ; & non ogni guadagno è usura. Habbiamo detto, [estimabile à danari], percioche non qual si uoglia guadagno, che dall'impresto si toglie, è usura: Percioche la uirtù, il merito, & la gratia, che si acquista con Dio, è molto gran guadagno [a]; prestando quando, come, & perche si conuiene. però non è propriamente usura [b]. Et uolesse Iddio che come essa è maggiore di quella di diece, ò dodeci per cento, che così fosse di piu, per quelli, che sono acciecati dall'Auaritia; si che uien lor leuata la uista del suo gran ualore. 6 † Aggiungiamo [p sua natura], pcioche il guadagno dell'amicitia & della gratia, che si guadagna cō colui, che riceue l'impresto, nō è usura: Percio che quantūque molti desiero gran somma di danari per l'amicitia & p la gratia di molti, nō p questo essa per sua natura si stima à danari. Aggiungiamo [principalmente], percioche la intentione è illecita, che men principale & secondaria si tiene à essa: come subito meglio esplicaremo. Aggiungiamo [per ragion del prestito] percioche il guadagno, che si piglia, per ragion del uero interesse, ò per altro rispetto, non è usura [c]. Aggiungiamo [chiaro, ò coperto], per il detto nel terzo notabile. La onde ne segue che questo capitolo non si ha da intendere del guadagno spirituale, nè di quello, che è quasi spirituale. come è l'amicitia & ogni altra cosa, che per sua natura non si stima à danari, se non del temporale; che principalmente si spera per ragion dell'imprestito:

a Iuxta illud. psal. Beatus Vir qui miseretur & commodat siue mutuat & illud Euangelium, centuplum accipietis &c.

b Quamuis metaphorice Luc. 19. Tho. 2. sec. q. 78. art. 1. ad 1.

c Glo. sing. c. conquestus de usu. recepta facit c. 1. & c. salubriter de usur.

SOMMARIO.

7 *L'Vsura è peccato mortale: & chi dice il contrario è heretico. La quale è uietata spetialmente dalla legge Canonica, & humana; & dalla naturale & diuina, dell'uno, & l'altro Testamento.*

8 *L'Vsura mentale è così prohibita, come la esteriore. ma ella non*
9 *obliga à restitutione. pur che prestando non ui sia stata l'intentione principale di riceuere di più del prestato alcuna cosa.*

10 *Il Prestare, senza nessun patto, con intentione d'hauer di piu della cosa prestata, è così peccato, come il prestare con patto.*

11 *Carlo Molineo sospetto d'heresia.*

IL sesto † notando è di quelle parole, *In hoc improbandus*: cioè. In questo sei degno d'esser reprobato. Percioche il guadagno della usura è guadagno illecito, & di sua natura peccato mortale: si che chi dice il contrario, è Heretico [a]. Et che non solamente è peccato mortale, secondo la legge Canonica & humana, ma etiandio secondo la naturale & diuina del nuouo, & uecchio Testamento. come hanno sentito il Concilio Lateranense, [b] & Alessandro [c] Terzo. dica quel che gli piace Alessandro d'Imola, [d] & altri, ch'egli allega. percioche ella si uieta per il settimo precetto del Decalogo, che dice: Non rubberai. dato nella legge antica [e], & confermato nella noua [f]. Per il quale ogni usurpatione illecita dell'altrui (come è la usura) si uieta [g]. Et perche è contra la giustitia naturale, che per quello che non è, nostro, (nè quanto al Dominio diretto, nè utile, nè l'uso frutto, nè l'uso, nè possessione, nè altra seruitù) si debba torre alcuna cosa. & la usura si toglie per il danaio, grano, ò altra cosa prestata, il cui dominio, possessione & uso passa in colui à chi si presta. [h] & lascia d'essere di colui, che presta: & perche in molte parti [i] del uecchio Testamento è uietata in spetie. Et si come quella prohibitione non era cerimoniale, nè giudiciale, ma solamente morale, dura anco nel nuouo [k]. & ancora perche nel Vangelio [l] ella è specialmente uietata: come un'antico Concilio Lateranense [m] & Alessandro [n] Terzo sentiron. dicendo che la scrittura d'ambodue i Testamenti la condanna. Et assai chiaro è, che non intesero della general condennatione del settimo precetto, di non rubbare: Et perche Papa Vrbano disse esser [o] così espressamente, allegando San Luca [p]. Non osta che alcuni dottori dicano [q], che quella autorità di San Luca, che dice. Presta senza speranza di conseguire cosa alcuna, che allega per questo Vrbano nol proua: dicendo, che solamente consiglia, & non commanda il prestare senza usura. L'uno perche quanto à quel, che dice [prestate], communemente si consiglia. ma quanto à quello, che dice [non sperrai cosa alcuna] quando presterai intendendo della principale speranza è precetto, & commandamento. come il detto Concilio, & Alessandro hanno sentito: & Vrbano espressamente ha detto: & San Tomaso [r], così dichiara nella prima risposta, che dà à quella autorità, allegata per la parte contraria: arguendo che non si uieta il prestare ad usura, ma solamente consiglia

[a] Clem. i. de usur.

[b] In c. quis de usur.

[c] In ca. sup. eo eod. titu.

[d] In consi. i. lib. 2.

[e] Exodo 20. de quo in ca. supra proximo.

[f] Matth. 19.

[g] Ca. Pœnale. 14. q. 5

[h] L. 2. §. Appellata: ff. de reb. cred. instit. Quibus modis recontrah. obli. in princip.

[i] Deuter. 23 Ezechie. 18. & Psal. 43. & 71.

[k] . § fi. disti. 6.

[l] Lucæ. 6. ibi mutuum dantes nihil inde sperantes.

[m] In capit. Quia in omnibus de usu. ibi utrisque testamenti pagina cōdennetur.

[n] In cap. super eo. ubi eadem uerba eo de Titu.

[o] C. consuluit eod. Tit.

[p] Lucæ. 6.

[q] Carul. de Moli. de comer. n. 11. & Sotus lib. 6. q. 1. de iusti. & iur.

[r] 2. secun. q. 78. art. 1. ad 4.

ſiglia che ſi preſti ſenza eſſa. & riſpondendo che il preſtare ſi con ſiglia, però lo ſperare alcuna coſa per il preſto, ſi uieta. L'altro 9 †, che altramente hauremmo à dire, che Papa Vrbano errò, ò non ſi ricordò in allegare quella autorità di San Luca, & di Gregorio Nono, & porla nel Decreto, libro tanto autentico: ilche certo non ha detto, nè ſignificato San Tomaſo. Et che altramente, ſi ha da dire che Vrbano errò, ò non ui guardò. Ilche è chiaro: Perche nõ ſolamẽte egli dice che ſi raccoglie, ma che anco manifeſtamente ſi coglie da quell'autorità, che colui, che preſta ad uſura, pecca. Et anco non ſolamente dice, che ſi raccoglie, che colui pecca, che preſta con patto che li ſia dato alcuna coſa di piu, ma etiandio colui, che preſta ſenza patto, con la intentione ſola di riceuere alcuna coſa di piu; & riceuendola egli è obligato à reſtituirla. 10 L'altro † perche un nuouo Concilio Lateranenſe [a] l'allegò per queſto, dicendo, che quella autorità contiene il precetto chiaro, che uieta l'uſura. L'altro perche, ſe quell'autorità coſi non s'intendeſſe, alcuni potrebbono difendere, che il preſtare con queſta intentione, ſenza patto eſpreſſo, ò tacito, non è peccato, Poi che, nè anco è ſimonia il rinonciare il beneficio con intentione principale che egli ſi debba donare al nipote, ò all'amico. al quale ſe non glie lo uoleſſe donare, non lo rinontiarebbe: pur che non ui ſia patto eſpreſſo, nè tacito. come hanno detto, la gloſa, [b] il Panormitano, [c] il Felino [d], Santo Antonino [e], Siluestro, & altri. L'altro perche, ſe quella autorità non s'intendeſſe, come la dichiara Papa Vrbano alcuni terrebbono, che quantunque colui peccaſſe, che preſtaſſe con tale intentione, però non ſarebbe obligato à reſtituire il tolto. Il che con molta perfidia & poca riuerenza, afferma il detto nuouo autore [f]: parendogli che con quella riſpoſta egli annullaſſe la determinatione del detto Vrbano [g]: & per eſſo allegando alcuni, che, ò non dicono ciò, ò ſi poſſon gloſare: Tanto è pericoloſo il cominciare à mutar con la noſtra imaginatione, quello, che la Santa Sede Apoſtolica dichiara, con matura deliberatione. Per ilche concludiamo, confermandoci con la mente di due Concilij, & di due Pontefici, che la legge Diuina del nouo Teſtamento uieta in ſpetie non ſolamente l'impreſtare con patto eſpreſſo, ò tacito, che ſi dia alcuna coſa piu del preſtato, ma etiandio il preſtare ſenza alcun patto; con intention principale, che per quello ſi renda alcuna coſa di piu, Il-

[a] Seſſ. 10. in bulla quam Approbante concil. Leo. 10. tulit ſuper approbatione. Montium pietatis ibi Aperto nos pręcepto cuius tenor refertur à Ioan. Met in c. de reſti. fol. 153.

[b] Cap. ordinationes. 1. q. 1.

[c] In cap. dilecto de pręb.

[d] In c. ad audientiã 2. col. de reſcript.

[e] 2. parte c. tit. 1. c. 5. §. 11.

[f] Carol. Mol. ubi ſupra n. 7. & 11.

[g] In d. c. conſuluit

che † il nostro Testo sente in due parti, in quello ch'ei dice, *Expectes*. ò che teniamo che le leggi ciuili Romane uietano l'usure almeno implicitamente, come la commune [a] opinione tiene: ò che teniamo, che le permettono con la moderatione d'una legge [b]; per la quale non ueggio come si possi escusar d'Heresia, ò di suspetto questo nuouo autore [c], che con gran lode del l'Heretico Filippo Melantone, & maggiore irreuerentia de' grauissimi autori, & con souerchia confidanza del suo solo parere, tiene, che le usure sono lecite moderate per quella legge [d]; non ostante questo Testo, nè tutta la legge Canonica. 11

a Iuxta latè tradita per Ioa. And. in Regu. peccatū & pan. & alios in c. cum sit de fo. comp.
b L. eos C. de usur.
c Carol. prædictus ubi sup. a n. 7. i. 11. & n. fis. ibi fremant omnes licet ego solius ueritatis &c.
d Dicta L. eos.

SOMMARIO.

12 *L'Usura si parte in Reale & Mentale. La Reale è, quando si toglie alcuna cosa con patto tacito, ò espresso, publico, ò secreto: Et la Mentale è quando si toglie alcuna cosa, senza patto tacito, ò espresso; ma con intentione sola principale di torre per cagion di prestare.*

I Peccati interiori della nostra uolontà si chiamano mentali.

13 *L'Usura mentale obliga à restituire. contra alcuni.*

La Simonia mentale non obliga à restituire. contra altri.

IL settimo † notaremo da quella parola *Expectes* due uolte replicata; aggiungendo con essa altri Testi, [e] che la Usura si parte in reale, & mentale: Usura reale è quella, quādo che si toglie alcuna cosa p patto tacito, ò espresso, publico, ò secreto. La mentale è quella, con la quale si toglie alcuna cosa senza patto tacito, ò espresso, con la intentione sola principale [f] di pigliare alcuna cosa per prestare. La onde ne segue che non la chiamiamo usura mentale, per la ragione, per la quale communemente noi chiamiamo tutti gli altri peccati mentali: perche chiamiamo mentali gli altri, per esser peccati interiori della uolontà, senza parlare, nè operare. Chiamiamo Homicidio mentale, la uolontà [g] d'uccidere senza, che ne segua la morte. Furto mentale chiamiamo la uolontà di rubbare [h], senza che ne segua l'operatione: & mentale, & reale, quando l'uno, & l'altro concorrono. Però usura mentale, noi chiamiamo communemente la uolontà di commettere l'usura, senza che ne segua l'opera, sola 12

e C. debitores de iur. iu c. fi. de usur. & aliis multis.

f Iuxta mentē omnium in c. consuluit de usu. & ca. fi. de Simon.

g Cap. periculose c. Homicidiorum. &c. Noli de pæn. d. i.
h C. si propterea & cap. Si cui de pœn. dist. i.

per la

per la quale ella è usura: percioche si piglia alcuna cosa senza patto espresso, ò tacito cō la sola principale intentione mentale. Percioche colui, che presta, presta affine che se gli ritorni alcuna cosa piu del prestato. Doue s'inferisce, che sono due spetie di usure mentali, una è la detta, & l'altra è la uolontà di prender l'usura: benche ella non si prenda. la quale è un peccato mentale della maniera, come è quello che si truoua in tutti quelli, che si consumano con l'atto esteriore: Ne segue † che alcuna usura si dirà solamente mentale, anco che ne segua l'opera di riceuerla. come per esempio. Ti presto diece scudi, con intentione principale che me ne torni undeci; & senza patto espresso, nè tacito, publico, nè secreto, mi rendi gli undeci, s'io gli riceuo, allhora commetto usura mentale. Et perche si come nessun peccato di usura, per mortale che egli si sia, obliga à restitutione, se non si toglie nulla; Così ogni usura, che si riceue di qual si uoglia cosa, (ancorche ella sia solamente mentale) obliga à restituire: Posto che la mental Simonia non obliga. come in altra parte [a] prouammo.

13

[a] In comento c. si. de Symon notab. 3. quod nunc in recognoscendo Manuali: Componimus.

SOMMARIO.

14 *L'Vsura, benche sia uietata & maledetta, però si usa piu che mai.*

14 L'Ottavo, † che noi raccogliamo di questo capitolo è, ch'ei nō si osserua bene: ilche è cosa da piangere à considerare da una parte, che tutta la Christianità tiene la Vsura per illecita, & per Heretico colui, che dirà ch'ella è lecita, & che, nè anco quelle, che la legge ciuile [b] permette, che si posino torre con buona conscienza, & dall'altra parte, uedere che in tutta la Christianità ella si toglie molto maggiore, che quelle, che permette la legge [c]. Perche la maggiore usura che quella legge permette è quella, che chiamiamo centesima, la quale in cento mesi si agguaglia col presto principale: che uiene ad esser un per cento ogni mese, & dodeci per cento ogni anno: & questo non si permette, se non à quelli, che prestano, & asicurano. cioè, che prestano danari, ò mercantia, che uien portata sopra il mare à pericolo di coloro, che prestano. & à gli altri mercatanti permet-

[b] Dict. L. Eos.

[c] Quod diligenter & copiose ostendit Bart. Socin. in l. si Heres. §. item. ff. ad L. fal. cui concordat Budæ: de asse. & Alci. li. 3. dispunctio & alij recentiore omnes.

te [a] le due parti della centesima; cioè otto per cento l'anno: & à gli altri huomini communi la metà della centesima: ilche è sei per cento l'anno. & à gli altri illustri il terzo: che è quattro per cento l'anno. & al presente si pagano alcune uolte diece, & anco dodeci per cento di fiera in fiera; essendo nell'anno tre, ò quattro fiere, che monta à trenta, ò quaranta per cento. & prima non si toglieua usura di usure, & al presente si togliono ricambij de' ricambij. Ben so quello che mi risponderanno alcuni, che togliono questo, non per la usura, ma ben per l'interesse, ò cambio. però crediamo che tutti coloro, che le cangiano il nome non le mutano l'essere. & de i cambij diremo in altra parte [b] quello, che d'esi ci pare.

[a] L. ut nullo c. de usur. & L. placuis .ff. eo.

[b] In commento c. fin. de usur. quid. una cum hoc in recognoscendo Manuali componimus.

SOMMARIO.

15 *L'Vsura par meglio diffinita sopra, che nell'altre due parti.*

16 *Vsura è torre alcuna cosa per l'opera buona di prestare, benche non si toglia per l'uso del prestato.*

17 *L'Vsura mentale, che si fa per prestare con poco guadagno, è peccato ueniale.*

Vsura simoniaca è prestare per hauer qualche beneficio.

18 *Vsura può essere senza far patto ueruno, nè uolontà di farla per prestare solo con intentione principale d'hauerne guadagno: con obligo di restituire.*

IL nono, † che di tutto questo ne segue è, che non senza cagione habbiamo detto, che la diffinitione sopradetta pareua piu chiara, & conforme alla legge, che l'altre: percioche pare che quella, che gia altre uolte habbiamo detto [c] (cioè, che ella è uolontà di torre guadagno, per ragion del presto) bēche ella sia buona, però non diffinisce la istessa usura, ma solo il peccato, che si commette in uolerla fare. Et perche un'altra nuoua, che dopò di questa ha dato un Celebre Dottore [d], la quale egli può hauer raccolta da un detto di San Tomaso [e], cioè, che, L'Vsura è prezzo dell'uso della cosa prestata. benche ella sia buona, però si dà cō termini nō usati, che fa la materia scura: percioche questo uocabolo [prezzo] in questa materia poco si usa. Et perche † ne seguirebbe, che prestarui cento ducati con patto che mi tornaste esi, & di piu diece,

15

16

[c] In Rubrica de usur. & in summa huius causae.

[d] Sotus. L. 6. c. 1. ar. 1. de iust & iur.

[e] 2. Secun. q. 78. ar. 1

diece, non per l'uso loro, (che è uostro) ma solo per la buona opera di prestaruegli, che è mia, non sarebbe usura [a]. percioche non li toglio per prezzo dell'uso loro, ma si bene per premio della mia buona opera di prestaruigli: & perche il prestare per hauere un beneficio, è usura, & il beneficio non è prezzo, nè ha prezzo [b]. Et anco si può rispondere à questo che molte uolte si toglie prezzo per premio [c]: Però anco si può replicare che la ragion, dalla quale si raccoglie quella diffinitione conclude che per il ualore dell'uso, essa si piglia. Ne segue anco, † che quantunque il prestare sia di consiglio communemente, quando non ci è estrema necessità, però il non sperare principalmente di riceuere piu di quello, che si presta è di precetto. dato che non sia peccato mortale quando quello, che si spera è poco. Come anco il furto di poca quantità non è piu che peccato ueniale [d]. Ne segue anco che il prestare principalmente per hauer beneficio spirituale, si può chiamare usura: percioche quantunque il beneficio sia cosa inestimabile dalla legge [e], non è però di sua natura; essendo cosa ragioneuole il riceuere alcuni frutti, & entrate [f]: Si come anco tutte le cose sacre si dicono inestimabili, perche la legge le lieua del trafico de gli huomini [g]. Benche questo peccato è anco Simonia [h]: & cosi (à nostro parere) in effetto due peccati, ò uno con la circonstanza necessaria da confessarsi. [i] Seguita † ancora che, può essere peccato di usura, senza far patto espresso, ò tacito di riceuere piu del prestato. & anco senza uoler farlo, per prestare solamente con intentione principale di hauere per esso piu del prestato. per il sopradetto. & anco obligatione di restituire il riceuuto. come ha dichiarato Papa Vrbano [k]. La qual santa risposta non è ammessa (come egli doueua) dal Molineo [l].

17

18

[a] Qui tamē est cōtra oēs & S. Tho. 2. secu. q. 78. artt i.

[b] Iuxta glo. cellebrem c. coram: de of. de leg. ubi Pan. & Ludo. singu 6. 3.

[c] Iuxta illud Teret. in Adria. Ego obstultitiam precium fero.

[d] Iuxta doctrinam Tho. 2. secu q. 53. ar. 6. quam in Manuali c 17. n. 3. & in cōmento c si 14. q. 4. Latius declaramus:

[e] Iuxta glo. celeb. de c. coram.

[f] Cald. receptus in c. not. de rescr. Latè declaratus a nobis in rubri. de preben.

[g] L. inter stipulantem. §. sacram. ff. de uerb. oblig. § sacro: inst. de rer. diuis.

[h] Arg. diffinitionis Symo. glo. summe. 1. q. 1. & in Manuali c. 23. n. 99. traditur.

[i] Iuxta ea quæ dicta sunt in c. 6. Manualis.

[k] Ca. Consuluit de usuris.

[l] De comer. n. 11.

SOMMARIO.

19 *Vsura non è prestare con intentione principale di guadagno. contra alcuni. Ma però è usura prestare con intentione principale di essa. contra altri.*

20 *Il Fine meno principale, può esser quello, che non può esser principale.*

IL decimo, † che anco ne seguita del detto che per esser usura, è necessario ch'ella sia patto espresso, ò tacito: ò che il fine principale del prestare sia il guadagno. altramente ancorche egli sia il fine secondario, & meno principale, non è usura. dato che nuouamente il Soto ha tenuto il contrario [a]: dicendo che l'una & l'altra intentione cagiona il peccato dell'usura. L'uno perche questo è contra d'Innocentio Quarto, & d'una glosa singolare [b], riceuuta quasi per tutti i dottori Teologhi, & Canonisti, che pongono la detta distintione principale, & secondaria: eccetto il Molineo [c], che declinò all'altro estremo: dicendo che, nè la principale intentione, nè la meno principale, senza patti induce usura, & obligatione di restituire. L'altro † perche il Gaetano, ilquale è lodato dal Soto in quello, che egli dice in una parte [d], per un detto col quale confirma questo suo, & nella seguente questione [e], espressamente tiene ciò che quella glosa, & la commune tiene; & anco in quella istessa questione: doue egli dice che quel detto, sente con la commune in quelle parole. *Oculus sinister, seu spes secundaria, potest dirigi circa aliquam remunerationem*; & anco se si pesa, egli uuol dire, che San Tomaso di questo non dubitò. L'altro, perche ci sono Testi [f] & glose, che assai espressamente prouano ch'egli è lecito, seruire alla Chiesa, & al Prelato con speranza secondaria (benche non principale) che gia sarà donato alcun beneficio. L'altro perche non si può negare che sono molte, & assai cose, alle quali potiamo molte uolte hauere rispetto meno principale, & non il principale: poiche potiamo dir Messa, & ascoltare i diuini ufficij principalmente per Dio, & meno principalmente per le elemosine, & per le distributioni cotidiane [g]. Potiamo seruire à Dio men che principalmente per il premio della terra, & del cielo: Come il Concilio Tridentino [h] dichiara: Dichiarando per Heretico colui, che dirà che il giusto pecca quádo egli serue à Dio per rispetto del premio eterno: percioche così il premio temporale come l'eterno può essere il men principale, & secondario fine. con tutto che il principale sia il medesimo Iddio per se solo, & perche egli è dignissimo di esser seruito. Ilche è conclusione assai bella, & ben fondata di Adriano [i], che in altra parte noi seguimmo. cioè, che ogni atto di qual si uoglia uirtù è uitioso, se il suo fine totale, ò partiale, ò principale, è alcun bene temporale. Et è chiaro che sono

19 | 20

[a] Lib. 6. q. 1. art. 2. de iust. & iur.
[b] Quæ. 2. est C. consuluit de usu quam Pan. & alij oés ibi & ubique magnificant.
[c] Vbi supra.
[d] Tomo. 3. q. 3. de usur.
[e] Quæ. 4. est de usur. in dict. Tomo. 3.
[f] C. fi. Ost. ia 39 di stin. & ca. Quid prodest 61. d. cum suis glosis super quæ cómunis id ubiq; affirmat.
[g] Iuxta glos. singu. & receptam. c. 1. de cleri. nóresi. lib. 6.
[h] Sess. 6. can. 31.
[i] Quodli. 10. col. 4.

sono pochi quelli, che per le loro opere uirtuose non desiderino alcuna cosa temporale d'honore, di fama, di gloria, di salute, ò di roba &c. per fine men che principale. Et non u'è niuno che ardisca dire, che tutti questi in ciò peccano. Fa anco che l'istesso Gaetano [a] in altra parte per molte parole afferma questa commune opinione: auisando che non si haueua scordato quel che egli haueua detto in essa: La onde il detto Soto l'allega, per quel detto con che egli conferma il suo. Ben confesso esser uerità, che, nè principale, nè meno principalmente si può sperare guadagno dell'imprestito, come cosa debita giuridicamente, se non come cosa debita naturalmente, per uia di gratitudine, & non di giustitia. & se questo è la sua intentione, tutti ci concordiamo: ma non ci partiamo dalla commune: Con la quale diciamo, che potiamo sperare principalmente, & secondariamente dell'imprestito, il guadagno dell'amicitia, & della gratitudine: & anco principalmente, & secondariamente il guadagno de' danari di quell'amicitia, & gratitudine. Però non si può sperare se non solo men principale, almen secondariamente, guadagno, per ragion dell'imprestito.

[a] 2. Secun. q. 68. artic. 1.

SOMMARIO.

22 *L'Vsura mentale si dissolue mutandosi l'intentione.*

Vsura non è lo sperare il guadagno temporale dell'amicitia principalmente sperata.

23 *Vsuraio non è colui, che presta con speranza secondaria, & non principale d'hauer qualche guadagno; s'egli anco prestasse, essendo certo di non hauer di piu di ciò ch'egli presta.*

24 *Vsura è quella cosa, che si toglie, senza libera uolontà di colui,*
25 *che la dà: Ma se quegli, che la toglie pensa, ch'ella gli sia donata uolontariamente, con buona fede, per amore, ò per gratia &c. non è usura.*

Vsuraio non è colui, che cambia danari, s'egli riceue alcuna cosa per cõto della fatica del numerarli, ò del mãdarli altroue.

22 L'VNDECIMO, † che colui, che dopò l'hauer prestato principalmente per guadagno, conoscendo il suo peccato, muta la intentione, senza sperar cosa alcuna principalmente per hauer prestato, ma secondariamente spera, & toglie alcuna cosa gratuita, non sarà usuraio.

percioche non la spera, nè riceue principalmente per prestare. come dice Angelo [a]. Percioche è lecito prestare principalmente (come è detto) per guadagnar l'amicitia; & la gratia di colui, à chi si presta: percioche questo guadagno non è di sua natura estimabile à danari. Et anco è lecito prestar principalmente per guadagnare amicitia; sperando anco principalmente d'essa amicitia guadagno, che si stima à danari: come determinano due Solenni Dottori [b]: Ilche è conclusion cotidiana; contra la quale si potrebbono considerare alcune cose, & alcun'altre risoluerle piu, se la breuità, che in questa opera si desidera, lo patisse: Alche è cōsequente che mai è peccato lo sperare alcun guadagno dell'impresttato per uia dell'amicitia & della gratitudine; come cosa gratuita, che nasce dalla ualuta uolontaria di quel, che si riceue. Percioche † non è usurario colui, che presta con speranza che li sia dato alcuna cosa piu di quello, che presta. ma non lascierebbe di prestare; benche egli sapesse, che nessuna cosa piu di ciò che egli prestò gli habbi da esser restituita. perche questa speranza è secondaria & non principale. Et anco diciamo, che non sono usurai tutti quelli, che prestano con speranza di guadagno, senza la quale non prestarebbono. perche per esser fine principale non basta che sia tale, senza il quale non si farebbe l'opera, se non è fine tanto, ò piu stimato che l'altro, che à prestar lo muoua. come piu largamente che altri dichiarammo in altra parte [c]. Percioche † nè anco pecca colui, che presta, ma non principalmente per guadagno, in riceuere alcuna cosa con buona fede; pensando che se gli da per amore, & per gratia: dato che colui, che da, non da tanto per amore quanto per timore. Percioche senon gli desse egli li torrebbe il danaio, ò che non gli presterebbe un'altra uolta. Benche se poi (prima che lo spendesse) sapesse che il debitor non gliela donò liberamente; sarebbe obligato à restituire quello con che egli si ha fatto piu ricco, & non piu [d]. Ma, se quando egli riceueua il danaio, presumeua che non gli era dato uolontariamente, ma per forza, peccarebbe pigliandolo; & sarebbe obligato à restituirlo. dato che al principio glielo prestasse solo per carità [e]. Et aggiungiamo che della qualità della cosa, che si dà, e della pouertà, & tenacità del guadagno, ò della perdita di colui, che lo dà, & di chi in tal caso ordina la uirtù della gratitudine, può il buon penitente, e il prudente confessore raccogliere, se quel di piu se gli donò per libera, ò sforzata

23

24

a Verbo usura. 1. §. 1

b Gaiet. 2 sec. q. 78. art. 1. & in paruis opusc. Tomo. 3 q. 2. & 3. de usuris & Sotus lib. 6. q. 1. art. 2. de Iust & Iur.

c In repet cap. inter Verb. 12. q 3. nu 284. & in repet c. quando de consec. d. 1. notad. 15. nu 13 & 17. & in ius addition nu 324.

d Iuxta mētem Anto. 2 parte, titul. 1. c. 7 §. 9 cū eo. quod addit Syl. uerb usu. 6 q. 3 & 5. & Gaie. 2. sec. q 78 arti. 1

e Laurentius in ca salubriter & usuris & Antonius ubi supra.

25 ò sforzata uolontà [a]. Percioche † colui, che nòn può recuperare da' suoi debitori ciò, che debitamente essi gli deono, & per ciò gli presta danari, perche gli diano tanto di piu, quanto gli deono per il debito, non pecca: Perche egli non toglie alcuna cosa principalmente per hauer prestato; ma perche non può recuperare il suo in altra maniera. [b] Aggiungiamo anco, ch'egli deue dar cautione à colui, che gli era debitore; facendogli sapere, che è stato satisfatto del suo debito. di tal maniera, che, nè lui, nè i suoi heredi glie l'habbino da pagare un'altra uolta, per rimorso di conscienza, ò per giustitia [c]. Nè anco par che sia usura il riceuere alcuna cosa di piu, per la fatica, che in contar molta quantità di moneta minuta per se stesso, ò per li serui si fa. percioche non si riceue per prestare, ma per la fatica del contar la moneta. Nè colui, che stà lontan da quegli, à chi si presta, per riceuer da lui tanto di piu di quello, ch'ei presta, quanto meritano le spese, & le fatiche del uiaggio [d].

[a] Quoniam ex con iecturis conijcitur animus. C. Eum qui de renunci. lib. 6. l. Dolum. C. de Dolo & contu. & ca. & si Quæstiones de Symon.

[b] Maior. in 4. disti. 15. q. 29. in Princip.

[c] Per ea quæ dicta sunt in simili casu in Manuali c. 17. nume. 113.

[d] Idem Maior ubi supra.

SOMMARIO.

26 *Vsura è tutto quel, che si toglie di piu della cosa prestata per sperarui: ò si dà meno per pagare inanzi, in ogni contratto.*
L'Vsura palliata è peggiore che la scoperta, & più usata.
27 *Vendere à tempo, per più del giusto prezzo, è usura.*
28 *Affittar terre à i lauoratori per più del giusto prezzo, per ca-*
29 *gione del tempo, che se gli dà per poter pagare i loro debiti, ò per l'imprestanze, che se gli fa d'alcune cose, è usura.*

26 IL duodecimo è, † che ogni compratore, ogni renditore, & tutti i cambiatori, che per pagare inanzi tempo, & inanzi che riceue il frutto, ò utile della cosa comprata, uenduta, ò cambiata dà qualche cosa men del giusto prezzo, piu basso piatoso, per intera paga del tutto, è usuraio. Et anco tale è ogni uenditore, & conduttore, che per dare piu lungo termine per la paga, s'egli toglie alcuna cosa de piu del giusto prezzo piu alto rigoroso: Percioche tutti i sopradetti pigliano, ò uogliono guadagno stimato à danari, principalmēte per ragion dell'imprestito palliato, & coperto: Et cosi tutta la diffinitione della usura conuiene à questo guadagno, che questi pigliano, ò uogliono torre:

Laonde tutta la diffinition dell'usuraio conuiene ad essi. Segue † 27 quanta ragione è di pregare Iddio che dia pentiméto con restitutione, à coloro, che affittano Vescouadi, Beneficij, Prouincie, Dominij, Casali, Entrate, Gabelle, ò altre rendite de gli Re, Vescoui, Signori, ò Beneficiati, & altre particolari persone, che sono in necessità per molto meno del giusto prezzo; perche pagano un'anno inanzi del tempo; & per meno se pagano tre anni prima &c. Quanto anco è da pregarlo, che l'istesso faccia con quelli, che al contrario uendono spetie, panni, sete, tapezzarie, libri, carta, & altre cose simili: buoi, uacche, giumenti, pecore, & altri animali, à coloro, che sono in necessità di queste cose, per sustentarsi, ò per riuenderli subito per meno prezzo: & gli pigliano p piu del giusto prezzo rigoroso per darli tempo à pagarli il danaio: & anco tanto piu gli pigliano, quanto piu lungo è il tempo. Quanto † anco si deue pregare che egli perdoni à tanti Ecclesiastici, & secolari ricchi, & potenti, che affitano le terre à i lor lauoratori per piu del giusto prezzo rigoroso, perche gli allongano il termine di pagare i lor debiti: ò perche gli prestano grano per seminare, ò per mangiare, ò danari per l'altre cose necessarie, con aspettarli lungo tempo. per ilche gli constringono à lauorare piu del deuere, & uiuere piu miserabilmente che se fossero schiaui loro: Et anco a' detti ricchi & potenti, che affittano le loro entrate quanto piu possono; inuitando ad accrescere il prezzo, có promissioni & guadagno à colui, che piu offerisce, & allongargli il tempo del pagamento; facendoli far rinontie di tutte le leggi: de' quali inanzi della nostra età ne ho uisto molti pochi in Ispagna, senza tenere rispetto alcuno, se quel, che gli danno è piu del giusto prezzo, ò nò. & che molto meno uaglino l'entrate con quelle renontie, che senza esse. & che quelle entrate non ponno ualer tanto in mano di uno, che uirtuosamente le raccoglie, & uende, ben che piu uagliono raccolte & uendute con molta diligenza, & poca conscienza, con molte bugie, & poca uerità, con molte estorsioni de' miserabili. i quali comprano da gli affittatori à credenza, & li mangiano molto della roba loro; alloggiando con essi, & togliendo da loro presenti, & con poca carità; siche quasi gli cauano il sangue. Mi ricordo † che essendo il Doctor Mótemaggiore, & io nel chiostro del celeberrimo studio di Salamáca fumo insieme di questo parere, che nó si douessero affittare i frutti dell'entrate della uni-

28

29

uersità

uersità con tanto alto prezzo, quanto si speraua d'affittarli: perche senza dubbio, alcuni cattiui traficatori cresceuano il prezzo del grano à lire diece per staio; essendo certi che nel contado, quando si ricoglie non uarrebbe piu di cinque; nè uerisimilmente piu di sette, al tempo che l'uniuersità gli uendesse, se non affittandogli. Et di più che le fatiche, il costo, & i pericoli con le molte rinontie, in alcuna cosa dourebbon diminuire il prezzo. Et noi douremmo temere che con quello, che gli togliessimo di piu gli porremmo in alcuna sorte di necessità di fare usura, & di gabbare, & darsi al diauolo [a]. ma però non fummo intesi.

[a] Quod nobis aliqua ex parte, tanquam quodammodo consentientibus imputari possit Arg. c. ad Rom. & cap. 2. de offic. de leg. & c. Notum 2. q. 1.

SOMMARIO.

30 *L'Imperatore, Re Don Filippo co' suoi consiglieri degni di benedittione, per la constitutione che hanno fatto di non affittare, &c.*

30 IL decimoterzo, † che mille migliaia di benedittioni merita la Cesarea Maestà dell'Imperadore Carlo Quinto, & la Real Catolica di suo figliuolo il Re Filippo nostro Signore, con quelli del Real consiglio, per la constitutione, che hanno fatto, che nessuno debba affittare, nè comprar grano per uendere. Il che fu la salute di tutto questo Regno, & qualche freno delle maledette picciole usure. Et perche ueggio aprirsi una porta, per la quale (se non si serra) la uirtù se ne uscirà, però supplico i Santi Prelati, Predicatori, & Confessori, i quali stanno appresso la sua Reale Altezza, che auisino quello, ch'anco io ho auisato, che i buoni & giusti giudici procedino, & condannino quelli, che la trasgrediscono. Ma la condennatione è tanto picciola (per timore che non appellino, & che il giudice dell'appellatione, habbia l'utile e'l merito delle fatiche del primo giudice) ch'ella non è niente; & si stima poco, & anco sono pregati da alcuni Religiosi, che del tutto gli deono rimetterla; & la diminuiscono impedendo la giustitia con una ingiusta misericordia [b], percioche col uero castigo di cinquanta huomini, si darebbe essempio à cinquanta mila, & riposo à un millione. Per ilche † aggrauano tutte le lor conscienze: percioche deurebbono per il seruitio d'Iddio, & per amor della Republica & de' poueri persuadere i gouerna-

31

[b] De qua in cap. est Iniusta. Misericordia. 23. q. 4.

tori & presidenti, che ponessero un'ordine, per il quale, nè i primi Giudici perdessero il guadagno di manifestare i delinquenti & condannarli, incorrendo nell'odio loro; nè gli ultimi di confermare le sentenze de' primi, & riformarle in meglio: Et mettere ordine conueniente (eccetto quella, che sua Altezza porrebbe migliore) pare che gli ultimi Giudici portino tutta la pena, che essi medesimi aggiungono alla pena de i primi Giudici, & se non aggiungessero niente, ò la moderassero, ò quella che aggiungessero nō arriuasse al terzo di quella de i primi, portassero sempre quello, che fosse necessario, perche restasse loro il terzo di ciò, che hauessero da portare i primi.

SOMMARIO.

32 *Vsura non è sempre il guadagno certo, che si ha di compagnia,*
33.34. *col capitale assicurato. ilquale si può fare con tre contratti.*
35 *Il Contratto della compagnia, & quello dell'aßicuramento non sono leciti da farsi con un medesimo in nessun tempo.*
36 *Il Danaio posto in compagnia, con l'assicuramento, & pericolo di perdersi à colui, che lo riceue, il riceuitore può farne ciò che gli piace. Questa conclusione è contra l'opinione di questo autore.*
37 *Il Prestare alcuna cosa per certo uso, con patto che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue è imprestito, che si chiama da' latini* cōmodatum. *ilquale non fa passare il dominio della cosa nel riceuitore. Il medesimo si deue tenere del Deposito.*
38 *La Colpa, & la tardanza communemente passa nel dominio di colui, che riceue l'imprestito, ò deposito. Ilquale non si può usare contra la uolontà del suo patrone, se non per quel-l'uso per il quale è stato prestato.*
39 *Il Danaio prestato, aßicurato da una terza persona, non libera colui, che l'ha riceuuto dalla restitutione.*
40 *Disporre non può ogni Signore di ciò ch'è suo.*
41 *Il Dominio della cosa non passa in colui, che la riceue; quantunque la tolga con patto che ogni pericolo sia suo.*
42 *Il Danaio dato per traficare in compagnia, si deue usare in quella mercantia, per la quale egli si diede; & non in altra cosa.*

32 IL decimoquarto, † che è assai dubbio, se uno può far cõpagnia con un'altro, di maniera, che il suo capitale sia saluo, & senza usura torre alcun guadagno. Al che nel Manuale [a] rispondemmo ciò, che di sopra habbiamo detto, in un parere, c'habbiamo dato contra l'opinione di alcuni Dottori, che con fondamento assai debile affermarono ch'era lecito certa maniera di torre, & di dare danari con guadagno, & sicurtà del capitale; per la quale, dapoi, si pigliarono, & diedero gran somma di danari. Ilche noi prouiamo, che ciò non era tolerabile, se non si reducesse à un'altra, che da alcuni huomini assai dotti si raccoglie. della quale, perche pareua che il guadagno, che da essa ne ressultaua fosse poco nõ si usò: & assai molti si partiuano dall'altra per non parergli giusta. 33 Habbiamo detto † che con tre contratti leciti un compagno può assicurar l'altro del suo capitale con guadagno certo, in questo modo. Che il primo contratto sia di compagnia: cioè che uno ponga il danaio, & l'altro la fatica, ò l'industria, diuidendo il guadagno, & la perdita dubbiosa giustamente. Il secondo, che colui, che mette la fatica assicuri il capitale all'altro, per un giusto prezzo, ò perche egli togli un tanto, che fosse giusto, meno del guadagno. Il terzo, che per leuar di suspetto, & di passion colui, che tratta, gli affitti il guadagno dubbioso, per un prezzo ragioneuole certo, ò che togli del guadagno uerisimile & dubbioso, un'altro minor prezzo certo dal Signore del danaio. Ilche intendiamo esser lecito, cessando ogni fraude, simulatione, & pericolo d'infamia. La qual conclusione pare che si pruoui efficacemente: percioche tutti confessano che questi tre contratti si ponno far giustamente con tre diuersi huomini. & non si troua legge nel mondo, nè ragione, che necessariamente pruoui, perche non si possin fare con un solo, cessando ogni fraude & simulatione: & essendo uerità inanzi à Dio, che quel guadagno certo si uuole per il guadagno uero, & dubbioso uerisimile del tratto di quella compagnia, & non per altra ragione ingiusta. 34 Aggiungiamo † di piu nel detto Manuale, [b] che si potrebbon fare in un medesimo tempo, (seguẽdo i Parigini) [c] per la istessa ragione, cessando ogni frode &c. & che per la medesima ragione, si come si potrebbe far questo con tre contratti formali, & espressi, si potrebbe anco fare con tre taciti, & equiualenti [d]. come dichiarammo in quel luoco.

[a] Cap. 17. num. 253.

[b] In d. c. 17. nu. 253.

[c] Io. Maior ubi sup.

[d] Quia regulariter eadem est uis taciti quam expressi. l. fin. ff. Mandati. c. 2. de rescript.

La doue anco inducemo per esso un costume di molte parti della Francia, che habbiamo inteso quando leggeuamo in Tolosa: & anco una carta Decretale [a] d'Innocentio Terzo, che in quel luoco si può uedere, intendendo (come habbiamo detto) tutto questo cessando ogni fraude &c. Percioche se essa non cessa, non si può farne, nè uno, nè due. Dopò † del quale ha scritto sopra questo il dottissimo, & non men pio dottor Soto [b] tre cose. La prima è, che non fa il caso che questi tre contratti si faccino in un tempo, ò successiuamente. La quale mi pare assai buona, quanto al foro della conscienza, & appresso Iddio. Benche assai si potrebbe per il foro esteriore presumer in male, quãdo si facesse piu in un tempo, che quando in diuersi [c]. La seconda è, che i detti contratti fatti con tre diuersi huomini sono leciti. & anco, se il primo (che è quello della compagnia) & il secondo (che è quello del guadagno) si facessero con uno: & il terzo dell'assicuramento cõ un'altro. Ilche anco si tiene communemente. Il terzo è, che non è lecito fare il primo della compagnia, & il secondo del l'assicuramento con un medesimo, nè in un tempo, nè in diuersi; per una nuoua & molto forte ragione. cioè, che porre danari in una compagnia con l'assicuramento del compagno, ò tenerne posti, & assicurarlo, così in effetto è prestare, ò cominciare à tenere la cosa prestata. Percioche † colui, che così pone, ò comincia à tenere, posto il danaio, trappassa il dominio di lui in quegli, che lo riceue; poi che egli è nel suo pericolo; & per conseguente esso può far di lui ciò che gli piace, (come se gli fosse prestato) trattando, ò lasciando il tratto, & comprando possessioni, ò entrate. poi che, se egli si perde, per se stesso si perde; & se si conserua si conserua per se, & egli l'ha da restituire, ancor che si perda. Ilche non è, quando si fa con uno, il primo della compagnia, & il terzo del guadagno; & con un'altra terza pesona il secondo dell'assicuramento. perche allhora colui, à chi si dà il danaio, non è obligato à restituirlo: & à colui, che è obligato à restituirlo, non si dà il danaio: & così non è imprestito. La † ragione di ciò è colorata; però à noi del tutto non satisfa. quantunque perauentura ella sarà forse cagione che non s'intenda la sua forza. L'uno, perche è contra la legge chiara, il dire, che il dominio della cosa passa in colui, che la riceue, per essersi fatto patto che tutto il pericolo di lei sia suo: Percioche espressamente Gregorio [d] Nono determina (dopò de gli Imperadori)

35

36

37

[a] In c. per nostras & donatio.

[b] Lib. 6. q. 6. art. 1. de Iust. & Iur.

[c] Cap. ad nostrum & ca. Illo uos. cũ eis annotatis de pigno.

[d] In c. 1. de comod.

peradori) [a] che il prestare una Mula per certo uso, con patto, che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue (benche ella si perda per caso fortuito) è imprestito (che si chiama *commodatum*) per il quale non passa il dominio in colui che riceue [b]. & cosi in questo caso, colui à chi ella è prestata non è patrone della Mula; benche egli la tēghi à tutto suo pericolo. Di più l'istesso Gregorio [c] Nono determina, che nel raccomandarui alcuna cosa acciò che la custodiate, con patto che tutto il pericolo sia uostro, è contratto di Deposito; nel quale non passa il dominio, in colui che lo

38 riceue: Ancora † che la colpa, la tardanza, e'l pericolo communemente trappassi in colui, che riceue la cosa, come lo istesso Gregorio [d] afferma. ma non per questo ui trappassa il dominio. L'altro, perche anco è contra la legge il dire che colui, che stà ad ogni pericolo d'una cosa, ne possi fare ciò che gli piacerà, come patrone. Percioche, quello che ui è stato prestato per certo uso, ò Deposito co i detti patti, accioche egli stia ad ogni uostro pericolo, insino che si ritorni; & tutto quello, che stà in uostro potere, nella restitution del quale hauete commesso colpa, ò tardanza, stà ad ogni uostro pericolo; ma non potete usarlo, se non per quell'uso, per lo quale ui si ha prestato & consegnato. ma se ue ne seruite in altro uso contra la uolontà di colui, che ue lo prestò, ò consegnò, egli ui si può dimandare come furto; & condannarui nel doppio, ò in quattro uolte tanto [e].

39 L'altro, † percioche anco è contra la legge, il dire che il compagno, nella cui potestà ho posto il danaio, non è obligato à restituirlomi, per essermi stato assicurato da un'altra terza persona: percioche è tanto à ciò obligato, come se niuno l'assicurasse. Percioche non si truoua legge nel mondo, che pruoui, che uno mi possi liberare della obligatione, perche un'altro mi assicuri sotto dubbio. come anco la sicurtà, nè il pegno la leua, ò diminuisce. perche tutto questo si aggiunge per fortificare, & non per debilitare [f]. L'altro, perche un mio compagno non può usare il danaio, ch'io l'ho dato per un certo trafico in altra cosa, nè quello, che l'ho dato per trattare in sar mercantia, in comprare entrate. se ben'egli mi tiene assicurato il guadagno e il danaio. percioche questo, è un'usare il mio in uso diuerso da quello, per lo quale io glie l'ho dato. ilche è peccato & furto [g].

40 L'altro, † perche è anco contra la legge il dire, che sia chi si uoglia, nel quale passa il dominio della cosa, egli può sempre fare

[a] In l.1.ca. comod.

[b] Glos. recepta.

[c] C.1. de comod. in ca.fi.de deposi. facit l.1.§. si cōueniat ff. eod.

[d] In d.cap.1. & in d. cap.fin.

[e] §.placuit Inst. de obliga. quæ ex delict. nascun. l.quiuas §.uerare. ff. sed si quidem. C.de Iur. dom. impet. aut presente C. de fide iussor.

[f] Et inducta ad augendum. non operantur diminutionē neque e contrario l. legata inutiliter. ff. de admi. lega. & ca. fi de uerb sig. nec inducta in unum finē debet operari, contrarium c. ad nostrā de appell. l. 3. ff eod.

[g] L. si conuenerit. ff. pro socio & per prædictum §.placuit & l.qui uas.§.uetare & dic.C.dina.

di quella, ciò che li piace: percioche questo non ha luoco, quan do ella passa con alcuna riserbatione, ò carico di usarla per un certo fine, ò in una certa maniera. come passa il dominio delle cose, che il primo marito donò à sua moglie [a]. & come passa quello de i primigeniti Feudali; & di altre molte cose. Et per conseguente, benche il dominio de' danari passasse nel compagno, ma con carico & riserbatione, che egli l'usasse in tal tratto, ò in trafico di mercantia, non gli può usare in altro, contra la uolontà di colui, che gli diede. Ora † poi che il dominio della cosa non passa in colui, che la riceue, perche la piglia con patto che ogni pericolo sia suo [questo è assicurare] &, se egli, che la riceue ad ogni suo pericolo, non può usarla, se non per quell'uso, per il qual ella gli è stata consignata; & se anco quando passa il dominio di alcuna cosa con qualche riserbatione, il padrone non può usarla, senza quella riserbatione; & se lo assicuramento della terza persona, non leua, nè diminuisce la obligatione di restituire al compagno, è chiaro che la detta ragione presuppone quattro cose contra la legge: per ilche non conclude nulla. Confermasi † tutto questo, che del sopradetto s'inferisse, che il padrone del danaio può cōstringere il traficante, che debba traficare in quel fatto, per ilquale egli glielo diede, & non in altro: & leuarsi dalla sua compagnia [b]. non ostante l'assicuramento, & affito del guadagno. ò leuare i suoi danari & darli ad altri: secondo che la legge & la conuentione della compagnia comporta. & aggiunger patti per i quali la compagnia sia chiara. & dichiarare che per la legge s'intende ch'egli non uuole ch'esso usi di quel danaio, se non in tali, ò in tali trafichi: per ilquale, ò per li quali si gli diedero. & che, nè guadagno certo, nè dubbioso uuole, se non per il guadagno uero, ò uerisimile, che di quel trafico egli hauesse, ò similmente si spera. & anco aggiungere pena nel contratto, s'ei non traficherà come nel cōtratto della compagnia fu detto espressamente &c. Per tutto il quale, & anco per la metà di lui, si distrugge il fondamēto del detto Dottore. & resta piu corroborato quel, che sopra si dice. Ilche † nō diciamo per uolontà, nè per desiderio, che questo si debbi molto usare; nè anco crediamo che quelli, che tengono danari, si debbino contētare comunemente col poco guadagno, che resta per essi, leuato ciò, che si ha da dare, ò lasciare per l'assicuramento, & per la commutation del guadagno

41

42

43

a L. Feminæ cap. de secun. nup. 6. l. 1 & l. legatū. ff. de a[illegible] mi. rer ad ciui. per: l. legatum de usufrut. leg. & d. Cle. quia cō tingit.

b L. si conuenerit & l. si socius. ff. por socio.

dagno incerto col certo, se non perche la uerità, & la forza della legge à ciò ne obliga, sotto la correttion debita. Et per che è bene, che la gente s'allontani da gl'illeciti modi di guadagnar molto, per guadagnare poco co i leciti: Laquale per auentura non si allontanarebbe per i leciti di non guadagnar niente. Et benche per auentura, mi potrei ingannare in esso, però per certo teniamo che questo non è tanto uicino alla usura, quanto i Censi personali, che il detto Dottore induce di nuouo. de' quali à basso [a] parleremo.

[a] In commentario c. fin. de usuris.

SOMMARIO.

44 *L'Interesse è la perdita, ch'altrui fa per prestare, lasciando di guadagnare; ò perche non gli uien renduta al tempo debito la cosa prestata.*

45 *L'Interesse è di due spetie. cioè, l'una del danno, & l'altra del guadagno.*

46 47 48 49 *L'Interesse per prestare si può torre in tre casi. cioè quando egli è di danno, quando precede tardanza, & quando l'impresto si fa per forza. & anco nel quarto, quando egli si fa uolontariamente. secondo la commune opinione, che si fonda per nuoue ragioni.*

50 *L'Interesse estrinseco* extra rem, *secondo la legge nessuno è obligato communemente à pagare.*

51 *L'Usura non si può torre per dispensatione. però nessuno si scusa dal peccato per hauer prestato sforzatamente.*

L'Interesse & l'Usura, secondo le leggi Romane sono differenti.

52 *L'Interesse non si deue per l'Usura, nè per la sola tardanza della paga, nè ad altri che a' mercanti.*

53 *I Danari uaglion piu nelle mani de' traficanti, che in quelle d'altri. come il grano in quelle di colui, che'l uuol seminare, & non in quelle di chi lo uuol serbare.*

Il Valor della cosa non cresce quando uien data per forza; nè per essere rubbata.

54 *Vendere ciascun può la sua roba per quel prezzo, ch'ella uale à sé medesimo; benche ella non uaglia tanto per altri: ma non si può però uendere per quel ualore, ch'ella uale à colui, che la compra; se però al uenditore, ò ad altri communemente non ual tanto.*

L'Interesse si può torre così da quegli, che prestano per amore, & per carità, come da quegli, che prestano per forza.

55 *L'Interesse del guadagno, che si può impedire, non si può torre, come di cosa guadagnata; ma come di cosa, ch'è in camino per guadagnare.*

I Danari tengono due potenze per guadagnare.

56 *Il Prestare uolontariamente per pietà & per misericordia al prossimo per aiutarlo non è prestanza sforzata, che induca, ò lieui la restitutione.*

IL decimoquinto, † che è lecito à colui, che presta, torre, & anco dimandare alcuna cosa per ragione d'interesse, così del guadagno, come della perdita. Et perche alcuni hanno desiderato che si dichiarasse nel Manuale [a], che cosa chiamiamo interesse, diciamo in quel loco, & in questo, che poste da parte le sottigliezze, & acutezze, la sua diffinitione è quella de' membri delle sue diuisioni, & sotto diuisioni [b], co' quali in parte si fa oscura la materia. Interesse à questo proposito si chiama quello, che quando colui che presta, perde della sua roba, ò lascia di guadagnare per prestare: ò non se gli rende al tempo debito, ciò che egli prestò. Et così sono due spetie d'interesse: l'una è di danno [c], & l'altra di guadagno: L'essempio dell'interesse del danno è questo. Io tengo † danari per farmi, ò racconciarmi una casa, accioche ella non caschi. ò per comprare del formẽto alla ricolta per la prouisione di tutto l'anno della mia casa, ò del fieno per i miei animali. ò per drizzare gli acquedotti de' miei molini. ò p pagare i miei debiti, & gli presto à uoi, p rimedio de' uostri danni maggiori; dicendoui così, Io ue gli dò, ma io temo che se ue gli presto, che non me gli torniate al tal tempo. Et dipoi per prestaruegli, ò non me gli rendete al tempo conuenuto, mi caschi la casa, & compri il formento al doppio prezzo; & gli animali mi muoino di fame: ò nõ macinino i miei molini, ò mi couẽghi pagare interesse a' miei creditori, ouero uẽder la mia roba malamẽte per cõtentarli. Quello, che per questo ho perduto, si chiama interesse di danno riceuuto. L'essempio dell'interesse del guadagno è questo. Io son Mercante, tengo danari & uoglio comprarne mercantia per traficarmi con essa, & per uostra importunità ue gli presto: auisandoui quanto lascio di guadagnare

44

45

a In c.17.à nu.206.

b De quibus latè Bar. Bal. Salic. Dec. & alij nouiores in l. 1.C.de sent. quæ pro eo, quod interest.

c Quid appellatur damnis emergentis & alterum lucri cessantis, glos.4.d.l.1. cuius finis id probat.

gnare per prestaruegli, ò per non rendermeli nel tempo conuenuto, & uoi gli togliete, & nõ me gli tornate al tempo debito, quello, che io lascio di guadagnare per questo, è mio interesse, che si chiama di guadagno. Tutti† (senza eccettuare alcuno) si concordano che nell'uno & l'altro de i detti interessi si può dimandare, senza dubbio per lo impresto, in due casi: Il primo è quando ci fu colpa, ò tardanza in renderli, & gl'interessi accascaron dopò la colpa, ò la tardanza [a]. Il secondo è, che accascaron dopò, ò prima della tardanza: però il prestito si fece con alcuna forza del Re, della Città, ò d'alcun'altra persona. Tutti cõcordano adunque che l'interesse del danno si può torre; benche, nè forza, nè tardanza alcuna u'interuẽga, pur che siate auisato di quel danno che potrebbe occorrere, & uorrete riceuere l'imprestito, & pagarci il danno insieme col principale: Et non solamente si può torre, & dimandare in questi tre casi, ma anco dal principio conuenirsi nella somma, che di piu del principale se gli ha da rendere, per quello uerisimile interesse del danno, ò del guadagno. come largamente ha scritto il Dottor Soto [b]: benche piu che ogni altro egli si sia sforzato di ristringer questa materia. Tutta† la difficultà stà in un altro caso: cioè, quando uno per sua uolontà, senza forza presta danari, dicendo che gli teneua posti in trafico, ò per porli; & per prestarli ad altri lascia il traficare & guadagnare con essi, egli può con buona conscienza torre l'interesse di quel guadagno, che prima di hauer colpa, ò tardanza, in restituirli accasca. Ilche parue à Innocentio Quarto [c] che nò: Ilquale è lodato & seguito dal detto Dottor Soto: che adduce per la sua pruoua alcuni fondamenti, & risponde à quelli della opinione contraria: benche egli dica che non la danna: Quantunque egli hauesse desiderio, che molti si accostassero alla sua; che è questa. Che sono usurai tutti quelli, che senza forza prestano (senza niun danno della roba loro gia guadagnata) ad altri, con patto della ricompensa del lor guadagno, che li sarebbe redondato del trafico de' lor danari, fino à quel tempo, che gli doueano essere restituiti. Per ilche egli allega † Innocentio, [d] & San Tomaso, che questo afferma [e] ilquale distingue fra l'interesse del dãno, & quello del guadagno, quanto à questo. Et che non par che sia testo, che permetta che si possa torre l'interesse di questo guadagno da colui, che non commise colpa, nè tardanza in restituire. & che nessuno antico Dottore tenne il contrario: anzi Scoto [f], &

[a] Glo. Celebris c. cõquestus de usuris p cap. dilecti: de foro compet. ca. peruenit. & ca. constitutus: de fideiusso. & l. 1. sub fi. C. de sen. quæ pro eo: quid optimus tex. in l. 3. ff. de eo. quid cert. loc.

[b] Lib. 6. q. 1. de Iust. & Iur.

[c] In cap. fin. de usur.

[d] In d. c. fin.

[e] 2. Sec. q. 76. art. 2. ad 1.

[f] In 4. d. 15. q. 2.

Durando [a] seguirono San Tomaso.& che piu di questo fa, che in questo caso niuno contra sua uolontà cessa di guadagnare, ò si impedisse: poi che uolontariamente senza forza di niuno presta i suoi danari, ch'egli teneua per spenderli nel suo trafico. Per la cōtraria opinione, imperò fa che(come egli dice)la tēgono Corrado [b], Siluestro [c], il Gaetano [d], & Adriano [e]. Aggiungiamo anco che la tiene il Panormitano [f], & anco prima l'Ostiense, & Antonio [g], & Giouann'Andrea [h]. in quanto egli dice che il detto dell'Ostiense procede quando il debitore tardò in rendere i danari: percioche altramente ognuno potrebbe fingere, di uoler traficare, & poi dare i danari ad interesse. La qual † ragione solamente conclude non procedere la nostra opinione, quando è il uero appresso Iddio, che colui, che presta non uuol traficare, ma per dare ad usura, finge quel, che gli piace. & questo tutti confessiamo: & per conseguente Giouann'Andrea ha da confessare, ò che la sua ragione non ual niente, ò che la nostra opinione è buona. Et anco Giouanni di Lignano grauissimo Dottore: & Lorenzo de' Rodulfi, [i] tengono l'istesso, che tiene l'Ostiense: & anco Santo Antonino [k] allega per lui tre ragioni. bēche egli dice, che sarebbe bene dissuadere questi cōtratti. Ilche anco noi confessiamo. se non quando fusse chiaro che il farli fosse seruitio d'Iddio: & questo accasca ogni dì: Percioche, p un picciolo interesse si scuserebbe un grā dāno al prossimo, prestando il danaio, che si uuol porre in trafico: ò che è posto. L'istesso † tengono i Parigini [l], & Gabrielle, & altri. Delle ragion principali, che per quelle ci mouiamo, la prima è, che il detto Dottor Soto confessa, che l'interesse del danno, ch'io riceuo per prestare nel cascarmisi la casa è lecito: & come questo interesse sia interesse, che chiamiamo [m], *extra rem*, non è piu debito dalla legge che quello del guadagno [n]. Dunque se quello si può torre senza che ne preceda colpa, nè tardanza si può torre anco quest'altro guadagno [o]. La seconda è, ch'egli confessa, che può pigliar l'interesse di guadagno, senza che preceda colpa, nè tardanza colui, che presta per alcuna forza: & consta che la forza non può far lecita la usura; poi che ella è uietata dalla legge naturale & diuina [p]. Dūque, ò non sarà lecito pigliar questo interesse di guadagno per interueniruici forza, ò l'userà senza ch'essa u'interuenga. La terza è, † che espressamēte Alessandro Terzo, determinò, [q] che non si possa dispensare sopra il precetto Diuino

49

50

51

a In 3.d.37.q.2.

b De cōtr.q.3.q 30.
c Verbo vsura q.19
d 2. Sec.q.78.ar.2. latissime ad quem se retulit 1 q.62 artic.4
e In 4. de restit. de vsur.
f In ca.fin de usur.
g In cap. Salubriter eodem titulo.
h In d.cap.fin.

i In d c. Salubriter
k 2. parte titu.1.c. 7.§.15.

l In 4.d.15.

m Bar & alij in l.j. ca. de sentent. quæ pro eo quod inter.
n L. si steriles.§. cū per uenditorem. ff. de acti.empti.
o Argu. l. illud. ff. ad L.Aquil.

p Vt dictum est supra & commento: num.7. quid & ipse latius probat.
q In c. super eo.de usur.

Diuino delle usure è, che si come non si può mentire per cosa al cuna,così anco nō si può dare ad usura: Et per cōseguēte, si come la forza non fa lecito il mentire, cosi nè anco è lecito per forza far usura. Onde ne segue, che il pigliar l'interesse del guadagno, che si lascia di guadagnare per prestare i danari apparecchiati per traficare, non è usura uietata dalla legge Diuina & naturale: ò la forza non la fa lecita. Et poi ch'egli confessa, che la forza la fa lecita, ha da confessare anco, che senza essa non è usura. La quarta, che altra cosa è, pigliare interesse di guadagno, & altra pigliare usura. come chiaramente ha detto il Giureconsulto Sceuola [a]: dicendo, che il debitore per non pagar quello ch'ci deue, alcuna uolta è obligato à pagare l'interesse del guadagno: Benche egli sia di maggior quantità, che quello delle usure permesse: Adunque egli tiene, che altra cosa è l'usura, & altra l'interesse del guadagno. La quinta è, † che l'istesso Giureconsulto [b] chiaramente dimostra, che tutti i creditori non ponno pigliare interesse di guadagno, per cagione che il debitore non paga quello, che lor deue: percioche i mercanti soli lo posson torre, ma non altri: Et per conseguente egli dimostra che egli piu si deue al mercante per il danaio, con che egli trafica, che ad altri, che non traficano. Per il che pare per conseguente, che piu uale tanti danari in man del traficante, ch'è apparecchiato per traficare con essi, che altri tanti in man d'altri. Onde ne segue, ch'egli riceue alcuna cosa di piu, che altri. ma non per questo egli riceue piu di quello, che teneua, ò diede. La sesta è, che (come il detto Giureconsulto dimostra) il danaio, ch'è in mano del traficante, col quale egli uuole allhora mercantare ual piu, che altro tanto in mano, ò in potere d'altri, & anco nelle sue istesse mani, s'ei non uuole con esso traficare, ò non in quello istante: Per la qual cosa il ladro, che li rubbasse quel danaio, resterebbe obligato à restituirli piu, che se lo rubbasse ad altra persona. Come anco il grano per seminare, che alcun tiene per seminar subito, senza hauerne piu, ual piu che l'altro. & colui che glielo rubbasse, sarebbe obligato à restituirli piu, che se lo rubbasse ad altra persona, che non l'haueua da seminare, ò all'istesso; hauendone ancora per quello effetto [c]. La settima è, † che è contra la legge il dire [d], che per la colpa sola, ò tardanza del debitore, in pagare, si deue l'interesse del guadagno: Percioche se ben le leggi Romane commandano che si debbino pagare l'usure ordinate,

52 · 53

[a] L. 3. §. fin. ff. de eo quod cert. Loc.

[b] In d. l. 3. § fin.

[c] Iuxta omniū mētem quam latè Gaie. 2. Sec. q. 78. art. 2. explicat.

[d] Quia contra prædictam l. 3. §. fi. ibi: Quod inter fuit ueniet: & quidem ultra legitimum modum usurarū: quid si merces solebat cō parare puto & lucri habendam rationem.

per la tardanza sola di pagare in certo genere di contratti [a], però non l'interesse del guadagno; se non quando almeno con la tardanza del debitore ui concorre la potenza, & la uolontà propinqua & uerisimile del guadagno del creditore [b]. L'ottauo, perche da tutto questo ne segue, che quantunque la potenza, che del guadagnare tiene il danaio, assolutamente considerata, non lo fa ualere piu di quello, ch'ei uale, considerato senza essa. Però la potenza del guadagnare, ch'egli tiene, considerandola in potere di colui, che sa, & uuole usarla, lo fa ualere piu. come la habilita del generare il grano, che stà nel grano; assolutamente cõsiderato, non lo fa ualere piu: ma considerato in potere di colui, che l'ha seminato, ò apparecchiato per seminare, senza hauerne d'altro tale, lo fa ualere piu, per l'effetto che lo può uendere, & anco prestare piu caro. & che colui, che glielo rubbarà gli deue restituire piu che ad altri. Il nono, che non si truoua Testo, nè ragione nel mondo, che pruoui che il rubbarmi in secreto, ò in publico, ò sforzarmi à dar per timore, faccia crescere piu il ualore di quello, che mi rubbano, ò mi uien fatto dare: Poiche quantunque per uia di pena, ò d'ingiuria, il malfattore potrebbe essere constretto à pagarmi piu di quello, [c] per il delitto che in ciò egli ha commesso, però non pare che per ciò aumenti il ualore di quello, che mi fu furato, ò per timore mi è stato fatto dare. nè nel foro della conscienza sarà obligato à piu, che ritornarmi il tolto, senza altro accrescimento [d]; & à restituirmi l'honore, se d'alcuno per ciò mi fu tolto. Et tutti † confessano, che se uno per furto, per forza, ò per timore mi togliesse, ò cõstringesse à dare il danaio, che io haueua apparecchiato per traficare, senza per ciò hauerne d'altra sorte, ò il grano, ch'io teneua p seminare senza hauerne piu per far quello effetto, è obligato à restituirmi, per ciò piu che ad altri, che non l'hauesse per seminare. Adunque per forza habbiamo da confessare, che piu uale il tal danaio, e il tal grano in potere di uno, che uuole & può traficarlo, ò seminarlo, che in poter d'un'altro, che non uuol fare il medesimo. Et che per conseguente se lo presta, può pigliar per quella prestanza alcuna cosa di piu per lo interesse. La decima è, che quantunque colui, che ha una cosa, che communemente non uale, nè per lui, nè per altri piu di diece, egli non la può uendere ad altri per piu; ancor che per colui, che la uolesse comprare ualesse molto piu. Ma colui, che ha una cosa, che

54

a L. Mora. §. in bonæ fidei. ff. de usur. & l. ult. ff. de pericul. & comm rei uend. & l. Fructus. C. de act. Empt.

b Per dictam le. 3. & § fi. Nam communis in d. l. 1. C. de sent. quę pro eo contra gl. eius, & alias, ei similes tenet: nil esse immutatũ per illam l. quo ad hoc ut soluatur interesse: quid ante illam solui non debebat.

c Iuxta totum tit ff. de furt. & titul. ui bonorum rapt & tit quid met caus. & Instit. de oblig. quæ ex delect. nos & de ui bonor. rapt.

d Iuxta glo. singul. & receptam ca. Fraternitas 12. q. 2.

che communemente non ual per altri piu di diece, & per se stesso uale piu, la può ben uendere per quello, che ella uale à se stesso: togliendo tanto piu per essa, quanto di piu ella gli uale. secondo San Tomaso [a], & Scoto [b], approbati. Et come è detto, e prouato, cento ducati uagliono piu per il traficante, che uuol subito con essi traficare, ò un'altro, che uuol comprar possessioni fruttifere, e troua di comprarle, che communemente ad altri, che non uogliono fare l'istesso. Adunque colui, che uorrà traficare, ò comprare, potrà pigliar per quei danari, quel di piu. L'undecimo è, che questo interesse non si toglie per prestare i danari; nè anco per la uirtù generale & assoluta, ch'essi hanno per potersi con lor guadagnare, se non per la uirtù spetiale, che hanno per potersi con essi guadagnare, per questo ch'ei gli tiene per traficar con essi. & per conseguente non sarà usura [c] il pigliarlo, poiche non si toglie per ragione d'imprestito, ma per ragione di quella uirtù maggiore, & spetiale, che egli ha nelle sue mani: la quale non sarebbe in quelle di tutti. La duodecima, che la uirtù merita più fauore che il uitio [d], e prestare per forza communemente non è uirtù; ma prestare per amore, & per carità è uirtù. Adunque se colui, che per alcuna forza presta, può torre questo interesse (come è sopra detto) lo potrà anco tor colui, che per carità & amore fa il medesimo. Il decimoterzo è † che non ostano i motiui del detto Dottor Soto, nè l'autorità di San Tomaso; perche benche esso Santo [e] distingua fra l'interesse del danno, & del guadagno, per effetto che non si deue torre quel del guadagno, come cosa conseguita, ma quello di quel danno sì: ma non per effetto, che non si possa leuarne niente: Perciò che la ragione, ch'egli dà è [f], che non si deue uendere ciò, che per ancora non si tiene; & che per molti modi si può impedire: conclude il contrario, poi che egli conclude, che non si può pigliar l'interesse del guadagno, come cosa guadagnata, se non come cosa, ch'è in camino per guadagnare, & si può impedire: Et è che l'istesso San Tomaso [g] dice, che colui, che dannifica altri nel seminato, ò in altra cosa, che non è per ancora guadagnata, ma è in camino per guadagnare, non è obligato à restituire tanto, quanto colui, che spera di guadagnare, ò corre di quel frutto; ma gli deue dare una ragioneuole ricompensa. & cosi questo detto del Santo non contradice alla nostra conclusione, benche ella sia limitata. Per ilche habbiamo à dire, che co-

55

a 2. Sec q 77. arti. 1.
b In 4. d. 15 q. 2.

c Arg eorum quæ de diffinitione vsure supra eodem posita fuerunt num 5.

d Cap. 1. de postu. præla. ca. quanto. 2. q. 3.

e In d. q. 78. art. 3. ad 5.

f Quia non debet uendere id quod nõ dum habet, & potest multipliciter impediri.

g 2ª. Sec. q. 62. ar. 4.

lui, che presta, non può torre tanto interesse, quanto un'altro suo eguale guadagnerà con altri tanti danari; ma quanto merita quella potenza, ouero speräza simile di guadagnare di colui, che nelle sue mani ha quel danaio, ch'ei presta: considerando che il guadagno si può impedire per molte maniere. Come colui, che ha la possessione seminata, non deue uenderla per tanto, quanto ella uarrebbe col frutto, che si spera, s'egli fosse raccolto; se non per tanto quanto uale quella speranza di raccoglierlo: considerandola sugetta à molte cagioni, d'onde si può impedire. Nè anco osta quel che Durando dice [a]: ch'è il medesimo quanto à questo, per le medesime parole di San Tomaso. Et meno osta l'auttorità di Scoto [b]: Percioche dato che egli dica in questa materia altre sottigliezze (doue egli l'allega) come è solito ne gli altri, per non porre questa differenza di San Tomaso: anzi egli dice [c] espressamente, che colui, che tiene danari per traficare, li può prestare; posta la pena, d'un tanto, che se gli paghi, se non se gli torna per osseruarsi illeso, & senza danno. anzi egli sente che colui riceue danno in prestare, & lascia di guadagnare. Il decimo quarto è † che i due argomenti piu forti di tutti, manco ostano. L'uno è, che colui, che per sua uolontà presta, non presta costretto: & colui, che non presta costretto, non può dire che altri l'impedisca, ò disturbi, ò li fa cessare il guadagno, insino che gli sia tardanza, ò colpa, nella paga. & per consequente colui, che presta, senza essere constretto non può torre niente per il guadagno: poi ch'egli non è impedito, inanzi della colpa, ò tardanza. L'altro è che il Gaetano [d] (dato ch'ei difenda la nostra opinione) dice, che quantunque una cosa, ch'è in potenza particolare, & stato di guadagnare, ual piu che un'altra dell'istesso ualore, essendo fuora di quello stato; ma non ual piu se uolontariamente ella si leua di esso stato. Come il grano, ch'è seminato, ò è per seminarsi ual piu, & si può uendere per piu che quello, che non è in simile stato: Ma se uolontariamente egli si toglie di quello stato, che tiene di guadagno, non si può riuendere piu che l'altro della istessa bontà: Et che cosi pare, che quantunque il danaio, ch'è stato posto in trafico, ò è per porsi subito, ual piu che l'altro. ma subito che si presta, & si leua uolontariamente di quello stato di guadagno, non ual piu che l'altro; nè si può chiedere di piu dell'altro. Però à questi argomenti risponde il Gaetano cō molte parole, che in somma cōtengono questo.

che

56

a In 3.d.37.

b In 4. dist. 15. q. 2.

c In d. dist 15. q. 2. col. 6.

d 2a. Sec. q. 478 ar. ad primum.

danaio del trafico, faticoso, & del pericolo della mercantia, per tenerlo, per poterlo dare à interesse sicuro, & quieto. come nel Corollario seguente diremo.

SOMMARIO.

57 *L'Interesse (secondo alcuni) non si può torre, non ui concorrendo sette conditioni. due delle quali non sono necessarie. L'Interesse non si può torre da chi più piace questa uia di guadagno, che quella della mercantia. ma lo può riceuere, quando è uero interesse: & lo riceue per uia d'interesse, & non d'usura palliata. & anco quando per prestare, ò per non essergli pagata à tempo la cosa prestata s'è cagionato l'impedimento del guadagno.*

58 *L'Interesse non si può torre inanzi il tempo, nel quale deue essere il guadagno: nè con infamia.*

59 *L'Interesse dell'imprestito uolontario si può torre, inanzi che ci sia colpa, ò tardanza in renderlo: ma è necessario che la cagion principale per laquale si presta sia per soccorrere il prossimo: Ma non si deue per tutta quella cosa, che uerisimilmente si spera, se non quanto uale quella uerisimile speranza, che può essere impedita.*

57 IL decimoquinto è, † che non par che sia uero ciò che alcuni dicono [a], che per torre senza peccato l'interesse del guadagno, & non restituirlo, hanno da concorrerui sette conditioni; le quali referite, leueremo quelle, che non si prouano dalla legge. La prima è, che non li piaccia tanto di guadagnare per questa uia [b] quanto per quella del trafico. la quale però (à nostro parere) non è necessaria. Percioche con tanto, che ueramẽte presso à Dio egli hauerebbe traficato, & uerisimilmente haurebbe patito interesse, & per interesse lo riceue: nè pecca, nè è obligato à restituire. poi che nol riceue principalmente per prestare, ma per lasciar di guadagnare. & l'uno, & l'altro è lecito. Nè ui è (al nostro parere) ragione, nè Testo che concluda che sia un mezo illecito, che in se è lecito, per uoler solo usare tanto di esso, quãto d'un'altro, che sia anco esso lecito: bẽ che l'altro fosse migliore [c]: Et maggiormente che tanto, ò più

[a] Corradus q. 30.

[b] Syl uerbo usura q. 1. & 19.

[c] Ergo nec dicendum c. legatur 24. q. 2 c. 2. de translat. præl. Quod in specie tradidit postea Sotus lib. 6. q. 1. ar. 3 de iust. & iure.

li posso ben chiedere tanto quanto ella ualeua, per me al tempo che glie la diedi; benche non ualesse tanto per gli altri [a]. Volontariamente io cambio, uendo, ò dò à uno il formento, che ho seminato, per quel prezzo, che esso uale, con la speranza uerisimile del frutto: Però posso torre ciò, che quel seminato, & quella speranza uerisimile uale, per la istessa ragione. Se lascio uolontariamente di comprar possessioni, ò di traficare per prestarti i danari, ch'io teneua per quell'effetto, ò in esso, & mi prometti che mi pagherai ciò, che io lascio di guadagnare per tua cagione; ò ciò che uale il danaio in quello stato, nõ commetto nessuna ingiustitia. Nessuna forza è necessaria per giustificarlo che nõ sia usura: perche nõ toglio niente per prestarti; ma perche lascio di guadagnare per cagion tua; promettendomene la ricompensa. Et in effetto ci sono due contratti: uno d'imprestò, & l'altro *facio ut des*; che è che lascio di guadagnare [b] perche mi habbi à dare la ricompensa, ò è uendita di quel guadagno uerisimile [c]. Al secondo rispondo che quel detto del Gaetano non procede, se non in colui, che tiene i suoi danari, ò roba in stato di guadagnare, & semplicemente gli leua di quello stato, senza contrattare con altri, che li promette ricompensa p quel guadagno. & dipoi uuole per ciò tãto quanto essi sarebbõ ualuti posti in quel[l'] stato di guadagno. La nostra cõclusione imperò procede in colui, che leua il danaio dallo stato del guadagno, per patto & promessa di dare la ricompensa giusta, certa, ò incerta di quel guadagno. Per ilche fa, che colui, che lascia di lauorare, & guadagnare otto giorni, senza promessa d'alcuno, non può giustamente torre à colui, che hauesse necessità della sua fatica, degli altri otto giorni, che gli debba pagare gli otto passati, Ma se precedette in fra essi tali cõtratti, si può pagare gli otto giorni passati. Concludiamo adunque ch'è lecito à colui, che presta alcuna cosa, torre di piu; non solamẽte per ragion dell'interesse del danno; ma anco per quello del guadagno: non solamente ciò dopò della tardanza, ò della colpa commessa, che in non rendere, ò pagare succede, ma etiandio di quello inanzi: pur che non si toglia come cosa guadagnata, ma come di cosa, ch'è in camino per guadagnare, che per molte uie si potrebbe impedire: & pur che si leui del trafico; ò ui si lasci di porre, ò in cose fruttifere per prestarle con patto, che gli darà la paga, ò ricõpensa uerisimile di quel uerisimil guadagno: Ma non si deue pagare, se prima si leua il

danaio

[a] Per ea quæ paulo ante num. 54. diximus.

[b] Iuxta l. Naturalis ff. de præscript. uerbis.

[c] Iuxta mẽtẽ Tho 2. 2. q. 78. art. num. ad 1.

che colui, che preſta p amore, & per carità, per liberare il ſuo proſ ſimo di maggior danno, con danno minore non ſi dice ch'ei preſta [a] uolontariamente, ſe non in qualche maniera conſtretto: Nel cui fauore fa, che colui, che uolontariamente getta nel mare la mercantia fuor della Naue per ſaluarſi [b], non la getta con uolontà aſſoluta, ma conditionale, & reſpettiua, per fuggire maggior danno. Contra queſta riſpoſta del Gaetano fa molto fortemente queſta ragione, che il giuſto, & l'ingiuſto non conſiſte ne' i buoni, & mali animi, & nell'intentioni, ma nella egualità, & diſugualità delle coſe, & opere eſteriori. [c] L'altra, che non fa il caſo, ò la cagione, ò la miſericordia, ò la pietà, ò la crudeltà, pche lo preſta, ſe non quel che ſi preſta & ciò, che ſi uuol pigliare, ò torre per preſtare, per opra che ſia giuſta, ò ingiuſta, & laſcia, ò pone neceſsità di reſtituire. L'altra è, che quantunque poſſi eſſer buona opera di carità, ò mala, contra eſſa preſtare, ò non preſtare, per aiutare, ò dannificare il proſsimo, però non per queſto ſarà giuſta, ò contra giuſtitia, perche ponga, ò laſcia neceſsità di reſtituire [d]. L'altro, perche pare dottrina nuoua, & contraria alla legge [e], & à quella di San Tomaſo [f], (che nel Manuale [g] applicammo ad altra coſa) che la miſericordia, la pietà, & i preghi amoroſi, ſenza inganno ſforzino à baſtanza, accioche uno ſi dica eſſere conſtretto, ad effetto che per ciò poſſa chiedere la reſtitutione, ò liberarſi da eſſa che ſenza eſſo dourebbe. Per queſto riſpondo al primo argomento, concedendo, che colui, che preſta uolontariamente per aiutare il proſ ſimo, & per pietà, & anco per miſericordia, non preſta conſtretto per uiolenza che induca, ò leui la reſtitutione: concedendo anco, che colui, che uolontariamente preſta, non ſi deue dire impedito per altra neceſsità di guadagnare per l'impedimento ch'altri gli dieno. Però negando, che colui, che uolontariamente laſcia di guadagnare per far piacere ad altri, & perche colui che riceue il piacere gli promette che li darà quel guadagno, egli non lo può torre giuſtamente. Volontariamente laſcia di guadagnare un Fabro, un Sarto, ò altro Corriere nella ſua arte, quando che io lo prego, ch'ei uenga meco in tale, ò in tal parte, & che io lo ſatisfarò di ciò ch'ei poteſſe guadagnare per la ſua fatica. Certo colui bē potrebbe poi domādarmi ciò, che in quel giorno haurebbe guadagnato. Volontariamente io preſto al mio uicino una ſomma di grano ſementale, che io teneua per ſeminare, però

[a] Tho. 2ª. Secun. q. 78. art. 2. ad primū.

[b] L. 1. & tot. titu. ff. ad l. Rhodiam de la ctu. ca. Maiores § itē quæritur & Baptiſ.

[c] Ariſt. 2. 5. & dic. & Tho. 2. Sec. q. 38. art. 10. & q. 59. art. 2.

[d] Quia ut in Manuali cap. 24. nu. 5. diximus ſola peccata cō tra iuſtitiam inducunt reſtituendi neceſſitatem.

[e] In l. fin. C. ſi quis alter Text. prohi.

[f] 1. 2. q. 6. art 6.

[g] Supra c. 17. num. 15. 16.

deue pigliar piacere, con l'opera d'aiutare il prossimo, & guadagnare, che con quella sola del guadagno [a]: Et perche (come molto ben dichiarò il Dottor Soto) [b] non fa il caso, che sia pregato, & importunato il prestatore per colui, che riceue, ò presta senza preghi, purche interuenga ciò che alla giustitia commutatiua appartiene. La seconda, che quello, ch'ei riceue sia suo interesse, & per uia d'interesse lo riceua, & non per uia d'usura palliata. secondo la mente della Glosa, [c] communemente approbata: Ma basta che al tempo dell'impresto (quando s'assegnò l'interesse) il guadagno fosse uerisimile: benche dipoi egli non seguisse. come dice il Medina [d]. La terza, che l'hauerlo pagato, ò non hauerlo pagato, sia la cagione di non hauere hauuto guadagno, almeno uerisimile. secondo tutti. Come non è (come dice il Gaetano, e'l Medina) [e] quando egli tiene altri danari, co i quali può traficare. Il quale † appuntamento non procede (al nostro parere) quãdo egli teneua gli altri danari, destinati per altra cosa, ò per altra necessità fortuita, & non li uoleua porre in trafico. ilche è prudenza, per molti rispetti. La quarta, ch'egli non sia usato dare à usura. ilche non fa al caso per il foro della conscienza: percioche può essere che in altre cose egli sia usuraio, & non in questa [f]. La quinta è, ch'ei non toglia l'interesse prima che uerisimilmẽte l'habbia patito, s'egli ha traficato. pcioche è cosa ingiusta per le considerationi del Medina [g], che si tolga prima l'interesse, benche fosse uerisimile: Dato che passato il tempo, per il quale si speraua il guadagno, si può torre l'interesse uerisimile conuenuto al principio, benche al fine, quando lo riceue, consta che non l'haurebbe patito [h]. La sesta è, che colui, che tolse l'impresto, non sia in estrema necessità: la quale anco non par essere necessaria. percioche si come egli nõ è obligato à dargli gratiosamente di precetto, anzi satisfa prestando il necessario, & renderlo quando potrà (secondo che s'è detto nel Manuale) [i] cosi non è Testo, nè ragione, che necessariamente ne obliga à prestare senza interesse per il tẽpo che egli potrà pagare: perche questo sarebbe in effetto un dare gratiosamente. La settima, che colui, che impresta, non incorra in infamia d'usuraio. nella quale si può incorrere senza commettere usura; & scandalizare i semplici, che pensano ch'ella sia usura, per la similitudine che con essa tiene: & da ogni spetie di male (come dice San Paolo) [k] se habbiamo à partire. La qual conditione, benche sia necessaria per

58

[a] Quia triplex funiculus, & c. 1. de treug & pac. Auth. itaque. C. commun. de success.

[b] Vbi supra q. 102. & 3.

[c] C. conquestus de usur.

[d] In c. de rest. ad fi. 132.

[e] Vbi supra.

[f] Et ita non concludit Arg. c. in praesent. de proba.

[g] Vbi. supra.

[h] Arg. c. in ciuitate de usur. determinauit Medina.

[i] Cap. 17. num. 6.

[k] 1. ad Thessa. 5. & c. Cum ab omni spe cie de uita & hone. cler.

per uietare il peccato; non è però per uietar l'obligatione di restituire, la qual nasce dalla ingiustitia sola [a], laquale non è il peccato dello scandalo, che è contra la carità [b]. † La ottaua, che aggiungiamo di molto grande importanza, si raccoglie dal decimo quarto argomento, che per la nostra conclusione sopra habbiamo addutto [c], con una solutione del Gaetano in quel luoco toccato: cioè che per pigliar l'interesse dell'impresto uolontario inanzi che ci sia tardanza, ò colpa in renderlo, è necessario che la cagion principale, per la quale si presta, sia il uoler soccorrere la necessità della uita, della salute, dell'honore, ò della roba del prossimo. di maniera, che quantunque non ui sia uiolenza, ò forza, ui sia per amore, ò per carità. Percioche dato, che sia lecito, & meritoriamente egli può hauer piu piacere di leuare i suoi danari del trafico, & prestarli ad interesse, aiutando il suo prossimo (come nella prima conditione s'è detto) [d] che non traficando: però la cagion principale per la quale gli hà da leuar del trafico, ò lasciarli di metteruegli per prestarli, ha da essere l'aiuto necessario del prossimo: come nel detto argomento, & nella sua solutione si raccoglie. nõdimeno però cõtra la solutione del Gaetano, che di sopra appuntammo si raccoglie che questa limitatione è santa, ma non del tutto necessaria. La nona etiandio molto importante, che aggiungiamo, si raccoglie dall'argomento decimo terzo, col quale confermiamo la nostra conclusione, nella illatione precedente [e]; cioè che non si toglia, nè si conuenga per tutto l'interesse, che uerisimilmente si spera; se non ciò, che uale quella uerisimile speranza. Come colui, che uende un seminato, non lo può uendere per tanto quanto uale il grano, che uerisimilmente si spera raccogliere, se non tanto quanto uale quella uerisimile speranza, sogetta à molti pericoli, che la ponno impedire. Adunque ci pare che la ragion uorrebbe, che colui fosse inteso, ilquale importunato, pregato, ò anco per sua uolontà uirtuosa, & caritatiua, à ciò offerto dicesse, Io ui presterò questi danari, leuandoli del trafico, ò lasciando di porli in esso, ò in possessioni fruttifere, che per questo lascio di comprare; ma non uoglio che si specifichi, nè asicuri interesse alcuno; se non che mi si paghi quello, che assai poco, ò niente meno i miei compagni con altri tanti danari guadagneranno, ò quel che uarrebbono i frutti di quelle possessioni, ch'io uoleua comprare, leuandole le spese. Percioche questo interesse non si

59

a Vt in Manual ca. 19. nu. 6. dictum est.

b Tho. 2. Sec. q. 43. in princ.

c In Corolario precedenti. nu. 56.

d Supra eodem nu. 57.

e Supra eodẽ nu. 5.

dimanda come cosa guadagnata, ma come cosa, ch'è in camino per guadagnare. Di queste due conditioni ultime si potrebbe inferire, che il traficante, che presta alcuna cosa, sapendo che non l'ha da spendere in cose dell'anima sua, della salute, del l'honore, ò della roba, ma in peccati, in uanità, ò in prodigalità, non può pigliarne interesse. perche la cagion principale di lui non è la carità, nè il buono amore, nè l'aiuto del prossimo, ma altro fine. ilquale non è à bastanza per dire, che quello impresto si fa come sforzato, per timore, ò per amore, ò per carità del prossimo.

SOMMARIO.

60 *Vsuraio non è colui, che fa pagar quelle usure al suo debitore, ch'egli ha conuenuto pagare ad altri; perche esso debitore non gli ha dato il suo al tempo determinato. Medesimamente non è usuraio, s'egli toglie quel, ch'egli ha perduto per prestare ad altri: ancor che non u'interuenga due conditioni, che alcuni ricercano.*

61 *Vsura non è torre quel, che renderebbe la possessione, che si lasciò di comprare per giusto prezzo, per prestare ad altri:*
62 *Benche non s'habbia prestato tutto quel prezzo.*

63 *Vsura è il guadagno, che molti mercanti togliono per prestare ad interesse i danari, che togliono da altri per darli à interesse &c.*

IL decimosesto † segue che non è usura torre l'usure, che altrui paga per esser necessitato torre ad usura per cagione che il suo debitore nol paga al tempo determinato: Nè anco torre ciò ch'egli per dè per uendere il suo per mãco di quello che egli ualea. ò comprò il grano, ò il uino piu caro, perche il debitore non lo pagò quando egli doueua; perche si piglia per uia dell'interesse del danno. cõ tanto che cõcorrino queste due conditioni secondo alcuni. La prima, che l'hauesse auisato di quel danno. Et la seconda, che non hauesse potuto trouare, chi gli prestasse gratiosamente. La seconda delle quali non è (al nostro parere) necessaria: percioche non ci è Testo, nè ragione, che pruoui, che colui, che presta, sia obligato à torre, ò à dimandare gratiosamente che gli sia prestato: perche quegli à cui egli

60

prestò

preſtò non lo paga . Et la prima , ò non baſta, ò non è neceſſaria : Perche ſe l'intereſſe foſſe eſtrinſeco [a] , come ſarebbe ſe moriſſe il mio Schiauo, ò i Beſtiami, ò gli Animali, perche il mio debitore non mi paga il grano, ò la biaua nel tempo conuenuto , non baſterebbe l'auiſarlo: percioche ſarebbe neceſſaria la promeſſa, & pagamento. & ſe l'intereſſe è intrinſeco, come è il maggior ualore del uino , del grano, che gli ho preſtato s'intende & deue [b], ſenza auiſo , ò promeſſa . La decima ſettima è , † che colui , che è determinato di uoler comprare alcuna poſſeſſione , ò caſa , che rende tanto l'anno, & troua chi glie la uende , ma per preſtare al ſuo proſſimo , che li promette quello intereſſe , la laſcia di comprare , egli può dimandar che gli debba pagare ogni anno ciò , che quella poſſeſſione gli haueſſe renduto , fin che gli torna i danari : [c] perche li toglie per intereſſe di guadagno , come fa il mercante . Et anco perche colui, che uende una poſſeſſione, & la conſegna al compratore , che non la paga , può pigliar per intereſſe ciò , che ella frutta ; ancor che depoſitaſſe il danaio per pagarla [d] . Ma per il foro della conſcienza ſi deue limitar queſto , quando quei danari, per i quali gli daua la poſſeſſione, erano il giuſto prezzo : perche s'ella ualeua mille ducati , & per neceſſità , ò per altri riſpetti (che non foſſer donatione) ſe li daua per cinquecento, egli non potrebbe torre ſe non la metà della entrata ; per quella ragione che per altro propoſito in altra parte [e] habbiamo ſcritto largamente. perche nel foro della conſcienza , egli non poteua con quei danari comprar piu della metà di eſſa poſſeſſione . Ma aggiungiamo † che , ſe colui , che uuole l'impreſto non ha neceſſità di tutti i mille ducati, ma ſolo di ſettecento , però preſtandogli i ſettecento non potrebbe comprare la poſſeſſione, ò la mercantia , che gli conuenia, ſe non con tutti i mille , & per preſtarli egli laſcia di guadagnare , egli può torre l'intereſſe di tutti i mille ducati . come conſidera il Medina. [f] Il decimo ottauo è , † che peccano coloro , che ſenza hauer uolontà di traficare togliono intereſſe di guadagno : ilquale non è uero , nè ueriſimile . Et anco i mercanti , che traficano con certa ſomma di danari , & non di piu , & l'altra (che molte uolte è aſſai piu) preſtano ad intereſſe . Et il medeſimo quelli , che portano molti danari alle fiere , & comprate le lor merci, quel che gli auanza, danno ad intereſſe. poi ch'egli è certo che non ui è intereſſe , nè ueriſimile. Et anco quelli, che togliono

61 62 63

[a] Quid appellāt extra rem . Bar. & alij in l. 1. C. de ſententi. quæ pro eo quid & non debetur regulariter. l ſi ſterilis. §. cum per uenditorē. ff. de actio. empt.

[b] Arg. l. uinum ff. ſi cert. peta. & l. 3. §. fi. ff. de eo. quod certo loco .

[c] Anto. 2. part. tit. 1. c. 7. §. 15. cuius mentem communis ſequitur quatenus hūc mercatori mutuanti pecuniam ad emēdas merces paratam æquat.

[d] L. 2. C. de uſur. ubi glo. ſecula Azonem & recepta per alios ait id etiam iure canonico licere .

[e] In cap. Nouit de Iudi. notab. ſext. numer. 21.

[f] In cap. de reſtitu. de reb. reſt.

gran somma di danari da altri compagni, per darla à interesse à questo, & à quello, nè traficando, nè uolendo traficare con essi, benche traficano con altri, ma gli danno solamente à finto interesse. & anco quel che, per alcun tempo dauano à cinque per cento, insino alla tal Fiera, togliendo subito i cinque, & pagauano i nouantacinque. perche non haueano da traficare con essi. & benche traficassero con essi, & gli togliessero per il uero, ò uerisimile interesse, però non si poteua torre prima i cinque. per il sopradetto [a]: Et anco perche non dauano, se non i nouantacinque, & toglieuano l'interesse di cento. Ma essi non mirano, che queste minuzzarie sono grandezze infernali.

[a] Supra illa. m.

SOMMARIO.

64 *Il Monte di pietà, et altre simili opere sono ordinate per i poueri, & non per altri.*

65 *Il Monte di pietà, che toglie per prestare alcuna cosa non è usuraio.*

66 *Il Monte di pietà è approbato dal Concilio, & da Papa Leone*

67 *di certa scienza, & in spetial modo.*

68 *La guardia della roba, ch'è nel Monte di pietà appartiene à colui à chi principalmente ella è utile, & à colui per chi ella si perde &c.*

69 *Il Monte di pietà non toglie da i poueri per conto del impresto, ch'egli lor da; ma per dare il salario à i ministri, che fanno le fatiche d'intorno i pegni.*

70 *Il Monte di pietà dourebbe essere gouernato da i poueri, à i quali egli appartiene. & poi ch'essi hanno l'utilità deono hauere anco la spesa.*

IL decimonono, † ehe è non senza gran dolore, parue ad alcuni usura il Monte di pietà & d'altre simili opere [b], che per aiuto de' poueri sono state ordinate in Italia, & fuora. Perche egli si ordina di questa maniera, che una persona particolare, ò città, dà, ò lascia alcuna cosa, ò danari, accioche siano prestati a' poueri sopra un pegno insino à un certo tēpo, pagando alcuna poca cosa per ogni mese, per salario di quelli, che hāno carico di guardare & custodire, & di prestare, & riscuotere, & conseruare, & tornare i pegni al suo tempo: & così è chiaro, che

64

[b] Quid magis uiribus nititur probare Gaet. in Opuscu. de monte Pietatis, quē etiā secutus est Sot. lib. 6 de Iust. & Iur. q. 1. art. 6.

che ciò, che si toglie di piu, che si paga ogni mese, si toglie per prestare, ilche pare che sia usura. Et perche † se questo non fosse usura, non sarebbe anco quella d'un'huomo particolare pietoso, ilquale separasse alcuni danari, ò altra cosa p prestare a' poveri, & li togliesse alcuna cosa, p il carico, p la fatica, e p il pensiero, che egli ha in guardare, prestare, torre i pegni, & tornarli. ilche par cosa dura: & la istessa ragione par che habbia l'uno come ha l'altro. Ancora perche pare, che il pouero che toglie, nō è obligato piu à guardare i danari, ò la cosa, che se gli ha da prestare di quel Monte, che quella di quel pietoso huomo, poi che non è sua [a], nè l'userà insino che se gli presta. Et benche † l'autorità d'alcuni [b], che tengono questa opinione, m'habbia serrata la bocca, & legato le mani, però, nè in catedra, nè fuori, insino al presente nō ne ho trattato; ma al presente mi determino di uoler dire che meglio mi pare il contrario. L'uno è, perche Papa Leon Decimo, nel Concilio Lateranense [c] con bolla patente approbò i detti Monti dicendo, che il medesimo fecero i suoi predecessori Paolo Secondo, Sisto Quarto, Innocentio Ottauo, & Giulio Secondo. Et non l'approbò (come alcuni sentono) in forma commune, ma in quella che si chiama, *Ex certa Scientia* [d]: &, nè anco come si uoglia, *Ex certa Scientia*, ma referendo gli argomenti d'una parte, & dell'altra, & laudando molti, di quelli che ordinano Monti tali, e i Predicatori che gl'indussero, & i Pontefici, che diedero indulgenze à quelli, che gli aumentassero. L'altro è, perche † la risposta del Gaetano pare molto temeraria, siche (à mio parere) San Tomaso non osarebbe dirla. Et il Dottissimo Medina constantemente la confuta. Et meno ardirei io dire ciò che un'altro dice [e]. che il tutto di quel Concilio non fu approbato. percioche quella risposta potrebbe cōuenire, quanto alla dichiaratione delle leggi humane, che fa il Concilio (come è l'esempio, che in esso egli pone), ma non quanto à quella della legge Diuina, laquale se bene non è approbata non lascia d'esser uera. Nè niuno deue dire, che il Concilio può errare, in questa dichiaratione; poiche ella è della legge Diuina, & sopra s'è peccato, ò nò [f]. L'altro †, perche tutti concordano in dire esser cosa giusta che quelli, che tengono cura di guardare, prestare, & riceuere quei danari, & riceuere, conseruare, & tornare i pegni a' poueri, habbino il salario loro honesto, & che lo debbano hauere da colui, che è obligato à pagarlo, &

65 66 67 68

[a] Arg. l. 1. & l. necessario. ff. de Peric. & commo. rei uend. & l. Incendiū. C. si cer. pet. & §. item is cui inesti. quibus mod. re contrahi oblig.

[b] Gaiet. ubi supra de monte Pietatis.

[c] Sess. 10. sub Leone cuius tenor à doctissimo Ioanni Medi. refertur fol. 153.

[d] Iuxta latè notata per Pan. & Decium in rubri. & cap. 1. & cap. uenerabilis de confirma. uti & per alios relactos p eos alibi.

[e] Sotus ubi supra.

[f] Cuius decisio ad Rom. Pon. & Consiliū pertinet per ea quæ in repe, cap. Nouit de Iud. not. c. 6. nu. 10. scripsimus.

la discordia sta in ciò che'l Gaetano, & i suoi seguaci dicono, che l'istesso Monte, ò la città, che tolse cura di esso, è obligato à pagarlo, & non i poueri. & noi altri diciamo che i poueri, che si seruono di quel Monte, sono obligati à pagarlo, & non la città, nè il Monte. perche così sente il Concilio [a] in quella ragione. Colui, che sente il commodo deue anco sentire l'incommodo, & così è giusto che essi lo sentino: Poiche quella ragione è regola [b] della legge approbata. & è chiaro, che, nè quei danari, ò altra cosa, nō furon lasciati per la città, nè per li cittadini: & così, nè la città, nè altro cittadino (in quanto cittadino) non può seruir sene; ma solamente i poueri. per l'aiuto de i quali furon lasciati. Et se si perdessero, ò diminuissero per essi soli si perderebbono, ò diminuerebbono, & non per altri. Et secondo la legge, à colui appartiene cōmunemente la custodia della cosa, al quale è utile che ella sia guardata: & per colui, per chi ella si perde, ò guadagna [c]. L'altro † perche sarebbe giusto & fermo, il Legato ouero Donatione con che si desse, ò lasciasse à i poueri, alcuna cosa con qualche carico [d]. & così se gli può dare, ò lasciare diece mila ducati, con carico ch'essi stiano sempre sicuri, nel capitale; & si seruino d'essi, togliendo l'impresto sopra pegni, & tornādolo a' suoi tempi. accioche gli uni, & gli altri si seruino. & poi che per essi soli ha da esser l'utile, essi anco ponghino la guardia, ch'è lor necessaria, & contribuischino per essi. I quali dimostrano che niuna piu eguale, & piu giusta contributione potrebbon fare, che ordinando che ogni uno pagasse un tanto per cento per ogni mese, fin che durasse l'impresto, essēdo sì poco, che uerisimilmente non eccedesse il salario, che meritano quelli, che si obligano con buona cautione, à guardare, ricuperare, & riceuere i pegni, & tornarli, & conseruarli. Non ostano le ragioni in contrario allegate. percioche alla prima rispondo, che i poueri, che togliono l'impresto, non pagano niente per l'impresto, ma ben per la guardia, & reggimento del Monte, che per la loro utilità si guarda, & regge [e]. Alla seconda † rispondo, che è gran differenza tra il detto huomo pietoso, e'l Monte: percioche i suoi danari sono suoi; & quando egli non uorrà darli, non ne potrà essere sforzato: E'l dominio del Monte, è de' poueri della Communità, ò d'alcun'altra Communità, ò città, con carico che tutto l'utile sia d'esso Monte, che per questo, manco importa. Et colui, che ne ha il carico, l'ha da prestare, ancor che egli non uoglia.

69

70

[a] In di. Sess. 10. ubi supra in illis verbis, qui cōmodum sentit, onus quoq; sentire debet.

[b] Cap. qui sentit de reg. iur. li 6 Clem. 1. de cens. l. secundū naturam. ff. de reg. iur.

[c] L. 1 & l. necessario. ff. de peric. & cōmo. rei uendi.

[d] Arg l. id quid pauperibus. C. de Epis. & cler. & l. si quis ad declinandā eod. titul.

[e] Nā & Sotus confitetur posse aliquid accipere ab eis pro obligatione quam ad mutuandam subit & ante illum dicit singulariter de more Scotus in 4. dist. 15 q. 2.

glia. Al terzo rispondo, negando che la guardia di quel Monte, principalmente appartenga ad altri, & non à i poueri, ò almeno alle spese loro: poiche egli è solo per la loro utilità. come dice il [a] Concilio: & poi che sentono l'utile, hanno da sentire anco la spesa, che è assai poca. Si che non uediamo niente che tassare in tanta santa opera, & tanto approbata: Anzi meritano quelli d'esser molto lodati, che persuadono à gli altri simili opere. & dato che fusse megliore opera, di sua natura il lasciare una entrata per coloro, che hauessero da custodire il Monte, & reggere, & prestare, acciòche si prestasse, senza peso alcuno, nondimeno teniamo per molto buono ciò che la Santa Sede Apostolica ha approbato: considerando che leuando quel poco utile del Monte, egli uerrebbe à poco à poco à consumarsi per la spesa, ch'egli fa in salariare i suoi ministri, si che diuerrebbe un picciol Monte di pietà. anzi col tempo se ne uerrebbe meno.

a In dicto Concil. Lateranensis Sess. 2.

SOMMARIO.

71 *Il Genero, che toglie i frutti del pegno, che gli uien dato per la Dote promessagli, non commette usura.*

72 *La Dote si da per patrimonio, & per l'aiuto, & alimenti della donna: la qual Dote si deue conseruare, & non consumare. ma basta godere i suoi frutti.*

73 *Et colui, che la promette, & non la da, promette anco l'utilità, che da essa si potrebbe hauere. & è obligato insino, ch'egli la da, sostentare i pesi del matrimonio.*

74 *Il Marito può godere i frutti del pegno, che gli uien dato per conto della Dote, senza contargli nella somma principale d'essa Dote: se però non ui è qualche patto, che disponga il contrario.*

75 *Vsura non è il torre un tanto l'anno per la Dote promessa, alla donna maritata, ò uedoua.*

71 IL uigesimo è, † che non è usuraio il Genero, che tolle i frutti del pegno fruttifero, che il Suocero gli diede per sicurtà della Dote promessa [b]: perche non li piglia per ragione d'impresto chiaro, nè palliato, ma per altra ragione: sopra la quale è molto scritto, come riferisce il Dottor Diego di Leiua, & Couarruuias [c]. Ma ci pare che

b Ca. salubriter de vsur. facit l. pater. ff. de dol. mal. ex.

c In cap. 1. lib. uaria resoluit.

però nõ è trouato ancora il bastãte; percioche il dire con la cõmune, che li può pigliar per l'interesse del danno che li uiene, ò del guadagno ch'ei lascia di guadagnare, non sodisfa. perche pare che nõ quadri al Testo. & che se fosse buona, concluderebbe che, non è differenza del debito della Dote ad altro. ilche pare grande inconueniente: & che quando fosse certo, ò uerisimile, che il marito non ha da perdere niente della sua roba, perche non gli uien pagata la Dote, nè hauesse da guadagnar con essa niente essendoli pagata, [a] non potrebbe pigliare i detti frutti, nè anco quando hauesse da perdere alcuna cosa della sua roba, ò lasciasse di guadagnare, se essa non ualesse tanto quanto i frutti. ilche pare contra la interpretatione dell'uso antichissimo di non trattar mai di questi conti in simiglianti casi. Manco quadra ciò, che altri dicono [b]. che per l'interesse solo del danno, che gli uiene di mantenere la moglie, gli può torre: Percioche il mantenere la moglie, non è perdita della sua roba, ma far ciò ch'egli è obligato. Nè anco sodisfa la ragione del Medina [c]; cioè che il Suocero da quei frutti del pegno in dono: perche il Testo non si fonda in donatione alcuna. Nè anco la ragione d'esso Soto [d] è à sufficienza. cioè che il marito è obligato à mantenere i pesi del matrimonio, & che d'esi è guardare la Dote; Perche il Testo non si fonda nella guardia della Dote: & perche seguirebbe che, nè in Portogallo † nè in altre parti, doue i beni si communicano fra il marito & la moglie, non haurebbe luoco, quella decisione Papale, che è contra ad ogni uso, & costume: & perche mai niuno fino al Soto, chiamò peso del matrimonio la guardia della Dote: Anzi la sua guardia, & miglioramento & scarico, & i pesi sono le spese, che si fanno à mantenere lui, & la moglie, & la lor casa. Nè anco quella del Fortunio [e] (che noi seguimmo quando leggemmo il Titolo *de Vsuris*, & il Capitolo [f] che parla di questo) è bastante: cioè che il padre è obligato à mantenere, & dar gli alimenti à sua figliuola: & che per questo non ha luoco quel Testo, se non nel Genero, che riceue dal suo Suocero pegno fruttifero: percioche questa intelligenza souerchiamente ristringe esso Testo: Et perche sempre si osseruò in tutti i pegni fruttiferi, che si son dati da qual si uoglia huomo [g] per Dote della sua figliuola, sorella, nipote, orfana, ò qual si uoglia altra. Et perche la ragione, che mostra il Testo egualmente ha luoco in tutti, per questo mi pare che la ragione d'esso Testo sia,

72

[a] Cum tamen consuetudo sit optima Legum interpres c. cum dilectus de cõsuetud.

[b] Ioan. ab Anna in d.c. salubriter nu. 8. & ei consentientes.

[c] In c. de restitu. in q. de usu. an sit.

[d] Lib. 6. q. 1. art. 2. de Iust. & iur.

[e] In illat. 6. de ult. fin. iur.

[f] Cap. salubriter de usur.

[g] Quod palam sentit lex Lusitana lib. 4. tit. 14. § Eposto. c.

sia, che attento che la Dote si da per patrimonio della donna [a], & per aiuto dell'alimento di lei; & che la intentione di colui, che la da, non è che ella si consumi, ma che de' frutti d'essa si aiutino i pesi del matrimonio: & attento molte altre particolarità
73 che la Dote tiene [b]. Colui, † che la dà, ò promette, non solamente promette essa Dote espressamente, ma etiandio tacitamente quell'aiuto de i pesi del matrimonio, che della Dote buonamente si può cauare, (restando essa intera) per un'huomo di mediocre discrettione, & diligenza, insino ch'ella si pagarà; cominciando, nel tempo ch'ei comincia à sostenere i detti pesi, finche si paghi; senza hauere rispetto ad altri interessi del marito; & che dando, ò togliendo pegno fruttifero, per la sicurtà della Dote promessa, dimostrano tacitamente conuenirsi, che solamente si deono pigliare tutti i frutti per la paga della conuentione tacitamente promessa [c]. A' questo ci muoue, L'uno che, colui, che promette cento ducati per certi carichi con intentione, che essi cento ducati non si consumino, egli promette tacitamente l'utile loro, che si può hauere, fin che li paga, dopò che i carichi cominciarono. L'altro che il costume generale si conforma con quello, & che il Testo medesimo dimostra, in dire [d], che molte uolte i frutti della Dote non bastano per sostenere i pesi del matrimonio. per ilche pare che presupponessero, che, colui, che promette la dote, si obliga à pagare l'utile, che d'essa si può hauere, finche ella si paghi: & tanta parte de i pesi matrimoniali, quanto un'huomo di mezana discrettione & diligenza ne può cauare, quando ella è in piede. Per
74 questa † ragione, senza scropolo habbiamo risposto contra ciò: percioche prima [e] habbiamo detto, che qual si uoglia marito, (ben che non sia generato di colui, à chi si diede il pegno fruttifero) può godere de' frutti, senza contarli nella somma principale della Dote: benche egli dia al promettitore d'essa quanto tempo uorrà; tolta in pegno alcuna cosa fruttifera; se espressamente non gli è patto che i frutti si debbino computare nella Dote: Per cioche sia qual si uoglia dispositione s'intende farsi secondo la legge [f], e i costumi. Pur che la promessa della Dote fosse di pagarla subito: benche per pagarla si desse la dilatione, togliendo il pegno fruttifero. Per la istessa ragione, rispondiamo, che il marito si può conuenire con colui, che gli ha promesso la Dote, & non la paga, che per insino ch'egli la paghi, gli dia ogni

a Leg. Pomponius Philadelfus. §. famil.hercis.

b De quibus amplissime per Bal. no uellum de dote.

c Arg. cap. per uestras de dona. inter uir. & uxor. & cap. si de diuor. & l. pro oneribus. C. de iur. dot.

d In illis uerbis di. Capit. salubriter de usur. Cum frequenter dotis fructus nō sufficiant ad onera Matrimonij sustinenda.

e In d.cap. salubriter cum illud interpretaret Salamanti ce secutus fortu. prędictum ubi supra.

f Cap. cum dilectus de Consue. & c. causam quæ de rescriptis cap. cum M. de consti. l. fin. C. de fideius. cū multis additis per Felin. in dicto cap. cum M. & d. c. causam quę & per alios alibi.

anno (per aiuto de i pesi del matrimonio) tanto, ò poco piu, ò meno, quanto un'huomo di mezana discrettione, ò diligenza potrebbe cauare d'essa Dote, restando però essa intera [a]. Per la istessa ragione, † mi par bene ciò che appuntò il Soto: cioè, 75 che anco il marito che riceuette la Dote, & gli heredi del marito, in caso di diuortio deono dare alla donna uedoua, ò separata, gli alimenti, che si ponno dare: restando la Dote salua, insino che glie la paghino. Percioche, si come colui, che la promesse, dimostrò in dubbio obligarsi à i frutti, insino che la pagasse, così pare che in dubbio tacitamente colui, che la riceuette, dimostri obligarsi à pagarli insino, che ritorna la Dote, che per l'alimento, & patrimonio se le diede. & così non si riceue per uia di usura, nè di presto palliato, ma per uia di promessa, d'una guardia della medesima Dote, che tacitamente risulta della natura di lei, & del fine, per ilquale ella si dà, & toglie; & si deue conseruare insino ch'ella lascia di esser Dote [b]. Per la medesima ragione crediamo, che, senza scropolo si possino osseruare gli statuti, che sono in alcune terre: cioè, che colui, che promette la Dote, insino ch'ei la paga; & il marito, & i suoi heredi, (insino che la restituischino alla donna uedoua, ò separata) paghino un tanto per cento ogni anno: Percioche (come s'è detto) non si commanda che si paghi per uia di presto palliato, ma per uia di dichiaratione, & determinatione del debito giusto, & determinato. saluo sempre la correttione debita.

[a] Quod Pan. in d.c. salubriter & alij multi relati per D. Didacum ubi supra & etiam Sotus tenet quamuis contrariũ uideatur rectius ut ait Io.Lup. in repet. c. per uestras not.6.

[b] Arg. l. cum quid ff. si cer. pet. cum ibi late annotatis.

SOMMARIO.

76 *Il Censo perpetuo lecitamente si può comprare: benche egli si*
77 *ponga di nuouo. Et anco quello, che è in uita, ò di dieci,*
78 *ò più anni: Quantunque dal uenditore si possa riscuotere: benche egli tenga piu similitudine di usura che gli altri.*
79 *Il Censo, che si può riscuotere, puossi anco comprare: pur che ui concorrano otto conditioni, che si pruouano in certe Estrauaganti.*
80 *Il Censo posto sopra beni stabili, che si perdono, non si può le-*
81 *citamente dimandare: nè anco ui è obligatione di restituire i danari.*
82 *Il Censo reale si deue aßicurare dal uenditore sopra possessioni,*
83 *ò altra cosa certa: Nè puoßi porre sopra persona libera, nè*

nè personale, nè per legge di pegno.

84 Il Comprare con patto di retrouendere, & per meno del giusto prezzo, si presume essere usura.

85 Il Censo quando si compra si deue pagar subito. Et, s'egli si paga di più per porui patto, ch'ei non si poßi riscuotere in parte egli è ingiusto; & si presume usuraio. Il medesmo è s'egli si paga per men prezzo, con patto ch'ei si possa riscuotere.

86 Il Censo, ch'è posto sopra posseßione, che non frutta, ò non rende tanto quanto è esso Censo, è usuraio.

Animali, ò posseßioni comprare da quelli, che non gli hanno, ò non ne hanno tante quante si compra per affittarli al uenditore è usura.

87 La Compra de' Censi tiene qualche similitudine con l'usuraia, s'ella è fatta senza le conditioni, che ui concorrono.

88 Il Censo fatto senza le conditioni legali con patto, ch'ei si possa liberare, si presume essere usuraio.

89 Il Censo reale fatto per cose non necessarie è danno della republica: ma più il personale.

90 Censo, nè pensione non si può porre sopra persona libera.

91 Huomo libero non si può dare in pegno, nè per schiauo per conto di debito. ma puoßi ben uendere.

92 Gli Hebrei, & i Romani antichi, dauano se steßi, e i lor figliuoli per schiaui à i creditori.

93 Il Censo non si può porre sopra la persona sola libera, senza usu-
94 ra. Ilquale se si ammettesse, sarebbe empio, & cagione di
95 gran danni.

96 Il Censo si può constituire sopra posseßioni à uno per diece.

97 Il Censo personale è poco differente dall'usura.

98 I Censi souerchi, & non conueneuoli sono cagione, che molte famiglie uanno in ruina.

99 I Censi non dourebbono essere permeßi da i gouernatori delle re publiche, senza le conditioni constituite dalla Santa Sede Apostolica.

100 I Censi si fanno cosi facilmente, che la lor facilità cagiona assai disordini, che mandano in ruina molti huomini nobili, & honorati insieme con altri: I quali se non trouassero Censi, nè usure, nè stocchi uiuerebbono piu costumatamente.

IL uigesimo primo † è gran dubbio fra gran Dottori, se la uendita, e compra de i Censi è, ò si deue pressumere usuraia. Sopra la quale molte fiate habbiamo parlato nelle lettioni publiche, in consigli, & in risposte di quesiti, & alla fine nella prima, & seconda impressione del Manuale de' Confessori [a] habbiamo risposto, aggiungendo alcuna cosa à tutti. & perche il molto, che ci occorreua aggiungere in esso Manuale, non potea capire lo poniamo in questo, e diciamo al presente. Il primo, che il Censo è una legge di riceuere alcuna pension di danari, ò d'altra cosa utile, ogni anno, ò mese, ò altro tempo: Et perche anticamente alcuni dubitarno, [b] s'era lecita la compra del Censo de' danari, benche fosse perpetuo, & antico; percio che egual cosa pareua, il prestarui cento ducati per uenti anni, accioche ogni anno mi deste cinque di guadagno. ò cōprare un Censo, di cinque per ciascun'anno per cento ducati. Ma gia per il detto Innocentio [c], & quasi da tutti è approbato, ch'è lecita la compra del Censo perpetuo, inanzi constituito: percioche egli è cosa uendibile; & dare il prezzo per esso non è prestare, ma comprare [d]. Ma però egli tiene maggior similitudine d'usura, che non fanno le compre d'altre possessioni. Il secondo † che Pietro d'Ancarano [e], & alcuni altri hanno detto, che la uendita del Censo, che nuouamente si constituisce, non è lecita: percio che pare ch'ei si compri inanzi ch'egli sia: & che si finga comprare per il presto. ma la commune tiene che sì: Percioche si come io ui posso costituire gratiosamente sopra una mia possessione un ducato, due, ò piu di Censo per uia di donatione, così uel posso costituire per uia di compra. come dichiara Conrado [f] & altri: Benche questa similitudine poco uaglia per il foro esteriore: Percioche nella constitutione del Censo per donatione, non si può suspicare fraude d'usura; & in quella del Censo per danari sì. ilche altri non auuertiscono. Ma crediamo con la commune che questo solo nō è inditio bastante per pressumere la detta fraude: Ma è maggior sospetto di fraude d'usura, nella cōpra del Censo nuouo, che in quella dell'antico. Il terzo, † che anco è lecita la compra del Censo in uita del compratore, ò del uenditore, ò dell'uno, & l'altro: con patto, che con la lor morte si estingua; senza obligatione di tornare il prezzo ch'egli costò. secondo Innocētio, & la commune [g]: Benche Filippo Decio [h] dica ch'ella

76 77 78

[a] In cap. 17. nu. 231.

[b] Vbi reffert Inno. in ca. in ciuitate de usur.

[c] In dicto cap. in ciuitate.

[d] Instit. de Emptio. in Princ. & §. 1.

[e] In disputatione illa Solenni quæ incipit Antiquis & Modernis temporibus quam late reffert Ioan. & Anna in dict. cap. in ciuitate.

[f] De contrat. q. 79.

[g] In d. c. in ciuitate, & late Pan. in disput. 5

[h] Concil. 132.

ch'ella si potrebbe presumere usuraia. Ilche è la uerità quando alcune altre conietture per ciò bastanti, concorressero con essa. Il quarto che, anco è lecito la compra del Censo per certi anni. come per cinque, diece, ò quindeci. Ilche è chiaro, quando la rendita di tutti quegli anni non uale piu del prezzo, che per essa si toglie: però se uale piu, (come se per la entrata di diece per anno per quindici anni si desse cento ducati) haurebbe maggior sospetto; & tuttauia (se'l prezzo è giusto), secondo l'arbitrio d'un'huom da bene, la compra sarà lecita, nè si presumerà fatta per palliare l'usura. come dichiara Conrado [a]. Ma questa è piu uicina, per presumersi che colui, che la fa sia usuraio, ma chi fa l'altre nò. Il quinto, † che, anco è lecito comprare la compra del Censo, che si può riscuotere: cioè, che'l uenditore lo possa liberare, & riscuotere, quando gli piacerà. come dichiararon due Pontefici in due Estrauaganti [b]. Ma è però da notare, che i detti Pontefici non dichiararono espressamente, che ogni compra di Censo, che si può riscuotere sia lecita, & si debba presumer tale: Percioche solamente dichiararono esser tali le contenute nelle loro Estrauaganti, che si fecero con certe conditioni: Delle quali, era la prima, che il uenditore assegnaua certe possessioni, ò robe, sopra le quali si constituiua il Censo. La seconda che essa possessione, ò robe restauano sole obligate al pagamento, & non lui medesimo, nè i suoi beni. La terza che, si daua il prezzo competente [c]. La quarta, che si pagaua subito tutto il prezzo. La quinta, che al uenditore si daua facultà di poterlo riscuotere in tutto, ò in parte, quando, & come piu gli piacesse. La sesta, che il uenditore, non restaua obligato à riscuotere il Censo. La settima, che perdendosi le dette possessioni fosse perduto il Censo. L'ottaua, che le possessioni sopra le quali si poneua il Censo, fruttificassero almeno tanto quanto, era il Censo uenduto. Le quali conditioni molto tempo ha, che da noi furon raccolte in questo studio, leggendo le allegate Estrauaganti: & dapoi furon ridotte in sei dal religiosissimo, & dottissimo fra Bartolomeo Caranza. Il sesto, † che alcuni [d] dicono che non si pruoua nella seconda & settima conditione sopradette, cioè che sola l'heredità, ò possessione, sopra la qual si pone il Censo resta obligata à pagarlo; & che perduta essa heredità, sia perduto il Censo: Percioche dicono, che quei Testi non contengono, che non si possi chiedere il Censo à

79

80

[a] Vbi supra q. 79. & 80.

[b] Martinus quint. in extra. 1. de Emp. Calixtus in extra. secun. eiusdem titu.

[c] Quod exprimit extrauag. prędicta. a

[d] Quorum de numero est Sotus. l. 6. 1 art. 5 de Iustitia & Iur.

quelli, che lo uenderono, se si perdessero le possessioni, sopra le quali egli era constituito; se non, che non si potesse chiedere il danaio, col quale egli si comprò: & che se i loro autori hauessero sentito, che, nè anco si potesse chiedere il Censo, l'haurebbon detto. I quali (al nostro parere) non tengono giustitia. L'uno perche non lo lasciaron di dire, non perche non sentissero così, ma perche non si dubita di lui: percioche pare, che quando è leuato il fondamento, cadono le mura, che gli stanno sopra, così perdute le possessioni, sopra le quali era fondato il Censo, egli si perde [a]: & perche per esso solamente si dubitaua se quelli, che tolsero i danari, erano obligati à tornarli, poiche il Censo cessaua, [b] con la perdita delle possessioni. A questo dubbio rispondono i detti Pontefici, che nò. L'altro † perche quelle Estrauaganti [c], dichiararon (come cosa di gran dubbio) che perdute le possessioni, sopra le quali era il Censo, i uenditori non restauano obligati à restituire il danaio, che per esso tolsero. & è chiaro che non era necessario di dichiarar questo. cioè, se restauano obligati à pagare il Censo delle possessioni perdute: Percioche quantunque elle non si perdeuano, essi non erano obligati à tornare i danari, nè riscuotere il Censo. come consta per il tenore d'esse Estrauaganti. Il settimo, † diciamo, che nella prima, & seconda impressione del Manuale de' Confessori, ci parue come anco ad altri, che le dette Estrauaganti non prouauano, che le compre de' Censi fossero fatte con patto di riscuotersi, senza tutte le conditioni, con che si fecero quelle, delle quali essi parlano; percioche solamente dichiarano, che esse bastano per giustificarle; & non dicono, che si ricercano [d]: Per la qual cosa nelle dette impressioni habbiamo detto, che alcune delle dette conditioni non erano necessarie. Et dopò di questo, il Dottor Soto [e] ha detto in effetto, che niuna delle dette conditioni è necessaria, eccetto quella del giusto prezzo. & che il uenditore, non resta obligato à riscuotere il Censo. L'ottauo, † che hauendo molto pensato in questo, ci pare, che la prima delle dette otto conditioni è necessaria; percioche le dette Estrauaganti [f] lo dimostrano; & perche siamo di parere che non si può constituire Censo sopra persona libera (come subito [g] prouaremo) almeno, senza presumersi usura: si perche qui trattiamo del Censo Reale, che si constituisce sopra roba. & perche l'accidente, non può stare senza soggetto [h], & il Censo nella posses-sione,

81

82

83

[a] Quia sublato fundamento, necesse est corruere fundatum Ca. cũ Paulus. 1. q. 1.

[b] Arg. ca. cum cessante causa, debeat cessare effectus, de appella.

[c] 1. & 2. de emptio.

[d] Et longe aliud il est aliquid requiri, & sufficere iuxta gl. sing. C. statutum in Princ. uerbo Canonicis de rescrip. l. 6.

[e] In .l. 6. q. 1. art. 5. de Iust. & iur.

[f] 1. & 2. de Empt.

[g] In dicto sequenti.

[h] L. si seruum. § 1. ff. de act. empti. Bal. in. l. 2. c de bono posses. contra Fabu.

sione, onde egli è costituito è, come un suo accidente: & sì perche mai nõ s'è letto nella legge nessun Censo di tal maniera, del quale parliamo, che non fosse constituito sopra d'alcuna cosa certa. La seconda conditione anco ne par necessaria; si percioche le dette Estrauaganti lo significano (come s'è detto [a]) & si perche, se la persona del uenditore, & gli altri beni restassero obligati à pagare il Censo, la compra non sarebbe del Censo reale del quale parliamo; ma del personale, del quale al presente non trattiamo, ò constitutione di pegno, & obligatione di asicurare il danaio, che si dà, & la paga del Censo; col qual nome si cuopre l'usura, che in effetto si pretende. Et perche è contra la natura del comprare, & del uendere, che il uenditore debba obligare se, e i suoi beni perpetuamente per assicurare la cosa uêduta, benche ella si perda; poiche se la cosa comprata si perde, ha da perdersi per il compratore; poi ch'ella gli è stata consegnata [b], & non per il uenditore. Et perche altra cosa è obligarsi colui, che uende il Censo sopra alcuna possessione, ch'è sua, & porui sopra quel Censo, ch'è giusto [c]; & altra cosa è, ch'egli pagarà il Censo di quella possessione, benche essa si perda, che è cosa ingiusta: come altra cosa è che il uenditore della possessione resti obligato à far buono; ch'egli la possa uendere, che è giusto: & altra restare obligato à pagare i frutti, benche ella si perda, che è ingiusto; & contra tutta la natura del comprare, & del uendere, che conuiene per la legge naturale, & humana, Canonica, & Ciuile. *Perche questo autore uide solo la Estrauagante di Martino Quinto, & di Calisto Terzo, & non la bolla di Nicola, bolla posta nel Manuale, al capitolo 17. numero 239. doue io ho fatto un poco di dichiaratione, che penso che à tutti piacerà. La quale tu puoi uedere à tuo piacere.*

84 La terza † conditione del prezzo competente, benche non sia necessaria, accioche la compra del Censo fatta senza essa, si dica usuraia nel foro della conscienza, se ueramente il compratore ha intentione di comprarlo, & il uenditore di uenderlo, ella è però necessaria, accioche non sia ingiusta, con obligatione di restituire. per quello, che habbiamo detto in altra [d] parte; & accioche nel foro esteriore non si presuma usuraia; percioche il poco prezzo col patto di poterlo riscuotere, fa presumere che la compra sia usuraia. come s'è detto [e] nel Manuale. Maggiormente la compra del Censo, che di se porta alcun so-

[a] In dicto. 6.

[b] Toto ti. ff. & c. de peric. & Omod. rei uendi.

[c] Toto tit. de Euict. ff. & C. & cap. fin. de Empt.

Auuertimento buono del tradutore di questa opera.

[d] In cap. Nouit. de Iudi. not. 5. nu. 70. & seq.

[e] Cap. 17 nu. 149.

a Supra eodem ca. nu.77. & 78.

spetto d'usura. [a] come altroue habbiamo detto.

La quarta, † par che sia necessario, che etiandio la paga si facci subito, & interamente, quanto al foro della conscienza: Percioche il compratore non deue credere, che il uenditore gli dia uolontariamente tempo, benche lo confessi, poi ch'egli pone il Censo nella sua possessione per la presente necessità. Come, anco egli nò deue credere à colui, che toglie danari prestati, il quale per sua libera uoluntà gli promette, & paga la usura, benche egli cosi dica. secondo tutti [b]: I quali dicono che la promette per forza, per la necessità ch'egli ha. Ancora ella par necessaria (quanto al foro esteriore) perche quanto à esso, la credenza fatta da colui, che si ritroua in tal necessità, significa qualche simulatione di prestare à usura: per esserle la compra del Censo assai simile. si come s'è sopra detto [c]: Et perche pare che dia men del giusto prezzo colui, che non paga subito il uenditore, che per necessità gli uende il Censo sopra i suoi beni [d]. La quinta, che il Censo non si possa riscuotere, per parte, anco si può dire necessaria, per effetto; perche sarebbe ingiusta la compra del Censo, se non si pagasse piu per poruisi patto, che nò si potesse riscuotere in parte, che ponendo il contrario. & anco per effetto, che si presumerebbe usuraio, se nò si desse piu per una conditione che per un'altra. Perche si da meno del giusto ualore, giũto col patto di riscuoterlo, (che è di tornarglielo à uendere) si presume usura. come s'è detto. Ma † se per porre patto, ch'ei non si possa riscuotere in parte, si da per ciò piu, quanto è ragioneuole, non sarebbe necessaria la conditione, ch'ei si possa riscuotere in parte. La sesta secondo tutti è necessaria. La settima segue dalla seconda: & con essa si ha prouato essere necessaria. L'ottaua, che la possessione renda tanto, ò piu, del Censo, che l'è imposto: la quale ad alcuni ha parso non esser necessaria: perche ella è piu in fauor del compratore del Censo, che del uenditore: poiche il uenditore lasciando la possessione col Censo al compratore resta libero, per la seconda conditione: [e] & perche non pare ch'ella si raccoglia dalle dette Estrauaganti: Nè noi (quando leggemmo qua) la raccogliemmo: però non è così. percioche nessun compra ueramente Censo sopra possessione, ch'egli sappia che non lo renda. & perche, per certo si tiene (come habbiamo detto nel Manuale [f], seguendo Angelo, [g] Maiore, [h] & Siluestro) che colui, che compra possessioni, ò animali da quegli, che non gli hanno,

85

86

b Post.Tho.2ª.2ª.q. 78. art.1. ad 7.

c In sexta prioribus dictis.

d Arg. c.1. de plus. peti. & .§. plus autem insti. de actio.

e Cap.17. nu.229.

f Verbo usura.1 §.7
g In 4. d. 15. q. 46.
h Verbo usura 2.q.6

hanno, ò piu di quello, che hanno, & gli affitta à gl'istessi uenditori, è usuraio. Al quale è assai simile, colui, che compra un Censo, sopra qualche possessione, ò terra, la quale non fruttifica, ò non rende tanto quanto è esso Censo.

87 La nona, † che per il detto concludiamo, che tutte le sopradette otto conditioni, nella maniera sopradetta, sono necessarie L'una per le ragioni per la lor proua toccate. L'altra perche (come sopra è appuntato,) [a] ogni compra di Censo, (benche sia antico) tiene alcuna similitudine con la usuraia; & molto maggiore quella de i nuoui, che per la compra si constituiscono: ben che siano perpetui, & senza patto di potersi riscuotere, & liberare: & assai maggiore quella del Censo, con patto di potersi riscuotere, & liberare. La quale è tanto grande, che nelle dette Estrauaganti si dice, che anco facendosi con le dette conditioni, che diminuiscono la prosontione dell'usura, & ingiustitia, si ha per usuraia da molta gente, che per tale le disfaceuano: insino che per le dette Estrauaganti si dichiarò, che quelle, che fossero fatte con le dette conditioni erano lecite, significando che l'altre non

88 si doueano presumer lecite. L'altro † perche il patto, che chiamano *de retrouendendo*, in qual si uoglia compra, di ciascuna cosa, porta tanto gran sospetto d'usura, che esso & il difetto del giusto prezzo, la fa presumere usuraia. secondo la Glosa [b] singolare. Et per esser la mercantia Censo di nuouo constituito, per torre danaio per esso, senza concorreruì le dette conditioni, par che apporti tanto & maggior conditione d'usura, con la paucità del prezzo, seguita che esso col patto, che si possa liberare (che in effetto è di retrouēdendo) la farà presumere usuraia, se si farà senza le conditioni sopradette, che diminuiscono questa presontione.

89 L'altro, † che quantunque questa parte non si potesse necessariamente prouare, contra chi tenesse la contraria, però anco la contraria non si potrebbe prouare, contra alcuni che tenessero questa; che toglie molto la facilità di dare, ò torre à Censo: La quale tanto piu conuien leuarsi per il bene dell'anima, delle persone honorate, della roba de' particolari, & delle republiche, (quando si potesse con la legge), quanto piu sono quegli, che per cose non necessarie, souerchie, & anco cattiue, per mangiare, uestire, pigliarsi piacere, & per souerchia conuersatione, si caricano di questi Censi. I quali non potendo sopportare i carichi loro, nè il uitto & uestito, i quali, per uender facilmen-

[a] Supra eod. comment. nu. 76. in 79.

[b] Cap. conquestus de usur. comuniter receptam secūdum Antou. Burgens in cap. ad nostram: de Empt. & Deciū Cōcil. 167.

te i Censi si hanno posto addosso, rompono la lor fede & la lor parola facilmente: & si partono (lasciando le loro mogli, & figliuoli) con perpetuo diuortio, con gran danno della republica, & de' priuati [a]. Fa per questo che Innocentio Quarto, autore grauissimo, benche fusse de' primi, che dissero ch'era lecita la compra de' Censi noui aggiunse, che tutti i Christiani si dourebbono leuar d'essa compra: alche niuno ha contradetto, Et in tutto resta giustificato un santo statuto [b], che in un suo copioso Commento si scriue.

IL decimo † che da questo segue è, che non si deue tenere ciò, che il detto Dottor Soto [c] ha tenuto: cioè, che è lecito, porre Censo sopra la persona sola, senza consegnare, & nominare beni alcuni. Ilche anco prima tennero Conrado [d] & il Molineo [e], lodando il suo Filippo Melantone, cosa bene scusata; & chiamando, l'opinion commune superstitiosa: L'uno per la conclusione precedente & per tutti i suoi fondaméti. L'altro perche cosi affermano, Innocentio, l'Ostiense, Giouanni Andrea, l'Ancarano, Antonio, il Cardinale, e'l Panormitano: & Giouanni d'Anania, in una parte [f], & esso Panormitano, in un'altra [g], Angelo [h], Bartolomeo, Cassiano [i], Lorenzo [k] de' Rodulfi, Santo Antonino, & quasi tutti. L'altro perche è inuentione nuoua, & non mai praticata nella Politica Romana, almeno dopò ch'ella è Christiana, che si ponga Censo, & pensione sopra persona libera, come si pone sopra una possessione [m]. 90

L'ALTRO † che nella detta Politica è ordinato che, non si deue dare in pegno huomo libero [n]; nè porre in esso pagamento reale, che chiamano *Ius pignoris*, tanto che il creditore, che torrà tal pegno, caschi in pena [o]. & è certo che il *Ius* del Censo è maggior peso, che quello del pegno: perche per questo il debitore non dà niente, nè fa altro che asicurare il debito, & per quello del Censo [p] sì. Et per questo colui, che tiene danari uuol piu presto darli per compra di Censo, che per pegno d'oro. L'altro † che (secondo la Politica de gli Hebrei) il debitor daua se stesso, & anco i suoi figliuoli per schiaui, come dimostra la sacra scrittura [q]: dato che non si faceuano proprij & interamente schiaui. come dice San Tomaso [r]. & benche nel tempo, che furon fatte le dodici Tauole delle leggi Romane (quando la sua Politica era piu barbara, & meno humana) il debitor, che non haueua di che pagare, si daua per schiauo 91 92

[a] Et materia delinquenti amputanda est cap. cum consuetudinis de consue l. conuenire ff. de pact. dotal. & Rep. fouenda cap. si diligēti de for. compe.
[b] San. Mariæ Gnadelupæ.
[c] Lib. 6. q. 1 ar 1. de Iust. & iur.
[d] De contract q 74. & 75.
[e] De commer. nu. 22.
[f] In ca. in ciuitate de vsur.
[g] In disputatio. 5. col. pen
[h] In summa uersi. vsura. § 78.
[i] In Calorago p. 12. considera. 99.
[k] In c. consuluit de vsur. 2 p. q. 12.
[l] 2. p. tit. 1. cap. 8.
[m] Quare tanquam insolens nouum & mali exempli ab legandum c. cum consuetudinis de consuetu. & cap. quis nesciat 10. d.
[n] In. c. 2. de pignor. l. ab es, alienum. C. de actio. & oblig.
[o] Autent. Inno. C. de actio. & oblig. §. quia uerò.
[p] Vt colligitur ex l. 1. ff. de pignor.
[q] Leuit. ca. 25. & 4. Reg. 5.
[r] 1a. 2a. q. 105. art. 4.

uo temporale al creditore. come dichiara il Budeo [a], & altri. Della qual durezza seguirono assai mali, & pericoli grandi al popolo Romano. come dice Tito Liuio in una parte [b]: Et anco in un'altra [c] egli dice, che si commandò, che non si desse à usura. Et in un'altra [d], che per una gran crudeltà, & dishonestà, che commisse un creditore intorno à un giouine debitore, & altri mali, che di ciò seguiuano, il Senato liberò tutti i debitori, dalla obligatione delle loro persone; ordinando che i beni de i debitori potessero esser tolti, & non le persone. Et anco Solone uedendo, che per porre gli huomini sopra le lor persone *Ius* di pegno, trouauano chi gli prestaua à usura, & si caricauano di lei, ordinò, che niuno potesse obligar la sua persona, per pegno di ciò ch'ei toglieua in presto. come dichiara Plutarco [e]. Quanto piu haurebbe ordinato, che non si ponesse Censo sopra le persone? Poiche (come s'è detto) è carico piu graue. L'altro, perche l'indurre facultà di constituir Censi sopra le persone sole, sarebbe un tornarli à quella durezza antica, che fu cagione di gran mali. L'al-

93 tro † perche, benche tenessimo che uno si potesse uendere, & farsi schiauo temporale, ò perpetuo di altri, per esser ciò lecito, secondo la legge naturale, & non esser uietato per la Diuina, nè humana, però non per questo sarebbe lecito il constituire una legge di Censo sopra se stesso, restando libero. Percioche la legge humana giusta uieta, che non si possa porre sopra persona libera legge di pegno (restando quella libertà) nè per conseguente *Ius* di Censo, che è maggior di quello del pegno. Et non è dubbio, che, se il dator della legge fosse stato interrogato del Censo, haurebbe

94 risposto ciò ch'egli ha risposto del pegno. [f] L'altro † perche quantunque le ragioni della parte contraria prouassero, che lecitamente (appresso Iddio) si può constituire questo Censo con facultà di liberarsi sopra la persona sola, senza consegnare altri beni, però appresso gli huomini si deue presumere, che egli fosse constituito fraudolentemente per palliar l'usure. Percioche se la compra d'una possessione con patto di poterla riscuotere quando si uorrà molte uolte si presume usuraia [g]. & se molti graui dottori hanno tenuto che la compra del Censo nuouo (benche fosse perpetuo, & constituito sopra le sole possessioni, senza obligatione di persona) si hauea da presumere usuraia: Et se molti altri hanno tenuto, che almeno la compra de' Censi con facultà di liberarsi, si hauea da presumer per tale; benche si facessero, con

a In annotatio. ad pandetas tit. de in diem ad dictionem.
b .l.1. aq urbe condita.
c .l.7. ab urbe condita.
d .l.8. ab urbe condita.
e Libr. de uitand. usur.
f Et ita habendum pro leg. iuxta glos. fin. l. Fale, pactum.
g Cap. significante & .C. illo nos de pignor.

le conditioni sopradette, che minuiscono questa presontione: & fu il dubbio tanto grande, che due Pontefici dichiararon, che quelle erano lecite, che si faceuano con quelle conditioni, come ardiremo noi dire, che la compra del Censo constituito sopra la persona sola, ò non sia, ò non si habbia da presumere usuraia? L'altro † che la contraria opinione serra la porta al chiedere l'impresto gratioso: Percioche egli haurà uergogna di dimādarlo à colui, che li può rispondere, che lo dimanda per prezzo di Censo, che facilmente sopra la sua persona lo può costituire per esso: Ella serra la porta alla carità, & da fomento alla cupidità; perche, pochi presterebbono gratiosamente, poi che ponno dare per prezzo di Censo, che tanto facilmente se gli può constituire sopra se stesso. ella apre la porta all'usura palliata, perche occupi tutto il mondo; poiche tutti senza timor di pena alcuna potrebbono dar danari, sopra Censo constituito sopra le lor persone con facultà di liberarsi. Ella apre † la porta per indurre maggiori usure, senza rispetto d'interesse alcuno, piu che quelle, che le leggi Romane ammetteuano. perche si come il Censo uale tanto meno quando è men sicuro, & quello che si pone sopra la persona sola (specialmente, s'ella è pouera, & di poca industria & ualore) è men sicuro, che quello, che si pone sopra la possessione: & si come si può giustamente constituir Censo sopra la possessione à uno per diece, (secondo che prouano le dette Estrauaganti) così, si potrà giustamente trouar Censo constituito sopra la persona, à uno per sei, ò sette: & per conseguente monterà per anno à quatordeci, ò quindeci per cento, che è maggiore, che nō è la maggiore di quelle, che la legge ciuile permetteua etiandio à quelli, che prestauano, assicurando, che è la centesima: la quale (come sopra [a] s'è detto) è quella di dodeci per cento l'anno. Ella apre etiandio † la porta accioche tutto il mondo resti indebitato: Percioche secondo la superbia & le pompe, che sono cresciute, così come pochi sono quegli, c'hanno necessità, che non toglino danari, se ne uengono lor dati, per l'obligatione sola delle lor persone, & de' beni, così sarebbono molti, che constituirebbono Censo sopra loro stessi à liberarsi, se trouassero da uendersi ad alcuno. Et secondo che è cresciuta la cupidità, così non mancherebbono compratori: Percioche se l'usure fossero permesse, sarebbono molti, che presterebbono à usura. & quanto à questo è poca differenza fra l'usura, e'l Censo: poi che communemente colui, che

95

96

97

a Supra eodem coment, nu. 14.

che obliga la sua persona all'usura, cõstituirebbe anco Censo d'altro tanto sopra la sua persona: Et colui, che presta à usura, senza pegno & sicurtà, comprerebbe etiandio communemente Censi personali. Et † cosi si uenderebbono quasi tutti quelli, che poco temono la durezza del fine de' uicij; & gustano il diletto de' lor principij in conuiti, in uestimenti, in pigliarsi piacere, & in altre uigliaccarie; caricandosi di Censi, che (à questi senza che il sapessero quelli, & à quelli, senza che il sapessero questi) sopra se stesſi constituirebbono: & dipoi per non poter pagargli, & meno riscuoterli andrebbono come schiaui: & per uergogna del mondo, & timor delle carceri, se ne andrebbono in terre aliene. lasciando i figliuoli, & le lor mogli perdute: si come uediamo che uanno molti, per uedersi aggrauati di Censi, che hanno posto sopra le possessioni, che non haueuano, & fingeuano che erano loro, ò fruttificauano tanto, ò meno, quanto era il Censo; parendoli che non si poteuano liberar della obligatione, per lasciar le dette possessioni, uedendo obligate le loro persone, & quelle de gli heredi loro à pagare il Censo, che uendettero sopra esse. Adunque abbracciamo la commune opinione tanto utile all'anime, à gli honori, & a' beni, & fuggiamo da queste nouità, molto perniciose all'anime, à gli honori, & alle robe.

98

99 Persuadiamo † à i Gouernatori delle Republiche, che non consentino, che si essequisca l'obligationi de' Censi con facultà di liberarsene; constituiti etiandio sopra stabili, senza le conditioni, con le quali si constituirono quelle, che la Sede Apostolica approbò. & molto meno quelle delle persone; le quali mai si hanno ueduto insino al presente in Hispagna almeno dopò che ella è Christiana. Aiutiamo quanto con la legge potiamo à leuar la facilità di darli, & torli. Consideriamo che questa facilità è una gran cagione di disordine, che ogni dì piu cresce nella nostra Spagna, della quale alcuni si fanno mercanti, con la roba sola d'altri. & tenendo casa, habito, & uita d'huomini ricchi, guadagnano credito, col quale ingannano, rubbando questo, & quello; & di poi fallischono, & si assentano, non solamente dalla lor terra, & dalla gratia del Prencipe, & Gouernatori d'essa, ma etiandio dal cielo, & dalla gratia di colui, che lo gouerna.

100 CONSIDERIAMO, † che questa istessa facilità è cagione del disordine, che molti nobili, & huomini honorati, aggiungono spese à spese, & debiti à debiti, per uanità de' souerchi

banchetti, della famiglia, de' uestimenti, & degli ornamenti, con che diminuiscono le paghe necessarie de' lor debiti, i salarij, i debiti de' lor serui, il mantenimento de' Caualli, & l'essercitio dell'arme allo stato loro necessarie. Miriamo che quella istessa è cagione del disordine che molti lauoratori, & artegiani communi uiuono, uestono, si pigliano piacere, & uagheggiano souerchiamente con superbia abbominabile à Dio: mostrando hauer molto, tenendolo tutto occultamente censuato: I quali se non trouassero Censi, usure, & stocchi, passerebbono, (come dimostra Plutarco) [a] con poco mangiare, & meno bere, & con honesto uestire, soffrendo la lor pouertà, restringendosi con pacienza assai grata alla diuina bontà. La quale ci dia gratia di poter riconoscere la nostra miseria, & necessità, & d'humiliarci più, & metterci nelle nostre humili casette, che non ci insuperbiamo; & uscir d'esse per perdersi. Amen.

[a] In lib. de uitanda usura ubi multa colleges nostro proposito commoda.

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLE VSVRE.

COM-

COMMENTARIO RESOLVTORIO

DE' CAMBI,

SOPRA IL PRINCIPIO DEL CAPITOLO FINALE DE VSVRIS.

ER FONDAMENTO DI quello che pensiamo di dire de' Cambij del nostro tempo, dichiariamo il principio del capitolo ultimo delle usure. Le parole del quale sono queste.

Gregorius Nonus in capitulo finali de Usuris.

NAVIGANTI, uel Eunti ad Nundinas, certam mutuans Pecuniæ quantitatem, eo quod suscepit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius est censendus.

Colvi, che presta certa quantità di danari à Nauigante, ouero à colui, che uà alle fiere, perche egli toglie sopra se il pericolo, sperando di hauere alcuna cosa piu del prestato, deue esser giudicato per usuraio.

SOMMARIO.

1 Vsuraio si deue presumer colui, che presta danari; i quali han
2 no da esser portati in qualche parte (benche pigli sopra di se il pericolo) s'egli piglia alcuna cosa di piu della prestata.

L'essempio non ristringe la regola.

3 L'Vsura de' Nauiganti è uietata dalla legge Canonica.

4 Vsura è prestare danari ad altri, con obligo che sieno aßicurati al prestatore.

5 L'Aßicuramento dell'impresto non fa che ciascuno, che presta aßicurando poßi torre il giusto.

Vsura non commette il mercante, che uende un panno, ò altro à tempo per prezzo giusto rigoroso; & subito lo ricompra per prezzo giusto piatoso.

I Tutori, & Curatori non ponno comprare i beni de' lor pupilli; nè i Signori, & giudici temporali quegli de' lor sudditi.

6 Il Penitente, che prestò danari à chi gli uoleua portare in mare, ò in altri luochi pericolosi, & senza patto, nè forza gli furno aßicurati per quel, che gli altri gli aßicurauano, non è obligato à restitutione.

La Pecunia, secondo la sua spetiale significatione, non significa altro che danari.

Vsura non è il prestare mercantia con l'aßicuramento.

7 Il Prestare ad usura a' bisognosi, che la togliono per mantenersi è cosi peccato, come il prestare a' ricchi, ò a' mercanti, che la pigliano per piu guadagnare.

Il Fideiusore (ò Piezo, ò Maleuadore) può torre alcuna cosa per la sigurtà. pur che la toglia senza fraude.

8 I Cambij leciti & illeciti, difficilmente si ponno conoscere.

L PRIMO, † CHE PER DICHIARATION di questo principio è, diciamo ch'esso tiene due intelligenze. La prima è de gli antichi Dottori. [a] secondo la quale quelle parole *Eo quod periculum in se suscepit* [percioche egli riceuette il pericolo sopra di se] si ha d'aiutare con quel participio *recepturus*, [Sperando di riceuere]. & si deue ordinar la lettera in questa maniera. *Mutuans certam pecuniæ quantitatem Nauiganti, uel eunti ad Nundinas, recepturus aliquid ultra sortem, eo quod suscepit in se periculum, Vsurarius est censendus*. Di maniera, che in somma uuol dire ciò che dice il sommario del Panormitano: cioè, che è usuraio, colui, che riceue piu di quello ch'ei presta; benche toglia sopra se il pericolo.

L'ALTRA intelligenza è d'alcuni autori piu nuoui, che ancor noi altri seguimmo l'anno MDXXXI. leggendo in Salamanca: secondo la quale quelle parole. *Eo quod periculum in se suscepit*, cioè. [Perche riceuette sopra se il pericolo] si ha da aggiungere con quello participio, *Mutuans*. [Colui, che presta.] Di maniera che la lettera si ha da ordinare così [b]. *Mutuans certam pecuniæ quantitatem, eo quod periculum in se suscepit, Nauiganti uel eunti ad Nundinas. recepturus aliquid ultra sortem Vsurarius est censendus*. [c] Di modo che uuol dire, che colui, che presta danari à chi gli ha da portare per alcuni luochi pericolosi, con conditione, che gli debba assicurare, & per ciò gli dia un tanto piu del prestato, per lo assicuramento, è usuraio. Et così intende Giouanni [d], & Maiore: dicendo che quì la glosa parla disordinatamente; & così pare anco che intenda Siluestro; [e] dicendo che il Supplemento non intese questo Testo. & così anco pare che intenda il Gaetano [f], il Medina [g], & il Soto [h]. Per questa maniera d'intendere fa che pare che segua quella de gli antichi. cioè, che colui, che assicura alcuna mercantia, che ha da passar per luochi pericolosi, è usuraio, s'ei piglia alcuna cosa per quello assicuramento. Ilche è contra l'uso di tutta la Christianità; contra una legge [i], che dimostra che l'assicurare, si apprezza, & contra il commun parere [k].

2 IL secondo, † che quantunque per questo argomento, habbiamo tenuto il tẽpo passato questa intelligẽza, al presente Iddio ci fa gratia di piu maturamente pesare i Testi, però ci par meglio

a Glo. Hostien. Io. And. Paul. & commun.

b In 4. dist. 15. q. 38. sub fin.

c Verbo usu. 2. q. 35

d In summa uerbo usura exterior.

e In c. de restit. tit. de usur. rest. in princip. & post ea in uersic. inde.

f Lib. 6. q 7. arti. 1. de Iust. & iur.

g Sup. l. periculũ pretium. ff. de nauti fænor.

h Laurent. de Rodul. in ca. consuluit 3. par. q. 1. num. 8. & Anto. 2. par. tit 1. c. 7. §. 21. & Anna. hic num. 37.

i Panor. Ioan. ab Anna. Petri Rauenam Ioan Andr. ob breuitatem non sumat.

k Arg. ab illoco si quod minus uidetur inesse, inest & id quod magis &c. ca. cum incuntis de elect. Authen. Multo magis c. de sacrosanct. Et qui de uno dicit. causa exempli non negat de alio. l. dãni inferti stipulatio. ff. de dãni infecti & glos. deputata sing c. 1. Ne cleric. uel Monac. neq; è cõtrario Domi. in c. qualis. 25. dist.

la prima intelligenza, che la glosa approbata da tutti le hà dato. secondo la quale, la sua somma è un poco piu matura, che quella de gli altri [a]: La quale è, che colui, che presta danari da portarsi in altra parte (benche pigli sopra se il pericolo) se tuole alcuna cosa più di quello, ch'ei presta si deue giudicare per usuraio. Questo sommario non si può macchiare; perche è troppo generale. Benche il Testo solamente parla di colui, che presta al Nauigante, ò à colui, che uà alle fiere. & il sommario è di colui, e di qual si uoglia che presta, à chi l'ha da portare in altra parte: perche il Testo non parla di colui, che presta al Nauigante, ò à chi uà alle fiere, per dare ad intendere, ch'egli non ha luoco in colui, che presta ad altri, se non per essempio, ò per significare, che per piu forte ragione, [b] ha luoco in colui. poiche, se colui, che presta, à quegli, che uà per mare, (doue è, communemente più pericolo) non si scusa d'usura, benche egli riceua sopra se il pericolo, meno si ha da scusare colui, che riceuendo sopra se il pericolo presta ad altri, che ha da passare per minori pericoli. Et se colui, che presta à chi uà alla fiera, che communemente è mercante, che per piu guadagnare toglie impresto per comprar mercantia, non si scusa, meno si scuserà, s'egli prestasse ad altri, che ne ha più necessità.

Il terzo, diciamo che per questo sommario, & per questa maniera d'intendere fa principalmente, che così l'hanno inteso tutti quelli, che l'hanno commentato. L'uno che la contestura di questo principio simplicemente ordinato, chiaramente dice questo; & non può dir quello, che gli altri gl'impongono, senza construirlo, di maniera, che chiaramente non si ueggia che lo distruggono. come l'esperimenterà colui, che lo construirà, secondo le due intelligenze, senza passione. L'altro, che egli è contestura di Gregorio Nono; & per conseguente concertata, abondante, breue, & rimirata, siche non patisse improprietà, nè peregrine construttioni. & che di cento huomini dotti, in compositione latina, che leggeranno questo Testo, (senza curarsi de gli asicuramenti, che fanno i mercatanti, se sono leciti, ò nò) à gran pena tre d'essi diranno, che questo Testo non parli di colui, che toglie piu del prestato, per prestare, & asicurare. L'altro, perche se esso Gregorio hauesse uoluto dir quello, che gl'impongono color, che gli danno la seconda intelligenza, egli non haurebbe detto. *Eò quod suscepit in se periculum* [perche tolse

[a] Glo. Hostien. Io. And. Paul. & communi.

[b] In 4. dist. 15. q. 12. fol. fin.

[c] Verbo usu. 1. q. 15

[d] In summa uerbo usura exceptio.

[e] In 2. de restit. tit. de usur. rest. in principio. & post ea in uer secundo.

[f] Lib. 6. q. 7. art. 1. de iust. & iur.

[g] Sup. percontia [illegible] tibus st. de nauti [illegible]

[h] Laurent. de Rodul. in ca. consuluit [illegible] num. 8. [illegible] [illegible]

[i] [illegible] Ioan. ab Anna, Petri Rauenna, Ioan. Anto. ab [illegible] non [illegible]

[k] Arg. ab illo ca. si quod minus intelli [illegible] ibi quod magis &c. ca. cum uenient de elect. Anchen. Mal- [illegible] magis e de [illegible] [illegible] Et quia de uno [illegible] non [illegible] [illegible] L. [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] & glo. [illegible] [illegible] c. 1. Ne cit [illegible] Monac. neg. [illegible] Domi. [illegible] [illegible]

tolse

tolse sopra se il pericolo] *Vt susciperet in se periculum* [perche togliesse sopra se il pericolo] Percioche dicono, ch'ei parla di colui, che presta con patto, che quegli, che riceue, toglia la sicurtà da chi presta. L'altro perche, secondo la construttione, & ordine della lettera, che gli altri gli danno, il Testo dimostra ch'ei parla di colui, che inanzi ch'egli impresta assicura: perche egli dice, *Mutuans eo quod suscepit in se periculum* [colui, che presta per che tolse sopra se il pericolo,] E i medesimi, che cosi ordinano il Testo dicono, ch'ei parla di colui, che impresta con patto, ch'egli assicuri col danaio prestato; & per conseguente presuppongono, ch'egli parli quando l'impresto precede al sicuro. & cosi si contradicono senza auuertisene. Et se alcun dicesse che in certi libri nuoui non è *Suscepit* di preterito, ma *Suscipit* di presente, guardino, che ne gli antichi, & ne i più de' nuoui è *Suscepit*; & che poco fa al caso per questo. percioche se ben guarderanno, troueranno la medesima intelligenza. L'altro † perche il medesimo Gregorio non suol determinare, senon cose dubbiose, & niun dubbio era che fosse usura il prestare ad altri, cō patto, che oltre il rendergli la cosa prestata egli sia obligato à fare alcuna cosa, che conuenga al prestatore [a], Et non è dubbio che questo si fa, quando colui, che toglie impresto si obliga ad assicurar colui, che presta. L'altro che pochi auuertiscono, che esso Gregorio non disse, che colui del quale egli parla è usuraio, ma che si presume usuraio: perche egli non dice, *Vsurarius est*, [b] cioè egli è usuraio, ma *Vsurarius est censendus*, cioè egli si ha da presumere usuraio: Dando ad intendere che ben può essere, che appresso d'Iddio alcune uolte colui non sia usuraio del quale egli parla: Però la Chiesa lo deue tener per tale: & secondo l'altra intelligenza egli hauea da dire, che ueramente è usuraio appresso à Dio, & alle genti. L'altro perche secondo questa intelligenza, si ponno dar molte attisime ragioni di dubitare, & di decidere; le quali intese, ogni un dirà, che ciò è uero. perche la ragion di dubitare (secondo la nostra commune intelligenza) fu che per nessun Testo di Canoni si trouaua specialmente uietata la usura, che chiamano Nauale, ò Tragettitia; la quale è quella, che si toglie per prestare, & assicurare; togliendo sopra se il pericolo del passo, & del perdersi nel mare. che dalla legge ciuile, è permessa con ragione molta maggiore che l'altre; per il pericolo che colui, che presta, toglie sopra di se [c], pareua anco, che sarebbe

[a] Arg. c. 14. q. 1. & corū quæ ibi latius comenti sumus supra Coment. proxi.

[b] Quod ueritatem sonat sicut & uerbum censendus fictionem.

[c] Quod est quod estimabilis l. periculi pretium. ff. de nau. fœnor.

lecita secōdo i Canoni; Ma la ragione però di decidere, per laquale, (non ostante questa del dubitare) determinò Gregorio Nono il contrario, non fu quella che la Glosa, il Panormitano, & gli altri sentirono, ma la necessità di prohibire le usure palliate, ò coperte, che si esercitauano sotto colore di assicurare: & che molti uedendo, che la legge Canonica uietaua le usure in generale, ma non uietaua in spetiale la Nauale, & che essa pareua lecita per il pericolo che il prestator toglieua sopra di se: & tutti prestauano togliendo il pericolo sopra se, ò ci fosse, ò non ci fosse esso pericolo: ò che quel, che si prestaua hauesse d'andare per mare, ò per terra: Et molti toglieuano presto, dicendo, che lo toglieuano per portarlo per se stesso, ò per altri, oltra il mare, ò oltre tali, & tali monti, ò fuora del Regno &c. per trouar chi gli prestasse, per quello, che haueano da guadagnar per la finta sicurtà. & anco altri, che ueramente uoleuano torre prestiti, per andare onde diceuano, & non uoleuano assicurare, erano sforzati ad assicurare, perche nessuno gli uoleua prestare, senza guadagno: La quale poi che non poteuano torre sol per prestare, la uoleuano palliare, & coprire con l'assicurare. Per questa ragione Gregorio Nono, ordinò, che colui, che prestasse danari, & togliesse piu dell'impresto (benche l'assicurasse) si giudicasse per usuraio. dato che si dicesse, che si daua, & toglieua per l'assicuramento. Ilche certo fu prouisione di gran prudenza. Percioche, se si permettesse la usura Nauale (alla quale si presta assecurando) tutti, si darebbono subito à dare, & torre impresto con sicurtà, dicēdo alcuni cō uerità, & alcuni altri con bugia, che gli torrebbono per portarli per mare, ò per terre pericolose &c. Per † la medesima prouidenza si ha ordinato (poco ha) in questi Regni & in quei di Portogallo, che non ci siano Cambij, di una città del Regno in un'altra del medesimo Regno; per presumersi usure palliate. come diremo [a]. Per la istessa è ordinato, che colui, che compra alcuna cosa per men prezzo di quello ch'ella uale, con patto di tornarla quando gli piacerà per l'istesso prezzo, si presuma presto, & pegno, & non uendita, nel foro esteriore [b]. L'altro perche, non solo l'altre usure sono al presente uietate dalle leggi Canoniche, ma etiandio quelle, che chiamano Nauali [c], che sono le sopradette. come afferma l'Ostiense [d], al quale in questo niuno contradice: ma con esso concorda il Saliceto [e]. Il detto del quale afferma Giouanni d'Anania, [f] tenersi commu-

4

a Infra eod. c. num. 30.
b Iuxta glos. sing. C. conquestus de usur.
c ff. & C. de nauth. fænor.
d Super hoc ipso C. per eius textum.
e In Anthent. Ad hęc. C. de usur. col. 3.
f In pręsenti nu. 3. citans Petrū ab Anchar in l. fi. C de naui fænor reprobantem Iaco. But. qui contrarium tenuit in l. 1. C. de nauti fænor.

communemente. Concludiamo dipoi, d'essi, che per questo capitolo si corregge un Titolo della Legge Ciuile [a]: & se tenessimo l'altra intelligenza, haueresimo prima da confessare che sono illecite: perche questo Testo non prouerebbe ch'esse fossero illecite; & non ue ne è nessun'altro nel mondo (che almeno in spe cie) pruoui ch'esse sieno tali. Finalmente conuiene tener ciò, che questo principio di si solenne capitolo, tiene altramẽte di nessuna decisione dubbiosa seruirebbe, ma sarebbe inutile, & souerchia: perche non ci è studente di studio di tre anni nel Canone, che dubiti se è usura, prestar danari ad altri con patto, ch'ei si obblighi, ad assicurarli col prestatore. Ilche dire ch'è del Testo di Gregorio Nono, è temerità insolente.

a Sup. tit. de multi fænore.

5 Il † quarto diciamo, che non osta nulla all'argomento, che per la contraria parte habbiamo fatto, ilquale per un tempo ci parue insolubile, come ancora ha parso à i sopradetti, che dà questa intelligenza commune si partono. cioè, che dalla nostra intelligenza commune ne segue, che colui, che assicura la mercan tia, che ha da passar p luochi pericolosi, è usuraio, s'egli toglie per ciò alcuna cosa. Ilche è contra l'uso di tutta la Christianità: contra una legge [b], che dimostra che l'assicurare s'apprezza, & contra il commun parere [c]. Diciamo adunque che questo non osta: perche ueggiamo che di questa intelligenza egli ne segua: Ma che solamente nè segue, che colui, che presta danari, & toglie alcuna cosa piu della prestata, (benche egli assicuri) si deue tenere per usuraio. La qual cosa è differente da quello, che l'argomen to inferisce in tre cose. L'una è, che questo non comprende colui, che assicura, senza prestare, ma colui, che presta sì. L'altra, che questo non comprende colui, che presta cosa che non sia danari, & l'altro sì. La terza, che dire ciò, non è dire che il tale sia usuraio; ma che si deue presumere ch'egli sia. & altra intelligenza è il dire ch'egli è usuraio. Et, se contra questo repli carete, ciò che Santo Antonino appuntò; cioè che nõ deue esser di peggior conditione colui, che presta, per far bene prestando, che colui, che non presta: & per conseguente non ci sia ragione, perche egli non possi assicurare, & torre per la sicurtà tanto quan to un'altro, Vi risponderò concedendo, che appresso d'Iddio, & nel foro della conscienza, (doue non si mira, se non la uerità, & si crede al penitente) lecitamente può torre colui, che presta & assicura, tanto quanto un'altro, che non prestando asicura.

b Supra periculum prætium. ff. de nauti fænor.
c Relatornm supra eod. nuu. 2.

per il securamento, ch'egli fa. Ma negano che quanto al foro esteriore non sia di peggior conditione, insino, che si presuma, che quello assicuramento si fa per palliare l'usure, & per torre sotto questo buon colore, ciò che in uerità piu presto egli leua per prestare, che per assicurare: Per la qual cosa in questo loco non disse Gregorio ch'egli sia usuraio, ma che si ha da tener per usuraio. Questo uolse sentire, (se non m'inganno) Adriano [a] Sesto. Perilche è, che se il mercante che uende un panno per il prezzo giusto rigoroso à tempo, à uno, che subito lo riuende per meno, se lo comprasse il uenditore per meno subito. & li desse il prezzo giusto piatoso, non commetterebbe usura nè peccato appresso Dio; ma in presentia de gli huomini si pressumerebbe usuraio. per quello, che habbiamo detto nel Manuale [b]. Benche nel uenderlo à tempo per giusto prezzo li fece piu bene, che colui che non gli lo uolse uendere. & se colui che non glielo uendette, nè gli fece quel bene lo comprasse anco per meno di quello che l'altro comprò, non sarebbe, nè si pressumerebbe usuraio. Fa anco che il Tutore, & Curatore non ponno comprare [c] le cose de' lor pupilli come gli altri. nè i Giudici Temporali, quei de' lor sudditi [d]: benche gli facciano piu bene che gli altri. & così la legge gli fa quanto à questo, di peggior condittione che gli altri, per uietar la fraude, almeno quanto al foro esteriore.

Il † quinto diciamo, che da tutto questo ne seguita, che, se il penitente confessa ch'ei prestò danari ad altri, che gli uoleua asicurare per portarli per mare, ò per altri luochi pericolosi, & senza altro patto, nè forza gli assicurò in quel modo che gli altri gli assicurauano, non gli si deue commandar, che restituisca niente. Ma s'egli confessasse, che gli tolse alcuna cosa piu, per hauerglieli prestati, ò tanto per hauergli prestati quanto per hauergli assicurati, se gli deue far restituire quella parte, & che per ragion dell'impresto gli tolse. & anco se non gli uolse prestare, senza che gli assicurasse con esso lui, ò con altri, col quale egli ne haueua parte. come questo istesso capitolo pruoua, secondo l'altra intelligenza che (quanto à questo) in se è uera. Seguita anco, che non ha luoco questo Testo, in colui, che presta, & assicura un'altra mercantia. Prima perche egli parla solamente di colui, che presta danari: Percioche il Papa usò questa parola Latina *Pecunia.* [e] la quale benche (secondo la sua general significatione) significa danari, & qual si uoglia altri beni, però secondo la spetiale significa

6

[a] In 4. de rest. in q. quæ.

[b] Cap. 17. nu. 242.

[c] L. cum ipse C. de contra. emptio. & l si in emptio. §. fi. ff. eod.

[d] L. 1. C. de contrat. iud & l. principalibus. C. si cert. petat.

[e] Cap. totum 1 q. 3. L. quis de leg. 3.

gnifica solo danari [a]. Et per denotare che secondo questa spetial significatione, il Papa usaua quella in questo capitolo, non l'ha posta assolutamente, ma con additione dicendo *Certam pecuniæ quantitatem*, per dimostrare, che solamente egli uoleua indurre questo rigore in colui, che presta quantità di danari, & non in quegli, che presta altri beni. Il secondo, perche questo Testo è esorbitante, & desuiato dalla uia ordinaria della legge, in quanto egli induce una nuoua presontione, & anco tale che lo chiamano *Iuris & de Iure*, il contrario del quale non si può prouare [b], che colui, che presta, & assicura, & toglie piu di ciò ch'egli presta, si presume che lo toglia per prestare, & per usura, si deue ristringere [c] & non allargare. Il terzo, perche non si truoua l'istessa ragione in colui, che presta danari, & in quegli, che presta altre cose; si perche communemente l'altre cose, si danno apprezzate uendute, & non prestate; & si anco perche non si fanno, nè si ponno fare in esse tante fraudi, come nel danaio: Percioche à pochi si ponno dare, & pochi gli ponno torre per quello effetto, senza calunnia notoria; poiche solo i traficanti, & non tutti sono quelli, che uanno per mare, ò per diuersi Regni traficando, li ponno torre, senza che si ueda chiaramente ch'è fraude: & il danaio può esser tolto da grandi, & piccioli, & mezzani, fingendo che lo tolgono per mandare in Fiandra, ò fuori del Regno, per parenti, per amici, per negotij, per le robe loro, ò per quelle d'altri: Perche non ci è con che farsi queste fraudi ne gli altri beni: dato che si uoglia dare, & torre guadagno ingiusto: perche in uenderle, ò apprezzarle al prezzo loro, le può metter di piu &c.

Il sesto diciamo, che dal detto si raccoglie, come si deue intender ciò, che sopra s'è detto; cioè che l'usure Nauali al presente sono prohibite dalla legge Canonica in questo Testo singolare. Percioche si ha da intendere, ch'esse sono uietate del tutto, quanto al foro esteriore, se si togliono per danaio prestato: & anco all'interiore, in quanto si togliono per prestar danari, ò altra cosa: ma non in quanto si togliono solamente per l'assicurare, senza hauer rispetto (almen principalmente) al prestare in tanta quantità, quanto potrà torre giustamente un'altro, che assicurasse, senza prestargli. Ilche è nuoua, & singolar resolutione.

7 Anco † seguita contra Carlo [d] Molineo, che non solo è

[a] Cap. 1. 2. & 3. 14. q. 3.

[b] Iuxta latè notata in c. is qui fidem de spon.

[c] Cap. quæ à iure comuni de reg. iur. lib. 6. l. Quid contra rationem. ff. eodem.

[d] In lib. de comer. à nu. 7. ad 11. & au. 70.

peccato prestare à usura à quegli, che sono necessitati à torla per mantenersi: ma etiandio prestare a' ricchi, ò a' mercanti, che la togliono per guadagnar piu. per questo Testo. Ilquale perciò è molto singolare, & di nuouo lo ponderiamo: Poi che è chiaro che communemente quelli non sono poueri, che per lor necessità togliono l'impresto, per portarlo per mare, ò pure alle fiere. & dice qui Gregorio Nono, che, nè anco à questi si può torre usura da quelli, che li presteranno danari, bēche glieli assicurino.

SEGVITA anco che il Fideiussore può torre alcuna cosa per far la sicurtà; perche egli non presta, & fa ciò, che fa colui, che assicura: quantunque l'assicuratore toglia, da colui, nel fauor del quale si assicura. & il Fideiussore di colui contra chi si assicura: per quello, che à lui conuiene: Et quantunque Lorenzo nol tenga [a] per molto sicuro, però non ci è che temerui, senon quando ui è fraude. Come p essempio se, Io nō ti uoglio prestare, se non mi dai per Fideiussore il tale, col quale io ho intelligenza, ch'ei ti toglia tanto per quello, & partirsi fra noi il guadagno: ò che egli dia à me quel danaio, accioche io lo liberi dalla sicurtà: ò non uolendo prestarti senza guadagno, ti mando à mio fratello, ò ad altri; nelle man de i quali io ho danari, accioche te gli prestino, con patto che tu mi dij Fideiussore; & dipoi io non mi uoglio fidare se tu non mi dai un tanto &c.

IL settimo, † diciamo seguirsi da questo, che è la uerità ciò, che dice Giouanni d'Anania [b]; cioè che i Cambij sono illeciti; poiche il dare in Roma cento Ducati sicuri, che quà si danno è una maniera d'assicurare: ma perche questo non si deue intendere di tutti i cambij, per esserne di molti illeciti; & si tiene per molto difficil cosa diuider questi da quelli [c], de i quali, nè nel Manuale, nè in altra parte mai habbiamo detto niente, al presente ci affaticaremo con l'aiuto del principio dell'altro Commentario [d], desiderosi, di dichiararlo piu ressolutamente, & breuemente che altri forsi habbino fatto. Aggiungendoui che cosa è Cambio, come egli si parte: & quando sono le sue specie lecite. 8

[a] In cap. consuluit 4. par. q. 3. 1. de usur.

[b] Cap. in præsenti nu. 46. & sentit glo. unde id hauriunt Bal. & Sal. in l. 3.

[c] Quod testatur Gaiet. in tract. de cāb. c. 1. Medina in C. de rebus restit. fol. 145. Soto. lib. 7. q. 1. de Iusti. & iur. & alibi.

[d] 14. q. 1 ca. 3. supra cum hoc cōmentario ex casu.

SOMMARIO.

9 *Il Cambio è contratto innominato, che ha luoco in tutte le cose uendibili, & etiandio ne i danari. & per consequente egli si parte in Cambio di danari, & in Cambio d'altre cose.*

10 Il

10 *Il Cambio (secondo gli Spagnuoli) è ogni contratto di danari per danari, che non è gratioso: ò sia Cambio, ò Compra, ò Deposito, ò qual si uoglia altra cosa.*

Il Cambio si parte in Cambio Reale, & in Cambio Secco. Il Secco non è uero Cambio. Si parte anco in giusto, & in ingiusto, & in dubbioso. & etiandio in puro & non puro.

I Cambij sono di sette generi, spetie, ò maniere; cioè per arte, per minuto, per lettere, per trappasso, per compra, per cambiare, ò per altro contratto innominato.

9 'Ottavo † poiche aggiungiamo che il Cambio (che anco in Latino si chiama *Cambium*) è cambiare d'una cosa in un'altra. la quale i Giurisconsulti communemente chiamano permutatione [a].

La onde segue il primo, che il Cambio propriamente non è compra [b], nè uendita, nè Deposito, nè quell'impresto, che si chiama in Latino *Mutuum*, nè quello, che si chiama *Commodatum*, nè Fitto, ò Pigione, ma è contratto innominato, ò senza nome, che in molte cose differisce, da questi [c].

Segue il secondo, che il Cambio (togliendolo propria & generalmente) si parte in Cambio di danari & in Cambio d'altre cose. perche, benche piu natural Cambio paia il Cambio di una cosa naturale per un'altra naturale; & per conseguente quando una moneta si dà per un'altra moneta, ò per un'altra cosa, non come prezzo, nè come moneta, ma come un pezzo d'oro, d'argẽto, ò di altro metallo; Però anco si può propriamẽte chiamar Cambio, il Cambio di moneta per moneta, in quanto ella è moneta: pur che l'una non si dia per prezzo dell'altra, ma per il suo cãbio: Percioche tutto ciò, ch'è uendibile è cambiabile [d]: & il danaio è cosa uendibile. come à basso [e] si dirà. Il quale accasca ogni dì nelle monete di diuersi ualori, ò metalli, come confessano tutti. & anco (secondo quelli, che in questo seguitiamo) & in quelle d'un medesimo metallo, & ualore; quando l'una è in una terra, & l'altra in un'altra: & anco quando l'una, & l'altra sono in un medesimo luoco: però l'una è apparecchiata, & l'altra nò: ò l'una par meglio per la sua bellezza, per l'antichità, ò per altro rispetto, à colui, che la uuole per cambio. come ogni dì uediamo, che un Marcello, un Ducato, ò un Doppione par piu bello d'un'altro.

a l.1.ff de cõtra empti. & l.1.ff. de rem permuta. & C. eod. titul.

b Vt latè declarat d.1.ff. de contra emptio & l.1.ff. de rem permuta.

c Per leges per dictas. Et l. Explicito. C. de rem permuta.

d l.1. titul.6. part.5. Host in summa de rem permuta. uersi. Quid autem potest permutari.

e Infra eodem ca.8. nu.20. & 32.

Il terzo segue, che † il parlar uolgare di Spagna, nè il uolgar Latino di alcuni Ecclesiastici al presente non usano questo uocabolo Cambio, tanto largamente, quanto comporta la sua originale significatione per un rispetto. & per un'altro l'usano piu largamente. Percioche secondo essa significatione, tutte le cose che si cambiano, sono solo Cambio: & tutto il Cambio è solo cambiare. & il detto uolgare non chiama Cambij tutte le cose, che si cambiano, ma solo i Cambij di danari per danari. & molti contratti, che propriamente non sono Cambij, ma compre, pigioni, Fitti, & altri contratti innominati, chiamano Cambij. Di maniera che Cambio (togliendolo come lo toglie il uolgo sopradetto) è ogni contratto di danari per danari, che non è gratioso: ò sia Cambio, ò Compra, ò Deposito, ò qual si uoglia altra cosa. Habbiamo detto [il uolgar di Spagna] percioche le leggi delle partite chiamano Cambij, soli tutti i Cambij, & le permutationi [a]. 10

Il Cambio (si come è pigliato dal uolgo) si parte secondo S. Antonino [b] (il quale è seguito da tutti i Teologi, che dopò hanno scritto) in Cambio Reale, & in Cambio Secco. Il Cambio Secco, secondo essi è Cambio immaginato, che inuerità non è Cambio. Però Lorenzo, che prima parlò di questo [c] dice meglio, cioè, che i Cambij Secchi sono quelli, che prima il Cambiatore dà, che toglia: & perche, senza torre alcuna cosa danno, si chiamano Secchi. Si partono anco secondo il Gaetano [d] in Cambio, chiaramente giusto, & in chiaramente ingiusto, & in dubbioso. Si parte secondo gli altri, in Cambio puro, & in nõ puro. & gli uni, (come il Medina[e]) chiamano ben puro quello, che non tiene in se mescolanza d'altro contratto: e non puro quello, che tiene mescolanza d'altro contratto. Ma il Soto [f], chiama puro quello, che non tiene niuna ingiustitia; & impuro quello, che tiene alcuna ingiustitia. le quali diuisioni sono tutte di poca utilità, (al nostro parere) & di molta confusione. Per questo pare piu utile il dire, Che sono sette generi, specie, ò maniere di Cambij; cioè per arte, ò per fatica di prestare [g], per minuto [h], per lettere [i], per trapasso reale, [k] per interesse [l], per guardia [m], per compra, [n] per cambiare ò per altro contratto innominato percioche questi sono piu intelligibili, & aprono piu la materia: & à questi si riducono il Reale, il Secco, il chiaramente giusto, il chiaro ingiusto, il dubbioso, il puro, & il non

a Titul. 6. part. 5.

b 2. Par. titu. 1. ca. 7. §. 49. quem Ang. Rosel. & Syl. sequentur.

c In q. 1 parte 3 ica. Consuluit. de Vsur.

d In tractatu de cãbi cap. 1.

e Vbi supra.

f Vbi supra.

g Dequo infra n. 15

h Dequo infra n. 19

i Dequo infra n. 21

k Dequo infra n. 31

l Dequo infra n. 34

m Dequo infra n. 36

n Dequo infra n. 41

il non puro. Di ciascun de' quali diremo di maniera, che per le loro decisioni, & fondamenti si potranno determinare i dubbij di tutti.

SOMMARIO.

11 *Il Cambio è piu antico della uendita, & della compra.*

Il Danaio fu trouato affine ch'egli fosse prezzo; col quale si potesse comprare, & uendere le cose necessarie alla uita humana. & acciochе egli fosse misura publica delle cose uendibili.

Il Cambio, con l'arte sua è lecito; se il suo guadagno è moderato. ilquale è utile alla republica.

11 IL nono † diciamo, che il Cambio di cose, che non sono danari, (come dice il Giurisconsulto Paolo) [a] è molto piu antico contratto che quello della compra & uendita; i quali cominciaron dopò ritrouati che furono i danari. percioche innanzi che si trouassero, colui, che teneua una cosa, & haueua bisogno d'un'altra, ricercaua alcuno, che l'hauesse, & che la cambiasse con la sua. come colui, che haueua uino, ò lana, ò grano, cercaua quegli, che haueua scarpe, & uestimenti, che uolesse cambiarli col suo uino, ò con la lana. come anco hoggidì fanno alcune barbare genti, con le quali gli Spagnuoli, & altri trattano. Ma dopò si trouò i danari, iquali si come fu inuentione assai necessaria per una parte. non fu però così per l'altra, percioche distruggono gli animi per l'auaritia i corpi, per le guerre, per le nauigationi, & per le peregrinationi spauentose, & anco se stessi. & molte armate (le quali uanno, & uengono) per fortune, & per naufragi horribili. Di maniera che il primo uso, & fin principale, perche si trouò il danaio, fu per prezzo di comprar con esso, & uender le cose necessarie alla uita humana. [b] & acciochе egli fosse come misura publica delle cose uendibili [c]. Dipoi cominciò il Cambio della moneta, d'un metallo, ò ualore, per quella d'un'altro metallo, ò d'un'altro ualore. come quella della grossa per la minuta, & quella della minuta per la grossa. Dipoi perche la moneta d'una terra ualeua meno in essa che in un'altra (come al presente quasi tutta quella d'oro, & d'argento di Spagna, ual meno in essa, che in Fiandra, nè in

a In l.1.ff. de re penult.

b Vt prælatus Pau. ait ubi supra & ante ipsum Aristo. 1. politi.c.6.

c S. Tho. lib. 2. de regim. princ. cap. 13. & omnes recentiores de hac re loquentes.

Francia) cominciò l'arte del cambiare, che è arte di trattare in danari; dando & togliendo gli uni per gli altri. per la quale il danaio cominciò à passare d'onde egli ualeua meno, in parte, ch'ei ualeua piu. Come nel nostro tempo molti hanno accresciute assai le lor ricchezze, portando in Fiandra & in Francia Ducati d'oro, di due, di quattro, & di diece ducati l'uno, dentro de Barili, dell'oliue, e del uino, co i quali guadagnauano molto; & portauano delle mercantie, che ualeuano in quei luochi poco, & quà molto; facendone nell'uno utile assai, & nell'altro grandissimo danno.

a Prima Polit. ca. 7.

ET quantunque ad Aristotele [a] paresse questa arte di cambiare catriua, & far mercantia di Cambij di danari, perche non pareua che questo uso terzo, fosse molto naturale, nè facesse utile alla Republica, nè hauesse altro fine se non del guadagno, che è un fine senza fine; per ilche solo San Tomaso [b] dice, che qual si uoglia arte di mercantia della quale assolutamente, ha per suo fine principale il guadagnare, è illecita. Ma però perche l'istesso San Tomaso [c] dice, che l'arte della mercantia è lecita, se il fine è guadagno moderato, per mantenere se, & la sua casa, & l'arte del Cambiare porta alcuna utilità alla Republica, diciamo che, se essa si esercita come si deue, e'l fin del guadagno, che per essa si pretende si ordina per honesto & moderato mantenimento per se, & per la casa sua, è lecita, Nè è la uerità che l'uso del danaio per guadagnar con esso cambiandolo, sia contra la sua natura. percioche quantunque egli sia differente dal primo, & principal uso, perche fu trouato, però non dal meno principale & secondario, al che egli è atto: Come l'uso delle scarpe, per traficar con esse per guadagnare è differente dal primo. perche furno trouate, per il calzare. però non per questo egli è contra la sua natura.

b 2ª.2ᵉ. q. 77. art. 1.

c In dict. art. 1.

SOMMARIO.

11 *I Danari seruono per molti contratti, & per otto fini, & usi.*
Il Contratto simulato si giudica per quello, ch'egli è, & non per quello, che si finge.

12 L decimo, † diciamo che per otto fini si usa il danaio: i tre sono i sopradetti [a]; e'l quarto è per mostra delle ricchezze, [b] mostrandole à questo, & à quello, ò ponendogli sopra le tauole, ò in piazza doue si trafica, ò cambia. Il quinto è per portarli in uece di medaglie, & nell'ornamento de' uestimenti. Il sesto per allegrarsi con la lor uista. [c] Il settimo per sanar con lo stillato alcune infermità: come [d] è quello dell'oro fino. L'ottauo per darlo in pegno per debito. Per li quali cinque usi non solameute si può prestare & cambiare, ma etiandio appigionare. Di maniera, che il danaio si può dare per uia di molti contratti. per uia di prezzo di cosa comprata. per uia di mercantia uenduta per altri danari. per uia di contratto innominato di cambio, ò per altro, dandolo per altra cosa, ò per altro danaio. per uia dell'impresto, che si chiama *Mutuum*: per non rendersi l'istesso, ma un'altro tale. per uia dell'impresto, che si chiama *Commodatum*, perche si rende l'istesso, che si presta. per uia di pegno per debito. & per uia di affitto, d'un tanto di pigione, accioche si rendi l'istesso, che si dà, dopò che colui, che lo tolse si hauerà seruito dell'uso d'esso in mostrar le sue ricchezze, ò rallegrarsi con la sua uista, ò con usar del suo stillato, ò darlo in pegno &c. Et per quante uie egli si può dare, per tante si può torre [e].

[a] De quibus Tho. li. 2. de regim. Prin. cap. 14.
[b] Leg. 3. §. final. ff. commod.
[c] Quod de Auro affirmat Tho. 2a. 2e. q. 77. art. 1. ad 1.
[d] Tho. Vbi supra.

ET perche la natura de i detti contratti, per li quali si può dare & torre il danaio è diuersa, così per diuerse regole della legge si deue giudicare, come, & quando egli è lecito, ò nò. percioche, s'egli si da per uia di compra, & di uendita, non si può dare, se non per quello che uagliono gli altri [f]. Nè anco, s'ei si dà per uia di Cambio: [g] &, s'egli si da per uia di presto (ò che si habbia da rendere l'istesso, ò un'altro tale) non si può torre cosa picciola, nè grande [h], nè se si dà per pegno di proprio debito: Ma s'egli si dà per uia di pigione, per allegrare, & honorar con la sua uista & mostra, ò per sanar col suo stillato, ò per darlo in pegno per debito d'altri, ben si può torre la pigione honesta [i]. percioche tale è la natura di questo contratto; per il quale non trappassa il dominio, ma solo l'uso apprezzato secondo il tempo, per il quale egli si toglie. Ma come piu si ha da intender quello, che ueramente passa, che quello, che si finge [k], ogni uolta che ueramente s'intende di fare un contratto di que-

[e] Quippe, correllatiuorum: eodem est disciplina. l 1. C. de cupres lib. 11. quod latè explicat Felin. in prohem. Grego. col. 1.
[f] Cap. cũ causa ibi iusto pretio de emption.
[g] Nam quo ad hoc emptoris loco habetur l. Sciẽdum. §. emptorem. ff. de edic.
[h] Cap 1. & quoqne ubi nu. 1. annotauimus. 14. q. 3.
[i] Toto tit. ff. & ca. locat. & de locato
[k] Cap plus ualere quid agitur quam qui simul, te concipitur ca. illo uos de pign. cap. ad nostrã de Empt.

sti, & ne finge un'altro non si ha da giudicare per le regole del finto, ma per quelle del uero. Di maniera che se il Cambiatore ueramente presta il suo danaio, egli non può torre niente, benche finga che lo cambia, ò lo appigiona.

SOMMARIO.

13 *Il Cambio di danari, ò d'altra cosa di ualore deue essere eguale. Il Cambiatore, come Cambiatore non può torre più di ciò, ch'egli da. ma può torre ciò, ch'è ordinato.*

L'VNDECIMO † aggiungiamo, che affine che la compra, & la uendita siano giuste, è necessario che quello, che si compra uaglia tanto, quanto il prezzo, che per esso si dà; & il prezzo sia tanto quanto esso uale. [a] Et cosi anco accioche qual si uoglia Fitto sia giusto, è necessario che uaglia tanto l'uso della cosa affittata, quanto prezzo si da per essa. & al contrario, tanto si dia per esso, quanto che esso uale. Et cosi [b] accioche il Cambio sia giusto & lecito, è necessario, che ciò che una parte dà all'altra sia di egual ualore con ciò, che si toglie. 13

LA onde ne segue, che si come la compra d'una Mula, che ual cento ducati, per ottanta, ò cento & uinti è ingiusta. & anco la pigione della casa, l'uso della quale uale per ciascun'anno cinquanta ducati, per quaranta, ò sessanta, cosi il baratto di colui, che da una bestia, che non uale sei ducati, per un'altra, che ne uale diece, non è giusto. nè per conseguente, il cãbio, ò baratto di diece ducati di marcelli, per dodici di soldi non è lecito.

SI torna à seguitare, che tutte le uolte che i Cambiatori fanno uero Cãbio, ò baratto di danari con danari, non ponno torre piu di quello, che uale ciò che danno per ragion del Cambio, nè ueruna picciola cosa, che si suol dare, per cambiare una moneta per un'altra subito contata. Benche può essere che alcuna uolta per altri rispetti, che si uniscono, & fanno che egli nõ sia puro Cãbio, si può torre alcuna cosa; come poi si dirà, Percioche, se bene il Cambio d'altre cose naturali fra le quali egli è piu legittimo, (ò almeno piu [c] naturale) & il Cambio non eguale delle cose cambiate, lo fanno illecito, per piu forte ragione, sarà illecito quello de i danari, che in quanto sono danari, sono cose arteficiali, che

[a] Cap 1. & cap. ad nostram, & cap. cũ causa ibi iusto pretio de Empt.

[b] Quia in omnib9 comertijs & cõtractibus Iustitia commutatiua est seruanda. S. Ethi. & Augusti. C. 3. lib. 13 de Trinit. Sentit. S. Tho. 2a. 2e q. 58. art. 6. & q. 59 art. 1. exprimit Scotus in 4 di. 15. q. 2. art. 2.

[c] Per dicta supra eodem ca. nu. 11.

che non si trouaron principalmente per cambiare gli uni con gli altri, se non per prezzo: [a] ilquale onde piu piacesse si potesse portare per comprar ciò, che conuenisse.

[a] Leg. 1. ff. de rerum permuta. & su. eod. comment. nu. 11.

SOMMARIO.

14 *Il Cambiatore, come semplicemente Cambiatore non può torre più di ciò che gli uiene ragioneuolmente per l'officio suo. ma può ben però cambiare quella cosa ch'egli non ha con quella, che ha colui, che con esso uuol cambiare.*

Il Contratto è usuraio, nel quale si da & toglie piu, ò meno per asicurare, ò per dare inanzi tratto.

4 IL duodecimo è † che niun Cambiatore di danari può torre piu di quello, che altramente potrebbe per ragion di dare egli inanzi il suo danaio, che un'altro gli dia il suo; & aspettar la paga per un mese, ò due, ò piu; ò insino all'altra fiera [b]: Nè al contrario, l'altro può lecitamente dare al Cambiatore alcun danaio, con patto, che da lì à un'anno, ò tre mesi, ò all'altra fiera, glielo torni con alcuna cosa di piu: ò faccia per lui alcuna cosa, che di sua natura uaglia danaio: Percioche in qual si uoglia loco che si piglia, ò da qualche cosa piu del principale, per ragion del tempo, ò per aspettare, ò per pagar prima, è presto almeno palliato, che cōtiene in sè usura palliata. come habbiamo detto in altra parte [c]. Et perche si come colui, che da hora una Mula accioche se glie ne dia un'altra, che uaglia assai piu, da quà à tre, ò quattro, ò sei mesi è usuraio, cosi colui, che dà danari al presente, accioche di quì à tre; quattro, ò sei mesi, gliene siano tornati altri, che uagliono piu, è usuraio. Non è però necessario ciò, che ricercano alcuni [d]. cioè che quel, che l'uno ha da cambiare con quello dell'altro sia portato, ò sia di colui, che lo uuol cambiare, L'uno perche non ci è Testo, nè ragione, che questo pruoui, L'altro perche si, come si può comprare [e], impegnare [f], promettere [g], & delegare [h], ciò che non è ancor nato, cosi egli si può cambiare, almeno per cambio generale, che quanto à questo è eguale allo speciale [i]. L'altro perche il medesimo Siluestro [k] confessa che, accioche io lecitamente posi cambiare diece ducati di Lisbona con diece ducati posti quì, non è necessa-

[b] Quid Hostiēs ait esse pessimum gen' usurarum in summa de usura. §. an aliquo sub finem: uersi. quid siquis pecuniam.

[c] In coment. cap. 1. 14. q. 3. nu. 26. & probatur in cap ad nostram de Emp. & in ca. illo uos de pign. & eis annot.

[d] Sotus l. 7 q. Sar. 2. de Iust. & iur. & ante illum Syl. Verb. usur. 4. q. 9.

[e] Leg. nec Emptionē ff. de cōtra emp.

[f] Leg. & quæ nondum ff. de pign.

[g] Leg. interdum. ff. de uerb.

[h] §. ea quæ insti. de Leg.

[i] Iuxta mentē glo. C. in & Salic. in l. 1. C. de rer. permuta.

[k] verb. usura 4. q. 9. uer. 7.

rio che al tempo che uoi mi date i diece ducati quì, io gli tenga in Lisbona, perche basta ch'io gli possa trouare in Lisbona prestati ad interesse, ò in altra maniera al tempo ch'io ue gli douea consignar là. L'altro, che se io cambiasi con uoi cento libre di oglio, che tengo quì per altro tanto, ò piu che mi sia dato in Lisbona, non è necessario che il tempo, ch'io uel dò quà, uoi lo teniate là: percioche basta che l'habbiate quando me lo douete dare. Non osta dire che per esser Cambio, è necessario che una certa cosa si cambia per un'altra certa: L'uno, perche quantunque questo si ricerca per cambio speciale, però non per generale: L'altro, perche, se questo fosse necessario, quasi nessun mercante, che toglie danari in Medina, per Fiandra, ò al contrario in Fiandra per Medina sarebbe uero Cambio [a]. poi che niuno, (benche tenga molti danari doue gli ha da dare) destina tali ducati, tali marcelli, ò tali testoni per dare. E' la uerità che acciò che il Cambio si finisca da ambedue le parti, & niuno si possi pentire, non solo è necessario ciò che esi dicono, ma anco che ambodue le parti se gli habbino consignati, perche il Cambio è contratto innominato, ma non perche il contratto del Cambio uaglia, come uagliono gli altri contratti innominati, prima che si conseguino da ambedue le parti d'una sola [b].

[a] Quod absurdum dictum est, ad dicendum .l. Nam quod absum dū ff. de ope l. & cap. dudum de prem. l. 6.

[b] Per late notata in l. si Pecuniam. ff. de condict. caus. dat & l. explacito. C. de rerum permuta.

SOMMARIO.

15 *Il Cambiatore, per l'officio, & fatica, ch'egli fa prestando*
16 *può torre alcuna cosa, per uigore di sette fondamenti per la*
17 *parte affermatiua, & con altri per la negatiua.*

L'Officio del prestare, che presti per amore gratiosamente si può ordinare dalla republica.

18 *I Giudici, i Testimonij, i Parochiani, & i Capellani ponno riceuere alcuna cosa per sostentarsi per la fatica, che fanno, ne gli officij loro; ma non per altra cagione. L'istesso può fare il Sacerdote per dire la Messa.*

15 IL decimo terzo, † che è gran dubbio, se è lecito il primo Cambio per l'officio, & per la fatica di prestare: Percioche il Gaetano [c] dice che alcuni hanno tenuto, che il Cambiatore, in quanto è prestatore, & si offerisce à prestare à quelli, che hanno necesità di danari, può

[c] In tract. de Cam. cap. 1.

può riceuere un tanto, per tanto danaio prestato, per il tempo (ad arbitrio d'huomo da bene) per la fatica & p l'industria, ch'egli pone in cercare, tenere, & guardare molti danari, che per ciò sono necessarie, & in fare i conti, & pigliar sicurtà, & porsi a' pericoli & à fastidi: Ilche anco tiene Durando [a], e'l Medina [b]. Per li quali fa. Il primo, che il prestatore, non riceua per prestare, ma per le fatiche, che gli occorrono, che sono (senza dubbio) assai grandi. Et è certo che non ui è usura, quando si toglie piu del prestato per altra cagione distinta del prestare [c]. Il secondo che à colui, che è obligato à cambiare una moneta per un'altra subito pagata, se gli può dare alcuna cosa per quell'officio, & fatica [d]: Et la medesima ragione par che sia in questo caso. La terza (che secondo la mente di Scoto) [e] la republica può ordinare che un prestatore habbia de' danari un tãto per tanto, per tanto tempo: Ilche, s'ella può ordinare è lecito; & se è lecito, & non è uietato, ciascuno lo potrà torre, & usarlo: & torre per esso il giusto prezzo. secondo l'istesso Scoto [f]. Il quarto, che il Giudice, il Parochiano, & il Testimonio, che non ponno riceuer nulla per le loro sententie, [g] sacramenti, & Testimonio, ponno nondimeno riceuere alcuna cosa per sostentatione, & fatica, che per esse pigliano. Il quinto che il Cambiatore, che per prestare lascia di traficare, può torre il suo interesse del guadagno. per quello, che in altro Commentario, [h] & à basso [i] diremo. Il sesto, che il cherico per andare à dir Messa lontano tre, ò quattro miglia, ò per stare in una uilla per dirla in essa, con ragione può torre più che, se quà, ò à casa la dicesse [k]. Il settimo che in un'altro Commentario [l] habbiamo tenuto, che il Monte che chiamano di Pietà è lecito. & in esso si permette che i poueri, che impegnano, diano un tanto per un tanto, per ogni mese, che terranno l'impresto; per salario di coloro, che hanno obligo di guardarlo, reggerlo, & prestare i danari.

16 Il † contrario, però tengono altri [m]: Percioche pare che tanto uaglia il dir questo, quanto il dire che si può ordinare, & anco senza ordinarsi fare officio, & arte di prestare ad usura moderata. Ilche par contra la mente dell'Euangelio, & della legge naturale, & Canonica; & contra quella di tutti gl'interpreti & Dottori loro. Per la qual consideratione, dicono che si scioglie tutte le ragioni in contrario allegate. Percioche, se l'officio non è lecito, non sarà manco lecito tor niente per il salario loro: nè per le

[a] In 3. dist. 27. q. 2. licet non asseueret.
[b] In cap. de Rebus res tit. fol. 147.
[c] Quid ex diffinitione usurę in Comento c. 1. 14. q. 3. nu. 5. posita colligas.
[d] Quia dignus est Mercenarius Mercede sua Luc. 10. ca. 1. 13. q. 2.
[e] In 4. d 15 q. 2.
[f] Vbi supra.
[g] C. non fune. 14. q. 5 ubi de iudice & testa. cap sicut pro certe: & ca. Nemo. de sim. ubi de alijs.
[h] Cap. 1. 14. q. 3. dub. 45.
[i] Infra eodem nu. 34. & 35.
[k] Innoc. receptus in cap. quoniam de sim.
[l] Cap. 1. 14. q. 3. nu. 64. usque ad 70.
[m] Gaiet. in tractat. predic. de cam. cap. 2. quem sequitur Sotus: nec illo neque ullo alio, relato li. 7 q. 3. ar. 11. de Iust. & Iur.

fatiche, che fanno nell'essercitare, & apparecchiare le cose. Nè de gli officij del Giudice, del Testimonio, del Parochiano nè del Capellano si può inferir niente per questo: Percioche quelli sono leciti & questi nò: & per questo non seguita che, se per la obligatione, per la fatica, & per i mantenimenti loro si può dare alcuna cosa, anco, si possi dar per questi. Et perche essi tengono che i Monti, che chiamano di Pietà, non sono leciti, hanno che rispondere al settimo argomento, che par piu forte; ma però tenendo anco che sono leciti, potiamo rispondere che è gran differenza da questi al Monte di pietà: perche in questo si cerca & desidera guadagno & in quello nò: ma solo indennità di colui, che ne tiene il carico; accioche egli non perda le sue fatiche. & diligenze, che si stimano à danari. Quiui i danari sono del prestatore, & à lui appartien guardarli. Et quegli del Monte sono de i poueri, ò d'altri per essi, & à i poueri apparten gono guardarsi; & ciò che danno, ò pagano è assai poco: & si risolue in una colletta, ò contributione giusta, & conforme all'utile, che d'essi si toglie. & per questo & altri rispetti non si può inferir questo di colui.

19 TUTTAVIA † non ci par tanto, senza colore l'altra opinione, quanto essi la fanno. Il primo è, perche la sua principalmente si fonda in presupporre per cosa resoluta, quel medesimo di che si disputa, (almeno tacitamente) se quell'officio è lecito, ò nò: & la contraria opinione tiene che sì. & la loro che nò [a]. Il secondo, perche non rispondono al primo fondamento, cioè che non sia usura onde non si riceue piu di ciò, che si presta per prestare; benche si riceua per altro rispetto buono & giusto. Il terzo, perche il medesimo Soto confessa in altra parte [b], che lecitamente potrebbe torre ciascuno un salario per obligarsi alla republica à prestarle un tanto ogni uolta che ella ne hauesse necessario. Il quarto perche da questo, che dice il Soto, segue quel, che (à nostro parere) non si può negare cioè, che la republica potrebbe constituire un certo salario à uno, accioche egli si obligasse à riscuotere, & tenere apparecchiata certa somma di danari. per poterli prestare à i bisognosi di essa republica, ogni anno à certo tempo, & à riscuoterli per un'altro tempo: & tornarli à prestare ad altri. Di maniera ch'egli fosse obligato à far tutto questo: & che toghesse quel salario ogni anno, non principalmente per prestare, ma per obligarsi à tener quella somma

a Et ita est petitio principij aut Rario codē cum dicto cōment. l. 1. adiuncta glos. & Paulo ff. de eccept.

b Lib. 9. q. 1. ar. 2. ad 6. de Iusti. & Iur.

di

di danari per prestarli, & soffrir le sopradette fatiche & pensieri. Il quinto che si ha da confessare è, ch'egli sarebbe lecito, & utile alla republica, che uno fosse obligato à prestare gratiosamente una tanta quantità di danari ogni anno. & non si può negare che non sia lecito che la republica possa constituire un giusto salario à colui, che torrà tal officio per la Teorica eccellente dell'eccellente Scoto [a].

Il sesto perche se l'officio di prestare à i poveri gratiosamente è lecito; & per l'officio lecito la republica può ordinar salario, lo potrà anco ordinar per questo; & per conseguente riscuoterlo da quelli, che si seruiranno di quell'officio, & carico: & p consciéza d'esso ordinare, che i tali paghino alla republica per rata un soldo per lira, (secondo, che si seruissero piu, ò meno,) per la parte di quel salario; & per conseguente, per non andare in tante riuolte, nè far spese, essi pagassero colui, che tenesse il detto carico; secondo che più, o meno, ò per piu, ò per meno tempo pigliasse l'impresto. Il settimo che per le ragioni & autorità della Sede Apostolica, con le quali nell'altro Commentario [b] habbiamo concluso, che i Monti di pietà sono leciti, santi, & degni di lode, concludiamo anco esser lecito questo. L'ottauo che, se per esser lecito & utile il Cambio à minuto (secondo che subito si dirà) lecitamente anco si può ordinare che ci sia chi tenghi cura di lui, & habbia perciò un salario, ò dalla republica, ò da quelli, che si seruiranno di quell'offitio; conforme all'utile, che se ne cauerà, come si fa, per la istessa ragione sarà lecito il sopradetto.

[a] In 4. d. 15. q. 2. ar. 2. §. sequitur.

[b] Cap. 1. 14. q. 3. numer. 66.

18 Per † le quali ragioni, (salua la debita correttione) concordiamo le due opinioni di questa in questo modo. che la prima opinione proceda in colui, che si obliga alla republica, con l'autorità di lei à tener l'officio sopradetto: Et anco osiamo desiderare, che gli Re, & Prencipi uolessero prouedere alle republiche loro di prestatori tali, che fossero obligati à ciò ch'è detto, & che sotto gran pene non togliessero piu dell'ordinato per li loro ordini. Ma l'uso di guadagnar molto ingiustamente fa, che non si troua chi uoglia guadagnar giustamente poco. Però la seconda opinione procede in colui, che senza obligarsi à questo, per priuata autorità, toglie tal'officio di prestare. Nè osta il dire che poi che l'officio in se è lecito, ogni uno, senza altra autorità lo potrà usare, & torre per suo sostentamento, tanto, quanto sarebbe ragioneuole che la republica, ò il Prencipe di

lei glielo assegnasse. per la Teorica eccellente del medesimo Scoto [a]: & che per consequente in tutto precede l'opinion di Durando [b] & del Medina [c]. Diciamo poi, che questo non osta. Il primo, perche Durando, & il Medina parlano anco in colui, che non si obliga. nel quale non si rittuoua la medesima ragione che in colui, che ui si obliga. Adunque questa è la principal cagione per la quale diciamo, che questo officio è lecito; & però si può torre salario. Il secondo ancorche queste ragioni prouassero, che alcuna uolta sarebbe lecito inanzi d'Iddio, & nel foro della conscienza torre cō santa intentione tale officio, (anco senza obligatione) & usarlo, & torre alcuna cosa meno, di cioche potrebbe torre, colui, ch'è obligato, però appresso gli huomini, & nel foro esteriore, egli si dourebbe giudicare per usuraio. per uietar le gran fraudi, che per questa uia sotto colore di pietà si potrebbono usare. Conforme à ciò che sopra [d] habbiamo detto, di colui, che presta, & asicura.

a Vbi supra.
b In 3. d. 37. q. 2.
c De rebus restitut. fol. 147.
d In Princip. huius coment. nu. 3. 4.

SOMMARIO.

19 *Il Cambio lecito, che si chiama minuto, è commodo per la republica. nel quale ella può ordinare un'officiale publico salariato. Il medesimo può fare d'un pesatore: ilquale sia differente dal Cambiatore.*

Il Cambio minuto è lecito, etiandio à chi non è publico officiale: Ilquale può torre alcuna cosa, per l'accidentali fatiche del cambiare.

20 *I Danari si ponno uendere, secondo il ualore, c'hanno intrisicamente; benche la legge non uogli, che uaglino tanto*

La Moneta apprezzata dalla Legge, per l'interesse singolare ual più: ma chi la cambia può torre qualche cosa di più.

Il Cambio minuto si fa illecito accidentalmente: cioè quando il cambiatore inganna, ò da cattiua moneta. ò non se gli da ciò, che se gli deue.

19 LA decima quarta † che è lecito (secondo tutti) [e] il secondo Cambio sopradetto, che chiamano minuto. come è quello di cambiar moneta picciola per grossa, ò grossa per minuta: come un ducato, per dodeci marcelli, ò diece soldi per un Carlino. ò al contrario &c. Et

e Laur. de Rodulf. in cap consuluit de usu. Ant. 1. p tit. 1. cap. 7. § 47. Quibus etiam Gaie. Med & Sotus accedunt.

Et anco perche assai conuiene alla republica, ch'ella habbia alcuno, che tenga questo carico, & può ordinare un giusto salario à colui, che il terrà, [a] per pagarlo dell'intrate publiche, ò ordinar, che se gli dia un tanto da colui, che ha necessità del Cambio. si come è stato ordinato in questi Regni [b], Ilqual carico appartiene à qual si uoglia Cambiatore, secondo la mente delle Pragmatiche di questi Regni [c]: & il uocabolo istesso lo suona: Come anco si pone un'officio, nel quale è carico di pesare [d], tutta la moneta d'oro, & d'argento, & dire ciò ch'ella uale ad ogni uno. & fare il conto fra le parti, che la danno, & togliono: & non può essere, (almeno in Siuiglia) Cambiatore, nè tener danari per cambiare, nè torre niente per pesare. Iquali hanno da tener casa, pesi, & salario della republica. [e] Benche una persona sola faceua questi due officij, (non so con qual comissione) in questa città di Salamanca.

Ma dice il Gaetano [f], che niuno, che non tiene tale officio publico può torre lecitamente di quel di piu. Però à noi altri il contrario par meglio; come parue al Medina, & al Soto per le ragioni loro. & anco per l'impedimento & fatica, che si suole hauere in esso, per salire alla camera, aprir l'arca, contar quel ch'ei da, & riceue, & guardar la moneta: ilche non si può negar che non sieno cose che si stimano à danari [g]. Ma dicono alcuni [h] ch'è uietato in questi Regni, che particolare alcuno toglia niente per cambiare danari. ma non gli crediamo. La prima, perche essi non allegano legge; che ciò uieti. La seconda perche le leggi, che di questo parlano, prohibiscono solamente [i] che niuno toglia l'officio di cambiatore per essercitarlo publicamente, senza publica autorità: nè può essere forestiere, anco ch'egli habbia priuilegio di cittadino. La terza perche espressamente la Pragmatica dice [k], che questo due, ò tre uolte, può torre il cambiatore, ò qual si uoglia altra persona, che darà il cambio. Ma si potrebbe uietare, † (se però paresse che conuenisse) accioche meno si alterasse il prezzo della moneta, & meno si cauasse la grossa del Regno; accioche ciascun potesse cābiare la sua grossa per la minuta, con guadagno. Habbiamo ueduto in Portogallo, che i forestieri, danno à i cittadini (priuatamente) per la moneta d'oro assai piu di ciò ch'ella uale per portarla egli ad altri Regni, con molto danno di quel Regno.

Anco crediamo che colui, che hà qualche moneta d'oro

[a] Iuxta singu. Theoria, Scot. in 4. d. 15

[b] Prag. 129.

[c] Predicta pragm. 129.

[d] Pragmat. 126. 127 & in lib. pragma.

[e] Pragma. 125.

[f] Vbi supra ca. 16.

[g] Quicquid aliqui predictorum dicant non enim officium fuit causa recipiendi illud plus sed potuisse plus aliquid recipi propter operam.

[h] Sotus ubi supra.

[i] Prag. 124.

[k] Prag. 129.

assai fino la possa uendere, ò cambiare con monete & pezzi d'oro; & torre alcuna cosa di piu di quel ch'ella uale, (secondo il ualor della Legge) da colui, che ne ha necessità, per indorare, per medicine, & per altre cose. se in uerità essa uale per la sua materia quel di più; & per darla, egli perdè alcuna cōmodità, che per tenerla gliene ueniua: La qual tanto ual più di quello, che di più egli ha riceuuto [a]. Il che ogni giorno si faceua al nostro tempo in Tolosa di Francia. onde quelli, che ne haueano la uendeuano à gli artegiani per indorare. Iquali comprauano i Crociati di Portogallo (pche non se ne trouauano in Tolosa) più cari, che i ducati di questi Regni di due teste. per ilche nō se ne uedono: Benche il Medina[b] tenga il contrario, contra tutto l'uso, senza ragione, che (à nostro parere) concluda: & questa opinione, (che anco tiene il Soto, [c]) si può fondare in questo. che dato che la Republica tenga apprezzata quella moneta per uso suo principale, che è di esser prezzo: & dato che niuno possa uendere il grano (giustamente apprezzato) piu di quel prezzo: & dato, che niuno possa esser constretto à dar per la moneta più di quello, che è stata però tassata, per altri usi & per altri rispetti particolari, che la legge chiama interessi singolari [d], ben può torre colui, à cui egli la da alcuna cosa di piu. [e] Ma questo cambio che di se è il piu naturale di tutti, si fa illecito; se il Cambiatore toglie piu di quello, che per legge giusta, ò costume se gli deue: se da moneta falsa, cattiua, rotta, ò che non si spenda. se inganna nel ualore della moneta d'oro, che colui, che la cambia non conosce. come dimostrano le Pragmatiche di questi Regni [f]. Et anco, se colui, che riceue il Cambio non paga al Cambiatore ciò, che se gli deue [g].

a Arg. eorum quæ in coment. cap. 4. 14. q. 3. nu. 45. diximus: & S. Tho. 2a. 2e. q. 77. num. 1.

b Vbi supra.

c Vbi supra.

d Glo. Barto. Bald. Det & alij in l. 1. C. de senten. quę pro eo quid interest prę stat.

e Ang. l. si in Emptionem. ff. de Mon. & de ius qui ait Th. 2a. 2e. q. 77. artic. 1.

f Pragma. 126. 127. & melius 129.

g Quoniam equalitas est seruanda S. Ethi. & supra nu. 13

SOMMARIO.

21 *Il Cambio per lettere è lecito. ilquale è un trappasso uirtuale del danaio. per il che colui, che lo uuole per una terra, lo da, oue egli si ritruoua.*

I contratti dipendono dalla intentione de' contrahenti. per la quale si ponno giudicare, se sono buoni, ò cattiui.

22 *Il Dominio del danaio, che uien dato al Cambiatore, acciochè egli lo porti passa in lui. Il che è contratto innominato.*

23 *I Con-*

23 *I Contratti nominati ricercano per esser giusti egualità nelle cose, che si contraggono. cioè che l'una uaglia tanto come l'altra.*

24 *Il Cambio per lettere nel quale si toglie più del giusto salario, ò si da meno per aßicurare, ò per pagare innanzi è illecito,*

25 *& obliga à restitutione. & è peggiore quel, che si finge per longo paese, essendo per l'istesso luoco doue si trouano quegli, che lo fanno.*

26 *Il Cambiatore, che lascia di guadagnare per Cambio uero, & per soccorrere alla neceßità d'altri da i suoi danari per Cambio, non pecca mortalmente; nè è obligato à restitutione.*

27 *Le Cedule del Cābio deono hauere la essecutione apparecchiata.*

28 *Il Cambio per lettere d'una città d'un regno ad un'altra è lecito, per uigor della legge naturale, & commune humana; pur ch'ei si faccia senza fraude.*

29 *Il Cambio, che si fa doue è il Cambiatore per riceuere più nel medesimo luoco, ò in altra parte è illecito.*

I Cambij dourebbono esser bene essaminati da i Giudici, se sono ueri, ò finti; & castigare tutti quegli, che non gli fanno lecitamente; acciochè non se ne facessero più d'illeciti.

30 *Il Cambio per lettere è ben moderato ne' Regni della Spagna, se fossero osseruati gli ordini.*

31 IL decimo quinto, † che anco è lecito (secondo tutti) il terzo Cambio, che si chiama per lettere, che è un trappasso uirtuale del danaio. per il che colui, che lo uuole per un'altra terra, lo dà in questa, ò fa cosa, che uaglia tāto, ò in parte fa, ò in parte da al Cambiatore, ò ad alcun altro che in quella terra tiene danari, ò credito, accioche egli dia una lettera: per uigor della quale gli sia dato tanta somma di danari quanto uale quella ch'egli gli da, ò fa qui, & di piu li da un tāto di guadagno, accioche gli sian pagati per uigor d'essa lettera in quella terra. Et egli si dice (cambio per lettere) perche communemente si fa per lettere: benche anco si potrebbe fare per messo con la sua medesima persona, andando in quella terra.

QVESTO contratto è giusto, & molto laudato da Baldo,[a] Benche egli non gli pone nome spetiale, nè lo tiene (à nostro parere) che molto è conforme con quello del Calderino [b], & credia-

[a] In cap plus peri. nu. 9. dicens eum iuxtam iuris gentiū necessarium, & ratione naturali suffultum.

[b] In Concil. 11. de usur.

mo che quadrerà à quelli, che sono prudenti tra i Giuristi. Percioche, se alcuno ne tenesse, terrebbe quello della compra, della uendita, del Cambio, del presto, ò dello appigionare ad altri l'opere, le fatiche, l'industrie, e'l credito di altri, per pagarsi il danaio, onde è necessario. però egli non è proprio, & puramente nessun di questi. Il primo perche non concorrono in esso tutte, nè sole le cose sostantiali d'alcun di quelli. Di poi, perche di cento, che cambiano in questa maniera, non sono quattro, che pesino, che uendino, comprino, ò prestino, ò toglino danari in prestito, nè che gli cambino, nè anco che appigionino l'opere & le fatiche del Cambiatore, accioche gli uenghino pagati in quell'altra terra: & i contratti dipendono dalla intentione de' contraenti [a] In oltre † perche se alcun di quelli fosse, sarebbe anco quelle di appigionare ad altri la fatica, & l'industria di portare alcuna cosa da una parte all'altra. ilche non si può dire; perche in esso non passa il dominio della cosa, che ha da passare [b], in colui, che l'ha da passare, & in questo, si. Percioche il dominio del danaio, che si ha da portare, & si dà al Cambiatore passa in lui. Egli è però un contratto di quelli, che non tengono spetial nome; che i Giurisconsulti chiamano [c] innominati. & è alle uolte, Io ti dò perche mi dai. Altre uolte, Io ti dò perche facci. Altre uolte, Io ti dò perche mi dai, & facci [d]. Altre, Io faccio perche tu mi dai, ò perche facci, ò faccio, & dò, perche dai & facci &c. Io ti do danari qua, accioche tu mi dia lettere, ò facci cosa, con laquale mi facci dare, ò tu istesso mi dij altro tanto in altra terra, pagandoti quello, che è giusto, per la tua fatica [e], per l'industria, & per il credito, che prima del presente per esso ponesti: & al presente porrai & farai porre, per darmegli in quella terra. Benche † in altre cose i contratti nominati per special nome, sono differenti da quelli, che non l'hanno tale [f]. Però conuengono con essi, in quanto (accioche siano giusti) ricercano anco, che ciò, che si da, ò fa per l'una parte, uaglia tanto, quanto uale ciò, che si da, ò fa per l'altra. conforme alla regola di Soto [g]; Percioche in tutti quelli, che propriamente sono contratti, ne i quali una persona da à un'altra, senza animo di dar liberalmente, deue essere egualità fra quello, che l'una parte da, ò fa dare, & fra colui, che l'altra da, ò fa dare. & per conseguente, accioche questo contratto sia lecito, è necessario, che quel, che si da al Cambiatore,

22

23

a Quia actus agentium non operatur ultra fines eorum l. Non omnis de reb. cred. & ca cum su. per de offic. de leg.

b Arg. l. 2. §. fina. ff. loca. institu. de loca. per totum.

c Leg. naturalis. ff. de prescrip. adiuncta l. fin. cum glos.

d Iuxta doct. Bar. in dicta l. naturalis §. sed si facio.

e Arg. l. periculi. ff. de Nauti. feno. & l. Tragetice. ff. de Actio. & oblig.

f Iuxta notata in l. si pecuniam cũ glo. uerbo pænitere. ff. de condit. caus. dat. & leg. Explacito.

g In 4 d. 15. q. 2. ar. 2. Quid probatur S. Ethic. & Tho. 2a. 2e. q. 8. artic. 6. & q. 59 artic. 2.

tore, accioche egli dia cedula, & faccia dar per lui in altra parte i danari, che se gli dia il suo giusto salario, & che egli non pigli piu del giusto [a]. Ma qual sia il giusto, & quale l'ingiusto per abondanza, ò per carestia, si deue ricorrere alla legge, & in mancamento d'essa, all'uso, se ue ne è, & non essendouene, all'arbitrio d'una prudente & sapiente persona [b].

[a] Sali. in Auchen. ad hæc q. 11. de usur.

[b] Arg. cap. 1. de constit. & ca. consuetudo. i. dicta l. 1. ff. de iure delib. & cap. de causis de offi. deleg.

24 Onde nè segue, † Il primo, che sono ingiusti, & tanto mortalmente cattiui, quei cambij che obligano à restiture; ne' quali il Cambiatore toglie piu del giusto salario: quantunque aspetti la parte, che non ha danari per poterli pagar subito, & tanto sono peggiori, quanto piu togliono, perche gli danno per piu longo tẽpo per poterli pagare. Tali sono anco quelli, ne' quali il Cambiatore toglie piu del giusto salario; se subito se gli fa dare, in quella terra, doue se gli chieggono. Benche egli sia d'accordo, con colui, se glieli da à tempo, per fargli restituire de li à tre, ouer quattro mesi. Tali sono anco quelli ne' quali al contrario color che danno i danari un'anno, ò mezzo prima, con patto, che dipoi il Cambiatore, non gli togli niente per il suo giusto salario, di pagargli in quella terra. Nel che uediamo errar grauemente, molti, che sono dotti & religiosi: & che i detti contratti siano ingiusti consta. Percioche in tutti questi casi non si paga il salario giusto: ò s'egli si paga di più, ò per dare, ò per torre piu tosto, ò piu tardi il danaio si toglie piu, ò meno del giusto prezzo. Et per una regola sopradetta [c], tutti i contratti ne' quali nõ si osserua egualità sono ingiusti. Et per un'altra posta in questo [d] & in un'altro Commentario [e]: tutti i contratti ne' quali si paga piu del giusto prezzo rigoroso di contati, ò si toglie meno del giusto prezzo piatoso, contiene usura formale, ò uirtuale.

[c] In coment. cap. 1. 14. q. 3 nu. 26. supra eodem nu. 14.

[d] Supra eod. nu. 14.

[e] Cap. 1. 14. q. 3. nu. 4. & Tho. 2a. 2e. q. 78. art. 2.

25 SEGVITA † Il secondo, che sono mali (secondo tutti) & chiaramente ingiusti (secondo il Gaetano [f]) i Cambij, che ogni dì uediamo farsi, con gli Re, co i Signori, co' Nobili, co' mercatanti, & con altri che togliono da i Cambiatori danari, & gli danno cedule per Roma, per Lisbona, per Lione, per Venetia, & per altre parti, accioche in quelle città gli sieno pagati à tale tempo, ò à tal fiera: sapendo ambodue che colui, che gli toglie, non ha in quei luochi danari, nè credito, nè fattore alcuno, nè intentione di pagarli in que' luochi, ma qui, doue gli toglie, al prezzo, che uarranno, in quelle città, ò nelle fiere per doue li toglie. Et sono peggiori, se colui, che toglie il danaio

[f] In Tract. de camb. ca. 1. quod omnium optime resoluit. Syl. uerb usur. 4. q. 9. & Cãbium sicum secundum omnes.

qui, promette di pagare il Cambio per quelle città, & il ricambio per qui; se le cedule non sono buone per esse città, & dopò il Cambiatore inuia le sue cedule in esse città; & notificate à coloro à chi sono indrizzate, con la sua risposta, i quali, ò che non le conoscono, ò non le uogliono satisfare, le tornano qua ricambiate: perche nel primo di questi due cambij, non si paga se non una usura, & nel secondo due. L'istesso è del Cambio nel quale uno da danari all'altro à pagare nel tal tempo, nel quale sono le fiere di Fiandra, ò in altra parte: quanto uarranno i danari in esse. Il far questi Cambi, è un cercar mezzo per ingannare Iddio, & dar sembiante d'infideltà: ò scordarsi, ò tenir poca memoria, che la sua diuina sapienza, uegga tutte le nostre opere, con tutti i nostri mali & boni pensieri, molto più interamente, che noi stessi. In † un sol caso si potrebbono saluare almeno di peccato mortale, & di obligatione di restituire questi tre Cambij: cioè, quando il Cambiatore troua alcuno, che uuol torre i suoi danari per uero Cambio, & per soccorrere alla necessità d'altri, lascia di dare à quegli, & di guadagnare per giusto Cambio, tanto quanto egli guadagna con questi per il finto [a]: percioche questo non è più che chiedere il suo interesse [b]. 26

a Gaiet. in tract. de Camb. cap. 4.
b Quod licere infra eod. nu. 34.

Ma però † è da notare, che quantunque ui sia statuto che le cedule di Cambio habbino la esecutione apparecchiata, però non l'hauranno quelle del Cambio finto, come disse Anania [c], che si prattica in Bologna. Ma se il Cambio contenuto nella cedula in parte fosse uero, & in parte finto, potrebbesi esseguire per quella parte, ch'ei fosse uero [d]; confessando almen l'auuersario, che quanto à quella parte egli era uero. Segue il terzo, essere illecito ch'io ui dia al presente mille ducati, con patto, che me gli facciate dare in Roma di qui à uno anno senza Cambio alcuno, per l'utilità, che ne cauerete in questo anno: Percioche dalla mia parte ella è usura: poi che per pagare innanzi, guadagno il salario, che ui douea dare, se uoi me gli haueste fatti dar subito [e]. 27

c In presertim. nu. 46.
d Quod late deducit Laurentius in d. cap. consuluit. 2. p. q. 153.
e Per dicta supra nu. 14. & 24.

Segue † il quarto, che quantunque il Soto [f] in una parte determini che non si può torre nulla per questo genere di Cambio, quando le lettere del credito si danno d'una città, d'un Regno per un'altra dell'istesso Regno, come di Ferrara per Pauia, ò per Piacenza. però in altra parte [g] egli disse, che si può 28

f Lib. 7. q. 5. art. 2. de Iusti. & Iur.
g In eod. lib. 7. q. 6. art. 1.

torre

torre: & disse assai bene. L'uno perche la ragione sopradetta, che giustifica questo contratto di qui à Roma, lo giustifica anco di qui à Lione, & la medesima di qui à Panpalona, à Burgo, in Siuiglia, & à Toledo, pur che si faccia sinceramente, & senza fraude, togliendo tanto meno quanto è ragioneuole, per la minor distanza; & per i minori pericoli, & fatiche & spese, che si hanno da passare, da torre, da tenere, & da guardare i danari in quei luochi, che nelle altre parti piu lontane. L'altra perche la ragione, che conclude che sono lecite le cedule fuora del Regno, che palliano le usure, conclude per il contrario esser lecite quelle per altre città del Regno, se sinceramente (senza fraude, nè inganno) si danno per il salario honesto. Ma alcuni dicono che questi Cambij sono prohibiti per un nuouo statuto, cosi qui come in Portogallo, d'una parte del regno, per un'altra parte del l'istesso regno; percioche quasi sempre si fanno p palliar le usure. Ilche (al nostro parere) si hauea da limitare, che non hauesse luoco, quando il Cambiatore toglieua innanzi ch'egli desse, ò faceua dare. L'uno perche poche, ò nessuna usura si pallia quando il Cambiatore prima riceue che faccia dare; Come in questo genere di Cambio si fa communemente: Anzi tutte le palliationi sono al contrario, quando il Cambiatore da prima per riceuer poi. ilquale è Cambio, che molti antichi Bolognesi chiamano Secco. come sopra s'è detto [a]. allegando per esso Lorenzo [b]. L'altro perche questo Cambio di sua natura è giusto; attento la Legge Diuina, & con la Canonica, la Ciuile. & la legge non si ha da mutare, se non quando la utilità, & commodità, che la muoue è euidente [c]. Laquale non par che sia in questo statuto. Anzi per essi seguirebbe à gli studienti Peregrini, & ad altri molti negotiatori, un buon mezo di far passare (quasi, senza spesa & pericolo) la lor prouisione & danari di Siuiglia & d'altre città simili à questa di Salamanca, à Burgo, & ad altre parti; & da Burgo & d'altre tali, à Siuiglia, & ad altre parti assai lontane: fra le quali i passi sono pericolosi.

[a] Supra eod. nu. 10.
[b] In cap. consuluit 3. p. q. 1.
[c] Leg. 2. ff. de const. Princ. & Tho. 1. 2. q. 97. art. 2.

29 MA † gran colore & ragione però è di prohibire nel regno il Cambio, nelquale il Cambiatore da prima doue egli sta, per riceuere di più nel medesimo luoco, ò in altra parte. percioche molte usure si palliano in questo modo: Benche (al mio debile parere) si cauerà poco utile di questo. Il primo, perche non si leueranno per ciò à gli usurai, che uorranno usare i Cambij fin-

ti, il commodo di palliar le loro usure; Anzi gli danno occasione che quelli, che con alcun timore, & uergogna, & manco guadagno faceuano per una città del regno al presente senza uergogna, con maggior guadagno lo faceuano fuora d'esso regno. Il secondo, perche sarebbe miglior rimedio commettere a' Giudici interi, ch'esaminassero i Cambij passati & presenti: & trouando per le circonstanze delle persone, che sono finti castigassero quelli, che gli facessero per qual si uoglia parte ch'essi fossero: essequendo le leggi antiche, che non sono state derogate per questo nuouo statuto [a]: il quale non è lor contrario. Il terzo, perche resta dissimulato, & quasi perdonato il passato, che è una ingiusta misericordia [b], che dissimulandolo, & non uietando il futuro da occasione di fare la cosa prohibita, per la speranza di un'altra dissimulatione, che è contra la clemente giustitia, che col castigo duro del passato, raffrena i mali per lo futuro [c]: Tuttauia è utile per piu facilmente dichiarare la fintione de' Cambij finti; Perche più facilmente si uedrà che questo Spagnuolo, che toglie à cambio per pagare in Fiandra, non ha in Fiandra danari che si possin uedere, perche non gli tiene in Siuiglia: Ben che gia contra questo habbiamo uisto una fraude in Lisbona; con laquale un nobile, che hauea bisogno di danari, nô gli toglieua in Medina, ma pregaua alcun traficante, che li togliesse per se, obligandosi egli à pagarglieli col cambio. Però è ben uero quel prouerbio Italiano, che dice, Fatta la legge trouata la malitia [d].

a Arg. leg. præcipimus. C. de Appella. & cap. 1. de constit. l. 6.

b Ca. est in iusta misericordia in princip. & in fine ibi, facilitas ueniæ.

c Cap. facta. 4. d. facit cap. non putas cum multis seq. 23. q. 5.

d Contra l. non dubium. C. de leg. & c. certum de reg. iur. lib. 6.

SEGVE † il quinto ch'è stata santa la intentione di sua Maestà in hauer uoluto i giorni passati riparare, al disordine, che si faceua in torrre molti disordinati guadagni, per questo genere di cambio, in commandare che per il cambio di questo regno, per Roma, non si toglia piu di dodeci Marcelli d'argento p Ducato di camera. Nè di Roma per quà, piu di dodici & mezo. Nè di questi regni per Napoli più di dodici per Ducato largo. Nè per Bisanzo. nè per lo scudo di Marco, più di quatordeci. Nè di Bisanzone per qui per uno scudo quatordeci, & mezo. Nè di qui per Valenza, per un Castiglian d'oro piu di quatordeci. Nè di Valenza per quì più di quatordeci & mezo &c. Dopò questa prouisione sua Real Maestà uietò totalmenre i Cambij in tutta la Spagna: cioè dal regno di Castiglia, per quelli di Aragona, & di Catalogna, & di Valenza. Nè anco per quelli di Castiglia, con certe & picciole limitationi. sotto le quali sarebbe

30

rebbe bene intendere i Cambij ne' quali il Cambiatore riceue prima il danaio che l'habbia da dare. per le ragioni sopradette [a]. Volesse Iddio che tutti accettassero & eseguissero con tanta uigilanza, & integrità, & constanza con quanta buona intention si ha prouisto: Benche io temo che non si osseruerà almeno ne i Cambij di quei regni (doue il danaio uale piu, & ci sono piu mercantie) piu che nō si farà p questi. Perche quelli, che hanno danari in essi, non uorranno dar prima i loro, accioche gli siano pagati in questi, meno di quel, che uagliono in quelli. come punteremo à basso nel Cambio di Fiandra, & di Portogallo per qua.

a Supra eodem cōment.un. 8.

SOMMARIO.

31 *Il Cambio per trappasso è pura compra, & uendita, ò altro contratto innominato, che si fa osseruando la debita egualità.*

32 *Il Danaio, in quanto è prezzo, & come danaio non si può uendere, nè comprare: ma come un pezzo di metallo puossi comprare & uendere.*

33 *Il Cambio per trappasso reale sarà ingiusto, se il Cambiatore compra il danaio, per manco di quel ch'egli uale nella medesima terra. Et quello che ual piu lo uende per piu &c.*

31 IL decimo sesto † che anco è lecito (secondo tutti) il quarto Cambio per trappasso reale, che si fa comprando, cambiando, ò dando per un'altro contratto innominato la moneta, che ual meno in una terra che in un'altra, ò perche ella non corre in essa, ò perche non ual tanto il suo metallo in essa come in qualche un'altra. ò per esser rotta, disfigurata, guasta, ò scarsa di peso: & portandola in un'altra parte, doue ella ual piu. ò perche quiui non si pesa, ò per correre &c. & poi la commuta per un'altra, che ual piu doue quella ualeua meno, prosuposto che si faccia, osseruata la debita qualità, perche tutto questo è uendita, compra, ò cambio, ò altro contratto innominato: cioè, Io ti dò, perche dai &c. come à basso [b] si dirà. I quali chiaramente appare, che sono leciti, osseruata la debita egualità [c]. Nè osta dire, che per una istessa cosa, perche si diede meno in una terra, si toglie piu in un'altra. Percioche perche

b Infra eod. nu. 41.
c Toto tit. de contrahen. empt. & de rer. permu. & leg. 1. cum quatuor seq. ff. de rescript. uerb.

si da meno in una terra, ual meno in essa: & perche si toglie piu dipoi nell'altra ual piu in essa. Et cosi quel, che egli comprò per meno in questa terra, si può uendere per piu nell'altra. & quel, che si cambia in questa per cosa di minor prezzo, si può cambiar nell'altra, per cosa maggiore, si come in tutte l'altre mercantie. con tutto che non si dia tanto meno in una, nè si toglia tanto piu nell'altra, che si lasci d'osseruare il giusto prezzo, ad arbitrio d'huomo prudente. † Da questo ne segue, che il danaio si può comprare, & uendere. benche il contrario tenga il Soto [a]. Il che è cosa assai certa; quando non si considera come danaio ma come un pezzo di metallo, ò come oro, argento, ò rame rotto. & anco quando si considera come danaio, sotto alcun di quegli otto rispetti, de' quali diremo à basso, che può ualer piu, ò meno del prezzo che la legge gli pone. & anco sempre che egli si propone, come mercantia, & non come prezzo d'altra mercantia [b], se esso si considerasse dalle radici: Percioche tutte le uolte, che si considererà secondo alcuni di quei rispetti, & non per quello, del quale egli è prezzo dell'altre cose è mercantia, che per alcuna cosa di più, ò di meno si può apprezzare, & per conseguẽte cõprare [c]: Et anco perche l'Arcidiacono [d] non tiene il contrario, che da alcuni gli uiene imposto [e], Percioche, se ben si pesa egli nõ dice che non si possa uendere il danaio, ma che nõ si può uender l'uso di esso in quanto è danaio, senza che il medesimo si uenda: Et perche la legge della partita [f] determina che tutto quello, che si può cambiare si può anco uendere; & tutto quello, che si può uendere si può anco cambiare; eccetto le cose spirituali, che si ponno cambiare, & non uendere: & tutti confessano, che il danaio si può cambiare. Segue anco † che questo genere di cambio sarà ingiusto, se quello, che ual meno in una terra, il Cambiatore lo comprarà, ò cambiarà etiandio per meno di quel, che egli uale in essa: & quel, che ual piu, lo uende, & cambia, anco per piu di quello ch'ei uale in essa. & specialmente, quando questo si fa, per pagar prima il prezzo, ò per asicurarlo. Il che facilmente si può prouare, per le due sopradette [g] regole. Egli potrebbe anco essere ingiusto, se si trappassasse moneta uietata; di maniera, che à gli altri fosse ingiusto il trappassarla [h].

32

33

[a] Lib.7.q.5.art.3.de Iust. & iur.

[b] Arg.l.1.ff. de rer. permu l.1.ff. de contrahen. empt. Gaie. in tracta. de Camb. cap.6. & Medin in Cod. de reb. rest. fol 148.

[c] Arg.l.2.ff. loca. & §. item pretium in stit. de Empt.

[d] In cap.1. 14. q. 3.

[e] Laurent in c. cõsuluit 2.p.q. 26.

[f] Leg.1. titu.6. p.5. Host. in summa de rer. permu ur.s. quid autem.

[g] Supra eod. nu.24.

[h] Eodem ratione l. ill ud. ff. ad l. Aquil.

SOM-

SOMMARIO.

34 *Il Cambio, che si fa, per interesse lecito, può torre alcuna cosa per esso l'interesse. Se però il mercante per cambiare lascia la mercantia, ch'egli haueua determinato di fare.*

35 *Il Cambiatore, che lieua i suoi danari della mercantia, & lascia l'essercitio del mercante per darli tutti à Cambio di Fiera, in Fiera, à interesse certo, ò incerto &c. è usuraio: & è obligato à restitutione.*

34 IL decimo settimo † che anco è lecito il quinto Cambio per interesse. cioè, che, se il Cambiatore, tratta in mercantie, & per prestare à colui, che ha bisogno lascia di traficare, può torre il suo interesse, così quello del guadagno, come quello della perdita. Percioche (come prouammo largamente in altra parte)[a] qual si uoglia mercante lo può torre con certe conditioni. Aggiungiamo à tutti di nuouo, che quantunque egli non trafichi in altra mercantia, ma solo ne' Cambij, però, se per prestare egli lascia di trattare in essi, (essendo leciti) potrà torre l'interesse del guadagno, che per prestare egli lascia di guadagnare nel suo giusto trafico del cambiare[b]: Per il che fa quella decisione singolare del Gaetano[c] sopra[d] riferita. cioè, che colui, che lascia di dare à uero Cambio per aiutare altri col finto, può guadagnar ciò ch'ei poteua col uero. Ma guai à colui, che perciò non lascia di traficare, nè di far tanti Cambij ueri quanti prima; & toglie l'interesse finto, senza esserne alcun uero, nè uerisimile[e]: come, se non si trouasse Iddio, che non solamente uede l'opere, ma etiandio i cuori. Per questo genere di Cambio, si può giustificar la risposta, de' due Dottori di Parigi Antonio & Luigi Coronelli, (l'opere & consigli de i quali per un tempo ci furono utili) i quali sono ripresi dal Dottor Soto[f]: cioè, che i mercanti posson torre più, se aspettano la paga, insino alla seconda fiera, che se solamente l'aspettano insino alla prima. & più se l'aspettano insino alla terza, che se l'aspettassero insino alla seconda.

[a] In coment. C.14. q.3.num.46 & seq.

[b] Quia eodem omnino ratio idẽ omnino ius suadet leg. illnd ff.ad.l. Aquil. & cap. Translato de constit.

[c] In tract. de camb. cap 1.

[d] Supra eod. nu.26

[e] Quasi non esset Deus: uel non scrutaretur corda & renes contra Psal. 75. ca. nouit de Iudi & cap. Deus omnipotens. 2. q.2.

[f] Lib.7.q.5.art.5.de Iusti & iur.

PERCIOCHE l'interesse del Cambio, è tanto maggiore quanto piu si lascia uerisimilmente di guadagnare. Et è certo che il traficante, che lascia di traficare, & il Cambiatore, che lascia

di cambiare due fiere co' suoi danari, lascia più di guadagnare, che se lo lasciasse per una fiera. & colui, che lascia di traficare in due piu che di colui, che lascia di traficare in una &c. Nè è da credere che tanti graui Dottori, & di tante grandi uniuersità intendessero di questo altro Cambio che di compra, ò di Cambiare. poi che anco gli studenti, c'hanno studiato pochi anni, sanno, che il comprare, ò cambiare più caro, & per piu lungo tempo è usura. Et perche da poco tempo in qua si parla d'esi nelle Scole; secondo che dice il medesimo Soto [a], che mai insino à lui quiui se n'è parlato. Quantunque (al nostro parere) Gasparo Calderino [b] Lorenzo Rodulfo [c], Santo Antonino [d], Giouanni d'Anania [e], Siluestro [f], il Gaetano [g], & il Medina [h] & altri molto ui specularono, & intesero; benche non esplicassero tanto i lor concetti quanto noi i nostri.

a Vbi supra.
b In consil 11.
c In repet. cap. consuluit q. 1 p. 2.
d 3. p tit. 1 q. 7. §. 49
e In presenti nu. 46
f Verbo usura 4. per totum.
g In trac. de Cãb.
h In ca. de rebus restit. fol 145.

CIRCA † di questi Cambij pecca mortalmente con obligatione di restituire il Cambiatore, che leuati i suoi danari dal trafico lascia l'esercitio del mercatante del tutto, & toglie quello del Cambiare; & dà tutti i suoi dinari à cambio di fiera in fiera, à interesse certo, ò incerto: cioè, con patto, che quelli, che togliono, gli paghino tanto, quanto gli altri, che trattano in quelle medesime mercantie, nelle quali egli soleua guadagnare: ò un tanto determinato d'interesse uerisimile, ch'egli guadagnerebbe, se traficasse: percioche dapoi ch'egli cauò il danaio dal trafico, & non uuole traficare, non ui è alcuno interesse uero tale, nè uerisimile. come anco si appuntò nel Manuale [i], & nell'altro Commentario [k]. Nè più, nè manco pecca il Cambiatore con obligation di restituire, ilquale per dare à cambio il danaio, non lascia di traficare con quel, ch'ei tiene destinato per traficare, per la medesima ragione. Per questo guai à tanti penitenti arricchiti per queste uie. & anco i Confessori, che gli confessano, & hanno confessati, & gli hanno assoluti; senza commandargli che gli douessero lasciare, & restituire ciò che per esi haueuano guadagnato. Ilche non uolendo fare, saranno condennati. 35

i Cap 17. nu. 211.
k Cap. 1. 14. q 3. nu. 49.

SOMMARIO.

36 *Il Cambio per guardia della cosa, che si deposita &c. è lecito. & si può torre per esso alcuna cosa.*

37 *Il Cambiatore, che riceue, & paga di contanti, & per Cedula,*

la, può riceuere alcuna cosa &c.

38 *La Paga di cinque per mille fatta in contanti è illecita, eccetto che in tre casi. ma se quegli, che la riceuono danno qual cosa uolontariamente al Cambiatore esso la può torre lecitamente.*

39 *Il Cambiatore deue hauere quel salario delle sue fatiche, ch'è giudicato da huomo da bene.*

I Cambij non furno trouati per arricchire i Cambiatori, ma per dare più facili, & utili ordini alle mercantie.

40 *Il Cambio si deue pagare al Cambiatore, sotto pena di peccato, et di restitutione.*

36 IL decimo ottauo † che anco è, giusto il sesto Cambio per guardia. cioè, che poi che ui è legge [a], uso, ò statuto, che il Cambiatore sia guardia, depositatio, & sicurtà, de i danari, che gli daranno, ò manderanno per quel, che hauranno di bisogno, quelli, che gli danno, ò mandano; & ch'egli sia obligato à pagare a' mercanti, ò alle persone, che i depositanti uorrano, in tale, ò in tale maniera, lecitamente può torre il suo giusto salario, ò della republica, ò delle parti depositanti. Percioche questo officio, & carico è utile alla republica, & non contiene nessuna iniquità. poi ch'è giusto, che colui, che lauora guadagni la sua giornata [b]. Et il Cambiatore si affatica in riceuere, tenere in deposito, & apparecchiare il danaio di tanti mercanti, & nello scriuere, dare, & torre conto con gli uni, & con gli altri, con molto fastidio; & alle uolte con pericolo d'errore di conto, & altre cose. Il medesimo si potrebbe far per contratto [c]; col quale alcuno si obligasse à gli uni, & à gli altri di riceuere, & tenere i lor danari in deposito, dare, pagare, & tener conto con gli uni, & con gli altri: come se essi glielo commandassero &c. Perche questo contratto è, di affitare ad altri l'opere, & fatiche sue; che è contratto nominato, giusto, & santo [d]. Ma † quanto però sia il salario di questa fatica, non è determinato dalla Legge. Et è da notare, che il Cambiatore in due modi toglie danari; cioè à contanti togliendo realmente il danaio, & per cedole, accettandole d'altri Cambij, ò d'altre persone, con che gli promettono, ò consegnano nel suo banco la paga di quelli, che gli rimettono, accioche gli sieno

37

a Leg. Argentarius §. 1. & leg. quędam § Numularios. ff. de edendo.

b Dignus enim est operarius Luc. 10. & cap. 1. 13. q. 2.

c Quia per pactum fieri pōt idq; p Regē leg nō impossibile. ff. de pact. ca. Cōtract⁹ cum glos. de reg. lib. 6.

d Est enim cōtract⁹ locationis ex parte campsoris: & conductionis ex parte aliorū, certa Mercedem constituta leg. 1. & 2. ff. loca. §. 1. 4. Insti. de loca.

pagati à lor conto. Et anco in due altre maniere egli paga, cioè à contanti dando realmente il danaio: ò per liberarlo rimettendo la paga ad altri Cambij. Presuppongono alcuni [a] che in questi Regni sia ordinato, & determinato, Che il Cambiatore quando paga ad alcuno in cõtanti riceua cinque per mille. & quãdo p cedula rimettẽdo ad altro Cambio nulla. Ma però il contrario di questo noi trouiamo chiaro per le Pragmatiche di questi Regni. Percioche in una [b] si dice che i Re catolici ordinarono in Siuiglia dell'anno. 1491. Che il Cambiatore potesse pagare à quelli, che hauessero cedula, & ad altri in moneta defettuosa, rotta, scarsa, pagando il difetto. & à colui, che uolesse esser pagato in moneta giusta, & buona, & eletta gli potesse torre cinque per mille, & non piu: quantunque la parte gli uolesse dare piu. Et in un'altra [c] si dice, che dopò i detti Re cattolici informati che i Cambiatori pigliauano occasione dalla detta lor legge, che non solamente toglieuano i detti cinque per mille nel detto caso, ma etiandio in tutti quelli, che pagauano il contratto, in qual si uoglia moneta buona, ò cattiua, però riuocarono la detta legge nell'anno 1513 dandola (quanto à questo) p annullata: & ordinando che i Cambiatori non potessero pagare in moneta rotta, nè scarsa, nè torre niente à nessuno di quelli, à cui fossero liberati i danari ne' lor Cambij per cedula; ò che i detti Cambiatori restassero debitori, sotto gran pene. La † qual prouisione fu molto santa, & necessaria: Perche è contra ogni legge [d] naturale diuina & humana, che uoi togliate da me, ò da altri, uno, cinque, ò diece per mille di quel, che i nostri debitori, ò altri hanno liberato nel uostro banco, ò cambio; senza fare alcun'altra cosa per noi altri, piu di pagarui quello, che ci è stato liberato in uoi. Et perche non è giusto [e] che noi altri ui paghiamo le fatiche, che hauete fatte in guardar quel de i nostri debitori, ò di quelli, che ne fanno poliza, che uoi ne paghiate, & in far conto con essi. Et ancorche alcuni dichino che ui è prouisione estrauagante, che si togli i detti cinque, per mille, però io no'l credo: perche egli contiene ingiustitia, fuora de i tre casi, che al presente diremo. Onde nè segue, che non solamente i detti cinque per mille, (quando pagan di contati) non sono lor salario, anzi è furto: & ingiusta estorsione, che obliga alla restitutione, & integra penitenza, per potersi con essa liberar dall'inferno [f]; eccetto in tre casi. Il primo, è quando la paga si

38

a Sotus in lib. 7. q. 4. art. 1. de Iust. & iur.

b Pragma. 127.

c Prag. 129.

d Regula non debet aliquis alterius odio prægrauari de Reg. Iur. lib. 6. 1. q. 4 per totum.

e Arg. C. Ne fil pro patre, ne Vxor pro mari. per totum.

f. Cap. peccatum de Reg. iur. libr & in Manuali. Ca. 17. numer. 63. 64.

pagasse

pagasse à i medesimi, che depositarono, & diedero il contanto lor danaio al banco: & essi pagano quel salario per la fatica, & cura, che tiene il cambiatore in riceuere & guardare il lor danaio, & fare il sopradetto. Il secondo è, quando quelli à i quali i depositanti liberano la paga delle lor mercantie. le quali mercantie tanto piu care uenderono, quanto piu haueuano da pagare al Cambio per riceuere il contanto, per scontare, & per scarico di ciò, che i depositanti doueuano al Cambiatore. Il terzo è, quando per libera lor uolontà quelli, che riceuono la paga, danno esso salario al Cambio. De i quali, (al nostro parere) sono molto pochi; perche non sono di quelli, ancor che essi lo lasciano, per non aspettare otto, ò diece giorni la paga nel tempo del pagamento, perche il cambiatore la differisce, percioche essi non li uogliono dar niente per pagare il contanto; & uogliono la paga intera delle lor cedule, come à noi medesimi è occorso. La qual uolontà è sforzata quanto quella, che paga le usure all'usuraio, che non lo scusa di peccato, nè di restitutione [a]. Altri dicono, che il suo salario è due, tre, ò quattro per cento; secondo che il danaio è piu caro, ò buon mercato di quel, che si presta, ò si da à contanti, à chi lo uuole insino all'altra fiera. Ilche non si può negare che non sia usura, & peccato mortale, con obligatione di restituire. [b] Per questo † diciamo che il suo salario è quello, che ogni mercante gli da, ò deue dare all'arbitrio d'huomo da bene [c] ogni fiera, finiti i suoi conti: piu, ò meno, secondo che piu, ò meno se gli hauesse dato per essi, ò per esso insino, che si finisca. ilche non è cosa determinata, piu di quel che ne dicono. perche alcuni gli danno uno, ò uno & mezo per mille: & piu quel che gli danno per cambiare una moneta per un'altra. Et se dirai che il secondo, hoggidì (nel quale non è, nè si cambia pezzo d'oro) è poco, ò nulla: e'l primo poco per arrichir tanti, & tanto presto, & tanti quanti arrichiscono, Vi risponderò, che (secondo che si dice) essi ne sono stati gran parte cagione, perche non ui è, nè si Cambia pezzo d'oro nel Regno, perche essi sono stati ministri di cauar danari di esso, con mille arti, & industrie. benche io credo che gli è stato un'altra maggiore. Anco rispondiamo che i Cambij non si trouaron per arrichire i cambiatori, ma per dar piu facile, & utile ordine à i trafichi, accioche si trouassero piu mercantie, & baratti, come si trouarebbono, se essi esserci-

39

a C. quia in omnibus de vsur. Cap. 1. eod. titu. lib. 6.

b Per cap. 1. 14. q. 3. & per diffinitionē vsurę, & est pessimū gen9 vsurarū Host. in summa de vsura §. an aliquo.

c Quoniam eius Arbitrio sunt determinanda quæ iure relinquntur confusa leg. 1 ff. de iure deliber. ca. de causis de offic. delic.

tasser l'officio loro giustamente, & si contentassero del giusto salario, togliendolo da quelli, che glielo deono. i cui danari guardano, & contano; & non da quelli, che non glielo deono; Ricordandosi, di ciò, che il Profeta [a] disse: Piu uale il poco con giustitia, che molte ricchezze con peccato. Et di ciò, che dice Iddio [b], Che utile è guadagnar tutto il mondo, & perder l'anima per esso? Et non uolessero (contra il precetto del Salmo) [c] imitare i cattiui, che malamente arrichiscono.

a Psal. 36. Melius est modicum iusto.

b Mat. 16. quid prodest homini.

c Psa 36 Noli Emulari in malignantibus.

CIRCA † questo genere di Cambio, non solo peccano i Cambiatori, ma etiandio hanno obligatione di restituire coloro i quali gli danno i danari in guardia, accioche facciano il sopradetto. & dipoi non gli uogliono pagar nulla. dicendogli che quel, che guadagnano co i lor danari, & riceueranno da quelli, che pagheranno il contanto, gli basta per salario. Et, se i Cambiatori gli dimandano alcuna cosa, gli lasciano; & si passano in traficare con altri. & essi Cambiatori accioche nō uadano ad altri, gli lasciano il salario, che se gli deue, & lo togliono da chi non si deue torre. Peccano anco quelli, che à i Cambiatori danno alcun danaio in contanti, & poi lo ritogliono in cedule per loro, ò per altri, & non di contanti, quando finiscono il conto, gli fanno pagar la paga d'hauerli dati al conto. che almeno è due per cento. Il qual guadagno per nessuna ragion del mondo si può torre come debito, ma per l'utile che il Cambiatore ha riceuuto, ò ha da riceuere di quel danaio, che gli dieron di contanti: & cosi è chiara usura; poi che i cambiatori togliono il danaio, & mettono la fatica in riceuerlo, in guardarlo, in far conto, in tenerlo apparecchiato, per quando lo dimanderanno, ò libereranno, & colui che lo diede, ò dà, non fà niuna di queste cose. Altra usura commettono circa di questo medesimo i Cambiatori; cioè che'l mercante, che ha posto danari in contanti, nel banco loro, gli libera; & un tanto di danaio di piu in un'altro banco per quello che ha dibisogno per tanto tempo, per quāto egli ha tenuto i suoi danari: con tanto che gli lasci il guadagno, ch'egli hauea, da pagare per ragione, d'hauere hauuto il danaio contato: Il che almeno nella sua intētione è usura chiara. perche il traficante lascia al Cābiatore il guadagno, che à suo parere egli ha guadagnato in deporre il cōtato: accioche presti per uia di cedula altro tanto, ò un tanto insino all'altra fiera; & il Cambiatore li presta per non pagar ciò che secondo il cattiuo costume egli pensa douer dare

40

al de-

al depositante. Ilche tutto è una gran miseria, degna d'esser molto pianta.

SOMMARIO.

41 *Il Cambio per compra, & per cambiare, ò altro contratto innominato quanto à questo proposito non è differente. ma il contratto nominato, & l'innominato sono in alcune cose differenti, & in altre nò.*

42 *I Cambij, ò altri contratti per i quali alcuna cosa passa d'uno in l'altro si deono chiamar commutationi: I quali sono giusti, se ui concorrono due cose: Benche questa parola* commutare *include tutti i contratti.*

43 *Il Danaio dà così guadagno nel suo trafico, come da in quello dell'altre cose. Ilquale per otto rispetti ual più, ò meno d'un'altro: cioè per non esser d'un'istesso metallo, ò d'una medesima bontà, ò d'egual figura, & peso. ò per la diuersità delle terre doue egli si spende. ò per la reprobatione del crescere, & sminuire del suo ualore. ò per non trouarsene in qualche necessità. & ò per l'assentia d'uno, & presenza dell'altro.* 44 45 46

47 *Il Danaio non ual più, nè meno per il pagamento, che si fa con esso lui inanzi, ò dopò il tempo pattuito.*

48 *Il Danaio si deue restituire nella medesima moneta, & ualore nel quale egli si prestò. & anco il suo accrescimento s'egli crebbe in mano del debitore.*

49 *Il Ducato per crescere non lascia d'essere l'istesso, ch'egli era prima nella sua essentia. percioche il suo prezzo è cosa estrinseca, come è quel del grano.*

50 *La Prestanza d'alcuna cosa deue essere restituita di tanta bontà intrinseca come ella si prestò.*

41 IL decimo ottauo † diciamo che per un medesimo peso & misura si ha da pesare, & misurare, la giustitia del Cambio per compra & quella del cambio per batatto, ò altro contratto innominato. percioche ancorche la compra d'una parte, & il cambiare che è contratto innominato [a], & gli altri innominati dell'altra sono differenti perche la compra è contratto nominato [b] & gli altri nò: & per consequente in tutto

a Leg. iurisgen. cu glo. ff. de pac.

b L. iurisgé. in principio l. naturalis §. & si quidem. ff. de prescript. uer.

quello, che i contratti, che si chiamano nominati, per hauere special nome [a] nella legge, sono differenti da quelli, che non l'hanno, & perciò si chiamano innominati [b]. Però quanto al nostro proposito, che è di uedere, come si può guadagnar giustamente, comprando, uendendo, & cambiando danari, niuna differentia ci è. Percioche quanto à questo, tanto uiene à dire, che si compra, quanto che si baratta, ò contratta, cioè. Io ti do perche mi dai, ò, Io ti do, ò faccio, accioche mi facci dare, ò dai &c. Il contratto per il quale uno da à un'altro in Medina cento, per cento, & diece, che glieli dia, ò faccia dare in Fiandra, ò darli in Fiandra cento, per cento, & uinti, acciochè glieli dia, ò faccia dare in Medina: Percioche due cose, ò una di esse fanno illeciti questi contratti: cioè la disugualità di ciò, che si da, & di ciò, che si ha da torre piu, ò meno, per pagar prima, ò allungare, ò dar molto, ò poco tempo. & certo è, che queste due cose, anzi ogni una di esse così, fanno illecito il contratto di cambiare, & qual si uoglia altro nominato. come quello della compra; & al contrario, così quello della compra, come questi contratti. come sopra si ha detto [c]. La onde ne segue, † Il primo, che non ci è da perder tempo, nè rompersi la testa, in risoluere, quale è piu uera opinione, ò quella, che dice che il contratto prossimo detto, è compra. la quale sente il Gaetano [d], & credono potersi sostẽtare il Calderino [e], & Lorẽzo [f], ò quella, che dice ch'egli è cambio, come afferma il Soto [g]: & innanzi il Calderino, & Lorenzo [h]. ò sia contratto innominato: cioè, Io ti dò perche mi dai &c. che perauentura si potrebbe piu facilmente sostenere. per quel, che sopra [i] del genere del cambiare per lettere, s'è detto, & per altre tre ragioni, che si potrebbono aggiungere.

42

SEGVITA il secondo, che per sodisfare à tutte l'opinioni doueuamo usare questo uocabolo [commutare] che è generale à tutti i sopradetti, & à qual si uogliano altri contratti; per li quali alcuna cosa passa d'uno in un'altro. Il Terzo segue che'l detto Cambio, (come si uoglia, che si chiami,) è lecito s'egli si fa giustamente; & altramente nò. & fassi giustamente quãdo ui concorrono due cose, L'una che per il danaio, che si commuta si dia il giusto ualore. L'altra che non si minuisca il suo ualore, per hauersi da consignar piu tardi. come appunta il Gaetano [k], & meglio che tutti [l] Siluestro. Lequali, benche, nè essi, nè altri

a L. 1 & trib. seq ff. de prescript uerb.
b Quæ sunt multa iuxta notata p Bar. in dicta lege natura lis. §. sed si faci. & per omnis in princ. d. l. iur. gent.
c Supra eod. nu. 14. & 24.
d In tract. de camb. cap. 6. 7.
e Consil. 11. de usu.
f 3 p. q. 1. ca. consuluit de usur.
g Lib. 7. q. 5. ar. 2. de Iust. & Iur.
h Vbi supra.
i Supra eodem nu. 21. & 22.
k In tract. de Cãb. cap. 7.
l Verb. usur 4. q. 9.

tri l'appuntassero, si prouano per le due regole sopraposte [a]. Segue il quarto, † che la difficultà sta in dichiarare come si può guadagnare per commutare danari, dando il lor giusto ualore. Alche rispondiamo, che ciò si può fare, come si fa nell'altre mercantie, togliendolo per commutatione del suo giusto ualore, onde, ò quando ual meno, per commutarlo, & onde & quãdo piu uarrà: Poiche come sente S. Tomaso [b], & sopra s'è detto [c], il danaio (anco in quanto è danaio) è commutabile con altre cose, per potersi guadagnar traficando con esso. Segue il quinto, che la risolution della detta difficultà depende dal sapere come, & quando un danaio che è eguale all'altro (secondo il prezzo commune, che per la legge, ò per il costume se gli pose al tempo, che fu battuto) uale piu, ò meno, per alcun rispetto, che l'altro. Percioche non si può sapere, se la commutatione d'hauere un danaio per l'altro, sia giusta, senza sapersi il ualor d'ambidue: poi che (per quel, che s'è detto) per esser la sua commutatione giusta, hassi à dare quãto egli uale per esso. Però diciamo, che questo può accascare per uno de gli otto rispetti. Il primo, per non essere di un medesimo metallo. Il secondo, per non essere il metallo della medesima bontà. Il terzo, per non essere di egual figura & peso. Il quarto per la diuersità della terra nella quale egli è. Il quinto, per la reprobatione, ò dubbio della reprobatione del crescere, ò sminuire dell'uno. Il sesto, per la diuersità del tempo. Il settimo, per non trouarsene, & per la necessità di esso. L'ottauo, per l'assentia dell'uno, & presentia dell'altro. Per il primo, † che è di non essere d'un medesimo metallo, uale piu alle uolte un ducato d'oro, à colui che l'ha, che un altro d'argento, ò di metallo, per poterlo meglio conseruare & portar lontano, & al contrario alle uolte uno in moneta picciola d'argento, ò di metallo ual piu, che un'altro in oro: per carestia di moneta minuta per spendere [d]. Per il secondo rispetto, che è di non essere ambidue di metallo egualmente buono, accasca che di due ducati, che dalla legge sono stimati d'un ualore (come sono i ducati di Castiglia, di Portogallo, d'Vngaria, & di Fiandra) l'uno può ualer più che l'altro, benche siano in una medesima terra. Per il terzo, di non essere di egual figura, ò peso, alle uolte uale piu un ducato d'una medesima figura, che un'altro, s'egli è maggior di peso un grano, & è ben figurato; & un'altro gli manca un grano; & è rotto, ò sfesso, ò sfi-

43 — 44

a Supra eodem nu. 14.24.

b Lib. 2. de Regim. Princ. c. 14. quẽ Ant. Gaiet. & omnes ferè Theologi secuntur idẽ tenẽt Cald. Concil. 11. de vsur. & Laurent. ca. consuluit. ff. 1. p. 3. de vsur.

c Supra eodem nu. 12. & 32.

d Quod docet experientia rerum Magistra cap. quam sit de Electio. lib. 6.

gurato &c. Per il quarto, per essere in diuerse terre, uale una me desima moneta in una terra piu che in un'altra. secondo il Calderino [a], approbato. ò perche il metallo d'essa ual piu nell'una che nell'altra. come l'oro, che ual piu in Spagna, che in India, & in Francia, che in Spagna: perche il Re, ò l'uso d'una terra lo mette in maggior prezzo, che il Re, ò l'uso dell'altra. come nel tẽpo, che stauamo in Tolosa di Francia, quel Rè haueua cresciuto molto il prezzo de' suoi Scudi del Sole, & de i Ducati di Spagna. & dicesi che anco dipoi gli ha accresciuti ancor piu. & in tutto questo quasi tutti concordano [b]. Per † il quinto rispetto della reprobatione del crescere, & scemar del suo ualore, ò dubbio di lui, uedemmo gli anni passati le Tarze di diece, ualer meno un tempo di ciò che prima ualeuano. & nelle altre terre, doue sono molti Signori, che battono moneta, molte uolte alcuni d'essi commandano, che quella de' lor uicini, non corri nelle lor terre. Altri diminuiscono il prezzo: & cosi come dopò che non corrono, si cambia per molto meno che prima: Et cosi quando si prattica di reprobarla, ò diminuirla & è dubbio di quello, che sarà, si cambia per alcuna cosa meno: & come dopò cresciuta uale piu, cosi quando si prattica, & di ciò si dubita, si comincia à commutarla per alcuna cosa più. percioche come in certo cresce il prezzo per accrescerlo, & in certo manca per scemarlo, cosi per il dubbio dell'uno & dell'altro si cresce, & diminuisce, alcuna cosa incerta [c]. Et perche circa la commutatione, del danaio, che ual più, ò meno, per questi cinque rispetti, si tratta communemente il Cambio del trappasso reale (del quale s'è sopradetto) [d] mi rimetto adesso. Per il sesto † rispetto alla diuersità del tempo, per ilquale cresce, & diminuisce il ualor del danaio, alcune uolte egli uale piu, alcune uolte meno al presente cento ducati d'oro, & cento d'argento, ò cento di metallo, ò cento assolutamente in quantità, che non uarrebbono da qui à un'anno. Percioche (per il sopradetto) [e] uarrebbono piu, se per alcune cagioni, che per esse egli può hauere, cioè per essere estratto dalla terra, per comprar munitioni, per far guerra, ò per aiutar gli amici, che la fanno &c. ne fosse hora carestia d'alcun d'essi, ò di tutti; & di qui à un'anno, ne sopraueni sse abondanza, ò per hauersi uendute le uettouaglie delle terre, & altre mercantie, ò per hauere il Re ben pagato le paghe a' suoi soldati, & seruitori, ò per l'altre simili cagioni. Et

45

46

a In Concil. 11. de vsur. Quem sequitur Ioan. ab Anna. in presenti nu. 46. & seq.

b Cõueniunt enim Anto. Syl. Gaie. Medin. Sot. Vbi supra: & Laur. Rõdul. q. 1. p. 3. c. consuluit de vsu & Ioan ab Anna hic nu. 52.

c Arg. l. si actum re dis. ff. de act. Empt.

d Supra eodem ca. nu. 31.

e Supra eodem numer. 43.

al

al contrario, uarrebbono hora meno, se al presente ue ne fosse abondanza, & di qui à un'anno carestia. Cosi come una somma di grano non ual communemente tanto nel mese d'Agosto quando ue n'è abondanza, quanto in quel di Maggio, quando non se ne truoua tanto [a]. 47 † Ma però non si dice che il danaio uaglia mai più, ò meno per pagarsi prima, ò poi, ò per molto, ò per poco tempo; se alcuno de gli otto rispetti sopradetti, di crescere, ò di mancare, non si aggiungesse col tempo. secondo la commune opinione di quasi tutti [b]. La onde ne segue, Il primo, ch'errano tutti i Cambiatori, & mercatanti, & qual si uogliano altri, che pensano che sia lecito pigliare alcuna cosa piu di quello, che prestarono, per hauer tenuti i lor danari molto tempo morti, senza seruirsene. & per conseguente errano i Cambiatori, che misurano, & contano il tempo, ch'è insino alla fiera, ò insino al pagamento, quando hanno da esser pagati, per torre più, ò meno per il cambio. 48 Segue il secondo † che, colui, che presta cento pezzi d'oro, & dipoi cresce il prezzo loro, lecitamenti li può chiedere, co'l guadagno di quel, che piu sono cresciuti, quando gli riscuote, che quando gli presta. perche non lo toglie, per la sola diuersità del tempo, ma per l'accrescimento del ualore, che il Re, ò l'uso gli pose innanzi il tempo in quello, che se gli doueua. Ilche è conclusione, che si caua da molte parti di Bartolo [c], communemente approbato [d]. Nel che non è dubbio nessuno, che, s'egli haueua uolontà di riserbailo insino allhora, come pruoua questo capitolo [e], & Giouan Calderino. & in altra parte Gasparro [f], Calderino, Lorenzo, Rodulfo [g], & Siluestro [h]. Ilche riprende il Soto [i], senza allegar perciò niuno: benche la sua opinione fu prima tenuta da Francesco [k] Curtio, & da altri ch'egli riferisce. Però Siluestro non merita riprensione: perche egli parla di colui, che presta i Ducati, ch'egli haueua da serbare. & perche l'essempio del Soto (à nostro parere) non conclude; cioè, che si come à colui, che presta uno staio di formento di dodeci misure, non si deue render dipoi uno staio intero di tredici [l]; benche si ordini che lo staio tenghi tredici misure; cosi à colui, che presta un Ducato di undeci Reali, non si deue renderne uno di dodici, se si ordina ch'egli ne uaglia tanti. 49 La † qual similitudine non conclude (al nostro parere,) percioche, quando lo staio di dodeci misure si fa di tredeci, egli muta la sua forma, & materia, & lascia di esser la medesima

a Ca. in ciuitate supra cod. & in hoc c.

b Tho. 2a. 2e. q. 78. art. 1. ad 7.

c In l. cum quid. ff. de reb cred. nu. 7. l. 1. leg. cum aurum. ff. de Aur.

d Per Bal. Alex. & Iason; & ferè omnes alios in dicta leg. cũ

e Vltimum de vsu.

f In concil. 11. de vsur.

g In cap. consuluit eod tit. 3 p. q. 1.

h Verbo usura. 1 q. 14.

i Vbi supra li 6. q. 1. ar. 1. & lib. 7. q 5. art 1.

k In dicta l. cum quod, in tract. Monere col. 3.

l Cap. cum Canonicis vbi glo & notatur in ca. olim de cens.

ch'era prima: però perche il Ducato cresce di undeci Reali à dodici per ordine del Principe, egli non muta la sua materia, nè la forma; nè lascia di esser l'istesso ch'egli era prima: poi che ciò, che si muta in esso è cosa estrinseca & accidentale, & non di sua essentia. come tiene Bartolo [a], communemente approbato [b]. & perche il grano, non lascia di essere il medesimo grano ch'egli era prima, benche la sua estimatione sia cresciuta, ò mancata. Et per questo colui, che tolse uno staio di grano prestato, ha da renderne un'altro di grano tanto buono, quanto alla sua essentia, benche egli uaglia piu, ò meno quanto al prezzo, che è cosa estrinseca. Et perche alla replica Metafisicale, che si può fare che il prezzo sia della essentia del Ducato in quanto egli è Ducato & moneta, si può rispondere con Bartolo (communemente riceuuto), che anco in quanto egli è moneta si fonda piu nel suo esser naturale, che nell'arteficiale. come è detto. Di piu diciamo che il prestatore potrebbe torre quel di piu; benche non gli hauesse da serbare: se fu però di patto che gli tornasse in tanti & tali pezzi, ne' quali, & quanti furono i prestati; ò ualessero piu, ò meno, ò tanto: almeno s'egli non haueua piu certezza che accrescesse, nè che si diminuisse il prezzo loro. per questo capitolo. Et perche esso era come una maniera di uentura, di sorte, di scommessa, ò di transattione, sopra i dubbij, che *de facto*, *& de iure* poteuano succedere: il che tutto è lecito [c]. Di piu † diciamo che secondo la commune opinione 50 di Bartolo [d], communemente riceuuta [e], à colui, che presta cento ducati d'oro, si gli hanno da ritornar cento in oro; così buoni come sono quelli, senza diminuirne niente del prezzo loro: Dato che il lor ualore cresca, & che non gli habbia da serbare, nè espressamente è d'accordo, che gli debbiano tornare in tali, & tanti pezzi, come gli furono prestati, ò creschino, ò diminuischino: Percioche à colui, che presta alcuna cosa, se gli deue ritornare un'altra dell'istessa natura della prestata, tanto buona come quella, quanto [f] alla bontà intrinseca: & la bontà intrinseca del danaio non è il prezzo che la Republica gli pone, ma la qualità, & bontà della materia, della quale è quello, ch'è. secondo la piu uera & riceuuta opinione di Bartolo [g]. La quale opinione commune, benche facilmente si potesse sostenere in tutti i casi, però piu giusto mi pare, che in tre soli proceda. Il primo è, quando che gli prestò, gli hauea da serbare

a Leg. quod te nu. 7. ff. de reb. cred.
b Ait enim Molin. id seruatum his tribus sequeris in lib. de comer. nu. 696.
c Arg. l. si iactum rectis ff. de actio. Emp. & huius. C. & leg. periculi. ff. de Nau. fœno.
d In leg. cum Quid. ff. de reb. cred. num. 9. & in l. 1. & l. cum Aurum ff. de. Aur. & Argen.
e Per Bal. Alex. Ias. & fere omnes alios in d. l. cum quid I. Cald. in c. fin. de vsuri. & Laur. Rodul. in ca. consuluit. 3. p. q. 1. & Pan. cum comuni, in C. quanto de iure iuran.
f In d. l. cum quid.
g In l. Quid te nu. 7. ff. de reb. credit. & Moli. ait, seruatam his tribus seculis in lib. de comer. num. 696.

serbare insino che il prezzo loro crescesse. Il secondo, è quando espressamente egli disse, che glieli tornasse in tali, & tanti pezzi, quali & quanti gli furon prestati; ò crescessero di ualuta, ò diminuiscero: mettendosi cosi al pericolo di perdere come alla speranza di guadagnare. Il terzo è, quando tanto presto crebbero, che per ancora colui, che gli tolse in prestanza non gli haueua spesi. & cosi gli spese; & se ne serui, al prezzo, che erano cresciuti. Fuora di questi tre casi, basta pagargli ne i medesimi pezzi, ò in altri simili, ò del medesimo metallo, ch'erano quelli, che furon prestati, tanta quantità, quanta montauano al tempo dell'impresto: contandosi al prezzo, che ualeuano al tempo della paga. Alche parte ci muouiamo per quel, che tiene Bartolo, & la commune [a]: & parte per quello, che allega Carlo Molineo [b]: & parte per la grande equità, che scriue Baldo [c], che egli dichiara bene [d]. Et anco perche la breuità, che desideriamo (nè etiandio tanto quanto habbiamo detto) non ci permette che ne diciamo più.

[a] In d.l. cum quid.
[b] Vbi supra q. 90. nu. 694.
[c] In Authentic. ad hæc q. 17. de vsur.
[d] num. 707.

SOMMARIO.

51 *I Danari, & le mercantie crescono, & mancano nel ualore per la copia, & carestia loro.*

52 *La Moneta d'oro per la sua carestia ual piu moneta d'argento, ò d'altri metalli.*

53 *I Ducati, & gli Scudi sono di due maniere, L'una è de' mercanti per li cambij loro, che crescono, & minuiscono, & l'altra è per lo spendere, che usa il popolo, & anco i medesimi mercanti nelle spese loro: ma non ne' cambij.*

54 *I Ducati, nè gli Scudi non uaglion piu Reali (ò Marcelli) quando ue n'è carestia generale, che quando ue n'è abondanza; nè i Reali (ò Marcelli) più soldi, nè i soldi più quattrini.*

55 *Il Danaio fu trouato accioche il suo fine, & uso principale fosse prezzo, & misura delle cose uendibili: Ma il suo fine & uso secondario, & men che principale è di guadagnare con esso, traficando.*

56 *La Moneta d'oro, & d'altri metalli, nella sua particolar carestia ual piu che nella sua abondanza.*

Il Cambio di quegli, che danno Ducati, ò Scudi da una fiera all'altra, accioche gli sieno pagati per quel prezzo, che uagliono allhora, che gli danno, ò quando gli saranno restitui-

ti ciò, che uarranno nella piazza quegli de' mercanti, è usura.

57 *Il Danaio, in quanto è danaio, & prezzo può crescere, & diminuire; & però ual più in una terra che in un'altra. & ancora più in un tempo, che in un'altro. Il ualor del quale cresce, non ostante ch'egli sia tassato.*

58 *Vendere la cosa più cara di ciò, ch'ella uale è lecito. quando però il uenditore per uenderla ne perde. ma si deue uendere di piu, per l'utile particolare, che ne risulta al compratore.*

59 *Il Danaio della fiera non cresce per Cambio finto, nè monopolio.*

60 *I Ducati, e i Reali non uagliono piu in Portogallo, che in Castiglia. Et i Maraueglis, e i Coronadi di Castiglia, & i Reali, e i Cedis di Portogallo sono eguali.*

61 *I Ducati, ò altri danari prestati in una città, non si deono riceuere in un'altra, per piu di quel, che uagliono nella città, doue si prestorono: percioche sarebbe usura. Ilche però è lecito quando si da per uia di compra, ò di cambio, ò d'altri contratti innominati.*

IL uigesimo, † diciamo che per il settimo rispetto, che fa crescere, & diminuire il danaio è di hauerne gran carestia, & necessità, ò abondanza d'esso, egli ual piu doue, ò quando une è gran carestia, che doue une è abondanza. come tiene il Calderino [a], Lorenzo Rodulfo [b], & Siluestro [c]. co' quali il Gaetano [d], & il Soto [e] concordano. Per laquale opinione fa, Il primo, che questo è il commun concetto di quasi tutti i buoni, & cattiui di tutta la Christianità, & per questo par ch'ei sia uoce d'Iddio & della Natura [f]. Il secondo è assai forte, che tutte le mercantie incariscono per la molta necessità che ne è, & poca quantità d'esse [g]; & il danaio in quanto è cosa uendibile, & commutabile per altro contratto è mercantia. per il sopradetto [h]: Adunque ancor esso si può incarir per la molta necessità, & poca quantità di lui. Il terzo che (essendo tutte le cose eguali) nelle terre doue è gran carestia di danari, tutte l'altre cose uendibili, & anco l'arti, & le fatiche de gli huomini, si danno per men danati, che doue ue ne è abondanza. come per esperienza si uede, che in Francia doue sono men danari, che nella Spagna, uagliono molto meno il panno, il uino, il pane

51

a Concil. 11. de vsu.
b In c. consuluit q. 1 p 3.
c Verbo vsura 4 q. 5. & 6.
d In tract. de Cam. c. 6. §. de temporis.
e Lib. 7 q 5. art 2. & 2 de Iusti & iur.
f Iuxta illud uox populi vox naturæ quæ Deus est: iuxta glo. leg. 1 ff. de Iust. & Iur verb. Naturę.
g Cap legimus q. 3. distinctio ibi & omne rarum pretiosũ.
h Supra eod. nu. 12. 20.

pane &c. & anco in essa Spagna nel tempo che erano men danari, per molto meno si dauano le cose uendibili, l'arti, & le fatiche degli huomini. la quale dopò che si scoprirono le Indie, fu coperta d'oro & d'argento. La cagione del che è, che il danaio ual più doue, & quando ue ne è carestia, che doue & quando ue ne è abondanza. & ciò che alcuni dicono che la carestia del danaio, abbassa ogni altra cosa di prezzo, nasce che il suo souuerchio accrescimento le fa parer piu basse. Si come un'huomo picciolo appresso un grande par più picciolo, che appresso un suo eguale. Il quarto, † che per carestia della moneta d'oro può crescere con ragione il suo ualore: accioche piu moneta d'argento, ò d'altri metalli se dia per essa [a]. come uediamo che per la gran carestia, che ne è, alcuni danno uenti due, & anco uenti tre, & uenticinque Reali per un Doppione: Percioche per la legge, & prezzo del Regno egli non uale piu di uentidue. Et anco habbiamo ueduto in Portogallo dare undeci Ducati & mezo, & anco dodici d'argento per un di diece d'oro. Et anco per carestia di danari d'argento, si può crescere la sua moneta; accioche si dia piu moneta d'oro, ò di metallo, che si soleua dare per essa: Et anco per la carestia della moneta minuta di Rame, ò d'altro metallo basso, egli può crescere; accioche si dia piu oro, ò argento di quello, che si soleua dare prima per esso. Come uedemmo in Portogallo dar cento, & sei monete picciole quando d'esse se ne hauea abondanza per il Testone, che non ne ual piu di cento. dopò uenuta la carestia loro, dauano il Testone, per nouantaquattro: Cosi pare che la carestia del danaio, in generale, accresce ogni cosa in generale [b]. Il quinto, & ultimo fa una legge [c], che chiaramente sente questo. perche dapoi che si dice, che la cagione perche si da l'attion arbitraria, per poter chiedere in un luoco ciò che si deue pagare in un'altro è, che una cosa piu uale in un luoco che in un'altro: & maggiormente s'è pane, uino, ò oglio. La qual legge del danaio dice queste singulari parole. *Pecuniarum quoque licet uideatur una, & eadem potestas ubique esse: tamen alijs locis facilius, & leuioribus usuris inueniuntur; alijs difficilius, & grauioribus usuris.*

[52]

[a] Laurent. q. 1. 3. p. Anna. hic num. 551.

[b] Quia regulariter quod ualet Species in specie, id valet genus in genere. C. quando 24. d. glo. & Immol. in 6. si Sacerdos de offic. ordi.

[c] 4. ff. de eo quod cert. loc. à nomine in hoc citata.

[53] MA † contra questa opinione fanno molte considerationi, per le quali un giorno essa ne parue uana, La prima è che per più carestia, ò abondanza che s'habbia del danaio il Ducato, mai

non ual quì più, nè meno d'undeci Reali, & un Maraueglis. nè in Roma, nè in Fiandra, ò in Lione, nè più, nè meno di quel, che il Papa, il Re, ò l'uso lo tiene tassato. nè lo torrà per più colui, che ti uende alcuna cosa, ma per tanto si. L'altro che tenendo questa opinione habbiamo à dire ciò che sentono alcuni [a]: cioè, che ui sono due meniere di Ducati, & di Scudi: una è de i mercanti per i loro cambij, che crescono, & minuiscono secondo che si trouano molti, ò pochi danari, & per conseguente, molti, ò pochi che uoglino dare, ò torre à cambio. & l'altra è de i Ducati, ò Scudi per spendere, iquali sono usati dal popolo, & anco da i medesimi mercanti nelle spese loro, & fuori de' cambij: iquali communemente sono sempre d'un prezzo. Il che pare una nuoua & uana imaginatione: per che mai nessuna prudente legge Romana, nè l'Ecclesiastica, nè la secolare, la immaginò [b]: Et perche i mercanti non tengono autorità per crescere, & minuire la moneta publica [c]: & perche par cosa di uento, di trappola, di simulatione, & di palliatione, di usure il finger Ducati, ò Scudi nell'aere, & nella immaginatione di certo ualore, nel quale niuno, che uende pane, uino, carne, nè altre cose, non gli torrà se non per uia di cambio per pagarli in un'altra fiera, ò in un'altro luoco. & pche nõ pare c'habbia nessuna ragione solida accioche p carestia di danari in generale si facciano Ducati, ò Scudi di maggior quantità, con la sola imaginatione solamente per cambiare, senza hauerne d'essi alcun'uso nello spendere: & per cambiare porre una nebbia che cuopra l'impresto, che sotto ad essa si faccia con usura. L'altro che contra la detta opinione fa è, che la moneta in quanto è moneta per prezzo di tutte l'altre mercantie [d], & non è mercantia, e'l suo prezzo in ogni Regno è tassato [e]: & per conseguente ella non può crescer piu che il grano, quando dalla republica egli è tassato. Ma † non ostante 54 però tutto questo & l'opinion contraria del Dottor Medina [f] (che per un tempo ci parue megliore) teniamo la prima per le nuoue ragioni, & considerationi, fatte per essa, Et al primo argomento che pare insolubile, si può rispondere nuouamente, che quantunque quando è carestia di danari in generale, il Ducato non uaglia piu Reali, che quando ue ne è abondanza. nè il Real piu Quarti, nè i Quarti piu Maraueglis, e però tutto il danaio ual più, percioche si trouano piu cose uendibili, per un tanto à danari allhora, che prima, se tutte l'altre cose sono eguali.

[a] Syl. verbo usura 4 q. 6. cui concordant Gaie. & Sot. ubi supra.

[b] Cuiusmodi Nouitates parum probãtur. C. cum consuetudinis de consuet.

[c] Iuxta mentem Innoc. & communem: c. quanto de iureiuran. & Thoma lib 2. de regim. Princip. C. 13.

[d] L. si tibi. ff. de fide rest. Arist. 1. Polit. 6. Tho. de Regi. Prin. l. 2. cap. 13. 14 & Laurent. in c. consuluit 2. par. q. 26.

[e] Iuxta mẽtem Textus Inno. & aliorũ in ca. Quanto de iureiuran.

[f] C. de rebus restit. fol. 150.

li. Nè osta il dire che questo uiene perche s'abbassano l'altre cose di prezzo. percioche ciò nasce dall'accrescimento del danaio. come si considera nel terzo argomento fatto da noi.

Al secondo anco, che pare insolubile si può rispondere, negando, che sia necessario per difender questo, farsi Ducati, & Scudi, immaginatiui & chimerici, che come le Idee di Platone si trouano nei lor generi, & spetie, & non nell'indiuiduo, come gli argomenti ben concludono, & si confermano efficacemente con la consideratione, della qual colui, che ciò dirà, ha da confessare che quasi tanti Ducati immaginatiui si hanno da fare, per quante parti si danno, ò togliono danari nella fiera: Percioche quasi per ogniuna si tiene il suo prezzo. uno per Fiandra, un'altro per Roma, un'altro per Lione, &c. ilche è cosa da ridere: aggiungendosi con questo la consideratione, che non par detta molto sententiosamente, che quel Ducato, ò Scudo ual tanto nella fiera, se non ual tanto per le tali terre, & tanto per le tali &c. Et anco quelli, che ciò dicono, uoglion dire, che il Ducato che si dà per il tal luoco à cambio, ò à prezzo che in esso luoco se glidia tanto per esso.

55 Al terzo argomento † rispondiamo negando, che la moneta (in quanto è moneta) sempre si consideri come prezzo; percioche, anco in quanto è moneta, si può commutare per compra, per cambio, ò per altro contratto nominato, ò innominato. come s'è sopradetto [a]. Percioche dato che il fine, & l'uso primo, & principale, perche ella si trouò sia, accioche essa fosse prezzo, & misura delle cose uendibili [b], però il suo fine, & uso secondario, & meno principale, che è di guadagnar con essa, traficando in danari per danari, non è l'esser prezzo, se non mercantia: si come il fine, & l'uso principale della scarpa è, il calzarla & portarla calzata: Però il secondario è il guadagnar traficando con esso comprandolo, & uendendolo. A' quello della tassa, à basso [c] si risponderà.

56 Da questo † seguono queste illiationi, La prima che la moneta d'oro per la sua particolar carestia, può ualer piu di ciò, che ella uarrebbe, se ne fosse abondanza. & la moneta d'argento, & ogni altra moneta per la sua particolar carestia, & abondanza può crescere & diminuire.

La seconda, che non è necessario fingere Ducati, nè Scudi immaginatiui di mercatanti, che sono differenti da quelli dell

[a] Supra eod. nu. 11. 12. & 32.

[b] L. si tibi ff. de fide iuss.

[c] Infra eod. nu 57. 58.

popolo : poi che, senza essi, si può chiaramente concordare il prezzo che si ha da dare per Ducato, ò per Scudo da una parte, & dall'altra: Anzi non conuiene fingerli: accioche non diano occasione ad alcuni, che prestano, diano ingiustamente danari, perche poi si paghino al ualor d'essi. Ilche bene sentì tacitamente il Soto [a].

La terza che è chiara usura il cambio di molti, che (secondo che dicono) danno à questo, & à quello Ducati, ò Scudi da una fiera insino all'altra, à pagarli al prezzo, che uagliono quando li danno, ò quando gli hanno da restituire, come uarrebbono nella piazza quegli de i mercanti: perche non ui sono nel mondo tali Ducati, nè Scudi: & se ben ue ne fossero sarebbono di tanti diuersi ualori, quante diuerse sono le città, per doue si cambiano: & per alcune si cambiano all'eguale, come molte uolte si cambiano da Medina per Lisbona, & per altre parti à dieci à uenti Marauegljs: & per altre à trẽta: & per altre à quarãta & cinquãta &c. & essi gli dãno alle uolte, come li cambiano per la città, per laquale si danno piu cari. L'altro perche la ragione, che giustifica la commutatione di tanti danari, che si hanno à dare in una città lontana, non giustifica la commutatione di altri tanti, che si hanno à dare nella medesima. per quel, che à basso si dirà [b]. Benche si ha da confessare, che colui, che truoua, chi toglia i suoi danari per ueri cambij, & lascia di guadagnar con essi per darli a' suoi uicini, ò ad altro prossimo, che ne ha molto bisogno, con questo modo, potrebbe guadagnar con essi, ciò ch'ei lascia di guadagnar con altri. per quello, che s'è sopra detto [c].

La quarta † che il ualor del danaio non solo può crescere, & diminuire, in quanto è un pezzo di metallo, ma etiandio in quanto è danaio, & prezzo dell'altre cose. percioche i piu de i sopradetti otto rispetti, perche egli cresce, & minuisce, sono rispetti, che toccano al danaio in quanto egli è danaio, & prezzo delle cose uendibili. Et concludono che in quanto egli è danaio, & prezzo, egli uale piu in una terra, che in un'altra. & anco in una medesima terra piu in un tempo che in un'altro. La quinta, che è necessario risoluere quel forte argomento, che contra questo si fonda nella tassa: la qual solutione habbiamo rimessa qui: cioè, che il danaio è tassato; & quello, ch'è tassato, come è solito tassarsi il formento, non cresce per qual si uoglia carestia, che se ne habbia. Alcuni de i sopradetti [d] rispondono, che quantuque egli sia

57

[a] Lib 7.q.5.ar.1.de Iust.& iur.

[b] Infra eod.nu.65.

[c] Supra eod.nu.26.

[d] E quibus est, Gaiet. in tractatu de Camb.cap.6.

sia tassato in quanto è prezzo, non è però tassato in quanto è mercantia: ma questo non satisfa. perche per il sopradetto, consta che etiandio in quanto è danaio, & prezzo cresce, & minuisce. Siluestro [a], significa ch'egli è tassato in quanto è prezzo delle altre cose uendibili; ma non in quanto è prezzo degli istessi danari; ma non da ragione della diuersità. Altri [b] sentono, che il danaio mai non si uende: & per questo direbbono alcuni, che nella sua commutatione non si da piu prezzo: Però questo ad una parte è contra la commune [c], che parla della compra & uendita del danaio: & all'altra questo non serue niente. poi che confessano ch'egli si cambia, & che non si può cambiare se non per quello, che uale, & cresce il suo ualore per la sua gran carestia: & che si ha da dar piu per esso quando egli piu uale [d], per forza hanno da confessare che il suo ualor cresce, non ostante la tassa. & così la medesima necessità tiene di risoluere l'argomento fondato in quella che, tengono quelli, che

58 dicono ch'ei si compra. Per la qual † cosa rispondiamo, nuouamente concedendo, che il danaio è tassato per un'effetto, & non per un'altro, E' tassato per effetto di costringere colui, che uende alcuna cosa, ò s'egli deue, che lo toglia per quel prezzo; & che non possa esser constretto à torlo per piu: Ma egli non è tassato per effetto che colui, che lo tiene non possa torre per esso meno, s'egli uuole; nè perche non possa torre più, se alcuna commodità particolare gliene resulta. Però questa solutione non può asicurar le conscienze di quelli, che lo cambiano più caramente, per non trouarsene; senza resultarli alcuna commodità di tenerlo. dato che à colui, à ch'egli commuta li risulti, qualche utile in hauerlo: Perche il uenditore non può uender la cosa piu cara per l'utile particolare, che ne uiene al compratore: ma la può ben uendere piu cara per l'utile, ch'egli perde in uenderla. secondo San Tomaso [e], & Scoto [f], approbati: Et ogni giorno uediamo che non solo i traficanti à i quali poche uolte lascia di resultare alcuna commodità di tenere il danaio loro, quando gliene gran carestia, benche non sia, se non per comprare alcune cose, per miglior mercato, ma etiandio quelli, che non trattano, commutano al presente i Doppioni à uenti quattro, & uenticinque Reali, essendo tassati à uenti due, per la gran carestia, che ne è: Et benche si potesse dire che per il ualore intrinseco dell'oro loro, che è piu cresciuto di quello de gli Scu-

[a] Verbo usura 4.q.5

[b] Sotus lib.7.q.5.artic.2.de Iust. & iur.

[c] Bart. in l. Paulus 1.ff. de Sol nu.7.10. Pan. in c. Quãto de iureiuran. num. 13. Thom. 2[a].2[e]. q.78. art. 1

[d] Quæ omnia prædictus Sotus fatetur in d. art. 2.

[e] 2[a]2.[e] q.77.art.1.

[f] In 4.d.15.q.2.

di, egli uale quel di piu hauendosi rispetto à gli Scudi : Però non potiamo dire di tutte l'altre monete, le quali però tutte, crescono & scemano ogni dì. come significa Bartolo [a], e'l Panormitano [b]; à i quali niuno contradice. Per il che par piu securo rispondere, che la tassa, che si pone al danaio, si pone, perche esso non uagli più, nè meno, essendo le cose in quel medesimo essere: ma non perche mutandosi tanto, che ue ne sia gran carestia & necessità del tassato, egli non possa ualer quel di più [c], che parrà à gli huomini da bene, almeno per effetto di commutarlo in altro danaio. come dice Siluestro [d]. La sesta, † che non è marauiglia, che il danaio (anco in quanto egli è danaio) uaglia piu in una fiera, che in un'altra; & piu in una parte d'una istessa fiera, che in un'altra; perche in una parte d'essa, per esser pochi quelli, che uogliono torre à uero cambio, & molti quelli, che uogliono dare, egli può ualer meno: Et nell'altre parti al contrario, per esser pochi quelli, che uogliono torre à uero cambio, & pochi quelli, che uogliono dare, può ualer piu: poi che per la gran carestia, & necessità cresce il suo prezzo [e]. Habbiamo detto [à uero cambio] perche (à nostro parere,) non si deue crescere il prezzo del danaio, perche ui sieno molti di quelli, che uogliono torre à Cambij finti, & illeciti: percioche l'inganno, & la fraude non deono essere utili à quelli, che le commettono [f]. si perche niuna mercantia incarisce perche ui siano molti, che la uoglion rubbare, ò illecitamente usurpare, ma ella incarisse quando si trouano molti, che la uogliono giustamente comprare, ò cambiare [g]. & si anco perche (come il Soto [h] bene appuntò) non si deue tenere piu caro il danaio nella fiera per esserne carestia, ò che non ui sieno di quegli, che lo uoglion dare quando egli nasce da monopolio fatto da quegli che l'hanno à dare, & de i Cambiatori che aperta, ò copertamente si concordano à non darlo, insino ch'egli non riincarisce [i]; ò per hauerlo tolto alcun d'essi al principio della fiera quasi tutto per miglior mercato, per l'una, & l'altra parte: & poi come egli quasi tutto sta nel suo potere, non lo uuol dare, se non come gli piace: Nel qual tempo, & caso, benche quelli, che non ne hauessero colpa, con buona conscienza lo potrebbon dare, conforme alla sua carestia: ma non quelli, che'l tenessero [k]. Il che è cosa assai piu cottidiana, che necessaria. La settima † che minor marauiglia sarebbe che ualesse piu il Ducato in Portogallo,

59

60

a In l. Paulus. ff. de sol.
b In ca. quanto nu. 23. de iure iuran.
c Arg. ca. nequis 22. q. 2. & l. cum quis ff. de solu
d Vbi supra.
e Gaiet in tractatu de camb. c. 7. & Sot. l. 7. q. 5. ar. 3. de Iust. & iur.
f C. ex tenore de rescript.
g Late Gaiet. 2. 2. q. 77. art 1.
h Vbi supra.
i Arg. in l. 1. C. de Monip.
k Quibus fraus & dolus nemini prodesse debet. C ex tenore de rescrip.

so, che in Castiglia, ancorche si dubiti, s'egli uale. Perche alcuni dicono che nò, L'uno perche colui, che in Portogallo deue 400. Reaes, con un Ducato di undeci Reali paga la, & quà: & chi deue hauer qua 400, Maraueglis, nè quà, nè la paga con un Ducato. Ilche è segno che i Maraueglis di qua uagliono piu che i Reaes di la: però che il Ducato tanto uale qua come la, & la come quà. L'altro che la prouisione moderatoria de i Cambij di sua Maestà (la cui somma sopra [a] referimmo) significa che 370. Maraueglis di qua, uagliono 400. Reaes di la. Il contrario però ne par piu uero. cioè, che il Ducato di qua, & di la, ual piu la, che qua. & anco il Real di quà, ual piu la, che qua. Percioche il Ducato uale la 400. Reaes di la: & il Reale 36. & qua il Ducato uale 375. Maraueglis & il Reale 34. & i Reaes di la, & i Maraueglis di qua sono eguali. Per ilche raccogliesi che si come un Reale, uale in Portogallo sei Cetis, & così il Maraueglis (che al presente si usa) uale sei Coronate, lequali paiono eguali à i Cetis: come pare, che efficacemente proui l'Arciuescouo Don Diego di Leiua & Couarruuias [b]. L'altro perche non osta l'allegato per la parte contraria [c]: Percioche neghiamo che colui, che in Portogallo deue 400. Reaes faccia quà giusta paga con un Ducato, se egli non è di ciò contento; nè anco colui, che deue la, undeci Reali con altri undeci, che li paghi quà. Neghiamo anco che colui, che deue qua 400. Maraueglis non sodisfa là, con 400. Reaes. L'altro perche si può rispondere alla detta prouisione moderatoria, che quelle parole incidentemente [d] si posero in essa: & se uoi replicate [e] che sopra essa si fonda la sua determinatione [e], diremo che sono soprafatto da altri, & che si potrà prouare il contrario [f]: Et che crediamo che quantunque esso se riceuesse in questi regni per sua utilità, però difficilmente si riceuerà ne gli strani; benche siano di sua maestà, per danno loro.

a Supra eod. nu. 20.

b L. uaria resoluti. cap. 11.

c Per dictum supra eod. nu.

d Et iterum probãt C. si Papa de Priuil. lib. 6.

e Et ita probãt Cle. 1 de proba.

f Iuxta glos. dicta Clem. 1.

61 La ottaua † che è di grande importanza è, che colui, che presta in Portogallo cento Ducati ne può torre per essi in Medina piu di cento, per rispetto solo ch'essi uagliono piu la che quà [g]. La nona colui, che presta cento Ducati in Medina non ne deue riscuotere cento in Lisbona; perc he uagliono la, piu che [h] qua. & colui, che presta non può torre piu del [i] prestato. La decima che ciò, che si ha detto di Medina & di Lisbona, in queste due ultime illationi l'istesso si deue dire di qual si uogli altre due città

g Arg. bonum in l. 3. §. nunc de offi ff. de eo qui cert. loco.

h Argu. prædictarũ legem.

i C. 1. 14. q. 3. cũ his quæ ibi dicebamus. nu. 7.

che nell'una uale piu una medesima moneta, che nell'altra. & per consequente colui, che presta cento Ducati in Fiandra, in Roma, ò in Lione (doue uagliono piu i Ducati che in Castiglia) piu di cento là, se gli deono pagare: & al contrario colui, che ne presta cento in Castiglia, non se gli hanno da pagare cento in Roma. come singolarmente prosuppone il Soto [a]. Percioche si come sarebbe usura prestarui una sõma di formento in Salamãca (doue ella uale due Ducati) perche me la pagaste in Galitia, doue uale quattro. cosi sarebbe usura il prestarui qui un Ducato, che uale 370. Maraueglis, accioche mi lo rendeste in altra parte, doue egli uale 400. Et si come (benche non sia usura ma ingiustitia) che per una somma di formento, che io ui ho prestato in Galitia doue egli ualea quattro Ducati, me lo rendete qua in Salamanca doue egli non ual piu di due, cosi è ingiustitia, per cento Ducati, che mi prestaste à Roma, ò à Lisbona doue uagliono 400, Maraueglis, nõ ue ne rẽdo se non cento in Medina, doue non ne uagliono piu di 375. La undecima, che come chi presta certa quantità di formento di uino, ò d'oglio doue egli uale piu, tanto maggior quantità egli deue hauere se si restituisse doue ual meno, tãto quanto piu uale doue egli si presta, che doue si restituisse [b]: & si come colui, che presta doue egli ual meno, tanto minor quantità ha da riceuere, se lo restituisse, doue ual piu, tãto quanto piu uale doue si restituisse, che doue si presta. cosi colui, che presta Ducati doue uaglion piu, tanto piu egli ha da riceuere, se si pagano doue uaglion meno, quanto monta il ualor maggiore: & al contrario colui, che presta Ducati doue uaglion meno, tanto meno ha da riceuere se si pagan doue uaglion più, quanto monta quel maggior ualore. La duodecima, che per questo parrà ad alcuni non esser dubbiosa in quella conclusione del Soto [c]; cioè, che colui, che dà à Cambio in Spagna un Ducato, che non uale, se non undici Reali, accioche se gli ritorni in Roma un'altro di dodeci, ò tredici Carlini, che sono eguali à nostri Reali; ò uagliono piu di undici commette usura: percioche egli uuol torre piu di ciò, ch'egli da, & guadagnare quel di piu: La qual conclusione imperò, nè quelle che da essa seguono non s'inferiscono di queste nostre illationi; nè anco (al nostro parere) sono ferme. Non s'inferiscono perche le dette tre illationi parlano di colui, che presta danaio, & dell'impresto, che in latino si chiama *Mutuum*, la cui natura è d'esser gratioso. Et che

[a] L. 6. q. 5. art. 1. de Iust. & iur.

[b] L. 2. § nunc. de offic. ff. de eo quod cert. loco.

[c] Lib. 7. q. 5. art 1. de Iust & iur.

che per uirtù di lui non se gli toglia niente piu di ciò che si prestò. come s'è detto nell'altro Commentario [a]: & la sua conclusione, parla di colui, che da à cambio, del quale la natura è di non esser gratioso; & per questo non s'inferisse di quelle, che parlano di cosa diuersa [b]. Che esse non siano ferme, consta perche ogni dì si usa il contrario da Medina à Lisbona, & in Fiandra. & di là à Medina. Ilqual uso è lecito, così per uia di uera compra, come per uia di Cambio, & d'altri contratti innominati. come prouiamo à [c] basso.

a Cap.1.14.q.3. per totum text. & ca. cõsuluit eodem titulo: & alia multa.

b Nam à separatis non fit illatio. l. Papinianus. ff. de minor. C. si sẽtẽtia de sent. exc. lib. 6.

c Infra eodem comment. nu. 74.

SOMMARIO.

62 *Il Danaio assente ual meno che il presente: quantunque egli sia*
63 *in altre cose eguali. Et quel, ch'è piu assente uale ancor meno.*
64 *Il Danaio d'Alessandria ual meno in Genoua, per colui, ch'è in Genoua. & quel di Siuiglia ual meno per colui, ch'è in Burgo di quello di Burgo.*
65 *Il Danaio di Fiandra, assente communemente ual piu che quello di Medina presente.*
66 *I Cambij s'hanno per miglior mercato da Medina à Lisbona,*
67 *che da Lisbona à Medina.*
68 *I Cambij, c'hora s'usano da Medina à Lisbona, non sono leciti.*
69.70 *La Compra, il Cambio, e'l cambiare disuguale sono illeciti.*
71 *La Commutatione è usuraia, se in essa per ragion del tempo si tuole più, ò meno.*
Il Danaio presente ual più che l'assente; & più doue n'è piu carestia.
72 *I Trafichi di danari consueti non si deono reprobare, per non condennare molta gente buona.*
73 *I quali si saluano per uia di compra, & per uia di Cambio,*
74 *& per uia d'altro contratto innominato.*
75 *Comprare & cambiare si può lecitamente alcuna cosa, innanzi ch'ella sia nata, ò per il tempo, che deue uenire; purche non si togli più, ò paghi meno del giusto prezzo, per la speranza, & dilatione del tempo.*
76 *Il Trafico, ò cambio di danari, che si fa per le fiere è lecito, se ui concorrono quattro conditioni.*
77 *I Danari si poßon dare per cinque uie in un luoco, acciochè sieno*

restituiti in un'altro.

78 *I Cambij per cagione del tempo longo uaglion più. secondo l'opinione del Gaetano.*

79 *Il Cambiatore, ò Banchiero è usuraio, che da in Roma ad alcuno cento, ò mille Ducati con obligo di pagarli nel termine di sei mesi à Parigi; con patto però che gli dia cinque, ò otto per cento.*

80 *Usura coperta è con nome di Cambio quella di quegli, che uenuta la fiera, ch'è il tempo della paga, danno à i debitori che non gli pagano dilatione di tempo; acciochè gli paghino un tanto di ricambio.*

I Confessori deono disuadere i Cambij finti; iquali pongono l'anime di chi gli fanno in pericolo.

IL uigesimo primo † diciamo dell'ottauo rispetto, perche cresce & minuisce il danaio, che è quel della sua assentia, che piu assolutamente, che niuno tiene Siluestro [a], che essa sola lo fa di minor prezzo nel luoco doue egli è assente: & benche ad alcuni posi parere altra cosa, però al nostro il medesimo sente il Gaetano [b], il Calderino [c], & Lorenzo Rodulfo [d], & mi pare giuridico. L'uno perche ogni mercantia assente, che uno compra per doue ella è, assolutamente considerata ricerca di sua natura, spesa, & fatica, che si stima danaio [e], per conseruarla, & portarla. Nè osta il dire che il mercante ha parenti, ò amici, ò fattori, che gliela conserua in luoco assente senza spesa, nè fatica sua; percioche tutto ciò si paga per una uia, ò per un'altra, così per tutto quello egli resta obligato à fare altrettanto per essi, ò almeno per obligatione, che chiamano antidodale [f]. Et perche un'opera di se non lascia di ualer del suo prezzo, per occorrere che alcuno la faccia di gratia [g]: & perche non può, per giustitia leuar niente di ciò che si promette à uno per andar di quì à Roma, dicendo che nella strada egli trouò chi gli fece le spese, & anco gli diede danari, acciochè l'accompagnasse. L'altro perche niuno direbbe, che una Mula, ch'è in Siuiglia non uaglia meno per colui, ch'è in Valenza, che un'altra presente in Valenza della medesima bontà & prezzo: benche per alcun caso accidentale, ò per la sua industria la possa condurre à Valenza, senza spesa, ò gli possa ualer piu in Siuiglia che in Valenza; Et che

62

a Verb. usura 4. q. 4.

b In tract. de cambijs cap. 7.

c Consil. 12. de usuris.

d In cap. consuluit q. 1. par 3.

e Arg. ca. statutum §. proferendo de rescrip. lib 6. & Nota ta per Bal. Panor. Felin. in ca. 1. de Testibus.

f L. sedet. si §. consuluit. ff. de peri. hęredi. & c. cum in officijs de testa.

g Non enim: eaq; propter intentionē accidunt sed natura rei est in his incipiē da ar. c. si quis nec causam. ff. de rebus creditis cū late ibi à Iaso. traditis.

che è certo che, se niuna industria, egli uso, nè prouisione di mer cante hauesse in questo, molto meno uarrebbe il danaio di Fiandra qua di ciò ch'egli uale; & non è giusto che la sua indu- 63 stria dannifichi niuno [a]. L'altro † perche non osta ciò che disse il Medina [b], che l'assentia del luoco doue è il danaio, per se sola non basta, accioche esso uaglia meno, però l'assentia aggiun ta co i pericoli, che occorrono, & le spese, che si fanno in ri- scuotere il danaio assente, sono cagioni bastanti, accioche esso non uaglia tanto, quanto il presente: percioche dal suo detto ne segue il nostro: poi che le spese, & le fatiche di lor natura sono tanto congiunte all'assentia. come noi diciamo & prouiamo: Ben- che alcuni accidentalmente se ne liberano. L'altro che tampo- co osta, ciò che dice il Dottor Soto [c], che nella assentia per se sola (come dice esso Medina) fa che uaglia meno ne i pericoli, & nelle spese, poi che non ue ne sono al presente fra i mercanti: perche dalla ragione del suo detto ne segue il nostro, che à con- trario senso egli confessa che se essi ue ne hauessero egli uarrebbe piu: & nel primo fondamento prouiamo, che ue ne sono, con- siderata la natura del negotio, & anco considerato le spese de i fattori, & rispondenti, che i mercanti tengono la per donde fan no il cambio. L'altro percioche non osta il suo argomento; cioè, che, se questo fosse la uerità meno uarrebbe il danaio di Fiandra in Medina, che quello della istessa Medina. Ilche è falso; Percio- che secondo ch'egli dice, piu uale in Medina un Ducato di Fian dra per ilquale si da in essa piu di 400. Maraueglis, che un Du- cato della medesima Medina, che ne uale 375. Diciamo poiche non osta, perche ueggiamo la sua illatione: Percioche non uo- gliamo dire che ogni danaio assente sempre uaglia meno del pre sente; ma ch'ei uaglia meno essendo ogni altra cosa eguale. cioè ualendo al presente tanto doue egli è, quanto doue è l'assente: & altramente nò. Si come una somma di formento, ch'è in To- ro, ual meno di quello, ch'è qui, che un'altra presente, se ogni cosa è eguale: cioè se ambidue sono di una medesima bontà, & tanto uale la quello, quanto questo qua. ma però nò, se quello di Toro ualesse la quattro Ducati, & qua non piu di due, & lo potesse far portare securo per uno: anzi uarrebbe più; ma alcu- na cosa meno de i quattro Ducati, per essere assente. cosi medesi- mamente se il Ducato di Fiandra non ualesse piu in Fiandra, che quello di Medina in Medina, meno uarrebbe uno di Fiandra in

[a] L. fin. C. de allu. Pan in cap propter sub. finem de locat.
[b] C. de rebus resti- tuendis tit. de cau- sis ob quas solent campsores lucrum augere fol 150.
[c] Lib. 7 q. 6. art. 2. de Iust. & iur.

Medina che un'altro di Medina. però egli uale tanto piu in Fiandra, che in Medina. percioche quantunque per l'assentia si diminuisca in alcuna cosa il suo prezzo, però non tanto che anco egli non resti di ualer piu, che quel di Medina. Da questo † ne segue, Il primo, che il Calderino ha bene cõsigliato [a], che fu buona la cõpra d'uno, che comprò da un'altro in Genoua per cento ducati, cento, & sei d'Alessandria d'Egitto, perche piu ualeuano i cento presenti di Genoua, perche erano in Genoua, che i cento assenti che erano in Alessandria. per il sopradetto. Segue il secondo, che, se non fossero, come dicono, che sono uietati i Cambij d'una parte del regno per un'altra dell'istesso, uno potrebbe comprare in Burgo, in Medina, ò qua da uno di Siuiglia con cento Ducati, piu di cento, che se gli hauessero à dare in Siuiglia: percioche il Ducato tanto uale qua, come la, & non piu: & l'assentia abbassa il prezzo del danaio, ch'è in Siuiglia. Segue il terzo, che tanto piu abbassa il prezzo del danaio la sua assentia quanto l'assentia è maggiore, & di maggior pericolo & spesa, il ricuperarlo, & la uittura sua necessaria: & per consequente piu costerà in Salamanca il danaio, che è in Medina, che quello, ch'è in Burgo: & piu quello, ch'è in Burgo, che quello, ch'è in Siuiglia, & piu quello, ch'è in Siuiglia, che quello, ch'è in Alessandria, in Roma, in Fiandra, & in Lione. Percioche tanto è piu difficile la sua ricuperatione, & di sua natura maggiore la sua portatura, quanto piu egli è lontano: & tanto piu facile, & minore, quanto è piu uicino. Habbiamo detto [di sua natura] perche accidentalmente occorre che quello, ch'è piu lontano si recupera piu facilmente: però più si ha da attendere alla natura [b], che all'accidente del negotio. Segue † il quarto, che l'assentia del danaio, ch'è in Fiandra, fa ch'egli uaglia in Medina meno à colui, alquale è, ò lo compra in Medina, di ciò ch'egli uarrebbe in Fiandra, à colui, ch'è in Fiandra, & in Fiandra lo comprasse. ma però non ual communemente tanto meno, che non uaglia piu in Medina, del Ducato di Medina: percioche quantunque l'assentia (essendo ogni cosa eguale) faccia che meno uaglia l'assente che'l presente, però non tanto quanto ual piu il Ducato in Fiandra che in Medina. Segue il quinto, che la ragione perche i Ducati di Fiãdra uagliono communemente piu in Medina che i medesimi di Medina è, che i Ducati uagliono assai piu la, che quà. & benche l'assentia togli alcuna cosa del suo prezzo, nondimeno ella

64

65

[a] In consil. 11. de usur.

[b] Cap. de occidendis 23. q. 5. ca. sepe. 50. distin.

ella non tuole tanto, ch'ei non resti sempre molto piu caro. Segue il sesto, che la ragione perche si cambia à più buon mercato di qui in Fiandra che da Fiandra à qui è, che meno uagliono cento Ducati di Medina in Fiandra, che cento di Fiandra in Medina. Et la ragione di questa ragione è, che il prezzo di cento Ducati di Medina posti per uendersi in Fiandra, per due rispetti diminuiscono. L'uno è, per essere assente; & l'altro per ualer meno il ducato in Medina che in Fiandra; & il prezzo dei Ducati di Fiandra posti per uendersi in Medina, non diminuiscono, se non per un rispetto; cioè dell'assentia. la quale benche lo faccia ualere alcuna cosa meno, ma non però tanto, quanto uale in Fiandra piu che qua. Segue il settimo, † che la ragione perche di Medina per Lisbona molte uolte si cambia al pari; cioè tanti ducati, per altri tanti: cento in Medina per altri cento, che si danno in Lisbona, & non più, nè meno. La qual ragione è, che il prezzo del danaio di Lisbona proposto in Medina per uendersi è meno che in Lisbona, per essere assente, & fuora del regno. Et la ragione, perche mai, ò poche uolte si cambia per Fiandra al pari, (benche egli sia assente, & fuora del regno) è, ch'egli uale piu in Fiandra, che in Lisbona; & che quantunque l'assentia, & l'essere fuori del regno, basti per agguagliare il danaio di Lisbona, con quello di Medina, in Medina. ma non però l'assentia, nè l'esser fuora del regno, basta per agguagliare il prezzo di quel di Medina, con quello di Fiandra.

66

67 SEGVE l'ottauo † che'l sopradetto non ha luoco nel Cambio, che si fa di tal maniera che in un medesimo luoco si ha da consignare in danaio dell'uno all'altro, & il renderlo dell'uno all'altro: hora per quello si determina il luoco doue si fa il patto, ò altro piu lontano, ò piu uicino di quello. Et cosi solamente ha luoco, quando si accordano, di tal maniera che il danaio del l'uno si da in un loco all'altro; & in un'altro luoco gli uien restituito dal debitore. come appuntò bene il Gaetano [a]. Benche per se egli era appuntato: percioche la ragione delle spese delle fatiche, & de' pericoli in che si fonda la diminutione del ualore del danaio assente non procede, quando in un medesimo luoco si fa la consignatione d'ambidue, se non (quando molto) per effetto di pagar tanto per esso quanto si paga per li Cambij à minuto. de i quali sopra s'è [b] detto.

[a] In tracta. de cambijs.

[b] Supra eodem nume. 31.

Il uigesimo secondo & ultimo diciamo †, che non si dubita, senza ragione fra i dottori, s'è lecito il trafico, che hora si usa di Medina per Lisbona, per Fiandra, per Lione & per altre città simili. & quello per Siuiglia, per Medina & per altre tali. il quale è di questa maniera (che io ho imparato à mio costo) uno, che ha danari gli da al fine della fiera di Maggio, in Medina, che si finisce al fin di Luglio per Lisbona à pagar nel termine d'un mese, alcune uolte al pari. cioè tanti ducati per altri tanti ducati, & alle uolte à uno per cento; & subito gli torna à dare in Lisbona per la fiera di Medina del mese d'Ottobre à cinque, à sette, ò à piu per cento, per la fiera d'Ottobre, & al fin d'essa (che è il fine di Decembre) gli torna à dar per Lisbona a' uenti di Genaio alcune uolte al pari, altre uolte à uno, ò piu per cento: & subito al fine di Gennaio gli torna à dare per la fiera di Viglialon, ò di Medina del Rio secco à cinque, ò à sette per cento. & quasi l'istesso si fa nell'altre fiere d'altre città & regni, per quelle di questi regni, ò d'altri. Altri danno (secondo che dice il Soto) [a] il suo danaio in Medina per Fiandra, dando in essa 410. Marauceglis per Ducato: che in Fiandra hanno da riceuere 360. & la, lo tornano à dare per Medina dando in Fiādra un Ducato di 300. Maraueglis per riceuer qui un Ducato di 375. 68

Contra † questo trafico fa, Il primo che non si può difendere per uia di compra & uendita di danari: perche ogni compra di cosa di maggior prezzo per minore è illecita. secondo, San Tomaso [b] & Scoto [c], da tutti approbati; come sopra [d] s'è detto: & in questo trafico cento Ducati di Medina si comprano in Lisbona per meno di 95. & in Fiandra per meno di 90. Il secondo fa che par, che per forza s'habbia da confessare, che, ò la compra, che fai di Medina per Fiandra, ò per Lisbona, ò di Lisbona, & di Fiandra per Medina, è di cose di maggior prezzo per minore: perche se è giusto prezzo quello di cento Ducati, che mi dai in Medina, per cento & uno che ti ho à dare in Lisbona nel termine d'un mese, sarà ingiusto quello di cento & sette, che ti ho da pagare per la fiera d'Ottobre, per li cento soli, che in Lisbona mi dai: percioche pare che i cento & uno miei di Lisbona, non uaglino, se non i cento tuo di Medina, non ponno hora i tuoi cento di Lisbona ualer cento & sette de' miei di Medina? Et se giustamente mi hai uenduto in Lisbona gli anni passati 400. Maraueglis di Roma, per 475. ingiustamente 69

[a] Lib. 7. q. 4. art. 2. de Iusti. & Iur.

[b] 2ª. 2ª. q. 77. art. 1. receptum ab omnibus.
[c] In 4. d. 15. q. 2.
[d] Supra eodem nu. 14, 24. & 41.

ſtamente mi hai comprato 400. di Lisbona, per 400. che mi dai in Roma. & ſi per 410. che ti do in Medina giuſtamente mi uendi 360. che hai in Fiandra, ingiuſtamente mi uendi in Fiandra 300. che in eſſa tieni per 375. che qua ti ho à dare. Il

70 terzo fa † che, nè anco egli ſi può ſaluare per quel, che dice il Soto [a]: cioè per uia di puro Cambio, & baratto: conſiderando che minor ſomma di danari della terra doue è gran careſtia di danari, ual piu che in un'altra maggiore della terra, doue ue n'è maggiore abondanza: Dico adunque ch'ei non ſi può ſaluar per queſta uia. L'uno, perche il detto del Soto eſpreſſamente afferma, che non ſi può cambiar lecitamente, ſe non quel danaio, che uale un tanto in una terra, per quello che un'altro uale altro tanto in un'altra terra, & non per piu. Et che il danaio, che ſi da in Spagna ha da ualer tanto, & non piu al tempo, ch'ei ſi da, quanto egli uale in quello iſteſſo tempo quello, che per eſſo haſſi da ritornare in Fiandra; ò ſi ritorni fra otto giorni, ò fra il termine d'un meſe, ò di quattro, ò d'un'anno. Il ſecondo perche il medeſimo Soto dice, che non ſi può dar ragione, perche per la uia ſola di Cambio, & baratto lecitamente ſi toglia in Spagna 400. Maraueglis, per 360. che ſi hanno à dare in Fiandra; & ſubito in Fiandra dare 300. per 375. che ſi hanno à pagare in Spagna: poi che il cambio, & baratto di qua per la, & di la per qua è diſuguale.

a Lib. 7. q. 5. ar. 2. de Iuſt. & iur.

71 IL quarto † fa, che è concluſione reſolutiſsima di San Tomaſo [b], di Scoto [c], & di tutti, che qual ſi uoglia trafico, nel quale per ragione di maggiore ſperanza, & dilatione ſi toglie piu, è uſuraio. Et pare, che in queſto trafico ſi toglia piu per ragion del tempo, & ſperanza, che per altro. Percioche colui, che da i ſuoi Ducati in Medina, per Lisbona, per un meſe, gli da al pari, ò à uno per cento: & ſe gli da per due meſi toglie piu: & ſe per tre piu. & ſe gli da in Lisbona per Medina in tempo, che ſono quatro meſi fino alla fiera, toglie piu che ſe non ue ne foſſe ſe non tre: & ſe ſono tre meſi piu, ſe non che ue ne foſſe, ſe non due &c. Et colui, che da danari in Spagna accioche ſe gli paghino in Roma à piu buon mercato ſe gli danno per fino à tre meſi che pagarli ſubito: Per queſte ragioni, per un tempo ci parue che non ſi poteſſe ſoſtenere queſto

b 2a 2æ. q. 78. art. 1. ad 7.

c In 4. d. 15. q. 2. ar. 2. dictumq; fuit ſupra eod. nu. 14. & 24. & in comento. 1. 14. q. 3. nu. 26. probatur & in cap. ſed noſtram & in ca in ciuitate ſupra eod.

72 trafico. Ma non † oſtante tutto queſto, crediamo che egli ſia lecito. Il primo, perche come dice il Calderino [d], pare brut-

d In conſil. 11. de uſur.

cosa il uoler condannare tanti buoni mercanti, che fanno questo, & con quel danaio s'empie tutto il Mondo. Il secondo che senza questo trafico si distruggerebbono le cõtrattationi, che si hanno co i regni stranieri; & diuerebbono poueri i proprij. Il terzo, che è tutto il fondamento di questo trafico è, che il danaio assente non uale tanto, quanto il presente. come sopra [a] si pruouò. nè uale tanto quando ue n'è abondanza, & copia, quanto quando, ue n'è carestia, & necessità. come sopra [b] si pruouò. Per la qual cosa giustamente può colui, che tiene danari in Medina comprare, ò procurare di hauerne per Cãbio de gli altri, che sono in Fiandra, per men di cio, che uagliono in Fiandra: & poi riscuoterli in Fiandra, & comprare, ò procurare di hauerne per uia di Cambio, ò per altri contratti innominati con quelli in Fiandra altri danari, che sono in Medina, per men di ciò, che uagliono in Medina. & con questa maniera accrescere i suoi danari. Et anco uno, che ha danari, ò credito in Fiandra può comprare, ò procurare per uia di Cambio di hauerne in Medina fuori della fiera, ò al principio di essa (se ue n'è abondanza) per piu buon mercato: & da poi comprarli, ò cambiarli piu cari nel fine della fiera; se ue n'è piu carestia: pur che egli dia il giusto, per lo assente de' danari presenti, & per il presente in danari assenti. Il quarto † fa per questa parte, che per questo terzo fondamento, si risoluono i due argomenti primi della parte contraria; poi che da questo ne segue, che confessando non ui esser compra alcuna giusta fin che non si osserua egualità fra il prezzo, & la mercantia, possiamo, & douiamo negare ch'essendo ogni cosa eguale, non uagliono piu cento Ducati presenti, che cento assenti: nè che cento assenti, non si possino comprare per meno di cento presenti; ualendo tanto gli uni nelle lor terre quanto gli altri nelle loro. Nè anco quello, in che gli argomenti si appoggiano, cioè, che il giusto prezzo di cento ducati assenti di Siuiglia in Medina sono 99. presenti; anco cento ducati di Siuiglia presenti saranno in Siuiglia il giusto prezzo di 99. assenti in Medina. perche prima i 99. presenti di Siuiglia saranno in Siuiglia il giusto prezzo di cento assenti di Medina. Habbiamo detto [essendo ogni cosa eguale] & [ualendo tanto gli uni nel luoco loro quanto gli altri nel loro] come uagliono quelli di Siuiglia in Siuiglia; & quelli di Medina in Medina. Percioche se gli uni uagliono piu doue sono, che

[a] Supra eod nu. 62 & seq.
[b] Supra eod. nu. 51.

73

che gli altri donde ſono, può occorrer ciò che ogni giorno occorre, che gli aſſenti, uaglino più che i preſenti. come communemente hanno ualuto nel noſtro tempo, piu gli aſſenti di Fiandra in Medina, che i preſenti di Medina in Medina. & molte uolte tanto gli aſſenti di Lisbona in Medina, quanto i preſenti di Medina in Medina: Et per queſto neghiamo, che, ſe il prezzo de i cento Ducati aſſenti di Lisbona ſono in Medina cento preſenti, anco cento di Lisbona preſenti ſaranno in eſſa il giuſto prezzo di cento aſſenti di Medina: perche i Ducati di Lisbona uagliono piu in Lisbona, che quelli di Medina in Medina. come ſopra s'è detto [a]. Et per queſto il Ducato di Lisbona preſente, uale piu in Lisbona che quello di Medina aſſente, per due uie. cioè, per eſſere preſente, & per ualer più per ſe ſteſſo in quel luoco. & coſi può eſſere che aſſai piu uaglino i cento preſenti di Lisbona, che i cento aſſenti di Medina: Benche l'aſſentia ſola, di quei di Lisbona non fa che uaglino in Medina meno, che quegli di Medina, per il contrapeſo del maggior ualore, che i Ducati tengono in Lisbona. come ſopra s'è detto [b]. Il quinto †, che giuſtifica queſto contratto è, che per il detto terzo fondamento ſi riſolue anco il terzo argomento della parte contraria: Percioche da queſto ne ſeguita, che ſi può anco ſaluar quel trafico per uia di Cambio, & per uia d'altro contratto innominato. come per eſſempio, Io ti dò perche mi dai &c.. Poi che da ciò ne ſegue, che meno il danaio preſente è giuſto cambio, & equiualenza di piu del danaio aſſente; deducendolo tutto, nè più, nè meno, come ſi ha di tutto quello della compra. Ma ben confeſſiamo, che per il modo di ſaluare, che fa il dottor Soto non ſi può ſaluar queſto trafico, che ſi fa da una parte all'altra, ò dell'altra all'altra, come ogni dì ſi tratta per l'allegato, nel detto quarto argomento cōtra la ſua maniera di ſaluare. Et perche egli proſuppone tre coſe delle quali ſi conclude la ſua total inſtruttione. La prima è, che il Cambio de' danari non ſi può far giuſtamente, ſe non de i danari, che realmente ſono de i due, fra i quali ſi cambia. La ſeconda, che il danaio aſſente non ual meno che il preſente. La terza, che da queſte ſeguita è, che il danaio aſſente non ſi può cambiare, per il danaio preſente; ſe non dando, tanto per il preſente, che uaglia tanto doue egli è, quanto uale l'aſſente doue egli è. Dalle quali tre coſe, neceſſariamente ſegue un'altra quarta: cioè, che, ſe cento Ducati ſono giuſto ba-

74

a Supra eod. nu. 60 & ſeq.

b Supra eod. nu. 53.

ratto,& cãbio di cẽto di Medina,& di nouanta di Fiãdra,nè più, nè meno sarãno il giusto prezzo de i cento di Medina. Et da questa ne seguita un'altra quinta: cioè, che per tal trafico nulla può crescere il suo danaio, nè anco cõseruarlo, se nõ cõ gran pericolo, spesa, & pẽsiero; perche nessun lo uuole, senza utile alcuno: & per cõseguẽte si destruggerebbe tutto questo trafico. Et quelli, che fino al presente gli hanno esercitati sarebbono obligati à restituire il guadagno, che con esso hanno fatto. Ma perche noi altri sopra [a] concludiamo che per niuna delle dette tre cose si pruoua con la legge (anzi il contrario di esse è conforme alla legge) diciamo che il detto trafico, nè piu, nè meno si può saluare per uia di Cambio, & d'altro contratto innominato, come sopra s'è detto, potersi saluare per uia di compra, & di uendita. Il sesto, † che giustifica questo trafico è, che il quarto argomento della parte contraria si può risoluere negando, che in questo trafico (quando egli si fa, come si deue) si toglia niente per speranza, ò per dilatione: Il primo perche fra i giusti mercanti tutto il tempo, che è, da' pagamenti a' pagamenti, si tiene come per un giorno, & tempo presente, per inuiar le cedule, apparecchiar le paghe, & farle. come dichiarò il Soto [b]: benche di ciò egli non diede la ragione: la quale par che sia questa. Che per la legge si ha da dare un termine di tẽpo p far quelle cose: il quale si come nõ è determinato, così esso si ha da determinar dalla legge, ò dall'arbitrio di huomo da bene [c]. & hallo determinato l'uso, ilquale è legge, che alle uolte falla, [d] che è stato introdotto dall'arbitrio de' prudenti mercatanti, di che sia il sopradetto: benche alcune uolte ne basti manco, & alle uolte, ue n'è necessariodi piu. Si risolue anco l'istesso argomẽto, considerãdo che altra cosa è cõprare, ò uendere alcuna cosa per giusto prezzo, almeno piatoso, che si ha da consignar di quà à tre mesi, che è lecito; poi che è lecito uendere à tempo [e]; & uender ciò che è per nascere [f], & anco cambiarlo. come sopra [g] s'è detto. ilquale è quello, che si fa in questo trafico, & altra cosa è comprarlo per meno del giusto prezzo (almeno piatoso) per anticipare il danaio, ò uenderlo piu del giusto prezzo rigoroso, per fare ch'egli sia illecito. lo pruoua l'argomento, & noi lo confessiamo. Per la qual cosa, così come giustamente uno può comprare, ò riscuotere per Cambio auanti che sia nata la lana, & l'herba dell'anno seguente per il suo giusto prezzo, così può comprare, & cambiare nella fiera di Medina

75

a Supra eod nu. 14. ubi prima refellitur & alie due cõfutantur.

b Lib. 7. q 5. ar. 2. de Iust. & iur.

c Arg l. 1. de iur. de lib & c de causis de offic deleg.

d Cap. consuetudo i d l. de quibus. ff. legib.

e .§. Vendi. Iit. & instit. de rer diuisio.

f L. Nec emptio. ff. de contrahen. Empti. cum glo.

g Supra eodem numer. 14.

dina il danaio di Fiandra per il suo giusto prezzo, accioche se gli consegni nella prima, ò seconda, & anco terza fiera: pur, che egli non toglia piu del giusto prezzo rigoroso, per consegnargliela più tardi, che torrebbe per consignarglielo nella prima fiera. Concediamo però, che tutte le uolte che si toglie alcuna cosa notabile più del giusto prezzo per la speranza, & dilatione, si pecca: con obligatione di restituire. Adunque † concludiamo, che il detto trafico è lecito, osseruandosi queste conditioni. La prima è, che il Cambio non sia finto: cioè, che colui, che dà il danaio uoglia, & habbia intẽtione [a] che egli se gli ritorni in quel luoco doue si toglie; & creda con ragione, che colui, che lo toglie, tiene, ò terrebbe danaio, robba, credito, ò autorità, per renderglielo in quel luoco per doue lo tolse. & che in quel luoco glielo darà. La seconda che per il danaio assente, si dia tanto per il presente, quanto sarà giusto; & non ui si diminuisce souerchiamente il prezzo per l'assentia. Ilche tutto si ha da stimare ad arbitrio di huomo da bene [b]. La terza, che non toglia di piu per hauer piu tempo fino alla consegnatione, ò pagamento, nel quale si ha da consegnare, che se l'hauesse da consegnar subito là, doue egli si ha da pagare. La quarta nasce da questa prossima, che nõ lo debba uendere, ò cambiare per piu, per uenderlo, cambiarlo, ò darlo per la seconda, ò terza fiera, che per la prima. Habbiamo detto [per piu] perche se lo uorrà dare fino alla seconda, & anco alla terza fiera, per quel, ch'egli poteua giustamente torre fino al pagamento della prima fiera, ben lo può fare; & sarà opera di carità, & d'amicitia: ma non potrebbe torre di piu: Percioche, dato che, quel che si dà per uia di cambio, di uero, ò uerisimile interesse, si possi dare piu caro per due fiere, che per una, & più caro per tre, che per due (come sopra [c] s'è detto) però non si può dare per uia di cambio, di compra, di baratto, ò d'altro contratto innominato, del quale, noi qui parliamo. Da questo † inferiamo, Il primo, che con ragione si può dubitare d'un caso, che ci domandò in Lisbona, un Castigliano, che quiui uoleua dare à un mercante Portoghese certi danari, accioche glieli pagasse con certo guadagno nella prima fiera, di Medina del campo, che era per douer essere di la à tre, ò quattro mesi, & conueniua molto à esso Castigliano, che daua il danaio portarlo in Castiglia. Ilche per una parte pareua che non fosse giusto. percioche non si uedeua ragione alcuna,

76 77

[a] Alioquin enim esset Emptio. nec promutatio Arg. l non omnis. ff. de reb. cre. ca. cum super de offic. deleg.

[b] Arg l. 1. ff. de iur. delib. cap. de caussis de offic. deleg.

[c] Supra eodem nu. 34.

per la qual si potesse torre [a]: anzi pareua che il Castigliano la douesse dare al mercante, poi che conueniua ch'egli portasse di là à quà il suo danaio, e'l mercante metteua l'industria & fatica di darglielo quà. conforme à ciò che habbiamo detto [b], della giustitia del Cambio per lettera. L'altro perche, pare disugualità, & ingiustitia, che il mercante gli dia tanto quà, quanto toglie là; & di piu ponghi la sua industria, & fatica, & che anco gli dia guadagno [c]. L'altro perche il mercante non uorrebbe dar guadagno, se l'hauesse à dar subito in Medina; ma hauendolo à dare, di qui à tre, ò quattro mesi; & godendolo in quel mezo tempo, per conseguente lo pagaua per la dilation del tempo che è usura. per il sopra [d], & in altra parte [e] detto: Et questo par che tenga il Gaetano [f]. Ma † à molti parrà che il Soto [g] tenghi il contrario. dicendo, che se conuenisse al mercante portare il suo danaio da Medina à Lisbona, come un'altro di portare il suo à Medina, ben potrebbe egli torre il guadagno, che per il Cambio di lettere si può torre: Il che anco in questo caso tiene il Gaetano [h]: benche esso Soto non lo allega. Ma à noi altri però pare, che si debbino distinguere cinque uie per le quali il detto Castigliano potrebbe dare il detto danaio: che sono quattro senza consideratione, almeno principale, del tempo lungo, ò breue, ch'era fino alla fiera; & una con questa consideratione. La prima, senza la detta consideratione è, per uia del l'impresto. La seconda per quella del Cambio per lettere, cō che il mercante portasse il suo danaio quà. La terza per quella, che egli portasse il danaio al mercante di Medina à Lisbona. La quarta per uia di compra di tratto di cambio, ò d'altra commutatione innominata del danaio assente, che il mercante tiene in Medina, per il suo presente, che teneua in Lisbona. La quinta è con la principale consideratione, del tempo & dell'aspettare, ch'egli haueua fino alla fiera per alcuna delle dette uie, togliendo piu, ò meno, conforme al tempo maggiore, ò minore, ch'egli hauea fino alla fiera. Nel primo caso, cioè s'egli uoleua dar per uia d'impresto, & con patto & intention principale che glieli pagasse in Medina, era usura. perche egli uoleua guadagnare con l'impresto alcuna cosa: cioè l'obligatione, che se gli pagasse in Medina, & con guadagno, hauendoglieli prestari in Lisbona; che è guadagno stimato à danaio [i]. Ma, s'egli uoleua prestar senza tal patto & intentione, che si obligasse precisamente à pagarli

78

[a] Vsurpatio autem sine titulo iusto illicita ē C. pen. 14. q. 5.

[b] Supra eodem cōment. nu. 21. & 22.

[c] At omnis contractus in quo non seruatur Equalitas est illicitus Scot in 4. d. 25. q. 2. ar. 2. & paulo ante nu. 23. & 24. est dictum

[d] Supra eod. Com. nu. 23.

[f] In comment. ca. 1. 14. q. 3.

[f] In tract. de Cāb. cap. fin.

[g] Lib. 7 q. 3. art. 1 de iust. & iur.

[h] Vbi supra.

[i] Ac per consecutionem usura c. 1. 2 & 5. 14. q. 3 ut latius diximus in coment. d. cau. nu. 5.

garli in Medina, sino che in Lisbona tanto per tanto, ò in Medina con quel guadagno per ricompensa di ciò che il danaio ualeua piu in Lisbona che in Medina, lecitamente potrebbe torre quel di piu, se tanto piu ualeuano in Lisbona, che in Medina. per quel che di sopra s'è detto [a]. Et nel secondo caso, se lo uoleua dar per uia di cambio per lettera, col quale il mercante portasse il suo danaio à Medina, il Castigliano era obligato à dare all'altro per ciò alcun premio. per il sopradetto: Benche si potrebbe concordare nel contratto, che per il suo salario egli togliesse ciò che piu uale il danaio in Lisbona che in Medina. ò tanta parte di esso, quanto fosse giusto. per il sopradetto [b]. Et nel terzo caso, se lo uoleua dar per uia ch'egli portasse il danaio al mercante da Lisbona à Medina, poteua torre tanto salario, quanto il Banchiero poteua torre giustamente per portarlo à lui. Et nel quarto caso se glielo uoleua dare per uia di compra, di cambio, ò d'altro cōtratto innominato, poteua torgli piu per due uie. cioè per essere il danaio del mercante assente, & perche esso ual meno. come sopra s'è detto [c]. Et nel quinto caso se glielo uoleua dare per alcuna delle dette uie con la consideratione principale del tempo, ch'egli hauea fino alla paga: uolendo torre piu, ò meno, secondo, che piu, ò meno di tempo egli hauea, diciamo che senza dubbio era illecito. Percioche di sopra [d] s'è risoluto che non solo il contratto dell'impresto, ma ogni altro contratto, nel quale si toglie piu, ò meno per hauere piu, ò meno di tempo fino alla paga, è usura formale, ò uirtuale.

[a] Supra eod. nu. 61.

[b] Suura eod. com. nu. 21.

[c] Supra eod. com. nu. 51.

[d] Supra eod. com. nu. 47

Il Gaetano [e] dice, che chi considera diligentemente, che il sufficiente segno dell'ingiusto contratto non è il dare manco per il cambio interponendosi molto tempo infino alla fiera: & il dare piu quādo ch'egli è uicino alla fiera: perche benche in prima faccia questa consuetudine, appaia essere introdotta per hauer consideratione all'interuallo del tempo; nel quale chi piglia i danari à Milano, per restituirli alla fiera di Lione, si serue d'essi danari, nondimeno chi piu

[e] In tractato de cābio cap. 7.

sottilmente considera, ritrouerà che questa con suetudine è stata introdotta perche talhora si tro uano, ò non si trouano banchieri, che tenghi luogo quasi di uenditori, ò per la loro abondan za, ò per carestia. Per ilche si deue sapere, che quel li, che pigliano danari à Milano in cosi fatti cam bij per assignare una marca d'oro à Lione nella fiera, sono quasi uenditori d'essa marca d'oro as- sente, da luoco, & tempo. Iquali commune- mente, fanno con lor danno questo cambio; sà pendo sempre in quanto danno incorrono per tal uendita. Da questo consequentemente de- riua, che niuno (semplicemente parlando) si truoua quasi uenditore in questo cambio. si co- me, nè anco in qualunque altra commutatione, nella quale ui è certezza, che si dannifica il uendi tore. Nè per questo si deue giudicare che la com mutatione sia illecita, per la quale il uenditore possi incorrere in danno: Percioche pur che la cosa assente, ò presente si uenda per giusto prez- zo, il contratto è lecito, benche una delle parti ne habbia il danno. Da questa medesima radice anco auiene che appena allhora solamente si tro uano uenditori in questi cambij, quando i mer canti hanno bisogno di danari, & uogliono far questi contratti di uendita, con alquanto danno, piu tosto che astenersi dal maggior guadagno, ò commodo, che sperano che gli sia contato al

presente.

presente. ò acquistarlo da i danari riceuuti à cam bio. La onde che niuno si trouerebbe mai quasi uenditore di questi cambij, se non fossero, si fat ti bisogni de' danari, con l'interuallo del tempo. per il quale, quelli, che sono quasi uenditori potessero co i danari pigliati prouedere à i loro negotij. Si come adunque l'interuallo del tempo è occasion di molti uenditori, così il molto inter uallo del tẽpo è occasion di piu uenditori cõmu nemẽte; & il poco tẽpo è occasion di molti cõ- pratori. Et però, ragioneuolmente si dà manco da quelli, che pagano, come sono i Banchieri: i quali sono quasi compratori della marca assente; essendo l'interuallo di molto tempo, per l'abon danza de' uenditori; & essendo poco l'interuallo di tempo per l'abondanza de' compratori, piu si paga da i medesimi quasi compratori. & si di- ce che abondano tanto alcuna fiata i comprato- ri uicino alla fiera, che non guadagnano nulla; anzi con danno loro, fanno il Cambio: perche non si trouano uenditori. Et questo accade, quan do l'arte negotiatoria ua fredda.

La onde quando i contratti de' cambij fatti in questo modo, sono leciti, rimossa questa dif- ferenza di tempi, si come dalle cose dette, & da dirsi può esser manifesto. & questa differenza del tempo, non si può anco dannare: perche per il predetto modo si può saluare. Resta che non si

deono giudicar tali contratti ingiusti, se per altra uia giustamente si fanno tali commutationi; essendo gia considerata l'assentia del luoco. Tutta questa sopra scritta illatione, è del Gaetano aggiunta da me traduttore, parendomi cosa necessaria ch'ella fosse posta in questo loco.

---

79 Il secondo † seguita, che proportionalmente quella distintione si ha da distinguere, quando alcun'altro uolesse dar danari in Medina, doue uagliono meno, per Lisbona, ò per Fiandra doue uagliono piu. ò in Siuiglia per Medina doue uagliono egualmente. ilche per schiuar prolisità non esplichiamo. Segue il terzo, che è ciò, che si deue dire di quella determinatione di Santo Antonino, [a] cioè che il Cambiatore, ò il Banchiero è usuraio, che dà in Roma ad alcuno cento, ò mille ducati per i suoi negotij à pagarli di là à sei mesi in Parigi, à chi haurà la sua autorità; con patto che gli paghi in Parigi cinque, ò otto per cento. La qual segue Siluestro, [b] e'l licentiato dottissimo Gregorio Lopez gli approba ambodue [c]: Il quale seguita che si deue dire. Il primo, che ella è uera; perche in quel contratto (secondo che si fa) à quei cinque, ò otto per cento si toglie per la speranza & contemplatione del tempo, che è tra l'impresto & il restituire, che è manifesta usura. Il secondo, che quel contratto non si potrebbe far lecitamente per uia d'impresto per Parigi (benche si facesse, senza hauer rispetto al tempo & all'aspetto) ma è però lecito per Spagna. perche si come per l'impresto non si deue uoler niente, & il danaio uaglia piu in Francia che in Roma per due uie egli è illecito: cioè, perche egli toglie piu di quel, che prestò per ragion del luoco, doue si ha da pagare; & anco perche toglie piu quei cinque, ò otto. Ma però per Spagna si potrebbe far non toglien do cinque, ò otto per cento; ma tanto piu per cento, quanto meno uale in Spagna il danaio, che in Roma, & pagarsi subito in Spagna. Il terzo che quel contratto si potrebbe far lecitamente per uia di compra, di cambio, ò d'altro contratto innominato; dando in Roma con la contemplatione del tempo quei cento Ducati presenti, per altri tanti assenti, & alcuni piu: osseruate le dette [d] quattro conditioni. Ma egli potrebbe piu torre se gli desse

[a] Sec. p. titu. 1. ca. 7. § 50.

[b] Verb. usura 4. q. 13.

[c] L. 13. 5. partita titu. 11.

[d] Supra eodem comment nu. 64.

desse per Spagna, che se gli desse per Francia: perche Spagna è piu lontana da Roma che Francia: & per questo meno uagliono gli assenti di Spagna in Roma, che gli assenti di Francia. per il sopradetto [a]: & perche il danaio ual meno in Spagna che in Roma: & in Francia piu che in Roma & in Spagna. Questo (al nostro parere) uolse sentire Silue stro [b]: dicendo che quando si faceua il detto contratto egli era usuraio: ma che si potrebbe far bene. Seguita l'ultimo, che non è cambio, ma usura coperta con nome di cambio, quella di coloro, che uenuta la fiera, & il tempo della paga, danno a' debitori, (che non pagano al tempo determinato) dilatione, & aspettano insino all'altra fiera, accioche essi gli paghino un tanto di ricambio. come notò il Gaetano [c], Benche egli non può negare, che per uia di cambio per interesse non possino torre ciò che per non esser pagati al tempo determinato lasciano di guadagnare, con cambij ueri, che si gli offerissero, se tenessero quei danari. per quel, che si ha detto di sopra [d].

[a] Supra eod nu. 64
[b] Verb. vsur. 4. q. 13.
[c] In tracta. de Cãb. cap. 7.
[d] Supra eod. Com. nu. 34.

QVESTO è quello, che sotto à debita correttione ci ha parso de i Cambij à buona fede, senza inganno appresso Iddio. Et habbiamo tirato quanto piu si può estendere il guadagno de' Cambij, quanto è possibile per difender giustamente l'anime, & la roba di tanta, & tanta principale, & honorata gente. Desideriamo tuttauia che quelli, che sono fuora di questo trafico nõ habbiano nessuna inuidia à quelli, che con essi Cambij uiuono. Auisiamo i Confessori loro, che debbino disuadere grauissimamente i Cambij & gl'interessi finti, & persuadere i mercãti, che le tẽtationi loro fanno che essi caminano per andare al Paradiso, per alti & pericolosi monti dirupati: onde gl'intoppi del grande amore, & affettione de i gran guadagni, facilmẽte gli ponno far cascare, nelle ualli tanto profonde de' peccati, & delle spine della restitutione, che tardo, ò non mai si potrebbon leuare, & liberarsene. Piaccia à colui che per tutti fu coronato di spine, che uoglia leuar quegli, che sono cascati in essi; & noi che tante uolte siamo cascati ne gli altri. & tutti ne sublimi all'altezza de' cieli, per amor di quella sua Gloriosa Madre, & Regina del Cielo. La ottaua della Visitatione giocondissima dellaquale celebra hoggi la Chiesa Ctolica. Amen. *Salamanticæ octauo idus Iulias à partu eiusdem Virginis Matris. M D LVI.*

IL FINE DEL COMMENTARIO DE' CAMBII.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLA SIMONIA MENTALE;

ET DELLA INTELLIGENZA DEL CAPITOlo finale de Simonia, per dichiaratione di un certo passo del Manuale de' Confessori.

EGVENDO LA REVISTA del Manuale de' Confessori, & Penitenti, ci intoppassimo in quell'oscuro passo della Simonia mentale, & determinassemo di tenerlo alla memoria, & stampare alcuna cosa di quelle, che l'anno MDXXXII. appuntammo nel capitolo ultimo *de Simonia*, per dichiarare quel passo, che si tiene per inesplicabile: & difendere il detto capitolo, & la sua commune intelligenza: & quel, che seguendo il detto capitolo habbiamo detto nel Manuale; & quel che in materia assai cotidiana, tanti anni, per tanti illustri autori si ha insegnato, & guardato de gli

argomenti,

argomenti, & del nuouo modo d'intendere di alcuni moderni, benche assai dotti huomini. usando della midolla grassa & affettata breuità, che nel detto Manuale usamino.

Gregorius Nonus in Capitulo quadragesimo sexto. Quod est postremum Tituli de Simonia.

MANDATO nostro recepto, ut cum Monachis, qui per Simoniam, dato aliquo, locum in Monasterijs sunt adepti secũdum Constitutionem Generalis Concilij, dispensares. Et infra. Consultationi tuæ breuiter respondentes, dicimus, Mandatum Apostolicum etiam ad Abbates extendi. Et ad resignationes spiritualium, & temporalium, quæ nullo pacto, sed affectum animi præcedente, utrinque taliter acquiruntur, (in quo casu delinquentibus sufficit per solam pœnitentiá suo satisfacere creatori) eos pro simonia huiusmodi non teneri.

RICEVUTA la nostra cõmissione, accioche secondo la constitutione del Concilio generale, tu potesti dispensare co i monaci nella Simonia, che dando alcuna cosa, conseguirono luoco ne i Monasterij. Et abbasso. Rispondendo breuemente alla tua consultatione, diciamo ch'ella si estende etiandio à gli Abbati, di commission Apostolica. Et à rinontiar le cose spirituali, & temporali, che senza preceder patto quantunque ui sia uoluntà, & animo

dell'una, & dell'altra parte, si acquista (nel qual caso basta che i delinquenti sodisfino al creator loro, con la sola penitenza,) essi non sono per tal simonia obligati.

SOMMARIO.

1 *La Dispensa, che si permette per i Monaci, si permette anco per gli Abbati.*

2 *L'Abbate non lascia d'essere Monaco, se inanzi ch'egli fosse Abbate era Monaco. & hassi per Monaco in materia fauoreuole.*

3 *La Dispensatione è cosa odiosa, & degna da esser ristretta: nondimeno la commissione per poter dispensare è cosa fauoreuole, & degna d'essere ampliata.*

4 *Dispensare nessuno deue eccetto che il Papa, senza cognitione della causa. nella quale molti errano.*

5 *Le Parole (ancorche siano in materia odiosa) includono tutto quello, che propriamente significano.*

6 *La Dispensatione co' Monaci d'un monasterio include l'Abbate d'esso monasterio; s'egli è Monaco.*

IL primo † che si raccoglie di questo capitolo è quella notabile propositione che colui, che ha commissione, & potestà dal Papa per dispensare co' Monaci, può dispésare anco con gli Abbati. la quale si raccoglie dal detto Capitolo. perche chiaramente egli dice, che colui, che hebbe commissione dal Papa per dispensare conforme al Concilio generale, co i Monaci riceuuti per simonie ne i monasterij, può dispensare con gli Abbati. Per laqual cosa io mi marauiglio, come il molto acuto Giouanni Maggiore (il quale io soglio uolentieri allegare per quel ch'egli merita, si per essere io stato suo discepolo in Filosofia, si anco per essere molto amato da quel suo illustrissimo, & dottissimo Dottor Miranda Sanco di Caranza Nauarro, gran gloria della uniuersità d'Alcalà, & della Canonica magistral di Siuiglia) [a] dicesse che questo Capitolo si fece per determinare, che il Capitolo *Quoniam* di questo istesso titolo, che parla de i Monaci,

1

a In 4. sent. d. 15. q. 7.

Monaci, ha luoco ne gli Abbati. percioche quelle parole *Mandato nostro recepto*, chiaramente prouano ch'ei parla della interpretatione della commissione, che Papa Gregorio Nono mandò per dispensare, & non della interpretatione del detto capitolo *Quoniam*. ilche molto prima che Gregorio Nono, fosse Papa, si ordinò nel Concilio Generale, del quale fu presidente Innocentio Terzo, al qual successe Honorio Terzo, & à esso Gregorio Nono. Et è la uerità che quantunque questo capitolo non si facesse per quel ch'egli disse; però si potrebbe egli ben raccorre, per questa induttione, che colui, che dice una cosa, si uede ch'egli pruoua ciò che essa prosuppone [a]. Et che Gregorio Nono disse, che la sua commissione di dispensare secondo la forma di quel capitolo s'intende de gli Abbati: ilche non potrebbe essere; se quel Concilio, che solamēte parla de' Monaci, & delle Monache, non comprendesse gli Abbati, & l'Abbatesse. Si può anco raccorre per uia di piu forte ragione, considerando che è piu fauoreuole la dispensatione della legge commune, che quella della commissione del Papa [b], & questo testo dice, che nella commissione mandata nella materia del detto capitolo *Quoniam* per Monaci s'includono gli Abbati. Adunque per piu forte ragione essi s'includeranno in quel capitolo, che parla de' Monaci. Ma

2 però † quà, nè la glosa, nè Giouanni Maggiore, in quel capitolo toccano la causa, perche la commissione, che parla de' Monaci, si estende à gli Abbati: parendo che siano altra cosa gli Abbati, & altra i Monaci: & anco un'altra il capitolo loro [c]. Et essendo certo, che per rescritto impetrato, contra i Monaci non si potrebbe proceder contra gli Abbati [d]: Et anco parendo, che una Clementina [e], che parla de' Religiosi, non si estende a' Prelati loro: come significa la sua glosa [f], & il Cardinale [g] sopra essa. Ma la ragion di questa conclusione si compone di due, ò tre cose notabili. L'una è, che il Monaco (benche egli sia Abbate) non resta d'esser Monaco [h]. L'altra, che la commissione sopradetta di Gregorio Nono, per la quale egli daua potestà per dispensare, conforme à ciò che la legge ordina, era gratia [i]. La terza, che essa era gratia, che à niuno pregiudicaua; nè era contra la legge; nè daua occasion d'ambitione. La quale habbiamo aggiunto: Perche la gratia che pregiudica à una terza persona, si ha da restringere: come si restringono i rescritti per lite, che derogano la giurisditione de gli ordinarij [k]: &

a L. 2. ff. de iuri omni. iudi. & c praeterea de offic. deleg.

b Arg l. eius militis. §. si militia testa & c. adhaeric. nō nulli de rescrip. & c. gratum de offic. deleg.

c In rub. de hi quę fiunt a Prela. sine consen. cap.

d Arg. c. sedes de rescrip ubi id annotat. Innoc.

e In dicta regu Magna posti. medium Clem. 1.

f Ibidem oppo. 6.

g Arg cum ad monast. §. fin. de statu monac. ubi Paul. & communis.

h Ideoq, fauorabilis c. cū dilectus de donatio. § fin. ff. de constit. princ.

i L. 3. §. si quis à principe ff. ne quid in loco public.

k Ca. ad hæc de rescrip.

i priuilegij [a], che sono contra la legge, & le aspettatiue, & le gratie beneficiali, per non dare occasione di ambitione. Et se direte che colui, che dispensa, & rilascia pregiudica alla legge commune [b], & per conseguente che la commissione di questo testo, che parla di dispensatione, si doueua restringere, & non allargare, Vi si risponderà, che altra cosa è la dispensa, della quale la nostra obiettione parla, & non ha le dette qualità, & si deue restringere [c], & altra è la potestà per dispensare, che tiene le dette qualità delle quali parla questo testo, & per questo si deue allargare. Da tutto questo † si raccoglie, che quantunque l'atto di dispensare sia cosa odiosa, & degna d'esser ristretta [d], però la commissione per poter dispensare, è cosa fauoreuole, & degna d'essere ampliata [e]. per il che in questo luoco & in molte altre parti si pondera questo testo. Bēche hora noi auuertiamo quel, che mai fino al presente non è stato auuertito, che questo capitolo non pruoua la detta conclusione tanto generale, ma solamente pruoua che la commissione, che il Papa dà per poter dispensare ne' casi, ne i quali la legge commanda, si deue ampliare; percioche tale era la commissione di ciò, che il testo parla: se ben si ponderano quelle parole, *Secundum constitutionem Generalis Concilij dispensaret*. & tuttauia la detta conclusione così generalmente posta, si deue tenere (benche questo testo nō lo pruoua necessariamente) poiche il dar potestà ad uno accioche egli possi dispensare è gratia, & à niuno pregiudica; nè è contra la legge, nè dà materia, nè occasione di ambitione: lequali sono le quattro qualità sopra dette, che inducono fauore, & ampliatione. 3

Da questa conclusione si torna à inferire alcune cose utili, che il Felino qui riferisce, limitandola senza necessità, benche non senza uerità, che non proceda quanto a' difetti naturali; à i quali non si estende anco la supplicatione, con la quale il Papa generalmente suol supplire i difetti d'alcuno statuto [f]: Ma limitando discretamente, che non proceda quando le persone con le quali si ha da dispensare, si esprimono (come in questo luoco dice il Panormitano [g], & sente una glosa [h]) percioche allhora ella pare piu tosto una dispensatione non esequita, che semplice potestà per poter dispensare.

Anco † la limita piu utile, che pertinente, che questa interpetratione ampliata non si estenda tanto, che ella leui al Commissario 4

[a] Cap. sane & c. porro de Priuil.

[b] Iuxta glo. §. nisi rigor. 1. q. septima.

[c] Cap. 1. & 2. de fil. presby.

[d] Cap 1. & 2. de fil. presby. li. 6.

[e] Iuxta glo. ca 1. de offic. uica. quam Panor. & Raue. ibi & Cardi. cum Fel. 1 c. 6. perpetuus de fide instru. & alibi dixerunt.

[f] Iuxta dictum Hosti in ca. fin. de transactio

[g] Numero 5.

[h] In c. litteras uerbā ordinari de fili presby.

missario la necessità di conoscer la causa, ch'egli è per dispensare. percioche mai non si presume in dubbio che il Papa la uogli leuare. & cosi tutti i Delegati, & ordinarij si deono informare della causa, c'hanno da dispensare, prima che la dispensino. come dice Innocentio [a]. Perilche potiamo inferire gli errori, che commettono molti Nontij, molti Conti Palatini, & gli ordinarij ne' casi lor cõmessi, con molto gran danno alla Republica, in dispensarli senza cagione, ò senza cognitione, & informatione bastante della causa: non considerando che in ciò grauemente peccano; usurpandosi l'autorità del Papa: il quale solo come supremo Vicario di GIESV CHRISTO, può dispensare, senza tal cognitione, & informatione. Et la sola sua dispensatione fatta senza causa, quanto alla legge humana, & generale uale. alla quale solo appartiene giudicare, se dispensando cosi, & quando egli pecchi. Ma, nè i Vescoui, nè altri maggiori, nè minori d'essi, non ponno dispensare senza causa, nè senza cognitione, & informatione della causa circa de i Sacri Canoni. Ancor che sieno casi à essi permessi. come determina Innocentio, da tutti approbato [b]. dato che potrebbono far questo circa le lor constitutioni Sinodali; nelle quali s'ordinasse alcuna cosa fuora della legge commune. Et dato che molti con grande irreuerentia della Sede Apostolica, & peso delle lor conscienze, & danno della Republica tanto facilmente dispensano contra i sacri Canoni ne' casi, ne i quali possono, come contra le lor medesime constitutioni. i quali molto si dourebbono riprendere: & anco (come dice Innocentio [c]) castigare. S'inferisce † anco dal sopradetto, che la dispensatione, che parla de' Monaci, non comprende l'Abbate; se la materia non è fauoreuole. come par che sentino tutti in questo luoco, & in altra parte [d]. ma (al nostro parere) non è necessario che la materia sia fauoreuole, perche basta che ella non sia odiosa, & restringibile. Per ilche, se uno facesse uoto, ò in altra maniera s'obligasse à dar da mangiare, ò da uestire, ò libri a' Monaci, ò a' frati del Monasterio, sarebbe obligato à darne all'Abbate, ò al Prelato, tanto quanto à qual si uoglia altro Monaco. come sente Bartolo [e], riceuuto. Et anco aggiungiamo, che non basta che la materia sia come si uoglia odiosa, se per alcune congetture giuridiche, non si raccoglie, che la intentione di chi disponeua, non era d'includere in essa l'Abbate. Percioche sempre seguitiamo la conclusione, che le parole poste in una

5

a In c. dudum. 2. de elect. col. fin. & in c. cum ad monasteriũ de stat. monac. & in cap. ueniens de filii presby.

b In ca. ueniens de fil. presby.

c Vbi supra.

d In Clem. 1. de regul.

e In l. si seruus communis ff. de stirp. rub.

dispositione (benche siano odiose,) si hanno da intendere tanto largamente, quanto la lor significatione propria si estende, per il che, (dipoi dell'Aretino, [a] & d'altri piu nuoui) largamente dicemmo in altra parte [b]. & è certo che l'Abbate è propriamente Monaco; & che questo nome Monaco di sua propria significatione comprende quello, che ueramente è Monaco, ancor che egli habbia dignità.

a In l. cum lege. ff. de testa. & in ca. in literis de testibus.
b In ca 2. & c. quia in totum de præbe.

DA questo † inferiamo un'altra conclusione, che par contraria alla intentione delle parole, di tutti quà si raccoglie: cioè che, se il Papa hora dispensasse con tutti i Monaci, ò Religiosi di tal Monasterio, che cascorno nella Irregolarità per la uiolatione dell'Interdetto, dispẽserebbe etiãdio cõ l'Abbate, ò col Prelato di quel Monasterio, s'egli fosse professo; Benche l'atto del dispensare sia odioso, & restringibile, secondo tutti, nondimeno perche quella parola Monaco, ò Religioso, di sua propria significatione include l'Abbate professo; & non ci sono congetture bastanti di prosumere che in questa cosa l'autor della dispensatione non lo uoglia includere. 6

ANCO inferiamo da tutto questo, un'altra nuoua & singolar conclusione, che, nè in questo testo, nè in altre simili decisioni hãno luoco, nè gli Abbati, nè i Prelati Commendatorij, che nõ mai fecero professione, nè sono ueramente Monaci, ò Canonici Regolari: Percioche la principal ragione di questo testo, & delle simili decisioni è, che l'Abbate non resta di esser Monaco benche egli sia fatto Abbate; Ilche non ha luoco nell'Abbate, ò nel Prelato Commendatore, che non è professo. poi che, nè propria, nè impropriamente egli si può chiamare Monaco, nè Canonico Regolare.

SOMMARIO.

7 *La Simonia mentale è peccato. ilquale si sodisfa con la penitenza sola.*

I Peccati della uolontà, delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie, & malitia.

8 *La Simonia ha tre spetie: cioè sola mentale, sola mentale conuentionale, & reale.*

9 *La Simonia reale non può essere doue non è la mentale.*

10 *La Simonia per esser peccato le basta la uolontà di fare, ò dare*

alcuna

alcuna cosa temporale per hauerne una spirituale.

11 *La Simonia mentale, & conuentionale, & non reale non obliga à restitutione.*

7 LA seconda, † che si raccoglie di questo testo è, che la Simonia mentale è peccato: si percioche quelli, che la commettono, si chiamano delinquenti, per quella parola *Delinquentibus*, & si anco perche chiaramente significa ch'è necessario ch'esi faccino per essa penitenza, per quelle parole, *Sufficit delinquentibus, per solam pœnitentiam suo satisfacere creatori.* Et perche i peccati della uolontà, & delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie, & malitia [a]. & è chiaro ch'è molto graue peccato quel della Simonia posto in opera [b]. & anco perche li conuiene tutta la diffinitione del peccato, con la quale lo diffinisce Sãto Agostino [c], ilquale è la uolontà di conseguire ciò che la Giustitia uieta. & la Simonia mentale è tal uolontà. come è chiaro. Ma la Glosa seconda di questo capitolo, con la quale concorda un'altra [d] glosa, par che senta il contrario, in quanto ella dice, che niuno che con la uolontà sola commette Simonia è simoniaco. & è chiaro, che per la sola mental Simonia niuno pecca altro peccato, che di Simonia: Adunque niuno pecca. ma dica ciò che li piace Giouanni Maggiore [e], egli non sente il uero; pesando piu le parole, che la intelligenza loro [f]. Perche la medesima dice ch'ei pecca. & nel dire ch'ei non è simoniaco, ella non uolse dire ch'ei non pecca di peccato di Simonia, ma ch'egli non è di quelli, che la legge commune chiama simoniachi. che sono quelli, che con l'opera la commettono, & incorrono nelle pene contra i simoniachi poste: & in effetto ella uuol dire, ch'ei non è simoniaco attuale, ma solo mentale.

8 LA onde † ne segue, che ui sono molte spetie di Simonia. cioè, sola mentale, sola mentale conuentionale, & reale. come ho detto nel Manuale [g], dopò l'hauer dichiarato che cosa è Simonia [h]. Laquale è cosa spirituale. Resta à uedere quanti modi ci sono di Simonia [i]. & che cosa è ogni una di queste tre simonie. La mentale è un uoler dare, ò torre alcuna cosa temporale per prezzo di cosa spirituale. senza darla, & torla. ò che uuol torre, ò dare, togliendo, ò dando senza dichiaratione espressa, nè tacita di quella mala uolontà: & per consequente, senza patto

[a] Tho. 1. 2. q. 72. & 7. & in Manuali c. 16. nu. 1

[b] Ca. tanta est labes de symo.

[c] . §. 1. 15. q. 1. super cuius comment. id declaramus.

[d] In cap. consulere de symo.

[e] In 4. d. 25. q. 7.

[f] Contra in cap. intelligentia de uerb. signi.

[g] Ca. 23. nu 103.

[h] Vbi supra nu 99.

[i] Ibidem num. 100.

espresso, nè tacito. Alla qual cosa aggiungiamo al presente, che la Simonia mentale, si parte in due: cioè, in Simonia mentale, che non uiene all'effetto di torre, ò dare alcuna cosa, & in Simonia mentale che uiene all'effetto di torre, ò dare alcuna cosa, senza dichiarare espressa, nè tacitamente la mala uolontà di dare, ò di torre alcuna cosa spirituale, per un'altra tẽporale. Habbiamo detto [espressa, nè tacitamẽte] p significare che non è Simonia mentale, ma reale, la scommessa cõ colui, che tiene un beneficio, che uaca, che lo può conferire di cento ducati, che nõ lo darà à N. suo figlio, ò parente, al quale colui desidera, che se gli dia: & per non perder la scommessa glielo dà: perche tacitamente si accordano di dare l'uno cento ducati, perche l'altro dia il beneficio à chi egli uuole. Vn'altra anco sarebbe tale quella, con che un grande & ricco Signore, offerì à un gran Rè, che desideraua molto che si pagassero i suoi debiti, che si doueano, da un Vescouo morto di piu di uinti mila ducati, che, se sua Altezza fosse cõtenta, egli li pagherebbe tutti della legitima, che un tale suo figliuolo doueua hauere da lui, & da sua Madre. Percioche come il figliuolo era Cherico, & molto letterato & uirtuoso, taciamente s'intendeua che lo faceua, accioche lo promouesse al Vescouado, che p la morte dell'altro uacaua. Anco aggiungiamo † ch'egli è dubbio, se sarebbe Simonia mentale conuentionale, ò reale, che alcuno ui promettesse tanti ducati, & obligarsi per istrumento à pagaruegli, accioche uoi gli deste un Vescouado, ò alcun'altro beneficio, senza hauer uolontà, nè picciola, nè grande di comprarlo, nè pagare i danari promessi. Alla quale il dottissimo Cardinale Gaetano [a], che è seguito dal Dottor Soto [b], risponde, che nò: percioche la colpa, & denominatione dell'opere esteriori discendono da quelle, che tengono l'interiori [c]: Et cosi non può esser uera Simonia reale doue non è la mentale: Et perche la Simonia, si diffinisce [d] esser uolontà studiosa di comprare &c. & in questo caso non è uera compra, nè uendita: percioche doue non è uera uolontà di comprare, non può esser uera compra. & doue non è uera compra, non è uera uendita, ma sola apparente. Del che inferisse esso Gaetano [e], che quantunque tal promettitore pecchi participando della Simonia mentale di colui, che uuol uendere lo spirituale, infamando se stesso, scandalizando gli altri, & mentendo, non pecca però in commetterla. Et di piu ambidue inferiscono che egli non è

9

a In 3. Thomo. q. 2. de symo.
b Lib. 9. q 5. art. 11. de iusti. & iur.
c Tho. 1. 2. q. 20. ar. 2. 2. & 3.
d Per glos summe 1. q. 1. & in Manual ca. 23. nu. 90.
e Vbi supra.

obligato à lasciare il beneficio, che acquistò per quello inganno.

10 Ma † à noi altri però non par bene il primo, che essi dicono, nè quello, che di esso inferisce il Gaetano: perche crediamo, che l'uno, & l'altro d'essi commettono simonia mentale, & conuentionale. Percioche per esser la Simonia peccato non è necessario la uolontà di comprare, ò di uendere uera, & propriamente, ma basta la uolontà di fare, ò dare alcuna cosa temporale, per hauer la spirituale [a]: la quale si troua in questo caso. Percioche l'uno di questi può uender lo spirituale, & l'altro, benche non lo uoglia comprare per uera compra, però uuol fare, & fa una cosa temporale, accioche quell'altro gliene dia un'altra spirituale: poi che egli uuol fare, & fa promessa, & obligatione esteriore, & consente nell'istrumento di esse, che è cosa temporale, che si stima à danaio. Si cõferma questo, perche niuno negarebbe che se nõ fosse Simonia, se io ui dessi un beneficio, accioche per istrumento ui obligaste, à dare à me, ò ad altri, mille ducati, in maniera ch'io ui potessi constringere à pagarli: teniate uoi ciò, che ui piace dentro de' uostri animi: Poi che io ui dò il beneficio per cosa, che si stima à danaio.

11 Il secondo †, che ambidue inferiscono di quello; cioè ch'egli non sarà obligato à lasciare il beneficio per cagione di questa Simonia, à noi par bene; non però per la ragione, che essi mossero di non esser Simonia come essi dicono, se non per non esser più che Simonia mentale, & conuentionale, & non reale. La quale (come abbasso [b] diremo) non obliga à restitutione. secondo gli autori, che seguimmo [c] nel Manuale [d], & in altra parte.

a Per emptionẽ & uẽditionem in hac re. intelligimus omnem contractũ non gratuitum ut in rubr. supra eo latius diximus in Manua. c.23.nu 103. & tradunt omnes in 4. d.25.

b Infra eo.c.nu.28. & seq.

c Casio in decisio. 5. de pact.

d Ca.43.nu.105.

SOMMARIO.

12 *La Simonia mentale non obliga à restituire ciò che per essa si ac-*
13 *quistò, ò sia spirituale, ò temporale: Benche ella sia uieta-*
14 *ta dalla legge naturale, & diuina. nè manco obliga nel foro della conscienza.*

15 *La Dichiaratione Papale ricerca obedienza, & soggettione d'intelletto.*

16 *Intelligenza inetta d'alcuni Teologi d'intorno al capitolo della*
17 *Simonia.*

18 *La Simonia mentale oltra la penitenza ricerca necessariamente*

dispensatione, & habilità.

19 *La Dispensatione non si riccrca nella Simonia mentale, nè nella conuentionale per poter ritornare il beneficio conseguito per essa, se da ambedue le parti ella non si consumò.*

20 *L'opera cattiua del tutto interiore, nè la esteriore, che non è mala, se non per rispetto, & relatione della disordinata uolontà interiore non può essere castigata dalla Chiesa.*

21 *I Peccati mentali (benche ne segua il danno) non obligano à restitutione.*

22 *L'Usura mentale obliga à restitutione, et la Simonia mentale nò.*

23 *Restituire nessuno deue per obligatione ciò che uolontariamente si piglia, ò dà malamente. si che così colui, che dà, come colui, che toglie, commettono bruttezza; eccetto quando la legge spetialmente commanda, che si debba restituire.*

24 *Restituire non si deue la cosa à colui, che ingiustamente la dà.*

25 *La Restitutione non si deue doue non è ingiustitia esteriore: la*
26 *quale è atto della giustitia commuttatiua.*

27 *La Simonia si commette con ogni dono temporale, ò sia di lingua, ò di seruitio, ò di mani, che si dà per alcuna cosa spirituale, ò spirituale per temporale.*

28 *La Simonia mentale, & conuentionale non obliga à restituire;*
29 *se prima non è consumata dall'una parte, & dall'altra.*

30 *La Collatione del beneficio deue esser pura, & senza conditione; la quale non può star sospesa: anzi subito ella uale, ò è nulla.*

La Efenteosi, ò Liuello ecclesiastico non si perde ipso iure, non si pagando la pensione per due anni, ò per tre, s'egli è secolare, se prima il patrone non dichiara la sua uolontà.

31 *La Simonia, che non è consumata, & finita dalle parti non induce nullità, nè scommunicatione.*

32 *La Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre cosa spirituale, ha bisogno di dichiaratione.*

IL terzo, † che di questo testo si raccoglie è, che la Simonia mentale non obliga à restituire ciò, che per essa si acquistò, ò sia spirituale, ò temporale. Perilche ne segue, che, nè anco sarà incorrere in alcun'altra pena ordinata nella legge contra i simoniachi [a]: perche la obligation di restituir l'acquistato per Simonia, non è pena (secondo alcuni) ma debito, contratto

12

a De qua in c. Tanta de Symo & alijs locis ibidem. per Inn.. Pan & alios citatis.

contratto per torre indebitamente ciò che non si doueua : & secondo quelli, che la chiamano pena, ella non è tanto estrinseca, nè odiosa quanto l'altre della Suspensione, della Scommunicatione [a], & della Priuatione. & poi che non s'incorre per essa in obligatione di restituire, meno s'incorrerà nell'altre pene [b]. Et in questo tutti concordano : & anco in questa conclusione ha luoco, nella prima delle due Simonie mentali, sopradette : la quale non uiene all'effetto di dare, ò torre niente. Ma è però gran difficultà à sapere, se questa terza conclusione, & la sua illatione hanno luoco nell'altra Simonia mentale, che oltre la mala uolontà arriua all'effetto di dare, ò di torre, ò à dare, & torre alcuna cosa per essa, senza esprimerla formale, nè uirtualmente, & senza patto espresso, nè tacito. Et alcuni [c] sono di parere che nò; per uedere che la usura mentale obliga à restituire il tolto per essa [d], & non trouar differenza bastante per questo fra la usura mentale, & la Simonia mentale. Ma à noi altri però sempre parue bene la commune opinione, che tiene il contrario. la quale teniamo quà, & in altre parti per molte ragioni.

a Extrauagan. 2 de mo.

b Arg. c. cum in cũctis de elec & Auth. Multo magis. C. de sacro san.

c In quibus sũt Maior in 4. d. 25. q. 7. Adria in quodlib 9 Sotus li 9 q. 8 art. 1. de Iust. & iure iur.

d Cap. consuluit de usur. & diximus in c. 1. 14. q. 3.

13 Il primo, perche † questo testo lo dice tanto chiaro nella seconda parte, che ci par gran temerità il dire ch'egli non lo dica; dandoli glose, che in niuna maniera li quadrano; & danno fauore per dirne altre tante de' molti testi, & negare che diterminano quel, che è chiaro per determinarsi in essi. Il secondo, perche molti hanno inteso, insino al presente questo testo la glosa, & quasi tutti i Dottori Canonisti, & Teologi, de i quali è Innocentio Quarto (impongagli Siluestro [e] ciò che gli piace) essendo della nostra parte, ch'esemplifica questo testo in due : L'uno de i quali, seruì per hauer beneficio, & l'altro glielo diede per hauerlo seruito, senza dichiarare l'uno all'altro le lor male intentioni : & così chiaramente lo intende della detta seconda Simonia mentale. Di quelli è anco S. Tomaso : [f] dica pure il Soto [g] ciò che gli piace, che le sue parole tradotte di latino in uolgare sono queste. Solo la uoluntà fa l'huomo simoniaco, per l'effetto che Iddio lo castiga; ma nõ per l'effetto ch'egli incorra nella pena Ecclesiastica : & per questo non è obligato à restituire il beneficio, che per Simonia mentale egli acquistò : & li basta far penitenza della sua mala intentione. Ben che la uoluntà, che ha esso Soto, che quel dottissimo, & santissimo huomo fosse dalla sua parte contra la commune opinione gli fe parere che'l suo

e Verbo symo. q. 10

f 2a 2ae. q. 100. artic. 6.

g Lib. 9. q. 8. ar. 1. de Iust. & iur.

detto non si doueua intendere della Simonia mentale, della quale parla la commune, ma dell'altra. Ilche in niuna maniera si può dire, che chiaramente egli parli di essa, così nella propositione del sesto argomento, come nella solutione di lui: perche chiaramente egli parla della Simonia, che si commette con l'intentione sola interiore, senza esplicarla di fuora, della quale solo Iddio è giudice: & parla di quella, che è peccato mortale. perche egli dice che il Simoniaco ha da far penitenza di essa: & parla della Simonia mentale con la quale si acquistò alcuna cosa: Perche egli dice che non è obligato à renontiare il beneficio che per essa egli acquistò. Et di piu di questo che necessariamente, concluse, chi è colui di quelli che tẽgono la debita estimatione della sapienza di quel soprano Dottore, che osasse dire, che egli mosse dubbio, ponendo un'argomento, & la sua solutione da parte, di quel, che mai, nè dotti, nè indotti dubitarono. cioè, se solo il uoler comprare beneficio, senza comprarlo, nè dare, nè torre cosa alcuna per esso, obligaua à restitutione? Non osta † ciò che dice il Soto*, che, se di quella Simonia egli hauesse inteso, haurebbe allegato questo capitolo finale, poiche nel suo tempo egli era gia fatto, perche in mille parti, San Tomaso determina molte cose determinate per i Canoni espressi, senza allegarli per esso, secondo l'uso de i Teologi; benche molte uolte lo allega con molta riuerenza, & poca temerità delle glose, che si chiamano d'Orleans, che distruggono il Testo. & così dice in quel luoco il medesimo Gaetano che il detto Santo Dottore raccolse la sua risposta da questo capitolo. De' quali sono anco l'Hostiense, & Giouann'Andrea; dica ciò che li piace Siluestro; ancor che la ragione, che essi danno, perche la Simonia mentale non obliga à restituire quello, che si acquista per essa, & la usura mentale sì, non habbia luoco, se non nella Simonia introdutta dalla Chiesa: però la sua conclusione generale è allegata da questi Dottori Classici: percioche alcuni dicono che essi sentono altra cosa. L'altra (*turba multa quam dinumerare, nemo potest*) la tacque. Il terzo, che à questa conclusione mi muoue è, che la cagione, che ha fatto discostare alcuni da questa commune opinione, & dalla dichiaratione di questo testo con la glosa, che lo confondono è, non il poter trouar ragion bastante, perche l'usura mentale obligi à restitutione [a], & la Simonia mentale nò: percioche il Panormitano [b] mostra, non sono bastanti quelle, che

14

[a] Cap. consuluit de usur.
[b] In d. cap. fin.

che prima di lui si dissero, & il medesimo si deue intendere di quelle, che egli dà; & con ragione: percioche l'ultima delle tre, che par che egli dia per la migliore, & niuno la riprende è degna di esser ripresa; percioche egli dice che questo capitolo s'intende di colui, che non ha intention principale, ma solamente secondaria di dare, ò di torre alcuna cosa temporale, per la spirituale. Ilche non si può intendere così; perche questo testo parla del simoniaco che pecca, & è delinquente in incorrere nella Simonia, della quale egli parla. come pruoua quella parola *Delinquentibus*. & quella *Satisfacere per pœnitentiam*. & il simoniaco di chi parla il Panormitano non pecca, secondo ch'egli medesimo sente, & bene, (per le ragioni con le quali prouiamo in altra parte [a]) non esser peccato l'imprestar meno principalmente per guadagno. † Ma questa ragione, ha mosso alcuno à tener contra. questa commune conclusione, che niun lo doueua muouere. percioche dobbiamo sottomettere i nostri intelletti alla dichiaratione del Papa: & credendo con humiltà, che quantunque noi altri non arriuiamo alla ragione [b] di ciò ch'egli dichiara, non mancarebbe al Pontefice, come è da credere, che non mancò al dottissimo Gregorio Nono, & a' suoi sauij. Et per questo disse Giouanni d'Anania in questo luoco, che si dimandi la ragione bastante à colui, che la fece: Et perche pare che uoglia saper *Plusquam opportet*, colui, che uuol torcere il testo, come s'egli fosse la Regola Lesbia. accioche egli dica quello, che à lui pare: per non parergli bene ciò che esso testo dice. Di piu, che subito si darà ragion bastante di lui. Il quarto che à questo ne deue muouere è, che questo testo non si può intendere nella maniera, che lo intese Giouanni Maggiore [c]: uantandosi che quando ui è dubbio egli non cura di glosa, nè di dottori. & così ridendosi di Giouanni Andrea, & del Panormitano egli dice che non poterono condur la loro intelligenza al porto, per essersi leuato uento contrario. Et per questo egli tiene, che questo capitolo non ha luoco se non nella prima delle due Simonie mentali sopradette. per la quale non si toglie niente; benche si uogli torre: & à quelle parole, *Vtrinque aquiruntur*, poste nel testo, che chiaramente gli contradiceuano espone *Idest, quæ homo habere uult Simoniace*, Et non mirò che egli distruggeua il testo, quanto alle parole; & quanto alla sentenza, arguisse il Papa d'ignoranza, di parabolano & di uanità † essendo egli dottis-

15 / 16 (marginal numbers)

[a] In comment ca. 14. q. 3. nu 19.

[b] Arg. ca. Ego solis 9 dist ibi uel me minime intellexissem non ambigam.

[c] In 4. d. 25. q. 7.

ſimo ,& il piu breue & ſuſtantioſo di ſentenze di tutti i Pontefici ; i decreti del quale ſi riferiſcono nel Decretale : Percioche la ſua eſpoſitione ſignifica, che il Papa non inteſe la differenza, che è fra acquiſtare & uolere acquiſtare. Egli ſignifica che Papa Gregorio Nono dubitaua , ò credeua che dubitaſſero i dotti , ciò che neſſun Canoniſta ſtudente di tre anni dubita : cioè, ſe la ſola uolontà di rubbare , ò torre malamente, ſenza torre obliga à reſtituire. Significa etiandio che eſſo Papa ui aggiunge legge ſouerchia . perche colui , che dirà , che tanto di propoſito , & con tante parole determinò Gregorio Nono, che la uolontà di uendere, ò di comprare coſe ſpirituali per temporali , ſenza comprare, nè uendere , nè dare , nè tor niente , non obliga à reſtituire ha da dire , che egli , ò dubitaua , ò credeua che ſi foſſe per dubitarne molto . Per queſte , & altre ſimili eſpoſitioni, che hanno dato , & danno alcuni à i Teſti , teniamo la legge tanto riuolta . Dobbiamo conſiderare che non tanto ſolo uno, ò due , ma molti motiui ſono contra qual ſi uoglia deciſione legale , che ſi fa per dichiarare dubbij , con altri migliori , che per eſſo ſi truouano ; & il legiſlatore gli tiene per tali : & per queſto non ci dobbiamo diſcoſtar da ciò , che chiaramente dice il teſto, per alcune appartenze , che s'offeriſcono , ſenza inueſtigar bene le contrarie .

17 Il quinto † che à difender la detta concluſione è, che anco non ſi può intender queſto teſto nella maniera , che l'inteſe Adriano [a], il quale è ſeguito dal Soto [b], ſenza manifeſta uiolenza, & corrottione della ſua conteſtura ; & ſenza che ſi uegga chiaramente , che lo sforzano , & conſtringono à dire ciò , che egli non dice . Il primo , perche per fare che il Teſto dica ciò che eſſi uogliono, commandano che ſi lieui quel ſegno roſſo , che ſignifica § & diuiſione , che ſi pone prima di quelle parole . *Et ad &c.* ſenza autorità , nè eſempio alcuno di libro , nè di autore di tanti, che ſopra eſſo hanno ſcritto : Et coſi tacitamente comman dano che ſi muti la , E , maiuſcola che ſempre ſi ha poſto nella ſopradetta congiuntione in e picciola , contra quello , che ſempre dal tempo di Gregorio Nono ſi ha uſato : ſenza allegare eſempio alcuno per eſſo . come uediamo quiui , mutata da poco in quà in una impreſsione di Parigi . L'altro perche uogliono che contra tutto l'uſo , & coſtume di quel uerbo *Extendi*, che ſi mette nella prima clauſula , ſi eſtenda alla ſequente . Il che non ſi può far, ſenza ſilogiſmo : poi che il modo & la maniera del parlar Latino ,

[a] Quodlib. 9.
[b] Vbi ſupra .

Latino, non lo patisce bene. & dipoi di quel, *Etiam* che precede. nè che quel uerbo *Extendi*, si ponga fra quelle due copule. Poi ch'egli è chiaro, che secondo la buona frasi, & maniera si hauea da porre prima, ò dipoi di ambodue. & niuno può negare, che non sia ben concertata la frase & eloquenza de i Decretali di Gregorio Nono: & che essi furono composti con
18 somma uigilanza, & molta sustantiosa breuità. L'altro † perche secondo la sua maniera d'intendere, quelle parole *In quo casu*, significano in caso che il Commissario, & Delegato per dispẽsare dispensassi con essi, che è cosa assorda, & che à niun dotto di chiaro giuditio quadrerà quella tanto supplita circonlocutione; Et perche secondo quella suppletione ridiculosa, souerchia, & senza niuna sustantia sarebbe la sua decisione, contra lo stilo di tutti i Decreti di Gregorio Nono. Percioche egli uorrebbe dire, che quei simoniaci mentali, co i quali, colui, che tiene bastante potestà dal Papa per dispensare dispensassi, non sarebbono obligati à renontiare à i lor Monaci, ò alla legge, che di stare ne i Monasterij, per quella Simonia mentale conseguirno. Quanto questa decisione sia ridiculosa, uerbosa, souerchia, & senza sustantia è chiaro; poi che non è scura, che mai nessun dubitò se i Monaci, che sono entrati ne i Monasterij per Simonia mentale, ponno restare in essi, dipoi che sopra la Simonia dispensasse con essi colui, che ne hauesse bastante potestà dal Papa: poi che mai si dubitò anco de i Monaci, che sono entrati per Simonia conuentionale, & reale, se potrebbono restare in essi dopò tal dispensatione. L'altro perche è chiaro che il Papa uolse dire in quel luoco, che il simoniaco mentale non incorre in tante pene, & obligationi quãto il conuentionale & reale: & secondo la sua intelligenza, tutti si hanno da misurar con una misura. L'altro, perche ripugna al testo in quanto dice, che nel caso nel quale egli parla, basta che con la penitenza sola egli sodisfaccia al suo creatore. Percioche egli dice, *Sufficit delinquentibus per solam pœnitentiam suo satisfacere creatori.* Et secondo questa intelligenza non basta, anzi è necessario che u'interuenga dispẽsatione, di colui, che per essa haurà potestà: & per consequente oltre la penitenza, è necessario la
19 dispensatione, & l'habilitatione. L'altro, † perche secondo questa intelligenza, il testo significherebbe, che non basterebbe la dispensatione, nè la penitenza al simoniaco conuentionale. Il che è falsissimo. secondo la mente di tutti. L'altro, perche non

solamente non è necessaria la dispensatione nella Simonia mentale per ritenere il beneficio conseguito per essa, ma nè anco nella conuentionale, se per ambodue le parti ella non si consumò. si, come noi habbiamo detto nel Manuale [a], & in altra parte [b], dopò Cassiodoro [c], e'l Gomentio, & subito diremo piu lungamente [d]. L'altro par che secondo questa intelligenza si ha da dire, che prima si haueua alcun dubbio di questo capitolo, se colui, che tenesse potestà dal Papa per dispensare, co i Monaci, che fussero entrati ne' monasteri per doni, potessero restare in essi, potrebbe anco dispensar con quelli, ch'entrarono per Simonia mentale: Ilche dire è cosa degna di riso: poi che nessun dubbio ci è; nè si ha nella legge, ancor che si potesse dispensare co i Monaci, che commisero Simonia conditionale, & reale. Finalmente oltre à tutto questo aggiunge il terzo, del quale sopra per fuggir questa intelligenza non considerò Adriano, nè colui, che lo seguitò, che per seguire la sua intelligenza, non è possibile dare construttione, che sia tollerabile à quelle parole ultime del testo, che dicono *Eos pro simonia huiusmodi non teneri*: come uedrà qualunque persona, che lo uorrà construire.

a Cap.25. nu. 104. & 105.
b Ca. si quādo pag. 12. de rest.
c Decisis. 5. de pact.
d q. 12. regul. de trien. pos.

Il sesto † che ci muoue à tener la commune conclusione, è la ragion di San Tomaso [e]. cioè, che restituire quello, che si acquista per uia di Simonia, è pena ecclesiastica. come egli chiaramente sente. & la Chiesa non può porre pena per le cattiue uolontà [f] sole; nè per consequente, per la Simonia mentale. Non osta il dire, che questa Simonia mentale, di che parla questo Capitolo non sia de i peccati mortali, che sono dentro del la uolontà; anzi ella è di quelli, che scaturiscono, & escono per l'opera, senza esprimer la mala uolontà. Dico adunque, che non osta il dir questo: percioche, così come la Chiesa non può castigar per la mala opera del tutto interiore, così anco ella non può per la esteriore, che non è mala: se non per rispetto & relatione della disordinata uolontà interiore. come mostra Bonifatio Ottauo [g], & espressamente dissero certi Parigini [h]: & & tale è questa Simonia mentale. Et per questo molti anni sono, che habbiamo detto, che quiui era testo singolare per la determinatione de i detti Parigini. 20

e In 2a. 2ae. q. 100. art. 6.
f Cap. Cognitionis de pen. d. 1. ubi latissime a radice diximus.
g In cap. uenerabilibus ca. fin. cum ei annotat. de sent. excomunic.
h Iacobus alma. de authen. eccles. ca. 3.

Il settimo † che à questo ci muoue è, che così come si truoua Simonia mentale, che solamente è cattiua per la mala intentione interiore, ch'è coperta nell'anima, così gli homicidij 21

mentali, che solamente sono cattiui, per farsi con mala intentione. come è quello, che il carnefice, ò manigoldo fà nel giustitiare per odio, ò per uendetta priuata colui, ch'è ben sententiato, & condennato à morte [a]. come anco è quello, che fa il soldato per odio nell'occidere il nemico in guerra giusta. Et è certo, che, nè il manigoldo, è obligato à restituire i uestimenti, nè quel di più, ch'egli guadagnò, nell'occidere male il ben sententiato; nè il soldato à restituire l'armi il cauallo, & le robe, ch'egli guadagnò per uccider male il nemico, contra cui egli guerreggiaua bene. come habbiamo detto in altra parte[b]. Et in tutti i peccati si può trouare il medesimo. & così non solamente nella Simonia mentale, ma etiandio in tutti gli altri peccati mentali s'ha da dire l'istesso. Percioche s'io ti dessi cento ducati accioche tu andassi alla guerra giusta, & osseruare le leggi d'essa occidesti N. che uà co i nemici; & questo io facessi con mala intentione, per uendetta, priuata, ò per hereditare, ma però non te lo manifestassi, & tu l'uccidessi, anco con mala intentione occulta di uendetta priuata, ò d'hereditare, tu nõ saresti obligato à pena alcuna nel foro esteriore, nè à restituire i cento ducati nel foro della cõsciẽza; nè io l'heredità, che per ciò mi uenisse: dato che ambidue peccassimo grauissimamente con le nostre male uoluntà interiori: Perche quell'homicidio nõ sarebbe male, se nõ per relatione, & rispetto delle male, & occulte intentioni, & uoluntà, che noi interiormente concepessimo. Per la istessa ragione, quantunque io ui serua solamente per la ricompensa del beneficio, dicendo che io ui uoglio seruire, senza alcun premio, ò pagamento, & uoi nel darlomi per sola ricompensa de' miei seruitij il beneficio, dite che me lo date perche ne son degno; senza espressione di queste disordinate uoluntà interiori, ambidue peccarẽmo mortalmente: ma, nè uoi sarete in conscienza obligato à pagarmi la mia seruitù, nè io à

22 lasciare il beneficio. L'ottauo, † che à tenere questa commune opinione è, che si può dar sufficiente ragione. perche Vrbano Terzo [c] dichiarò, che la usura mentale obliga à restitutione quel, che per essa si guadagna. & Gregorio Nono dichiarò il contrario della Simonia mentale. perche assai sufficiente pare quella del Gaetano [d], la quale per piu breue riferimmo nel Manuale [e]: cioè, che quel, che si dà per usura, si dà inuoluntariamente: & quel, che si paga per Simonia uoluntariamente: come fa colui, che compra, ò uende. E' il uero che il detto

a Cap. cum minister. 23. q. 5.

b In Manuali c. 16. num. 15. quod ante dixit Gaiet. 2ª. 2ª. q. 40. art. 1.

c In ca. 3. de usur.

d 2ª. 2. q. 100. ar. 6.

e In ca. 23. nu. 103.

a Lib.9.q.8. art.1. de iust. & iur.

Soto [a] reproba questa ragione: dicendo che è così eguale colui, che paga l'usura, come colui, che dà alcuna cosa per il beneficio. perche si come colui piu tosto uorrebbe il suo danaio prestato gratiosamente, così questo piu tosto uorrebbe il beneficio, senza dar niente, che dando. Et si come quegli da alcuna cosa, piu di quella, ch'ei riceue prestata, perche egli non gliela uuol prestare gratiosamente, così questi da alcuna cosa, accioche gli sia dato il beneficio, ch'egli crede, che forse non gli sarebbe dato gratiosamente. Ma questa ragione non conclude contra quella del Gaetano: percioche molto gran differenza è fra l'uno, & l'altro. Percioche colui, che dà, ò toglie per uia di Simonia, consente per consenso di compra, & di uendita, ò di cambio, che basta, accioche uno non sia obligato à restituire: benche piu tosto egli uolesse che ciò che compra, gli fosse dato senza pagar prezzo: & colui, che uende uorrebbe che gli fosse dato il prezzo, senza dar la mercantia: & colui, che dà, ò toglie per uia di usura, dà, ò toglie per tal consenso non uolontario, & forzato, che non è sofficiente à disobligare colui, che lo toglie della sua restitutione. Il nono, † che ci muoue all'istesso, è quella opinione, che tenemmo, & prouammo per molte ragioni nel Manuale [b], seguendo Santo Antonino [c], Monaldo [d], Angelo [e] & Siluestro [f]: cioè, che niuno è obligato di precetto à restituire ciò che uolontariamente si dà, & toglie malamente; quando ambodue le parti commettono bruttezza: se non quando la legge specialmente commanda che si debba restituire. Percioche da questa opinione segue che il simoniaco non sarebbe obligato à restituire ciò ch'ei toglie da colui, che uolontariamente gli dà, se non ui fosse legge speciale, che lo commandasse. & consta che quantunque ui sia legge [g], che commanda che il simoniaco conuentionale, & reale debba restituire ciò che per uia d'essa tolse, non ui è però legge che commandi questo al simoniaco mentale. anzi la legge di questo capitolo è espressa, che dichiara ch'egli non ui è obligato. Il decimo, † che al detto ci muoue è, che si può anco dare un'altra ragione sofficiente, perche cagione la Simonia mentale non obliga à restituire, & la usura mentale sì. cioè, che la usura, delle cose, che si danno senza colpa, & si togliono con peccato: percioche non è peccato dare, nè pagar la usura [h], & riceuerla sì. & per questo per la legge naturale, & diuina si deue restituire à colui, che la dà, & pagarla, per quella regola, che

23

24

b Ca.17. nu. 32.
c 2.parte tit. 2.c.25 in princip.
d Verbo restitutio. 2.
e Verbo restitutio. §. turpe.
f Verbo restitutio. 3.§.2.& Verbo Elimosyna.§.4.

g C.de hoc. de Symo.

h C.debitores de iure iurando.

che habbiamo posta nel Manuale [a]: cioè che colui, che toglie malamente alcuna cosa da colui, che non la dà malamente, è obligato à restituirla: ma ciò, che si toglie per Simonia mentale, si toglie senza peccato da colui, che la dà malamente, per non sapere che la dà per quello. ò almeno si toglie malamente da colui, che la dà malamente, & per questo egli non è obligato à restituirla à niuno: almeno s'egli fece quella cosa per la quale gli fu data per la regola, che habbiamo posta nel detto Manuale [b]. cioè che colui, che toglie alcuna cosa bene, ò male da chi la dà malamēte non è obligato di precetto à restituirla. almeno s'egli fece quella cosa per la quale gli fu data. quando però non ui è legge speciale, che commandi la restitutione. & in questo caso della Simonia mentale, non si truoua legge, che specialmente la commandi. come s'è detto nel fondamento precedente.

a C.17.nu.37.per S Sane 14.q.5.

b In c.17.nu.32.

25 L'VNDECIMO †, che ci muoue è, che si potrebbe dire, che colui, che toglie per uia di sola Simonia mentale, benche toglia malamente per l'effetto di peccare, & offender la diuina maestà, non toglie però malamente per l'effetto di restare perciò obligato à restituire: percioche per l'effetto, che uno resti obligato à restituire, non basta ch'ei pecchi in torre, considerata la sola mala intentione di colui, che tolse, Anzi è necessario che la togli malamente, considerata la giustitia de gli atti esteriori del dare, & torre, ò del difetto del consenso. Come per essempio, Tu mi torni la spada, ch'io ti ho prestata con buona intentione, & io la toglio con mala per occiderti con essa, non son obligato à restituirtela. Compro da te malamente il giorno di festa alcuna cosa, lasciando di ueder Messa per far quella compra, ò con desiderio d'ingannarti notabilmente, & non t'inganno; pecco; ma non son però obligato à restitutione. Ti spoglio con mala intentione nella giusta guerra, conforme alle sue leggi; pecco; ma non son'obligato à restituirti niente. Et cosi per l'istessa ragione. Toglio alcuna cosa da te, che uolontariamente me dai senza, che nell'atto esteriore del dono, nè del modo di dare, habbia ingiustitia alcuna, nè difetto di consenso nella uolontà, per che mi s'acquista, non sarò obligato à restituirti niente: Benche nella intentione occculta interiore tua, ò mia di dare, ò torre, ci stia occulto il fine cattiuo di uendetta d'odio, di fornicatione, d'adulterio, di simonia, ò d'altra cosa simile: percioche la restitutione è atto della Giustitia commutatiua; & la obligatione

d'essa, nasce dalla sola giustitia reale. come habbiamo detto nel Manuale[a]: Et la giustitia, ò ingiustitia non consiste in concordar le passioni, ma in concordar le cose & gli atti esteriori, per li quali ella si communica fra diversi. come dice Aristotele [b], & dichiara San Tomaso [c], communemente approbato.

[a] In 17. nu. 6. post. Tho. 2a. 2e. q. 61. artic. 1. & q. 92. art. 1.
[b] Super Ethic.
[c] 2a. 2e. q. 58. 2. 7. 8. 9. & 10.

Per † questo concludiamo ch'è uera questa nostra terza conclusione. cioè che la Simonia mentale non obliga à restituire quel, che per essa si acquistò; ò sia spirituale, ò temporale: Benche la usura mentale obblighi à restituire, quello, che per essa si toglie. Come piu longamẽte habbiamo detto in altra parte [d]. Et aggiungiamo che la detta conclusione si ha da estendere, non solo alla Simonia mentale uietata della legge humana sola, ma etiãdio alla uietata dalla legge naturale, & diuina: si perche questo testo parla generalmente, senza alcuna distintione [e], & si perche egli tratta de i simoniaci, che diedero alcuna cosa temporale, per lo stato spirituale della Religione, che è Simonia uietata dalla legge diuina. Anco si estende ad ambodue i fori. cosi à quello della conscienza, come al giuditiale. dica come li piace il Medina [f]: il quale nõ so come non bene, & sottilmẽte non considerasse quelle parole, *In quo casu delinquentibus sufficit per solã pœnitentiã suo satisfacere creatori*. Per le quali chiaramente si significa, che colui, che commette Simonia mentale, sodisfa à Dio con la penitenza sola; senza restituire niente di quello, che con essa egli guadagnò. Anco si estende al caso, nel quale non solamente, in una parte commette Simonia mentale, & nell'altra nò. però anco à quella nella quale ambidue tennero l'intentioni corrotte. dicano quello, che lor piace alcuni. poi che chiaramente il testo parla, di quel, che l'una parte, & l'altra acquistarono, in quelle parole, *Vtrinque taliter acquiruntur*: Nè si ha da far caso della espositione di Giouanni Maggiore [g], che è ridiculosa: Ma si bene dell'essempio, che pone Innocentio Quarto, di colui, che serue per beneficio, & se gli dà per hauer seruito. Anco † si estende non solamente à colui, che per uia di Simonia mentale guadagnò alcuna cosa spirituale, senza darne altra temporale; & à colui, che guadagnò alcuna cosa temporale, senza darne altra spirituale; ma etiandio à colui, che guadagnò l'una, dando l'altra: Senta il Soto come li piace; perche chiaramente egli dice, che quelli, che hanno commesso Simonia mentale non sono obligati à lasciare le cose spirituali, nè temporali, nè dall'una parte,

[d] In repet. ca. 2. 14. q. 3. nu. 13.
[e] Ergo generaliter est intelligendus. l. de pretio. ff. de publi. in rem acti. & ca. si Roma. 19. dist.
[f] In ca. de restit. in 9. de usur. restitue. fol. 104.
[g] In 4. d. 15. q. 7.

26 27

parte, nè dall'altra, che guadagnorno per uia di Simonia mentale. Et anco perche egli non distingue fra le cose temporali, si deue intender generalmente [a] d'ogni dono temporale, ò sia di lingua, ò di seruitù, ò di mani [b]: di maniera che si deue intendere in tutti i casi, ne i quali l'una parte per Simonia mentale acquista alcuna cosa spirituale, & dall'altra temporale: O' al contrario acquista una cosa temporale, per un'altra spirituale. Et cosi Innocentio diede l'essempio di colui, che seruì per hauere un beneficio, à uno, che glielo diede per hauerlo seruito.

[a] Arg. ca. si Romanorum 19. d.

[b] Ttia. n. sunt genera munerum in hac materia c. Sunt nõnulli. 1. q. 1.

28 Anco † si estende alla Simonia mentale, & conuentionale, che non è arriuata al dare, nè torre dall'una, nè dall'altra parte. secõdo quasi tutti. & anco alla mentale, & cõuentionale, che è arriuata al dar della cosa temporale dall'una parte, & non al dare della spirituale dall'altra. secondo il Gaetano [c]. al quale segue il Soto [d]: ma non si estende però (secondo essi) alla mentale & conuentionale, che arriuò al dare, & al torre la cosa spirituale: benche non fosse arriuato, al dare & torre la cosa promessa temporale. Anzi aggiunge il detto Soto, che s'ingannarono in questo, quelli, che il contrario dissero: Perioche egli dice che San Tomaso tiene, che è Simonia il dar beneficij per la seruitù futura, perche il uendere à tempo, è uendere: però (al nostro parere) egli non s'ingannò in questo: perche piu presto s'inganna chi pensa che alcuni di quei dottissimi huomini [e] (che egli non allega) pẽsasse, che non fosse Simonia il dar beneficio per promessa di cosa temporale; benche mai si pagasse: ò che il dar beneficio per prezzo à tempo, non sia Simonia, Ma solamente dicono che non s'incorre nelle pene della legge Canonica (nelle quali s'incorre *ipso iure*,) che sono la nullità della collatione, & scommunicatione [f], per la Simonia, che non si effettua & pone in opera, per ambedue le parti: che è cosa assai differente. Per la quale opinione fa, che secondo che essi testificano, & cosi guarda & interpreta l'antico stilo della corte Romana, che fa legge [g], la cognitione della quale imparammo da essi, & habbiamo tenuta molto cara. come habbiamo molto ha detto in altra parte [h]: Fa anco † che si come l'istesso Soto confessa, che il uendere, & consignar subito beneficio, per prezzo à tempo, è Simonia mentale, & conuentionale, consumata per l'una parte, cosi ha da confessare, che il dar danari, & pagar subito per beneficio à tempo, per quando uacherà, è Simonia mentale, conuen-

29

[c] In summa uerb. symo. & 2a. 2e. q. 100. art. 6.

[d] Lib. 9. q. 8. art. 1. de Iust. & iur.

[e] Cassiodor. & Gomesius quorum ille in decis. 5. de consti. & hic in regul. cancel. de triẽnal. q. 12.

[f] Extrauag. de symo.

[g] Ca. ex litteris de constit. ca. quã graui di. crim. falsi.

[h] In c. Si quando de rescrip. pag. 11.

tionale consumata per l'una parte. Et poi, ch'egli nega, che per questa s'incorra nella pena finche non si consegna il beneficio, seguita che per dire il contrario nell'altro, non è ragion bastante, il dire che San Tomaso dice, che è Simonia il dar beneficio per seruitù futura; nè il dire, che è uendita uendere à prezzo à tempo: poi che anco esso santo haurebbe detto che è simonia il dare, e torre seruitù per beneficio futuro; & che è compra, il comprare & pagar subito per il beneficio à tempo. Et anco l'istesso Soto ha da confessare, che è compra, quella di pagare subito per la mercantia, che ancora per auuentura non è arriuata, nè nata. & tutta uia egli nega, che colui, che compra pagando subito il beneficio, che poi se gli ha da dare, incorre nelle dette pene. Aiuta à questo che il medesimo Soto confessa (& bene) che la nullità della trappassatione del dominio del beneficio conferito per Simonia, non s'induce dalla legge naturale, nè diuina, ma dalla humana & Ecclesiastica. & che il medesimo si deue dire del trappasso del dominio del prezzo, che per ciò, si da. (dica egli come li piace) secondo il Panormitano, [a] il Gaetano, [b] Siluestro [c], & la commune. Fa anco ciò, che pochi hanno considerato, che la Estrauagante, che induce queste pene, non le induce contra tutti i simoniaci, ma contra quelli, che la commettono, per gli ordini, ò per beneficij. nè anco contra tutti quelli, ma solamente contra quelli, che la commettono dando, ò togliendo, di maniera ch'ella non ha luoco, se non nella Simonia, che arriua al dare, ò al torre. Et essi non ponno dire, che basta solo il dare dell'una parte, perche ambidue confessano che non basta, che si arriui al tolto, ò al dato del prezzo, se non si arriua al tolto, & al dato del beneficio. Et poi che la Estrauagante non considera piu l'uno che l'altro, anco non bastarà il dato, nè il tolto del beneficio, senza il dato e'l tolto del prezzo. Molto piu † che i suoi argomenti ostano altri piu profondi, che un grande 30 auuocato Concistoriale faceua in quel grauissimo Pretorio della Rota Romana, che il detto Casiodoro riferisce, & risolue. Et molto piu di tutti essi osta uno, che noi habbiamo dato appuntando sopra la medesima Estrauagante in Coimbre (a' giorni passati) a' nostri audienti; accioche si essercitassero in trouar la resolutione, che mai trouarono, nè io gliela resoluetti: cioè che la collatione del beneficio, ha da esser pura, & senza conditione, & non può star sospesa, Anzi subito ella uale, ò è nulla [d]. Et non

a In hoc ca. & cap. de hoc. de Symo.
b In summa uerbo symo. & 2a. Sec. q. 100. art. 6.
c Verbo Symo. q. 20.

d Arg. c. 2. de elect. & Fely. in ca. constitutus de rescript.

pare

pare, che essi possano negar questo, che se hoggi si desse il beneficio per cento ducati à tempo di qui un'anno, & poi si pagassero, si haurebbe da giudicar la collatione del beneficio per nulla, nel tempo che si diede.. & per consequente pare che sieno obligati à dire che da quel tempo subito fu nullo; & che di subito resti scommunicato colui, che lo riceuette &c. Ma però hauendoui molto pensato sopra, si può rispondere, che come la suspensione della collatione del beneficio & l'annullità del suo titolo, dependino tutti dalla legge humana, che può sopra esse ordinare ciò, che piu conuiene alla Republica; & per consequente il Papa, e'l suo stilo può introdurre, che l'annullatione della collatione *ipso iure*, & le censure nõ habbiano luoco, insino che la Simonia sia consumata; & che quando ella sarà consumata, tenga per nulla la collatione del tempo della data, per castigo de i simoniaci. & cosi lo tiene introdutto per essa Estrauagante, & per il suo stilo, sopra essa osseruato. Per corroboratione di questa solutione, fa molto, che la legge finge alcune uolte nõ uacare il beneficio, che uaca [a]: & che ancorche ella commandi che la Emphiteosis, ò liuello Ecclesiastico, si perda *ipso iure* non si pagando la pensione per due anni, & s'egli è seculare per tre [b]; però ella non uuole, che insino che il patrone non dichiara la sua uoluntà, che è di uolere ch'ei uachi si reputa per uacato. Tanto che, se non lo dichiara in uita di colui, che lo da, il padrone, che lasciò di pagare, non lo potrebbe dipoi dichiarare [c]. Nè anco il successore del patrone in uita di esso, se il medesimo patrone, nella uita del quale cascò in cõmesso la Emphiteosis non la dechiarò inanzi che morisse [d]. Fa † etiandio & di piu circa questo, che quantunque la legge uoglia, che colui, che non paga la pensione, cõmandata dalle Bolle, che si debba pagare fra certo termine, sotto pena che si perda *ipso iure* il beneficio, sopra il quale si pose la pensione, & ne habbia regresso, colui, per ilquale ella si pose, però per lo stilo di Roma, & per la tacita uoluntà del Papa, egli non si ha da reputar priuato di esso, nè nell'uno, nè nell'altro foro, finche l'altro lo uoglia, ò lo faccia dichiarare. [e] Piu oltre, dato che colui non paghi la pensione nel termine dato per le Bolle, sotto pena che per il medesimo fatto, caschi in scommunicatione, passato il tempo, u'incorre *ipso iure* per la legge: Ma lo stilo però, & la uoluntà del Papa è, ch'egli nõ si habbia per scõmunicato, insino che l'altra parte lo uoglia,

31

[a] Ca. si tibi concessio de præbe. lib. 6.

[b] Ca. potuit de loc. & .l.2. C. de ius emphit.

[c] Cassi. in decis. 2. de loca.

[d] Cassio. affirmat in decis. 3. de loca.

[e] Cassiod. affirmat in decis. 2. & 3. de locat.

a Casiod. affirmat in decis.4.de loca.

ò lo faccia dichiarare: tanto che dopò la sua uita, ò renontiatione non può dichiarare [a]. Et cosi possiamo dire che quella Estrauagante interpretata, & dichiarata per l'antico stilo, & uso, & la tacita uoluntà del Papa, dispone che nella pena della nullità del titolo, & nella scommunicatione, che per il medesimo fatto si pongono, non ui s'incorra, insino che la Simonia non ha la sua perfettione da ambedue le parti: & dipoi si reputi il titolo per nullo; & i simoniaci per scommunicati, del tempo della data del titolo. Nè è piu difficultà in rispondere ad alcune repliche, che si potrebbon fare contra questo, che à quelle che si potrebbon fare contra il sopradetto della pena della priuatione, del regresso, & della scommunicatione incorse *ipso iure*, per non pagar la pension del beneficio. Io so † che piu facilmente si risponderebbe dicendo, che nella nullità del titolo, & nella scommunicatione non s'incorre nel tempo della data, ma nel tempo della Simonia consumata, & finita dall'una, & l'altra parte: ma questa risposta non pare tanto conueniente, alla intentione del detto stilo, nè alla mente di quella Estrauagante, quanto il sopradetto. Anco ci pare che non sarebbe male, che'l nostro Signore, il Santissimo Papa Paolo Quarto, Ilquale (come si dice) attende tanto in uero alla reformatione della Chiesa, dichiarasse un poco meglio questa materia; & ordinasse che s'incorresse nella Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre cosa spirituale. Nondimeno fin che altra cosa non si dichiara, conuiene che teniamo ciò, che molto quadra alle parole della detta Estrauagante; & la Santa Sede Apostolica tacitamente, & il suo antico stilo espressamente ha dichiarato; quanto alle pene che dalla sua uolontà, & dalla legge dependono, le quali sono queste. Della incursione delle quali, & di tutte l'altre, & molto piu delle colpe, che per esse s'incorrono, ci liberi Iddio & assolua, per li meriti, di quel Beato Cardinale, Vescouo, & Serafico Dottore, Santo Bonauentura: La festa del quale hoggi celebra la Santa madre Chiesa, a' XV. di Luglio MDLVI.

32

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLA SIMONIA.

COM-
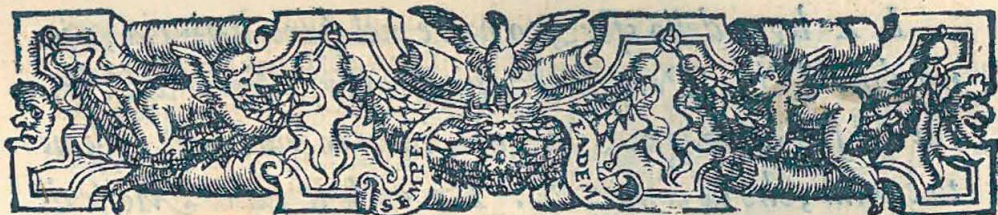
COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLA NECESSITA' DI DIFENDERE LA MORTE SPIRITVALE

& corporale: sopra il Capitolo non inferenda. Causa XXIII. Questione tertia. *per dichiaratione di certi passi del Manuale de' Confessori, che alcuni hanno desiderato.*

Causa uigesima tertia. questione tertia. Ambrosius de officijs libro primo. Capite uigesimo sexto.

NON IN INFERENDA, SED in depellenda iniuria lex uirtutis est. Qui enim non repellit à socio iniuriam, si potest: tam est in uitio, quam ille qui facit. Vnde S. Moyses [a] hinc prius orsus est tentamenta bellicæ fortitudinis. Nam cum uidisset Hebræũ, ab Ægyptio iniuriam accipientem, defendit. Ita ut Ægyptium prosterneret, atque in arena absconderet. Salomon quoque ait. [b] Eripe eum qui ducitur ad mortem.

[a] Exod. 2.

[b] Prouerb. 24.

La legge dello sforzato non è nel fare ingiuria, ma nel difenderla. Percioche colui, che non difende la ingiuria del suo compagno, s'ei può, è così in quel uitio, quanto è colui, che la commette. La onde il santo Moise di quì cominciò ad esercitarsi nella fortezza bellica. Imperò che hauendo egli ueduto che l'Hebreo riceueua ingiuria dall'Egittio lo difese: Di tal maniera, ch'egli occise l'Egittio; & l'ascose nell'arena. Salomone anco dice. Libera colui, che è condotto alla morte.

SOMMARIO.

1 *Ingiuria fare ad altri non è fortezza, ma debilità; & grandezza l'impedirla.*

2 *La Fortezza s'intende Latinamente per quella parola* uirtutis. *& ogni buon costume si chiama uirtù.*

3 *Peccare non può Iddio. Nè il poter peccare è potenza, ma debilità.*

I Signori quanto piu sono grandi tanto minor licenza hanno per potere oprar male.

QVESTO † capitolo è originalmente à i trentasei del libro de gli officij di Santo Ambrosio. l'originale del quale è emẽdato da Erasmo: & noi l'emendiamo di tre suoi errori, che hanno molte impressioni: & anco quella, che per molto corretta si fece in Lione senza lettere alcune rosse. Il primo è nel principio doue in luoco di *Non in inferenda*, egli dice, *Non inferenda*. Il secondo doue in luoco di *Bellica*, tiene, *In Becillis*. Il terzo, doue poi di quella parola *Fortitudinis*, tiene un *Repellere*, souerchio. Si raccoglie † da esso il primo in quella parola *uirtutis* una conclusione dignissima di memoria, per qual si uoglia Prencipe, & huomo sforzato: cioè, che è debilità, & non forza il fare ingiuria. Percioche, poi che la debilità, & la fortezza sono contrarie, & dice qui Santo Ambrosio, che è legge di fortezza difenderla,

difenderla, & impedirla. Legge di debilità sarà farla [a]. & che S. Ambrosio intenda Fortezza per quella parola *uirtutis*. Così si raccoglie per essere egli eccellente Latino, & esser questa sua propria significatione [b], come per questo trattato della uirtù della fortezza egli dice questo [c]. Benche per porre alcuna forza in acquistare, & conseruare i buoni costumi, & habiti dell'anima, tutte quelle si chiamano uirtù [d]: come tutti i mali costumi, & habiti si chiamano al contrario debilità, infirmità [e], & ignoranza [f]. La onde ne segue quãto quella sia falsa opinione, che alcuni Re, Signori, & altri segnalati huomini tengono, che non gli pare poter nulla nella terra doue regnano, signoreggiano, ò habitano, per potere ciò che solamente è giusto, & ragioneuole, se non possono anco ciò, che è contra la legge & la ragione. Per la qual cosa † per molte uie procurano, d'essere tenuti per tanto potenti che riesce loro tutto quello, che uogliono, ò sia giusto, ò ingiusto. & uogliono essere obediti, seruiti, ò contentati in tutto quello, che essi uogliono. & non mirano, che il ualore & la forza, (come dice qui Santo Ambrosio) non consiste nel fare ingiuria, ma in custodir che ella non si faccia. Non mirano quel detto di Giulio [g] Cesare che disse, Quanto uno è maggiore, tanto minor licenza egli ha di operar male. Non mirano che il poter peccare, & il fare ingiustitia non è potenza, ma mancamento di essa giustitia. come dice Santo Agostino: Per il che Iddio, che può ogni cosa, non può questo [h]. Non mirano che, il perdonare [i], & lo scordarsi la ingiuria è grandezza, & bassezza il farla; & gran uiltà il uendicarla. Si scordano ciò che ogni dì ci pone inanzi gli occhi la santa madre Chiesa; cioè, quella superna & infinita fortezza d'Iddio nostro Signore GIESU CHRISTO, che mai non fece ingiuria alcuna [k], & ne soffrì cento mila. Non uedono quel, che niuno non lascia di uedere, che stanno in stato di dannatione eterna, nè si possono assoluere, fin che non si determinano di mai piu uolere essere obediti, seruiti, ò contentati in cosa, mortalmente ingiuriosa, ò ingiusta [l]. Benedetta sia la uoce di quelli, che dicono, Iddio mi guardi da fare à niuno ingiuria: & mi dia buona patienza per quella, che mi si farà: & maladetta quella di coloro, che si lodono & dicono, Mai non mi fece huomo cosa, ch'io non mi uendicassi. se ciò intendono, come molti della uendetta priuata. poi che ella è peccato mortale [m].

[a] Nam quod oppofito in opposito id operatur propositũ l. Et si contra tabulas. ff. de uulga. cap. Sciendum 1. q. 8.

[b] Iuxta illud Cice. ad Plancum lib. 10. omnia summa consequutus & uirtute duce comite fortuna.

[c] Quod ex eo. c. 36. de offic. constat.

[d] Apud Arist. Ethi. August. li. 2. de liber. arbit. Tho. 1. 2. q. 55 per totam.

[e] Psal. 6. ad Rom. 7. §. 1. 15. q. 1. qui propitiatur omnibus iniquitatibus.

[f] Psal. 24. ignorantias meas ne memineris.

[g] Apud Saulus in Catilina in maxima dignitate minima licentia est.

[h] §. fin. de pen. d.

[i] Quare Titus imperator statuit ne qui imperatori maledicerent punirentur. l. 1. C. si quis impera. maled.

[k] 1ª. Pet. 2. qui peccatum non fecit.

[l] Cap. legatur 24. q. 2. & c. Peccati uenia de regul. iu. li. 6

[m] Quia contra illud Apost. ad Roma. 12 Nõ uosmetipsos defendentes 24. q. 1. & q. 8. & Th. 2ª. 2ª. q. 108. art. 1.

SOMMARIO.

4 L'Ingiuria non impedire è peccato. & si prosume essere con-
5 sentiente colui, che non la impedisce. Quantunque ella non sia nella persona, ma nella roba: & di ciascuna cosa, che può offendere il prossimo.

6 La Legge cessa cessando la sua ragione principale. & colui, che non difende l'ingiuria potendo si prosume ch'egli ui acconsenti, & la fauorisca. se però appresso Iddio non consente, nè uuole ch'ella si faccia, nè gli piace. benche per qualche cagione egli non la impedisce.

La Volontà è libera; & può uolere & non uolere ogni cosa; & solo Iddio la muoue.

7 La Virtù della fortezza ci obliga solamente à raffrenare la superbia, l'audacia, e'l timor souerchio.

I Precetti della Legge sono della Giustitia.

8 La Legge della Carità poche uolte ci obliga sotto pena di peccato à difendere altrui, & alle opere di Misericordia. eccetto che in estrema necessità: cioè in pericolo di morte.

9 Il Consenso, con che si consente nel peccato, è tanto peccato come quello, che si consente, acciochè egli si commetta. & ogni consenso è peccato.

10 Difendere il prossimo deue sotto pena di peccato mortale colui, ch'è obligato. & anco ciascuno in estrema necessità; etiandio con danno della roba. purche ella non sia necessaria per la conseruatione della sua uita.

11 Il Difensore può torre qualche prezzo da colui, ch'egli ha difeso: ancorche egli sia obligato à difenderlo.

12 La Difensione giusta in estrema necessità si deue fare per carità; etiandio con danno della roba, & dell'honore: pur che difendendo non si metta la uita à pericolo.

13 Riscattare con danari si deue il condennato, che si può riscattare. pur ch'ei si riscatti senza scandalo.

14 Gli Rè & altri Signori, c'hanno giurisditione sono obligati per giustitia à difendersi l'un l'altro. & difendere i lor sudditi. al che sono anco obligati tutti quelli, c'hanno maggioranza sopra altri.

15 La Legge, che non si osserua si prosume essere disprezata. se però la inosseruanza non procedesse da cagione giusta.

Difendere ciascuno deue il suo prossimo in estrema necessità; se ragioneuolmente si può fare. il che non facendo si prosume ch'egli ui acconsenti. ma però tal consentimento non si castiga nel foro esteriore, ma nell'interiore sì.

16 *Il Consentire, & non difendere, senza fauorire è peccato contra la Carità, ò Misericordia, & contra il precetto di amare il prossimo, & contra la uirtù della Giustitia.*

Restituire non si deono d'obligatione i danni, che nascono da i peccati, che sono fatti contra la Carità, & Misericordia. ma quelli, che sono fatti contra la Giustitia sì.

17 *La Difensione del prossimo, che non si fa, anzi si piglia piacer dell'offesa non fa che si prosuma fauore: nè fa incorrere nel*

18 *castigo del foro esteriore, nè in quello delle censure; se non ui concorrono quattro cose.*

4

LA seconda conclusione, † che di questo testo si raccoglie è, che colui pecca, che non impedisce la ingiuria del prossimo: ilche quello eccellente Santo Ambrosio [a], non solo con la sua grande autorità uolse qui persuadere, ma etiandio prouare con ragione Filosofica, con l'essempio di Moise [b], & con l'autorità di Salomone [c]: la ragione è degna di memoria com'è detto [d], per tutti quelli, che si tengono, per Prencipi. cioè che la legge della Fortezza lo commanda. & anco non contento di dire ch'ei pecca aggiunge quelle parole, *Tam est in uicio, quam ille qui facit.* per le quali egli significa, che chiunque non difende, non solo pecca, ma tanto pecca, quanto colui, che offende. Conferma questa conclusione Santo Agostino, dicendo [e], Che, colui, che può impedire la ingiuria & non la impedisce, consente in essa. & ogni consenso & fauore, per peccare è peccato [f]. Et Papa Eleuterio, & altri dissero [g], che non solo consente, ma che anco fauorisce, chi non impedisce la ingiuria. Et anco Innocentio [h] Terzo par che dica ch'egli incorre in scommunicatione maggiore, se il battuto, che egli poteua difendere era cherico. Et Alessandro Terzo dice, che colui, che potendo non difende colui, che alcuno uuole occidere [i], l'occide. Et il medesimo Santo Ambrosio [k] dice che, Se non dai da mangiare (potendo) à colui, che muor di fame l'ammazzi. Et Santo Agostino, chiama crudele colui, che po-

[a] De quibus in ca. de relig. & uenera. sanct. lib. 6.

[b] Exod. 2.

[c] Prouerbi. ca. 2.

[d] Supra eo. nu. 2.

[e] Infra ea caus. & 9

[f] Ad Rom. 1. Tho. 1. 2. q. 74. ar. 8. & 2ª. Sec. q. 158. art. 4.

[g] Cap. Negligere 2. q. 7. qui potest infra ea ca. 2. de hæreti. c. dilecto de sent. excom. lib. 6.

[h] Quante de sent. excom.

[i] Ca. sicut dignum . §. illi etiam qui de homici. cui consentit Simmachus §. 1. 83. d. & alij in alijs capitulis eiusdem.

[k] Ca. pasce 86. d. l. Necare. ff. de liber. agn.

tendo, non caua (anco per forza) colui, ch'è nella casa, che ruina [a]. Tutto † questo si conferma col considerare, che molto maggiore è la ingiuria, e il danno della persona, che quello della roba [b]: Et che siamo obligati ad impedire il danno della roba del prossimo: percioche la Sacra Scrittura [c] commanda, che colui, che s'incontra col Bue smarrito del suo prossimo (benche egli sia suo nemico) glielo ritorni. Et chi uedrà cascato l'Asino con la somma aiuti à leuarlo. Et San Girolamo dice [d], che colui, che sà del furto, & non lo manifesta al padrone, che lo cerca pecca. Et San Tomaso [e] (il quale in altra parte seguimmo) [f] determina, che colui, che sa alcun danno ingiusto che si ha da eseguire in altri, & non dice ciò ch'egli sà, deue dare ordine come, se gli debba riuelare: benche egli non sia perciò premiato: per quello, che dice l'Apostolo [g], Degni sono di morte, non solo quelli, che peccano, ma etiandio quelli, che consentono. Sopra le quali parole dice la glosa [h]. Consentire è il tacere, potendo riprendere. Finalmente fa, che siamo obligati à scoprire i mali della persona, dell'honore, & della roba, che si apparecchiano à dannificare la Republica, ò qual si uoglia altro particolare. come diciamo in molte parti [i], estendendolo à i Cherici, & à quelli, che giurano di tener secreto &c. Ma † contra questa conclusione s'offeriscono questi dubij, Il primo è, che cessando la ragion principale, & espressa d'una legge, essa legge cessa [k]: & la ragione principale, & espressa, quasi in tutti i testi, che fondano questa conclusione è, che colui, che non difende, potendo, si giudica ch'egli consenta, & fauorisca la ingiuria. La qual ragione cessa in colui, che appresso Iddio non consente: nè uuole che la ingiuria si faccia; anzi gli duole; ò almeno ella non gli piace. benche per negligenza, per uergogna, ò per timore, ò per altra cagione non la impedisce. Il che esser possibile nessuno può negare, s'egli confessa, come è obligato (sotto pena di heresia) il libero arbitrio [l]: & che la uoluntà non può, se non da Dio [m] essere mossa: & ch'egli è tanto libero che qual si uoglia obietto, che gli preponghino i sentimenti, ò l'intelletto, può uolere, & non uolere [n]: il che in latino chiamano *Nolle* [o], ò non uolerlo, nè non uolerlo, & sospendere l'atto suo, che gli scolastici chiamano *Non uelle pure negatiuum*. Adunque colui, che non consente benche non difende, non pecca. La seconda † è, che non dobbiamo tenersi

5 6 7

[a] Ca. ipsa pietas; infra ea. q. 4.

[b] l. in seruorum. ff. de pœnis.

[c] Exod. 23. Deuteron. 22.

[d] Cap. qui cum fur de fur.

[e] 2a. Sec. q. 70. artic. 1.

[f] In ca. inter uerb. 11. q. 3. n. 713. & in Manu. ca. 15. nu. 16. & 17. & cap. 18. numer. 15.

[g] Ad Roma. 1. ca. 1. de offic. deleg. Notum 2. q. 1. Digni sunt nō solum qui faciunt.

[h] Super c. 1. consentire & tacere cum possit redarguere.

[i] In Manual. c. 18. nu. 51. & ca. 15. nu. 16. & 17. & in repet. ca. inter Verba. 11. q. 3. nu. 662.

[k] l. Adigere. §. quāuis. ff. de iur. patro. ca. cum cessante de appel.

[l] Ca. si enim de pœnit. d. 2. & §. 1. 15. q. 1. c. Displicet. 22. q. 4

[m] Tho. 1. 2. q. 82. & 83. iuxta illud Deus posuit hominē Eccles. 15.

[n] August. in. §. 11. 5. q. 1.

[o] l. eius. & nolle cuius uelle de reg. iur.

tenersi per obligati à quello, che nessuna legge ci obliga [a]: & non pare che ui sia legge, che à essa ci obligh i; percioche quella della Fortezza, che Santo Ambrosio quiui allega, solamente ci obliga à raffrenare la souerchia audacia, e'l timor souerchio. per ilche non osiamo, ò non debbiamo metterci cõtra la dritta ragione ne' pericoli, della morte, ò de gli altri molti graui mali temporali [b]. Et può essere che uno lasci di difendere colui, che altri lo uuole offendere senza timore, per negligenza, ò per malitia, per uergogna, ò per altre cagioni, che non sono passioni, che la uirtù della Fortezza gouerna. Il terzo, che tampoco ci obliga à quello la legge della Giustitia: sì perche la Giustitia distributiua non tratta di questo: poi che non si tratta in essa di cosa, commune, che si habbia à distribuire a' particolari [c]: Nè della commutatiua; poi che non si tratta in essa commutatione d'una cosa d'uno per un'altro [d]. & si anco perche non pare che questo si commandi da precetto alcuno di quelli del Decalogo. & per questo la sua trasgressione non obliga à restituire. come dicemmo in altra parte [e], seguendo Alessandro d'Ales. communemente approbato [f]. Il quarto †, che tampoco pare che ci obligh i à questo legge alcuna della Carità d'amare il prossimo come noi medesimi: si perche questa poche uolte obliga sotto pena di peccato mortale, per quello che si ha detto nel Manuale [g]: & si perche non siamo [h] obligati ad amare piu il prossimo che noi medesimi: & per certo si tiene, che potiamo lasciarsi occidere da quelli, da' quali si potremmo difendere occidendoli [i]. La quinta, che niuno è obligato sotto pena di peccato mortale, à fare l'opere di Misericordia, à colui, che non è in estrema necessità [k]: e'l difendere il prossimo è opera di Misericordia: poi che si fa per rispetto della necessità, & miseria in che egli si truoua: Adunque (almeno) non saremo obligati à difendere il prossimo, se nõ quando chi che sia lo uolesse occidere. Ilche confirma l'essempio, che si ha dato di Moise, & l'autorità di Salomone, che parla della difensione di colui, che qualcuno uuole occidere. Et per consequẽte colui, che uedrà che il prossimo è in pericolo d'essere battuto, ò ingiuriato, ma però senza pericolo di morte, nessuno è obligato à difenderlo: almeno sotto pena di peccato mortale. Il che par che sia contra la detta conclusione. Il sesto, che pare che siamo piu obligati à difendere il nostro honore, & la roba, che quella del prossimo [l]: & colui, che difende l'honore, & la roba

a Ca. consuluisti 2. q. 5. c. 2. de trãs. præla. l. illam. C. de collatio.

b Arist. 2. & 4. Ethic. Tho. 2. 2e. q. 123 artic. 3.

c De qua uterque Tho. 2. 2e. q. 61. ar. 1 & 2.

d De qua uterque Tho. vbi supra.

e In Manual. ca. 24 nu. 5. in ca. inter verba. 11. q. 3. nu. 714.

f 3. parte q. 87.

g Cap. 14. nu. 8.

h Cap. si non licet 23. q. 3.

i Ca. non est nostrã 23. q. 5. Tho. lib. 1. de reg. princ. c 6.

k Cap. pasce fame 86. d. à cõtrario sensu. Quod ita intelligit Tho. 2a. 2e. q. 32 ar. 5. & in Manu. ca. 24. nu. 3. & 4.

l l. Præses. C. de seruit. c. si non licet 23 q. 5.

del prossimo, communemente perde, ò si pone in pericolo di perdere la sua. Per † risoluer bene queste contrarietà, & altre, & inferire le resolutioni loro molte cose cotidiane, uorressimo hauere il tempo necessario, il quale ci manca. Ma tuttauia porremo sei dichiarationi, dalle quali raccoglieremo le risposte de' sei dubbij proposti, dal che tutto inferiremo 17. illationi; La prima dichiaratione è, che se colui, che non difende consente, & si diletta che si faccia quella ingiuria, pecca: ò possi difenderlo, ò nò: ò sia presente, ò assente: percioche ogni consenso, con che si consente in peccato, è peccato; & di quella maniera peccato, quale è il peccato, che si consente, accioche egli si commetta [a]. La seconda † dichiaratione è, che perche uno per non difendere potendo pecchi è necessario ch'ei sia obligato à quello. Percioche (come dice S. Tomaso [b], & dichiara il Gaetano [c]) niuno per non impedir pecca; se non quando egli è obligato à impedire. Et anco aggiungiamo, che secondo alcuni egli non è obligato à difender colui, che senza danno del suo honore, della riputatione, ò della roba nol può fare. secondo che risolue il Felino [d]: riferito per noi in altra parte [e]. al quale niuno contradice: & noi mai gli habbiamo contradetto. Ma è ragioneuole che al presente gli contradiciamo. L'uno perche siamo obligati à soccorrere colui, ch'è in necessità estrema, se fosse necessario: ancorche con danno di tutta la roba, che non ci è necessaria per la conseruatione della nostra uita. come dice Santo Ambrosio in altra parte [f]: & noi habbiamo detto nel Manuale [g], con San Tomaso [h]. Et colui, che senza la nostra difensione non può scampare è in estrema necessità di essa. L'altro perche non solamente non scusa di quello la uergogna, ò alcuna diminutione della nostra reputatione (come dice il Felino) ma, nè anco il pericolo di perder l'honore, percioche anco quello è bene esteriore, senza il quale si può sostener la uita. & è il minor bene di lei. come largamente prouammo in altra [i] parte.

9

10

L'ALTRO, perche à gran pena si può difendere ciò, che dice il Felino, in questo tanto approbato, anco ne gli altri beni: perche quelle due autorità [k], che sopra allegammo [l], di colui, che s'incontra nel Bue del suo prossimo, che è perduto, & con l'Asino cascato in terra con la sua somma, prouano che siamo obligati à porre alcuna cosa della nostra roba per impedire il danno di quella del prossimo: poiche queste due cose non si

ponno

a Per illud Apostoli. digni sunt morte. non solum ad Rom. 1. & Tho. 1. 2e. q. 10. ar. 8. & 2a. 2e. q. 145.

b 2a. 2e. q. 62. ar. 7.

c In d. ar. 7.

d Ca. 2. de heresi. & ca. Quante de sent. excom.

e In Manua. ca. 14. nu. 26.

f Ca. non satis 86. d. ibi si cum rapiantur ad mortem.

g Cap. 11 nu. 13.

h 2a. 2e. q. 32. ar. 5.

i Ca. inter verba 11. q. 3. nu. 218.

k Exod. c. 23. & Deuter. cap. 22.

l Supra nu. 5.

ponno far senza alcun danno della roba del tempo, ò dell'impedimento de' negotij. Habbiamo † detto [porre]. & non dare: perche, colui, che fa questo, può dimandar quel, che merita la sua fatica, il tempo, ò l'impedimento, s'egli uorrà. come anco colui, che soccorre chi è in estrema necessità, può fare [a]. Percioche dato che la legge l'obblighi à soccorrere, & liberare il prossimo di quel danno; non l'obliga però à liberarlo gratiosamente. ma una uolta esso l'ha da porre. Per la qual consideratione si può rispondere ad alcuni [b], che uogliono prouare che neissuno è obligato à difendere l'altro, acciochè per quello egli possi torre premio [c]: ilquale niuno può torre, per quel che egli è obligato à fare. [d] Percioche si può rispondere, che questo si ha da intendere di colui, ch'è obligato à farlo gratiosamente, & non di colui, ch'è obligato à farlo, ma non gratiosamente: come il Medico, che è obligato à medicare colui, ch'è in estrema necessità, ma non gratiosamente; almeno s'egli è ricco [e]. Come anco l'Auocato, il Procuratore, il Notaio, l'Hoste, & anco il Dottore molte uolte sono obligati à usar de' loro officij. & ponno anco esser constretti à farli. per quel, che il Decio [f] allega: ma non sono però obligati ad usargli gratiosamente: & per ciò, ponno torre danari per l'uso loro. [g] L'altro perche il Felino non ha ragione che tutti quelli, che per giustitia sono obligati à difendere altri, come sono i Giudici, ò altri che subito specificaremo, sono à ciò obligati, con scommodo della loro fatica, della roba, & anco della persona; benche non temerariamente. come habbiamo detto nel Manuale [h]. Per questo † risoluiamo meglio, che per insino al presente si habbia risoluto dicendo. Il primo, che per due uie possiamo essere obligati à difendere il prossimo; cioè per quella de' precetti della Carità, & per quella della Giustitia. Il secondo, che per quelli della Carità, siamo obligati à difender la uita del prossimo, se ingiustamente ella gli uuol essere tolta: & non ui è chi gliela possa & uoglia difendere, eccetto noi altri: & così egli ha estrema necessità della nostra difensione: benche per essa perdessimo la roba, & anco l'honore. pur che non poniamo la uita à pericolo. Il terzo, che il medesimo si ha da dire de' suoi beni, senza i quali non si può conseruare la sua uita [i]. Il quarto, che anco per uietare altri danni della sua roba siamo obligati à porre la nostra fatica & la roba, & ciò ch'è necessario,

11 / 12 (margin numbers)

[a] Adria. quodl. 1. ar tic. 2. col. 3.

[b] Gl. in d. ca. quantæ & alij alibi.

[c] l. metum. §. sed licet. ff. de eo quod metu. caus. & l. Si pater. §. 1. ff. de donatio.

[d] l. Vltima. ff. de cõdict. obturb. caus. c. Non sane 14. 2. q. 5.

[e] Glos. singula. §. 1. 83. d.

[f] In reg. inuitus nemo cogitur. ff. de reg. iur.

[g] Dict. ca. non sane.

[h] Ca. 11. nu. 13. & ca. 17. nu. 136.

[i] Arg. l. 2. ff. de iuris omn. iud. ca. Preterea. de offic. deleg.

se la potiamo porre, senza scandolo; quando probabilmente non u'è altri, che lo possa, ò uoglia liberare [a]. Il quinto, che possiamo imperò dopò recuperar ciò, che per esso habbiamo speso [b]. Il sesto, che il detto del Felino procede solamente quando il danno del prossimo è tanto picciolo, che all'arbitrio di huomo da bene, non è giusto che noi poniamo ciò che conuiene per liberarlo [c]. Il settimo, che non, senza cagione habbiamo detto [della nostra fatica & della roba]percioche non siamo obligati à porre il nostro honore per la sua roba; se non quando la quantità della roba, ò la paucità dell'honore, persuadessino altra cosa: poi che, (come in altra parte prouammo) l'honore è di maggior prezzo che la roba [d]. L'ottauo †, che, nè anco habbiamo detto senza cagione [la uita, che ingiustamente gli uuole esser tolta percioche non siamo obligati à riscattar con la nostra roba la uita di colui, che giustamente è condennato à perderla: benche il Re, la legge, lo statuto, ò la sentenza gli desse facultà, di poterla riscattare con danari. Et che così si deue nuouamente limitare il sopradetto capitolo di Santo Ambrosio [e]: Dato che sappiamo che si può replicare, che il tale condennato è in estrema necessità, & che, l'esser cascato per sua colpa in essa non gli toglia i priuilegij di lei: & che siamo obligati à soccorrer quelli, che in essa sono posti, per i giuditij del nostro Iddio giustissimo. Perche non è molto, che quella giusta condennatione ci toglia la necessità di riscattarlo, poi che toglie al medesimo la facultà di difendersi, & anco la necessità di riscattarsi: se bene si pesa una dottrina di Scoto [f] da noi riferita in altra parte [g]. Il nono, † che colui, che lo uolesse riscattare, potrebbe uendere il condennato s'ei uolesse. per quel, c'habbiamo detto nel Manuale [h], di quelli, che nel Brasilo, prouincia dell'Indie, & in altre parti barbare comprano i Christiani di mano di quelli, che gli uogliono occidere per mangiarseli. Benche si potrebbe dare questa differenza; cioè, che dato che quelli, che nel Brasilo si riscattano per uia di quella compra, (non essendo schiaui, ma liberi) accioche nó sieno mangiati, si ponno liberare; tornando il prezzo, che per essi si diede: & che questi, che si uendessero, perche non gli giustitiassero giustamente, nè si potrebbono liberare per ciò, perche si uendettero ueramente per schiaui. Perche in questi cessa la ragione, che in quelli del Brasilo induce quella equità. per quel, c'habbiamo detto in quel luoco. [i] Il Decimo habbiamo

13

14

a Per ca.13.Exod.& ca.22.Deute.

b Enim præcedenti & in Manu.cap.23. nu.96. & ca.17.nu. 100.

c Arg.l. Præses. C. de serui.ca.si non licet 23.q.5.

d Cap.inter. verba 11.q.3.num.216.& 217.

e Ca.nó satis 86.d.

f In 4.d.15.q.3.§. de secundo.

g Manuali cap.15. num.21.

h Ca.23.n.96. & c. 24.num.9.& ca.17. nu.100.

i In dictis trib. locis Manualis.

habbiamo detto [senza scandolo] percioche per esso, & per quel che dell'honore habbiamo detto, scusiamo di peccato un'huomo graue di reputatione, che lascia di difendere un giouane, alquale uengono dati delli schiaffi, per non correre per la strada dietro à quelli, che gli uanno à dare, con scandolo in mancamento del l'honore, & estimatione sua: & à colui, che non risponde publicamente, che non dice il uero al Predicatore che in pulpito falsamente infama altri: & anco per scusare colui, che lascia di liberare il giustamente giustitiato, ò altri, perche, non ne seguiti percio la morte d'altri innocenti, ò gran romore d'arme fra quelli, che lo uogliono liberare, & quelli, che lo uogliono occidere, come toccò Adriano [a]. dicendo ch'io non sarei obligato à ritenere un Signore, che non si gittasse per una fenestra, s'io uedessi che i suoi mi occidessero, perche lo ritenessi, senza credere la cagione del mio ritenerlo. L'undecimo, che per il precetto della Giustitia sono obligati, à difendersi gli Re fra loro, & altri superiori, c'hanno giurisditione, & i lor sudditi [b], i Feudatarij, & i lor Signori. [c] I padri & i loro figliuoli. i Tutori, i Curatori, i patroni, i pedagoghi, i Parocchiani, i Custodi, & gli altri simili, & i lor figliuoli pupilli minori, i serui, gli schiaui, & i sudditi, i Parocchiani [d], i custodi, & altri simili tutti. i quali non difendendo l'uno l'altro, quando sono obligati non solamente peccano contra la legge della Carità per non difendere il prossimo, che deono amare, honorare, & riuerire, ma etiandio contra quello della Giustitia, per non compire ciò che per essa deono ad altri.

[a] In 4. de correctio. frater. col. 11.

[b] Arg. ca. Regum è. administratores 23. q. 5. ad Roma. 13. & cap. Ego. n. de iure iur.

[c] Ca. de forma. 22. q. 5. & c. 1. de forma fid. in vsib. feud.

[d] Per notata à Pan. in c. 1. de restit. spol. nu. 9. facit l. vt parētibus. ff. de inst. & iur. ca. Duo ista nomina 23. q. 4. l. 1. C. de emend. propinq.

15 La terza † dichiaratione è, che è cosa possibile, & anco accade ogni dì, che uno potendo non difenda senza consentire nella ingiuria: come pruoua il primo argomento, contra questo testo, formato: Però si deue presumere ch'ei consente: percioche tutti i testi sopradetti, che dicono, che colui consente, che può, & non difende, ò non riprende, si ha da intendere, che si presume ch'ei consente. Ilche si deue limitare, quando, senza danno alcuno egli può difendere, & non altrimenti. Percioche dato, che uno sia obligato à difendere, anco con danno di tutta la sua roba, però non si deue presumere che cōsenta, s'egli nol può difendere senza tal danno. Il primo, percioche, poi che lo può difendere, perche gli piacque il delitto; & per uietar quel danno, par che giusto presumere, in dubbio che per questo egli lasciò di difenderlo,

& non per altro [a]. Il secondo, perche quantunque chi contrauiene à una legge ingiustamente, senza cagione giusta, si presume che lo fa per disprezzo [b]. Ma non si tiene alcun'altra cagione per esso, benche ella fosse ingiusta. come dichiara Dominico [c], dipoi dell'Arcidiacono [d]. Il terzo, perche l'esperienza [e] insegna che molti, maggiormente quelli, che seruono huomini di grande autorità, lasciano d'impedire mille cose, à che sono obligati, ancor che con perdita della roba, & non gl'impediscono: non perche gli piacciano i mali, ma per non perder la gratia, nè il bene che aspettano. La onde ne segue singolarmente, che quantunque con danno dell'honore, & della roba uno sia obligato à difender colui, ch'è in pericolo di perdere ingiuriosamente la uita, però non si presumerà ch'egli consenta nella ingiuria. Da questo si torna à seguire, che questo tale ueramente pecca per non difendere, & anco per auentura per consentire; ma non prosontiuamente. & da questo seguirà, che costui non sarebbe castigato nel foro esteriore [f], per consentire: benche nell'interiore si. & piu s'egli consentì, che se non consentì.

LA quarta † dichiaratione è, che è gran differenza fra solo non difendere, ò non difendere, & consentire, d'una parte, & il consentire, & fauorire dall'altra. Il primo perche il solo non difendere, & il non difendere, & consentire, senza fauorire è peccato contra la Carità, ò contra la Misericordia, & contra il precetto di amare il prossimo. come sente il Dottor Soto [g], & si pruoua; perche è, opera dell'Odio, della Inuidia, della Discordia, della Contentione, ò d'altri simiglianti uitij, che sono contrarij alla Carità, ò alla sua figliuola Misericordia, ò alla sua opera Beneficenza [h]: & il consentire, & fauorire colui, che ingiuria, è contra la uirtù della Giustitia: perche è contra il medesimo precetto, contra il quale l'ingiuriatore pecca: & ogni ingiuriatore pecca contra alcuni de i precetti del Decalogo, che sono della Giustitia. come dice S. Tomaso [i]. Et colui, che dirà, che anco il precetto d'amare il prossimo si riduce al quarto precetto [k] del Decalogo, & che per conseguente egli è precetto di Giustitia, se gli risponderà, che altra cosa è esser di quelli, che neghiamo [l]: & altra ridursi à quelli, che confessiamo, & non ci osta: percioche anco tutti, ò quasi tutti gli altri della Carità, & dell'altre uirtù si riducono à quelli del Decalogo: Come quello di amare Iddio, al primo, non essendo egli di quelli [m]. Il secondo, perche

16

a Quia in dubio ps mitior est præsumẽda ca.1.de regu.iur. l.Merito.ff.pro soc.

b Glos. celebris ca. Metropolitanum 2. q.7.& glo.verb.cõtemptorum c. cum illorum de sent. excommunic.

c In ca.Nullus 55.

d In ca.quicunque d.81.

e Quę est rerũ magistra.ca. Quam sit de electio.lib.6.

f Quia in eodẽ non apparẽtibus saltem per præsumptionẽ & de non existentibus. idem est iudicium.c. si omnia 6. q.1.l. Duo sunt Titij.ff.de testa. tut o.

g Lib.4.q.7.ar.3.de iust. & iur.

h Vt de odio mostrat.Tho.2ª.2ᵉ. q. 34.De Inuidia q.36 & de discordia & alijs q. 37. & seq.

i 2ª2e. q.122. ar.1.

k In Manual.ca.14 num.3.

l In Manual.ca.11. nu.5.& 6. & ca.14. nu.5.

m In Manual.ca.11 num.6.

perche il lasciar di difendere, ò non difendere, & consentire, senza fauorire, non obliga alla restitutione del danno, che ne segue, per non difendere: ma il consentire, e'l fauorire sì. come habbiamo detto nel Manuale[a]: Percioche colui, che pecca contra i precetti soli della Carità, & della Misericordia, non è obligato à restituire il danno, che da ciò ne segue: & colui, che pecca contra la Giustitia sì. Come sopra s'è detto, [b] & dicemmo in altra parte [c]. Il terzo † che non qual si uoglia, che si presume consentire nell'offesa si presume fauorire colui, che offende almeno col fauore, che lo faccia partecipe del delitto direttamente. Il primo, perche par cosa dura indurre due prosuntioni speciali maggiormente per augumentare il delitto circa d'un medesimo caso [d], ciò che in questo caso si farebbe se si prosumesse consenso, & fauore. Il secondo. perche la commune opinione tiene [e], che per la legge ciuile colui non pecca communemente, che non difende. & che quantunque per la legge Canonica egli sia delinquente, non ha però da esser castigato nel foro esteriore. & se diciamo, che se si presume che fauorisce, habbiamo da dire il contrario. poiche per l'una, & l'altra legge hanno da esser castigati i fautori del delitto. secondo tutti. [f] Il terzo, perche Innocentio [g], communemente approbato dice, che colui, che sà che si tratta d'occidere uno, & non l'impedisce non è irregulare. & se si presumesse ch'egli accõsentì, & fauorì l'homicidio sarebbe, ò si presumerebbe irregolare. poiche si presume, che direttamente egli participa nel delitto; come cagione (almeno parciale) d'esso delitto. Il quarto, che, se il contrario diciamo, habbiamo da confessare, che tutti quelli, che ponno, & non difendono, hanno da essere tenuti nel foro esteriore, per trasgressori, non solo della legge della Carità, ma etiãdio di quella legge della Giustitia: & per conseguente obligati à restituire [h] tutti i danni, che percio sono uenuti all'offeso: & hanno da essere così castigati, come quelli, che commandano, consigliano, aiutano, ò ricettano: ilche pare cosa insolita. Il quinto, che pare che questa nostra interpretatione sia approbata per tutto il mondo [i]. Il sesto, perche non basta, accioche uno incorra nella scommunica del Canone [k], ch'egli habbia piacere che sia ferito il Cherico, se nel suo nome nõ fu ferito, nè egli perciò habbia commãdato, nè dato aiuto, nè consiglio, ma solamente consentì, ò li piacque per pura malitia. come pruoua efficacemente un detto di Bonifacio [l], & il commune pare-

17

a Cap 17. nu. 20. vbi citaui Adria. de rest. q. 1. col. 9. & Sotus li. 4. q 7. artic. 3. de iust. & iur.

b Supra eod. nu. 7. & 8.

c In Manual. ca. 24. nu. & in c. inter verba 11. q. 3. num. 714 post alios presertim Adria. in 4. de resti. q. col. 9.

d l. 1. C. de dote promiss. & Card. in ca. Quia circa de consang.

e Quam tenet Pan. in ca. 1. de rest. spol. & Deci. in c. 1. de offic. deleg. & Ias. in l. vt vim. ff. de iust. & iur.

f Ca. 1. de offic. deleg.

g In cap. Petrus de homic.

h Quoniam oẽs qui positiue iurant nocentem licet non teneantur solum non ostantes Tho. 2a2e. q. 62. ar. 7. & Sotus 4. d. 15. q. 2.

i Eg. minime omittenda. l. minime ff. deleg. cum dilectus de consue.

k Siquis suadente. 16. q. 4.

l In cap. cum quis de sent. excom. li. 6.

re di tutti. I quali dicono, che tu non sarai scommunicato, benche tu desiderassi assai che si desse ferite, ò uccidesse in Roma, ò in altra parte un Cherico, senza dire questo à niuno, & fosse ucciso. si come ogni giorno occorre. La sesta † dichiaratione di questa conclusione prossima si ha da limitare quando concorrono quattro cose. La prima è la potenza, per impedire. La seconda l'obligatione per essa potenza. La terza, che si possa fare senza danno della persona, dell'honore, ò della roba. La quarta, che il delitto sia manifesto che egli è delitto, & che si faccia manifestamente. per un decreto d'Innocentio [a] Terzo: ilquale prouando questa limitatione, pruoua anco la conclusione limitata. Ch'ei proui questa limitatione, si dimostra; perche s'egli non la prouasse, essa sarebbe souerchia. Percioche, se bene si pesa niuna altra utilità induce: percioche la prima parte non fa piu che auisare quanta gran temerità sia il porre mano uiolente ne i Rettori della Chiesa [b]. ilche è dir nulla. La seconda, solamente conuiene, perche nessuno stoltamente pensa che solo l'autore della uiolenza debba esser castigato. L'autorità catholica commanda che quelli, che fanno, & quelli, che consentono con egual pena siano castigati [c]: laquale similmente è utile [d]. La terza, solamente dice, che dichiara per fautori quelli, che potendo, non ostano al delitto manifesto [e]: ilche sarebbe cosa utile, s'egli nõ uolesse dire ciò, che habbiamo detto: percioche inanzi di lui, altri Pontefici [f] hanno detto che non è senza scropolo, & suspetto di compagno del malfattore, colui che non si oppone al suo delitto manifesto. Il qual detto †, perche era oscuro, per potersi intendere, in molti modi quelle parole [scropolo] & [compagno] ilquale come gran Dottore, & Papa, ch'egli era singolarmente le dichiarò dicendo, che uoglion dire, che si deono presumere, & tenere per fautori del delinquente. Et perche nessuno dica, che quel Decreto non parla senon per effetto d'incorrere in scommunicatione, considerano che quantunque il principio significa, che la questione, sopra la quale si risponde era sopra la scommunicatione, che quelli, che non difendeuano i Cherici, doueuano, ò non doueuano incorrere; però, nè la risposta, che è nella terza parte, nè la ragione, che à ciò mosse il Papa, che è nella seconda, si ristringe à essa. Habbiamo detto [che prouando la detta limitatione, pruoua anco la conclusione limitata] perche il detto Decreto in questo solo è utile, ch'egli dichiara per fauto-

18

19

[a] Ca. quante de sēt. excom.

[b] Verba enim sunt illius. Quante præsumptionis & temeritatis existant in rectores ecclesiæ manus inijcere uiolentas.

[c] Verba illius sunt facientes & consentientes.

[d] Quandoquidē in ca. 1. de offic. deleg. & in ca. Notum 2. q. 1. & alibi sæpe id probatur.

[e] Verba illius sunt eas delinquentibus fauere interpretamur, qui cum possint manifesto in facinori desinunt obuiare.

[f] In ca. Error 83. d. & ca. Qui potest in fra eadem etiam ca. 2. sicut dignum. §. il li de homic.

re

re colui, che potendo, non ouuia ciò, che manifestamente è delitto: & per consequente significa, che se quello, al quale egli si ha da opporre non fosse manifesto delitto, egli non si presumerebbe fautore: ilche è molto utile consideratione per tutti i casi, ne i quali può essere alcun dubbio, se ciò, che si fa, è offesa, ò nò. Fa per questo quel, ch'è ordinato; che quando l'offesa è manifesta, nõ si deue dare l'assolutione *ad cautelam* [a]. come è quello, ch'è dell'usuraio [b], concubinario, & scommunicato [c] manifesti: Ma che habbino però da concorrere, le dette quattro cose: Et accioche questa limitatione habbia luoco, cõsta che il detto Decreto pone la prima, della potenza. la quarta che l'offesa sia manifesta. & la seconda della obligatione: & la terza, che lo possa fare senza danno [d]: si pruoua, perche sopra è prouato che non solamente non si presume che fauorisce chi non difende, senza essere obligato; & colui, che non può, senza danno; ma etiandio si presume che consentino.

[a] In cap. Solet de sent. excom. li. 6.
[b] Ca. 1. de vsur. li. 6.
[c] Extrauag. ad euitanda, de qua in Manuali. c. 27. nu. 35.
[d] Supra eod. capitulo num. [illegible]

SOMMARIO.

20 *Difendere il prossimo talhora deue il Christiano, ò per giustitia, ò per carità: sotto pena di peccato mortale: benche egli non consenta nel delitto.*

21 *Difendere il prossimo si deue per commandamento della legge della Fortezza.*

22 *Difendere deono i sudditi loro tutti quegli, che sono, ò Prencipi, ò superiori d'altri; così nelle cose spirituali, come nelle temporali. al che fare gli obliga la legge della giustitia commutatiua.*

23 *Amare siamo obligati il prossimo per commandamento della legge della Carità, con tanto amor naturale, che basti à difenderlo dalle ingiurie.*

24 *Difendere non si deue (di precetto) chi non uuole esser difeso con la morte dell'offenditore: Nè noi medesimi con la morte di quegli, che ci uogliono uccidere: eccetto che &c.*

25 *Difender si deue il prossimo, ancorche egli non sia in estrema necessità. benche sia con perdita di qualche cosa: La quale si può però ricuperare dal difeso.*

I queste sei † dichiarationi si raccogliono le risposte de' sei dubbij contra questa seconda conclusione, sopra [a] proposte: Alla prima rispondiamo che la ragione, perche uno pecca non difendendo il suo prossimo non è perche egli consenta, & habbia piacere della offesa; poi che difenda, ò non difenda possa, ò non possa difendere, s'egli ui acconsente, pecca. come s'è sopra detto [b]. Adunque è la ragione che non difende essendone obligato alle uolte per sola carità, & alle uolte per Carità, & per Giustitia; & alle uolte con danno della sua roba, & dell'honore, & alle uolte senza esso. come è appuntato [c]: benche pecca piu (essendo ogni cosa eguale) s'ei consente in essa. Et che i testi, che dicono, che chi non difende consente, non uoglion dire, che, s'ei non consentisse non peccarebbe; ma che per non difender pecca. Et anco quando egli lo può fare, & non lo fa, si presume, quanto al foro esteriore, che consente, & ha piacere dell'offesa. come si notò nel quarto detto [d]. Alla † seconda diciamo, che confessiamo ch'egli è giusto, che non siamo tenuti per obligati, à quello, che niuna legge ci obliga: però neghiamo che non ui sia legge, che ci oblighi à difendere il prossimo: percioche ella ui è alle uolte, per sola Carità, & alle uolte per Carità, & per Giustitia. come subito diremo [e]. Neghiamo anco, che la legge della fortezza à ciò non ci obliga, almeno mediatamente; come dice il nostro testo: Percioche, si come confessiamo quello, che nel dubbio si proppone; cioè, che l'officio immediato della uirtù della fortezza, sia raffrenare l'audacia e'l timore, perche non ci faccia cominciare, ò lasciar di cominciare quel, che la ragione commanda; & che alcune uolte, alcuni lasciano di difendere per malitia, & non per timore, cosi ci hanno da confessare, che alle uolte si lasci la difensione per timor del la morte, ò d'alcun danno personale, dell'honore, ò della roba: & anco alle uolte per uergogna, & per non perder la gratia degli huomini; contra la legge della Fortezza, che commanda, che per nessun timore si lasci di far ciò, che la ragione ordina. Alla † terza rispondiamo, che la legge della Giustitia commutatiua, obliga molti, molte uolte à difendere il prossimo. Percioche come habbiamo detto [f], à gli Re, a' Prelati, a' Giudici, & ad altri in quel luoco espressi, si dà un tanto d'honore, di potestà, d'autorità, d'entrata, & di stipendio, ò d'altro paga-

[a] Supra eod. nu. 6.
[b] Supra eod. nu. 9.
[c] In 2. d. nu. 10.
[d] Supra nu. 15.
[e] Infra nu. 22.
[f] Supra eod. nu. 14.

20 21 22

mento per i carichi loro, de i quali uno è il difendere i loro sudditi, in pace, in salute, in giustitia, & in tranquillità. La legge, da una potestà, un'autorità, & una giurisditione, al padre, al Signore, al Tutore, al Curatore, al Parochiano, & ad altri custodi, certe leggi, & potestà sopra i figliuoli, gli schiaui, i pupilli, i minori, i Parochiani, & altri aggrauati, & cosi gli obligano alla lor difensione. come s'è detto di sopra [a].

23 Al quarto † dubbio rispondiamo, Il primo che (come s'è detto nelle due risposte precedenti) la legge della Carità che ci comanda che dobbiamo amare il prossimo, ci obliga etiandio à difenderlo tanto, come & quanto è detto [b]. Il secondo, che quantunque in pochi casi (come nel Manuale s'è detto) [c] siamo obligati ad amare il prossimo con quel supremo amore di Carità, ma siamo anco obligati, ne' casi sopradetti ad amarlo, almeno, con tanto amore naturale, che sia à bastanza per potersi fare la difensione sopradetta. ò almeno à farla, senza quell'amore, per uietare il peccato della ommisione, che è nota speciale degna di essere aggiunta alla dottrina generale, che nel Manuale [d] si pose. Il terzo, che cõfessiamo, che noi siamo piu obligati à noi medesimi che à gli altri prossimi: & che non siamo obligati cõmunemente, à difenderci, occidendo chi ci uuole occidere. come nel dubbio si pruoua [e]. Ma che non ne seguita però da questo, che non siamo obligati à difendere il prossimo, che desidera, d'esser difeso da noi: perche non tutto ciò, che possiamo consentire in nostro pregiudicio, [f] possiamo in quello d'altri, senza il suo consenso [g].

24 Della † qual cosa si potrebbe inferire che, se esso dicesse, che non uuole, che lo difendiamo con la morte di chi lo uuole occidere, & uedessimo, che egli ciò dice con buona intentione, accioche il nemico non muoia in peccato, non saremmo obligati. Il quarto, che non habbiamo detto fuor di preposito [che cõmunemente non siamo obligati à difendersi, occidendo colui, che ci uuole occidere] percioche qualche uolta, alcuno può essere; come habbiamo detto, & anco scritto [h] molto hà, esẽdo noi Lettore del Decretto in questa celeberrima città di Salamanca udendoci l'Imperatore N. S. Carlo Quinto sempre Augusto, il dì, che per la sua soprana humanità fece fauore in uolere udire alcuni Lettori per occorrerci nella nostra lettione ordinaria quel Capitolo, *Caritas est, ut mihi uidetur*. Doue dicemmo che la sua Maestà essendo tanto ualoroso Prencipe che

a Supra eo. nu. 14.
b Supra eod. nu. 10. & 11.
c Cap. 14. nu. 8.
d Cap. 14. nu. 8.
e Authoritate Hierony. in cap. nõ est nostrum. 23. q. 5. & Thom. lib. 1. de regimi. princi. cap. 6.
f Cap. ad apostolicã de regul. l. si quis in conscribendo. C. de pactis.
g l. sed & si pater in fin. ff. ad Maced. ca. si diligenti de foro compet.
h De pen. d. 2.

qual si uoglia altro Re, che fosse utile al suo Regno, nè anco altra persona publica singolarmẽte utile à esso, si potrebbe lasciare occidere, senza peccato, per non occidere altri, che lo uolesse occidere: Nè i soldati, che giurano di combattere per il Re loro si potrebbon lasciare occidere da' lor nemici, per non gli occidere. come, piu largamente prouammo in quel luoco. doue anco disputammo, se un semplice huomo potesse anco occidere giustastamente un Re, che senza ragione & causa, & senza conoscimento d'essa causa lo uolesse occidere, & l'occiderebbe s'egli non occidesse il Re.

Al quinto † dubbio rispondiamo, concedendo che regolarmente niuno è, obligato sotto pena di peccato mortale, à fare opera di Misericordia, à colui, che non è in estrema necessità; come in essa si pruoua: ma alcune uolte si. come prouano quelle due autorità dell'Essodo [a], & del Deuteronomio [b], che parlano di colui, che s'incontra col Bue del suo uicino smarrito, & dell'Asino cascato con la sua somma: De i quali si potrebbe raccorre una regola singolare, che mai habbiamo trattata. cioè, che tutte le uolte che un prossimo è in pericolo di riceuere alcun danno notabile, del quale non si può liberare, & si crede ch'egli non si libererà per se stesso, nè per altri, se non per me, io sono obligato à liberarlo, sotto pena di peccato, se posso; senza riceuere il danno, che subito dirò [c] Et per consequente, se alcuni uogliono pelare la barba, ò dar de gli schiaffi ad alcun uecchio infermo, debile, & senza compagno, & egli non si può liberare da questo danno, senza il mio aiuto, che mi trouo presente, & lo posso difendere, senza metterui nulla di mio, sono obligato. Il che tutto è cosa cotidiana, & mal trattata. Alla sesta rispondiamo concedendo, che niuno è obligato, à difendere altri (anco quando ui è altri che lo difenda) con pericolo di perdere tanto in quella difensione, quanto ha da perdere colui, s'egli nõ è difeso; nè anco, arrischiando meno; ma tanto quanto non è ragione, che io arrischi, secondo l'arbitrio di huomo da bene: ma però sì, tanto quanto un'huom da bene & prudente direbbe esser ragione, restandoli imperò la legge di potere ricuperare, dal difeso ciò che in quella difensione egli perdette. come s'è detto di sopra [d].

25

a Cap. 23.
b Cap. 22.
c Numer. seq.
d Supra eod. nu. 11

SOM-

SOMMARIO.

26 *Tre famose intelligenze de i Testi, che parlano della difensione del prossimo; i quali sono, ò molto larghi, ò molto stretti.*

27 *La difensione del prossimo deue esser fatta communemente da tutte le persone, così priuate come publiche, sotto pena di peccato. ma quegli, che nol difendono, non incorrono in eguali pene: percioche ui cascano secondo la uarietà & diuersità delle persone.*

28 *Il Peccato cōtra la Carità per malitia non si fa della ingiustitia.*

29 *Difendere deue il Cherico da ingiusta ingiuria colui, che lo può,*

30 *& deue difendere. se non ueramente, ò prosontiuamente, è*

31 *scommunicato (così come colui, che l'offende), ò ne da esser tenuto per tale.*

32 *La Difensione si deue fare piu nella persona d'un huomo publico & di maggiore autorità che d'un particolare: sotto pena di maggior castigo.*

33 *La Difensione debita lasciata non si castiga communemente nel foro esteriore. nè fa incorrere nella scommunicatione, nè nel-*

34 *la obligatione di restituire, se non ui concorrono quattro co-*

35 *se sopra dette. nè induce Censura. nè Irregolarità uera. Ma*

36 *si prosume per tale. benche*

37 *Irregolare non sia nessuno, se non per peccato espresso nella legge. La Sodomia non induce Irregolarità.*

38 *Difendere il prossimo deono tutti quelli, che sono obligati per giustitia sotto pena di scommunicatione. ma gli altri per semplice ommissione non incorrono in nessuna censura. nè &c.*

39 *Difendere & soccorrere si deue il prossimo (etiandio fuora della*

40 *estrema necessità) nel dāno nel quale altri nol può soccorrere.*

26 A questo † secondo notabile & de' suoi fondamenti & delle sue sei dichiarationi, & delle sei risposte date a' sei dubbij, mossi contra esse, cauiamo dicesette illationi. La prima è, che niuna delle tre opinioni solenni, che è in questa materia hanno dato in mezo al segno della giusta intelligenza delle dette leggi, che parlano, che chi può difendere, & non difende. Percioche quella di Bernardo [a], che disse, s'intende di soli quelli, che tengono carico di giustitia; & potendo non difen-

[a] Glo. d.c. Quantæ de sent. ex com. cum sibi similibus.

dono, le stringe piu di quello che si deue: percioche è chiaro che alcune di esse parlano di colui, che non ha giurisditione, nè autorità publica, come quella di Moise, ch'ei non haueua al tempo che difese l'Hebreo; & quella di Bonifacio [a], parla del uicino che non difende il suo uicino. L'altra opinione di Giouanni, [b] che dice douersi intendere di tutte le persone publiche, & priuate, come si uoglia che lasciano di difendere, le ampliò molto: come prouano l'efficaci ragioni della quinta [c] dichiaratione. La terza d'Innocentio [d], che dice ch'ei parla di quei soli, che fraudolentemente lasciano di difendere, benche questa sia la commune, pare manco ragioneuole, per quel, che subito [e] diremo.

a In ca. Dilecto de sent. excom. lib. 6.
b Quā prædicta gl. Bernardini meminit.
c Supra eo. nu. 17.
d In d.cap. Quante quam Pan. & communis uidetur probare.
e Num. seq.

ADVNQVE † la giusta, & uera intelligenza sarà, che parlano di tutte le persone, cosi priuate come publiche: & cosi di quelle, che le lasciano di difendere cosi per intelligenza, come per malitia, senza dar'altro fauore, ò dandolo; ma non per effetto che tutti pecchino d'una maniera; & incorrino in pene eguali, se non per effetto, che tutti peccano, & tutti meritano pena. però alcuni meritano una pena, & altri un'altra, secondo la uarietà, & diuersità delle persone. Percioche, se sono Prelati, & Giudici, ò altri, che la giustitia obliga alla difensione, ò sono altri, che lasciano di difendere, fauoreggiando l'offenditore, peccano contra la Carità, & la Giustitia; & hanno da essere regolati d'una maniera. & se sono altre persone, che lascino di difendere, senza fauorire, & senza malitia, peccano solo contra la Carità, & hanno da esser regolati d'un'altra maniera: & se peccano senza fauorire, ma con malitia (benche non pecchino, se non contra la Carità) hanno imperò da esser regolati d'un'altra maniera, almeno quanto al peccare molto piu grauemente. 27

LA † seconda illatione è, che ciascuna delle dette tre famose opinioni sono uere in alcuna cosa: Percioche quella di Giouanni è uera quanto al peccato della Carità: & quella di Bernardo quanto al peccato della Giustitia: & quella d'Innocentio quanto alla grandezza, ò picciolezza del peccato. Questa diuersità d'opinioni (al nostro parere) nacque dal non intendere, ò non auuertire la differenza, che è quanto alle censure, alle restitutioni, & all'altre pene, fra i peccati, che sono contra la sola Carità, & fra quelli, che sono contra la Giustitia, che è assai grande. 28

come

come sopra s'è detto [a], & in altre parti [b]. Et (al nostro parere) la men ragioneuole, & la piu bestiale consideratione è la commune: in quanto ella determina, che essendoui inganno, & malitia, ella fa incorrere nelle pene, delle restitutioni, & delle censure, colui, che non difende: percioche per inganno s'intende la malitia, l'odio, ò la mala intentione; & non mira che nel dire, che essa in dubbio si prosume, concorda con Giouanni, almeno, quanto al foro esteriore. nè mira che la malitia non fa che un peccato sia contra la Giustitia, non essendo altramente, se non contra la Carità. si come sente Scoto [c], & dice Adriano [d], & Soto [e]: i quali parlano del uicino, che uede i ladroni, che rubbano il suo uicino, & tace, potendo impedire il furto cridando. dice, che hora egli tace, per negligenza, hora per malitia, & per odio del suo prossimo. ma s'egli non ha carico di giustitia, pecca solamente contra la Carità, & non contra la Giustitia. & così egli non è obligato à restituire.

29 Seguita la terza † ciò, che desiderorno alcuni in una certa parte [f] del Manuale de' Confessori; cioè quale è la uera intelligenza d'un Decreto d'Innocentio [g] Terzo, che non è per ancora trouato, ò non bene dichiarato: percioche Bernardo [h] dice, che la sua intelligenza è che solo colui è scommunicato per non difendere il Cherico, hauendo carico della Giustitia, & non lo difende. il quale par molto stretto. per il sopradetto [i]. Giouanni dice che è scommunicato qual si uoglia, che lo può difendere, & non lo difende. Il che par troppo ampliato. per il sopradetto [k]. Innocentio Quarto, il quale, il Panormitano, & la commune seguono, dice che tutti quelli, che con inganno, & fraude lasciano di difenderlo, sono scommunicati: che per una parte è troppo ampliata, in quanto egli include tutti quelli, che con malitia, senza dar fauore alcuno lasciano di difendere: & per l'altra parte la restringe troppo: in quanto ch'ei non include quelli, che non hanno carico di giustitia; ò essendo altramente à ciò obligati dalla legge, senza malitia, per non pensarui, ò per negligenza non lo difendono. Vn'altro parere ci passò per il pensiero, che pareua bene ad alcuni; cioè che solamente habbia luoco in quelli, che non difendono potendo i Rettori della Chiesa, per parlare prima di essi [l], percioche ad essi si conuiene la difensione per giustitia. secondo il sopradetto [m]. ma questo sarebbe un restringere tanto quel solenne testo, ch'ei sarebbe quasi inutile. & la ragione, & la risposta,

a Supra eo. nu. 16.
b In Manual. c. 24. nu. 5. & in ca. inter verba 11. q. 3. nu. 13. & seq.
c In 4. d. 15. q. 2. §. de quarto.
d In 4. de resti. q. 1. col. 9.
e Lib. 4. q. 7. ar. 5. de iust. & iur.
f In cap. 27. nu. 78.
g Ca. quante de sen. excom.
h In glo. d. c. quante.
i Supra eod nu. 26.
k Supra eod. nu. 26.
l Vnde dispositionis sensus pendere solet. l. fin. ff. de hæred. instit. cap. Quia propter de elect.
m Supra eo. nu. 14. & 22.

che sono generali nol patiscono [a]. Piu securo camino haueua un'altro; cioè che i Cherici sono cosa publica [b]: sono padri, & ambasciatori del popolo con Dio [c]. I lor priuilegij del Canone [d], & del foro [e], toccano piu à tutto il Clero, che ad ogni Cherico in particolare [f]: & per questo pare, che i laici per Giustitia sieno obligati à difenderli, come superiori, & intercessori loro. & così non difendendoli peccano contra la Giustitia. per il sopradetto. Ma percioche, nè la ragione del testo si fonda in questo, nè la decisione contiene parola alcuna, che habbia gusto d'essa, & perche, consta di sopra pare che si difenda, che ogni Cherico maggiormente solo di prima tonsura, ò d'ordini minori si reputa per superiore d'ogni laico, per effetto d'obligarlo à difenderlo come superiore: & anco perche secondo questo non comprenderebbe i Cherici, che lasciano di difendere altri Cherici, non ci pare intelligenza naturale. Per questo † dal sopradetto raccogliamo [g], che quanto alla lettera del medesimo Innocentio Terzo, autore d'essa, senza mirare la intentione, & fine, perche la pose doue ella è [h], Gregorio Nono, uuol dire che chi non difende colui, che può della ingiuria manifesta; cioè, che manifestamente è ingiuria, & manifestamente si fa, si presume ch'egli dia fauore à colui, che la fa. Secondo la intétione però d'esso Gregorio, che come habbiamo detto la pose in quel luoco [i]. uuol dire una conclusione particolare, che della detta general ne seguita; cioè, che colui, che nõ difende (potẽdo) il Cherico dalla ingiuria, che manifestamente è tale, & manifestamente se gli fa, si ha da tenere così per scommunicato, come l'ingiuriatore. La quarta, che ogn'uno, che lascia di difendere il Cherico potendo, & douendo contra giustitia, ueramente, ò prosontiuamente è, ò uero ha da esser tenuto per scommunicato. Habbiamo detto [potendo] generalmente, per comprender non solamente quelli, che per autorità giuditiaria possono far questo, ma etiandio quelli che lo posson fare per la propria [k]. Aggiungiamo [douendo] perche, il poter'impedire alcuna cosa non induce peccato in colui, che lascia d'impedirla, senon ui è obligato. secondo la sopra detta dottrina di San Tomaso [l]. Aggiungiamo † [contra giustitia] per includere tutti quelli, che per giustitia sono obligati: i piu de i quali sopra [m] specificammo. Anco ue l'aggiungiamo per includere tutti quelli, che lasciano di difendere; & espressa, ò tacitamente fauoriscono in alcuna maniera, consigliando, comman-

30 · 31

[a] Arg ca. Marcion. 1. q. 1. & ca. suggestũ cum ei annotat per Pan. de appel.
[b] l. 1. §. huius studij ff. de iusti. & iur.
[c] Dist. 49. in princ.
[d] Ca. si quis suadente 17. q. 4.
[e] Capit. Nullus de foro comp.
[f] Cap. contingit de sent. excom. & ca. si diligenti de foro compet.
[g] Supra eo. nu. 18.
[h] In tit. de sent. excom.
[i] In tit. de sent. excom.
[k] Per c. 1. dilecto de sentẽt. excom. lib. 6. ut supra eod. nu. 27 est dictum.
[l] 2ª. Sec. q. 62. ar. 7. quã paulo ante nu. 10. retulimus.
[m] Supra eo. nu. 14.

commandando, essortando, animando, ò per alcun'altro modo aiutando contra giustitia, trouandosi presente co' loro amici, ò con le loro arme, dando segni, che se si facesse, ò che si cominciasse, aiuterebbono &c. ilche tutto è aiuto espresso, ò tacito contra la giustitia, che uieta tutto ciò, ch'è nel precetto di non occidere, ò non rubbbare [a] &c.

ANCO si aggiunse per escludere quelli, che senza esserne obligati per giustitia (benche lo facessero per carità) per odio solo, per negligenza, & per maliuolenza, senza dar fauore, nè aiuto alcuno espresso, nè tacito, lasciano di difendere: peccando contra la carità, & misericordia. Percioche niuno di questi presso à Dio, & nel foro interiore sarà scommunicato. per il sopradetto [b]. Habbiamo detto [prosontiuamente] per includere quelli, che ueramente in ciò non peccano contra la giustitia, ma si prosontiuamente: come sono quelli, che senza pensare, nè auuertire in quello ne fanno alcuni, ò dando alcuni segni, i quali, si come furono interpetrati dall'offenditore nel suo fauore, così il giudice gli toglie per indicij per poterlo prosumere. Dicesi anco [presontiuamente] per includere tutti quelli, che deono almeno per carità, & potendo, senza notabile incommodità, non difendono il Cherico dalla ingiuria, che è manifestamente ingiuria; & si fa manifestamente. per il sopradetto [c]. Habbiamo posto, [è, ò si ha da tenere per scommunicato] per quel [è] comprendere colui, che ueramente in ciò pecca, contra giustitia, & per quello [si ha da tenere] colui, che prosontiuamente pecca contra essa giustitia. Aggiungiamo 32 † che di questo si riferisce la ragione, per niuno detta; nella quale si può fondare quella decisione dura, però giusta di Bartolo [d]; cioè, che quantunque regolarmente nessun deue esser castigato, solo per sapere che si apparecchiaua qualche delitto, & non reuelarlo: eccetto che, quando colui, che lo sa, fosse figliuolo suddito, ò schiauo, ilquale se non lo riuelasse, ne potrebbe esser per ciò castigato, anco con pena di morte: Percioche la ragione di ciò può essere, che gli altri communemente non peccano se non contra i precetti della Carità, & questi sì: anco contra quelli della Giustitia. come s'è detto di sopra [e]. La qual ragione se l'hauesse considerata Baldo, & quelli, che lo seguono (come referisce il Felino [f]) nō reprobarebbono Bartolo, tanto duramente come fanno. La quinta che la ragione perche piu duro castigo si può dare à quelli, che non di-

[a] Exod. 20.
[b] Supra eo. nu. 15.
[c] Num. 28.
[d] In. l. utrum. ff. ad. l. pompe. de parri.
[e] Supra nu. 14.
[f] In d. ca. quantę.

sendono un Gouernatore, ò uno, che habbia potestà dal Re, che quelli, che non difendono altri huomini particolari è, che gli uni peccano contra la Giustitia; & per ciò ne' due fori si deono castigare; & i secondi contra la Carità. La sesta † qual sia, 33 la ragione fino al presente per niuno detta, perche cagione regolarmente non si castiga nel foro esteriore, nè Ciuile, nè Canonico (secondo la commune [a]) colui, che non difende altri, benche pecca in quello, & nel foro della conscienza sì. la quale è, che per solo non difendere, niuno, communemente pecca contra i precetti della Giustitia; benche pecchi contra quelli della Carità: & perciò egli non deue esser castigato con le pene de i precetti della Giustitia, che si pongono contra i trasgressori loro. La settima, che ben dica Bernardo [b] che non è scommunicato colui, che non fa altro che lasciar di difendere il Cherico, s'intende di colui, che per giustitia à ciò non è obligato, & altrimenti nò: s'intende della scommunicatione uera, & non altramente. Percioche si deue presumere ch'egli è scommunicato concorrendo le dette quattro cose [c]. L'ottaua, che niuno incorre nell'obligatione di restituire cosa alcuna all'offeso, per non l'hauer difeso potendo, s'egli non era obligato: nè anco s'era obligato per sola carità, & misericordia: benche per malitia non l'hauesse difeso [d]. La nona † che niuno incorre ueramen 34 te in alcuna Censura posta contra quelli, che fanno qualche cosa contra della Giustitia, per non impedire, nè anco per dilettarsi del delitto, s'egli non si fece nel suo nome, ò non ne fu cagione positiuamente per consiglio, per precetto, per aiuto &c. perche non ui è legge nel mondo che pruoui [e] tal cosa: Percioche non ui è, senon il detto capitolo, *Quanta*, che tal cosa significhi: & esso non dice questo; senon che solamente si presume ch'egli fauorisce; & per consequente, è scommunicato, se ui concorrono le dette quattro cose [f]. La decima come ben rispondemmo in Tolosa non essere incorsi nella scommunicatione alcuni de gli studenti, che si trouaron presenti nel Conuento de' Frati Agustiniani, in una congregatione di Dottori della uniuersità, & de i Consoli della città sopra certi priuilegi delle scole, & senza ch'essi dessero fauore alcuno si pigliaron piacere, perche molti, diedero su la testa a' Consoli, uscendo delle porte portando le cheriche loro scoperte. V'incorsero però alcuni Dottori reggenti; che dato, che non dicessero niente à gli studenti,

accioche

[a] Quid sequitur Pan. in ca. 1. de rest. spol. & Fel. in d. ca. Quantæ.

[b] In glo. d. c. Quantæ.

[c] De quibus supra eo. nu. 18. & 19.

[d] Quod pulchre probat. Adria. in 4. de restit. q. 1. col. 9. cui posteriores consentiunt post Alex. quem supra num. 7 sub fin. citauimus.

[e] Ideoq; non est dicendum c. consului sti 2. q. 5. ca. 1. de trãslat.

[f] Supra num. 18. & 19.

accioche gli dessero, però li fecero segno che haurebbono hauuto piacere, che gli hauessero dato. La undecima † che ben rispondemmo à un Cherico: che seppe del trattato, che si facevia per occidere un'altro, & per negligenza sua l'occisero, prima che l'auisasse ch'egli si douesse guardare, ch'egli non incorse per ciò in Irregolarità. Perche, nè anco in questa specie d'Irregolarità, s'incorre, senza occidere, & ferire, ò dare in alcuna maniera fauore, ò aiuto per ciò fare contra Giustitia [a], piu che le Censure del detto [b] Canone, nè piu che la necessità del restituire. La duodecima †, che è uero quel, che nel Manuale habbiamo detto [c], (habbino scritto alcuni come lor piace) che non è irregolare ueramente, nè appresso Iddio colui, che potendo, & anco douendo, non difende colui, che uiene occiso: dato che lo lascia di difendere per odio. & anco che il morto sia cherico; purche non dia fauore, nè aiuto alcuno tacito, nè espresso, commandando, consigliando, ò aiutando in alcuna maniera; perche egli non occide, nè taglia membro, nè è cagion totale, nè partiale di quel delitto; per quel che in quel luoco alleghiamo. & anco perche nõ è legge nel mondo, che dica che in questo caso s'incorre in irregolarità, nella quale non s'incorre, se non ne' casi, i quali sono espressi nella Legge [d]. Habbiamo detto [ueramente] perche s'egli è presontiuamente, subito diremo. La decima terza † che non è fermo quel, che pareua ad alcuni; cioè, che non si deue presumere, essere irregolare colui, che non difese un Cherico, che fu occiso: quantunque per ciò egli incorresse in scommunicatione, anco presonta: Percioche i Decreti esorbitanti nõ si hanno da ampliare [e]; & maggiormente in materia penale di pena odiosa, come è la Irregolarità: tanto che non ui s'incorre, senon ne i casi che la legge esprime [f]: & così benche teniamo che la detta [g] legge d'Innocentio induce una specialità, che si presuma fauorire, & peccare contra giustitia, colui, che manifestamente offende quegli, che potendo & douendo, non difende, per l'effetto d'incorrere in scommunicatione: ma però che nõ habbiamo per questo da intenderlo, & dire, che anco induce prosontione del detto fauore, per incorrere in irregolarità. Adunque questo non è fermo, anzi il contrario segue efficacemente dal sopradetto: percioche quel Decreto [h] non parla piu della scommunicatione che d'altra pena (come è notato) secondo la lettera dell'autore suo Innocentio: Percioche ella generalmente

35 — 36 (numeri marginali)

[a] Arg. glos. cap. Si quis uiduam. 50. d. doctrina de Innoc. in ca. Petrus de homic.
[b] Ca. siquis suadente. 17. q. 4.
[c] Cap. 27. nu. 232. post. S. Anton. ubi supra.
[d] Ca. 15. qui desen. excom. lib. 6.
[e] Regu. quæ a iure de reg. iur. lib. 6.
[f] Di. ca. 15. qui.
[g] Ca. quãtæ de sent. excom.
[h] Di. ca. quantæ.

determina, che si deue presumere, & tenere per sautore colui, che non si oppone potendo al delitto manifesto: & come di questa general conclusione si raccoglie la particolare, che si deue presumere per scommunicato chi (potendo) non difende il Cherico, che altrui manifestamente lo uuol ferire, cosi per forza si ha da seguire ch'egli è obligato à restituire, & che è irregolare: Poi che qual si uoglia che è, ò si presume fautor della morte d'altri è, ò si ha da presumere, che sia obligato à restituire: & è irregolare come colui, che lo ferì: benche quanto all'altre pene in alcuna cosa meno egli si habbia da castigare [a]. La decima quarta, † che delle due prosime illationi segue la risposta di quella della quale alcuni hanno dubitato nel Manuale [b]: se per quelle parole, che ponemmo in essa; cioè, che nessun crimine, nè delitto, (quanto si uoglia graue) induce irregolarità, se non quello, che per legge speciale tiene questo effetto. Habbiamo uoluto anco comprẽdere il crimine nefando di Sodomia: percioche ne seguita, che dobbiamo risponder di sì. Il primo, perche (come s'è detto) [c] non s'incorre in irregolarità, se non ne i casi espressi per la legge [d]; de i quali non è questo. Il secondo che quelle parole sono d'Innocentio [e]. Il terzo, perche poco fa al caso ch'egli sia crimine assai grande, molto brutto, & abbomineuole, poiche maggiore è la Heresia mentale [f]; & maggior la disperatione [g]; & molto maggior l'odio d'Iddio [h]: però niuno di questi inducono irregolarità; & altri peccati assai piccoli la inducono [i]: & anco alle uolte l'opere uirtuose [k]. L'altro perche i Dottori, che tengono la parte contraria, non tengono fondamento con che posino trouarla, nè anco con che poter rispondere à i sopradetti, solamente seguono Bernardo, l'Hostiense [l], & lo Speculatore [m]. Benche Antonio, che gli seguitò [n] si appartò da essi in un'altra [o]. per le dette parole d'Innocentio. Et lo Speculatore, per ultima opinione riferisce quella di Vincentio contraria. Et non mirano che Bonifacio Ottauo, che dichiarò, [p] che in nessun caso s'incorre in irregolarità, se non in quello, che è espresso dalla legge, fu assai dopò di Bernardo dell'Hostiense, & dello Speculatore, & che leuò tutti questi dubbij; se alcuni ue ne restauano. come anco Bartolomeo Bresiense [q] in questa medesima materia, riprende l'opinione del Dottissimo, & Santissimo Giouanni, dicendo che Gregorio Nono leuò i dubbij, che furono fino al suo tempo, per uno

37

a Iuxta ca. Sicut dignum. §. illi qui de homic.
b Ca. 27. no. 248.
c Supra eod. nu. 35 & 36.
d Ca. is. qui de sent. excom. lib. 6.
e Ca. exterior de tẽpor. ordi. & c. inquisitionis de accus.
f Tho. 2. Sec. q. 11. art. 3.
g Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 20. art. 3.
h Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 34. art. 2.
i Ca. præsbyterum continebatur de homic.
k Ca. sententiam & in Manual. cap. 27. num. 206.
l Ca. nisi. §. 1. de renunti.
m Tit. de dispensati §. iuxta propositiones nu. 17.
n In d. ca. nisi. §. 1.
o In d. ca. extenore de tempor. ordin.
p Ca. is qui de sent. excom. lib. 5.
q In ca. fin. 25. d.

un decreto suo [a]. Fa etiandio, che habbiamo inteso che in Italia, doue (secondo che si dice) si fa piu male di ciò che sarebbe necessario in questo che non si dimanda niuna dispensatione sopra esso. Et che per l'alta disputatione, & degna del suo ingegno, concluse contra la commune Francesco Aretino [b]. Qui si haueua da disputare una limitatione del Dottor Soto [c], se per errore non si rimettesse nel Manuale [d], ò in altro Commentario [e], hauendosi da rimettere à questo però in esso si dirà. La decima quinta † che da questo s'inferisce la ragione, & dichiaratione, di sei conclusioni, che in poche parole appuntammo nel Manuale [f], rimettendoci à questo Commentario. Perche la ragion della prima è, che quelli, che tengono obligo di giustitia, incorrono nella scommunicatione del Canone [g], se non difendono (potendo) & che peccano in esso contra la giustitia, lasciando di difendere: essendone obligati per il loro officio. Et il medesimo si ha da dire di tutti quelli, che sono obligati dalla giustitia: i piu de i quali di sopra habbiamo [h] detto. La ragione della seconda è, che gli altri non u'incorrono per semplice ommissione: perche non peccano, se non contra la sola carità: & benche obblighi à peccato mortale, non obliga però alla restitutione, nè alla censura, nè alla irregolarità poste contra quelli, che trasgrediscono i precetti della Giustitia. come sopra s'è detto [i], & hassi detto nel Manuale [k]. La terza è, che tutti quelli, che ponno, senza danno, sono obligati à impedire, s'intende quando si offerisce la necessità estrema, ò tal danno, che si deue credere probabilmente che altri non potrà, ò non uorrà impedire: & non altrimenti [l]. La quarta è, che niuno è à questo obligato, con danno, hassi da intendere, fuora de' detti due casi di estrema necessità, & del danno, che per altri non si può rimediare: ò si sà, ò crede che non ui si rimedierà. Et anco in questi due, per l'effetto, che non si presume che gli piaccia il danno, ma non per l'effetto di scusarsi del peccato. perche di quello non iscusa in estrema necessità, anco la perdita di tutta la roba, & dell'honore; nè anco nell'altro sopradetto danno, il fastidio di porre alcuna fatica, ò spesa; che di poi si può ricuperare. La quinta, cioè che in questo è differenza, del foro interiore, all'esteriore: s'intendeua, che se l'offesa è manifesta, & manifestamente fatta, non sarà scommunicato, nè irregolare, s'ei non s'allegra del delitto, nè fauorisce il delinquente; ma appresso del mondo si presume-

38

[a] In ca. fin. de temp. ord.
[b] Cap. cum non ab homine de iud. colum. 9.
[c] Lib. 5. q. 1. art. 9. de iust. & iur.
[d] Ca. 17. nu. 221.
[e] Cap. fin. 14. q. 6. nu. 13.
[f] Ca. 27. nu. 78.
[g] Cap. si quis suadente 17. q. 4.
[h] Supra eo. nu. 14.
[i] Supra eo. nu. 16.
[k] Ca. 27. num. 232.
[l] Supra eo. nu. 10. 11. & 25.

rà, che non solamente se ne rallegrò, ma che anco lo fauorì: & per consequente si ha da tenere per scommunicato, & irregolare (se ui fu morte) & per obligato à restituire. La sesta, che con Dio è differenza in lasciar di difendere con mala intentione, & rallegrarsi dell'offesa, ò senza rallegrarsene, si deue intendere della intentione del fauorire il delinquente, con qualche effetto tacito, ò espresso, & non della simplice compiacenza. per il sopradetto [a]. La decima sesta †, che si può porre concordia fra due conclusioni approbate, che paiono contrarie, le quali molte uolte habbiamo cercate, & mai fino al presente giorno della gloriosa Maddalena dell'anno MDLVI. del tutto habbiamo potute truouare. L'una è che niuno è obligato à fare l'opere di Misericordia corporali al suo prossimo, sotto pena di peccato mortale, se non quando egli è in estrema necessità. come habbiamo detto nel Manuale [b], & di sopra [c]. L'altra è, che ogniuno è obligato sotto pena di peccato mortale, à tornare al prossimo il suo Bue, se lo truoua, che uada smarrito, & à solleuar l'Asino anco di colui, che l'abborrisce, se l'incontra cascato nella uia, & oppresso dalla sua soma. come si commanda nell'Esodo [d], non per precetto cerimoniale, nè giudiciale, che spirorno, ma per il morale, che sempre dura [e]. & che il medesimo si habbia da fare del uestimento, ò di qual si uoglia altra cosa, che il prossimo smarrisce, si dichiara nel Deuteronomio [f]. ilche, senza dubbio ha luoco nel Bue, & dell'Asino del prossimo, ancor che non habbiano estrema necessità di quello aiuto. La concordia è, che altra cosa è dare elimosina à questo, ò à quel prossimo che in quello guadagna ciò ch'egli nõ haueua, à che sola la estrema necessità ci obliga (come dice la conclusione) & altra è, impedire il danno del prossimo in quello, ch'egli già ha guadagnato: al che questi precetti dell'Esodo, & del Deuteronomio ci obligano. Per la qual differenza fa che assai grande la fanno questi Decreti, fra il guadagno, & la perdita, fra il danno di ciò, che è guadagnato, & di quel, che s'è per guadagnare [g]. Ma questo si ha da limitare, che solamente proceda nel danno, che probabilmente si deue credere, che niun'altro lo potrebbe impedire, ò non l'impedirebbe. La qual limitatione si raccoglie dall'uno, & l'altro de i detti precetti, che non parlano di qual si uoglia danno, ma di quello, che probabilmente non può essere, ò non sarà impedito, se non per colui, che incontra il Bue, ò l'Asino. Dalla quale si

ponno

39

[a] Supra eo. nu. 18. & 19.

[b] Cap.242.num.3.
[c] Supra eo.nu.8.& 25.iuxta doctrinam Tho.2ª.2ᵉ.q.23.artic.5.

[d] Exod.23.illis uerbis si occurreris bonis inimici tui.
[e] §.fin.6.d.1.de purifi. post partum.

[f] Deuteron.22.

[g] l.§. portio. ff. ad l.Rhod.l.final.ff de periculo & cõmd. rei uendi.l.si is cui. §.fin. de furt.

40 ponno † inferire molti casi, ne' quali siamo obligati à impedire il danno, & ne' quali non siamo obligati. Caminando io incontro un cariaggio, che ha un mulo cascato in qualche mal passo, & nõ si può leuare, se quiui è strada, d'onde molti passano, da i quali, io spero, ch'ei sarà aiutato, nõ peccò mortalmente p nõ l'aiutare: ma se il luoco è d'onde niuno, ò pochi passano, peccò mortalmente, non l'aiutando. Veggio ne i seminati de' miei prossimi, bestie, che fanno danno, penso che niuno le scaccierà, se non le scaccio io, peccò non scacciandole. Veggio che alcuni cominciano à bruciare la uostra casa, i uostri grani, ò la uostra roba, & non ui è chi spenga il foco, eccetto io, che facilmente posso, & non lo estinguo pecco. Veggio, che tu mormori in pregiudicio notabile della fama del prossimo, & che quantunque al cospetto mio non li facci danno perche non ti credo, però lo danni appresso quegli altri, che ti odono. & ueggio che niuno ti cõtradice, nè credo che ti contradirà, ecco s'io non ti contradico pecco. come ho detto in altra parte [a]. Veggioti comprare animali, herbaggi, terre, possessioni, ò altre cose, ch'io so, che sono cattiue, ò non tanto buone, & molto differenti da quel, che tu pensi, & ueggio che niuno te ne auisa, se io non te ne auiso, pecco: Perche quantunque tu non sia in estrema necessità del mio ricordo, tu sei però in necessità dell'aiuto mio, accioche tu non perda la tua roba. Per questi essempi si ponno specificare molte altre cose assai cotidiane, le quali da nessuno (che noi habbiamo ueduto) sono state ben dichiarate, & affermano quel, che in altra parte habbiamo detto del Testimonio [b].

[a] Manual. ca. 18. nu. 36. & in cap. inter uerba 11. q. 3. nu. 71

[b] Cap. inter verba 11. q. 3. nu. 71.

SOMMARIO.

41 *Impedire si deue il peccato mortale del prossimo, sotto pena di peccato mortale.*

42 *Al Mormoratore del prossimo si deue resistere. & difendere colui, che da altri è per essere ammazzato: sotto pena di peccato mortale.*

43 *I Peccati futuri si deono piu tosto uietare, che procurare di castigare i passati. de' quali si può fare inquisitione.*

44 *Pecca mortalmente colui, che fa qualche cosa, con laquale il prossimo pecca.*

45 *Difender si deue il prossimo; accioche egli non pecchi mortal-*

mente. benche difendendo ui fosse danno della robà, dell'hõnore, & della uita corporale. ancorche esso prossimo non sia in estrema necessità.

46 *L'Opere di Misericordia così temporali come spirituali si deono fare al prossimo: quantunque egli non ne habbia estrema necessità.*

Appellare si può della sentenza declaratoria data per la morte del prossimo, colui, che sà ch'ella è ingiusta.

47 *Impedire il peccato del prossimo, nessuno è obligato, se non ui concorrono certe conditioni.*

48 *I Beni proprij, & la giurisditione così temporale come spirituale usare con scandalo del prossimo, che non nasce da malitia non è peccato.*

Le Donne non peccano, le quali per uenial uanità si acconciano, & adornano il uiso; benche sappiano, che alcuni huomini otiosi, & malitiosi uedendole così acconce, & adornate peccheranno mortalmente.

A decima settima, † & ultima, che dal sopradetto si raccoglie è, ch'è uera, & si deue dichiarare quella conclusione del Manuale, [a] contra la quale, habbiamo detto in quella parte essersi mossi alcuni dubbij da un'huomo, (sẽza dubbio) molto approbato: cioè, che pecca mortalmente chi potendo impedire, non impedisce il peccato mortale del prossimo. Consta che dal detto ne segue ch'essa è uera, Il primo perche sopra si ha cõcluso per questo Testo, & per altri molti, che la carità ci obliga tutti à difẽder la uita corporale del prossimo: & è certo che più ci obliga à difendere la uita spirituale dell'anima: poi che piu l'habbiamo d'amare, che la sua corporale, & anco la nostra. come pruoua San Tomaso [b]. Et maggior danno è che uno perda l'anima, che molti, & innumerabili i corpi; & anco d'huomini senza colpa. secondo Santo Agostino [c]. & la uita dell'anima muore per il peccato mortale [d]: Et in questa maniera con piu forte ragione arguisce esso Santo dicendo in somma, che habbiamo da far per la uita eterna del prossimo, se p la breue corporale habbiamo da far questo? Fa anco † che mortalmente pecca chi non resiste à colui, che in presenza sua mormora; peccando perciò mortalmente, come dice San Tomaso [f], per noi altroue allegato: & che

41

42

a Cap. 14. nu. 26.

b 2a. 2e. q. 26. art. 5.

c Ca. Resuscitatus.

d Ca. omnis de pœnit. dist. 1.

e In cap. ipsa pietas 23. q. 4.

f 2a. 2e. q. 73. art. 4.

che siamo obligati à impedire il prossimo, che si uuole precipitare da una fenestra, scannarsi, ò impiccarsi, ò amazzarsi in altro modo accioche egli non si uccida [a]: & à cauar per forza colui, che non uuole uscire della casa, che si ruina [b]. Ilche fa che quantunque egli non habbia estrema necessità del nostro impedimento, siamo però obligati à impedirlo: Percioche, se il pericolo di perdere un Asino cascato, un Bue smarrito, un uestimento, ò altra cosa rubbata, ò perduta, ò che sono in uia che il suo padrone, & nostro prossimo la perda, ci obliga à rileuarlo di quel danno, benche non habbia estrema, nè molto stretta necessità di lui [c], quanto piu ci obligarà il pericolo nel quale uediamo che è di perdersi l'anima? Egli fa † che siamo piu obligati à uietare i peccati futuri, che à procurare il castigo de i passati [d]. & questo è chiaro, che siamo obligati à correggere il prossimo de' suoi peccati passati, & à procurare con molto amore, & molta prudenza, & uigilanza, ch'egli esca del peccato nel quale egli è [e] cascato. Adunque per piu forte ragione saremo obligati ad impedire il peccato, che s'è per fare. Ancora egli fa che affine di uietare i peccati futuri in ogni caso si può fare inquisitione (secondo un detto singolare d'Innocentio Quarto [f], per tutti approbato) & pigliarsi il Cherico per mano del laico. secondo il Panormitano [g]. da gli altri approbato. Ilche ha luoco cosi ne i delitti priuati, che dannificano il bene particolare, come ne' publici, che dannificano il publico, cosi ne i secreti, come ne i publici. secondo che specificò il Soto [h]. Fa anco che per uietare lo scandolo, & l'occasione con che il prossimo peccherebbe, dobbiamo fare, ò lasciar di fare tutto quello, che senza peccar posiamo; [i] benche fosse elemosina, ò altra opera per l'Euangelio consigliata [k]. Per tutto il che consta, esser uera la detta conclusione del Manuale [l]. Ma † ch'egli habbia necessità di alcuna dichiaratione fanno i fondamenti, c'habbiamo scritti in esso Manuale: cioè, che non pecca mortalmente colui, che dimanda impresto all'usuraio, benche egli creda, che non gli presterà senza usura [m]. Nè pecca mortalmente colui, che dimanda al suo Parocchiano, che debba battezare il suo figliuolo, credendo che egli sia in peccato mortale; & che senza pentirsene lo battezerà. Nè la donna, che si acconcia per uanagloria ueniale, senza altro fine mortale; benche essa creda che chi la uedrà l'habbia à desiderare con desiderio mortale

43 / 44 (marginal paragraph numbers)

a Ca. Nimium 23. q. 4.
b Cap. ipsa pietas 23. q. 4.
c Exod. 23. & Deuter 22.
d Arg. ca. præterea. de sponf. & eorum. que late citamus in ca. inter verba 11. q. 3. nu. 662.
e Matthæo 18. ca. si peccauerit 2. q. 1. & in Manual. c. 24. numer. 17.
f Cap. 1. de postul. prælat. col. 2.
g In ca. 3. & ca. ut famæ de sent. excõ.
h In lib. de ratio tegen. secret. memb. 2. q. 6. pag. 15.
i Cap. 2. de noui. oper. nunt.
k Dic. cap. 2.
l Cap. 14. nu. 16.
m Vbi supra n. 27.

uedendola cosi adornata [a]. Nè colui, (che anco potendo senza danno suo) lascia di difendere il Cherico, accioche non sia ferito incorre in scommunicatione, almeno quanto al foro della conscienza [b]. Et colui, che è piu ricco che altri, è obligato à fare elemosina sotto pena di peccato mortale, senon à colui, che ne è in estrema necessità [c]: & questo è chiaro che colui, che per sua uolontà uuol peccar mortalmente, sapendo che quello è peccato mortale, & potendo schiuarlo, non è in estrema necessità dell'impedimento spirituale di altri. Adunque † affermando la detta conclusione, cioè, che siamo obligati ad impedire il peccato mortale del nostro prossimo (se possiamo) aggiungiamo queste dichiarationi. La prima che ha luoco non solamente (come in quel luoco dicemmo) se senza danno, ò uergogna, & à fronto lo posiamo fare. secondo che dice il Felino [d]. al quale noi habbiamo cõtradetto. Però anco se nõ lo posiamo far senza danno della roba, & dell'honore, & anco della uita corporale, quando l'anima sua stesse in necessità estrema del nostro impedimento. come notammo in altra parte del Manuale [e], dicendo che siamo obligati à dare l'elemosina spirituale, sotto pena di peccato mortale, à colui, che ne ha estrema necessità, per la salute dell'anima sua: benche, per essa habbiamo da perder la uita. La seconda, ch'ella ha luoco anco quando egli non è in estrema necessità del nostro impedimento, però, ò per sua fragilità, ò per ignoranza crassa, ò affettata, ò per altre cagioni, & occasioni di peccare, egli è in tal necessità, che se noi altri non l'aiutiamo, egli peccarà mortalmente; & morrà spiritualmente, & se l'aiutiamo nò. Questa è una singolar dottrina di Adriano [f]: La quale Iddio sà, quanta consolatione ci diede hoggi quando la trouammo à caso: Benche egli ci sconsolò perche non allega per esso niente di piu che inferir questo che la elemosina spirituale è piu di precetto che la corporale: la quale anco tiene necessità di pruoua. Ma noi alleghiamo † quel, che à questo proposito mai non intendemmo, nè letto, nè detto: cioè, che siamo obligati ad impedire al prossimo i mali, & i danni, che egli può uietare, ma non li uuole, se sono tali ch'egli non li posa torre senza peccato: Percioche (come sopra habbiamo allegato) siamo obligati à impedire che il prosimo non s'impicchi, scanni, ammazzi in qualche modo, ò tagli membro alcuno [g], & anco quando che

45

46

[a] In Manual.ca.23. nu.23.

[b] Supra eod.nu.17. & 31.

[c] Thom. 2a. 2e. q. 32.ar.5.in Manual. ca.23 nu.3.

[d] In cap. quantæ de sent.excom.& supra eo.nu.10.& 11.

[e] In cap.23.nu.3.

[f] In 4. de correctio. fraterna col.12.

[g] Cap. Nimium & c.ipse pietas 23.q.4.

che fossimo medici, alle uolte medicare, colui, che non uuo-le [a] esser medicato: & tutti prohibire à gl'infermi, che non mangino, nè beuino ciò, che crediamo, che l'occiderà; & anco à i sani, che non beano ueneno; dato che essi uogliano: di tutto questo essi si ponno guardare. Et cosi diciamo che in questo non è differenza, fra la elemosina, & l'aiuto spirituale, & corporale: come dice Adriano: uinto, (al nostro parere) dalla gran forza dell'argomento. Percioche quando essa è tale che il prossimo non la può rinontiare, & senza la quale egli morrebbe spirituale, ò corporalmente, di precetto se gli deue dare, per colui, che la può dare: benche egli non la uoglia. Fa per questo, che quantunque rincresca al condennato la morte, può il suo prossimo appellare della sentenza declaratoria [b]. & anco se il condennato lasciasse di appellare per uoler morire, (come sogliono fare alcuni schiaui) chi sapesse, che la sentenza è ingiusta, sarebbe obligato ad appellare [c]. La terza † dichiaratione è, che non siamo obligati al detto impedimento, senon quando ui concorrono tre conditioni, simili à quelle, che si ricercano, per obligarci il precetto della fraterna correttione, lequali ponemmo nel Manuale [d]. La prima è, che sia certo che il peccato è mortale, ò ueniale pericoloso. La seconda, che ui sia buona speranza che s'impedirà il peccato, ò che almeno si creda, che per esso egli non si farà peggiore. La terza, che si faccia con opportunità, non solo di persona, che ne sia piu obligata, almeno attento la negligenza di quelli, che sono piu obligati, ma etiandio di tempo. come tutto questo si raccoglie dalle ragioni, che per le tre dette conditioni della fraterna correttione, pone San Tomaso, [e] il Gaetano, [f] Adriano [g], il Soto, [h] Innocentio, il Panormitano, & altri Decretalisti [i]. l'Arcidiacono, Dominico, & altri Decretisti [k]. La quarta dichiaratione è, che anco siamo obligati ad impedire il peccato mortale del prossimo: lasciando d'usare i nostri beni, & giurisditioni, cosi spirituali come temporali, quādo possiamo lasciarli senza peccato: & senza lasciarlo non possiamo impedire il peccato mortale dell'ignoranza, della fragilità del [l] prossimo. La quinta † dichiaratione è, che non siamo imperò tanto obligati ad impedire tanto il peccato mortale d'altri, che habbiamo da lasciar d'usare de' nostri beni, & giurisditioni, & anco beni temporali, per uedere che altramente non possia-

47

48

a Glos. § 1. d 184. 4.

b l. non tantum. ff. de appell. & l. adi-ctos. C. de Epis. adié.

c Argu. illius Prouerb. 24. erue cũ qui ducit ad mortem.

d Cap. 14. nu. 17.

e 2ª. 2ᵉ. q. 33. art. 2. & in 4. d. 19.

f In d. art. 2.

g In 4. de corr. frater.

h Lib. de ratio. tegend. membr. 2. q. 3.

i Ca. Nouit. de iud.

k Ca. si peccauerit. 2. q. 1.

l Arg. illius Matth. 18 qui scandalizauerit & Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 43. ar. 7. & 8.

mo impedire il peccato del prossimo, ch'egli commette per pura malitia, & per malignità [a]. Per le quali dichiarationi si risoluono gli argomenti, che contra la conclusione si appuntarono: Percioche i due primi si risoluono per la quarta, & quinta dichiaratione: perche il primo parla della legge, ch'ei tiene per domandare impresto al suo prossimo, che per malitia, & per stare in cattiuo stato d'usura, & peccato, & non per ignoranza, & fragilità pecca: Et il secondo parla di colui, che usa la sua ragione, & dimanda al suo Parocchiano, che gli battezi suo figliuolo, & esso pecca per sua malitia, & ostinatione, & non per la dimanda buona. Al terzo di quella, che si acconcia uanamente &c. rispondiamo, che noi non dicemmo nel nostro Manuale, che non pecca mortalmente la donna, che si acconcia per uenial uanità, credendo che per ciò si mouerà alcuno à desiderarla mortalmente: ancorche per essa alcuno si mouesse: che sono assai differenti cose; & cosi dicemmo, che la donna che per tal uanità si adornasse, credendo che per ciò un tale, ò tale per sua fragilità si mouerebbe al suo desiderio mortale, & anco se gliene uenisse occasione non la fuggirebbe. Non habbiamo detto senza cagione, [per sua fragilità] perche ella non peccherebbe per adornarsi, benche credesse che alcuno, ò alcuni huomini, che per lor malitia stanno in male stato, & senza pensiero alcuno di guardarsi dal peccato della carne, ricercano le tentationi, & occasioni, anco prima che gli uengano di pigliarsi piacere in uedere, & desiderare mortalmente essa, & altre belle donne, & bene adornate. & ancor che non desiderassero altre senon essa. con tanto, che ciò non uenisse da fragilità, ma da malitia sola: ò da malitia, & fragilità, che non fosse cagione del peccato, ma compagna della malitia, onde egli peruiene, conforme à ciò che dice San Tomaso della ignoranza [b]. Nè anco habbiamo detto senza cagione [tale, e'l tale] & non alcuni in generale; perche par che non peccherebbe per credere, che alcuni in generale la desiderassero [c]. Al quarto rispondiamo, che per lo scandolo del prossimo, che nasce da malitia, nó siamo obligati à lasciare d'usar la nostra giurisditione spirituale, nè temporale: come s'è detto. Al quinto, neghiamo che non siamo obligati à soccorrere il prossimo, senon quando egli è in estrema necessità, ch'ei non possa liberarsi, senza il nostro aiuto: Percioche siamo obligati, quando, & come s'è detto nella prima,

[a] Iuxta illud Matthé. 15. sinite illos ceci sunt &c.

[b] 1.2.q.76. art.1.& seq.

[c] Arg. ca. Ossius de elect.

ma, & seconda dichiaratione. Per fondare piu tutto questo ci aiuta hauere ciò che parue bene al molto Reuerendo Padre Frate Ambrosio di Salazare sostituto della prima di Teologia di questa uniuersità, huomo di singolar uita, d'ingegno, di giuditio, d'eruditione, & d'energia di lettione, & di predicatione: lequali gratie rare uolte sono poste in un solo. Resta dunque difesa la sopradetta conclusione de gli argomenti, & dubbij sopradetti, à honore, & gloria della molto Gloriosa Santa Maria Maddalena; La cui festa celebra hoggi la Santa Chiesa. *Salamanticæ Vndecimo Calendas Augusti.* *M D LVI.*

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLA DIFENSIONE DEL PROSSIMO.

COMMENTARIO RESOLVTORIO

DEL FVRTO NOTABILE,

SOPRA IL CAPITOLO VLTIMO, CAVSA decima quarta, Questione sexta. per dichiaratione di certi paßi del Manuale de' Confessori.

Capitulo finali. Causa decima quarta. Questione sexta. Hieronymus in Epistola ad Titum; Capite secundo.

FVR AVTEM NON SOLVM in maioribus, sed in minoribus etiam iudicatur. Nō enim quod furto ablatum est; sed mens furantis attenditur. Quomodo in fornicatione, non idcirco diuersa sit fornicatio, si mulier sit pulchra, aut deformis, ancilla, aut ingenua, paupercula, aut opulenta; sed qualiscunque illa fuerit, una est fornicatio: ita in furto, quantuncunque quis abstulerit, furti crimen incurrit.

Non solamente si giudica per ladro colui, che rubba gran cose, ma etiandio colui, che rubba le picciole: percioche non si mira quel, che si rubba, ma l'animo di colui, che rubba: Come anco non è diuersa la fornicatione, per esser la donna bella, ò brutta, schiaua, ò libera, pouera, ò ricca: anzi qual si uoglia, che ella sia è una fornicatione. così nel furto, quanto si uoglia che uno rubbi, commette peccato di furto.

SOMMARIO.

1 *Il Furto è ogni usurpatione illecita. La cui uolontà si uieta dal settimo precetto di. Non rubbare.*

2 *Il Grande, e'l picciolo sono d'un medesimo genere, & spetie. quando però la uolontà di colui, che rubba poco è di rubbare assai.*

3 *La Circonstanza della quantità del peccato, che non muta la sua spetie, nè lo fa di ueniale mortale, nessuno è obligato à confessare, di necessità.*

Il Ladro non è obligato confessare al confessore, se il furto era di prezzo, ò nò; ma è bene obligato à dire, s'egli era peccato mortale.

4 *La Circonstanza del peccato, che non muta la spetie, ma fa ch'egli sia caso riserbato, si deue di necessità confessare.*

5 *Il Furto, ò grande, ò piccolo ch'egli si sia di suo genere è peccato mortale.*

I Peccati, che di suo genere sono mortali, lasciano d'esser tali per tre cose.

6 *Il Furto picciolo con uolontà di rubbar molto è peccato mortale: Ma se ui concorrono altri rispetti, egli non è mortale.*

7

8 *Il Furto di cosa picciola, che il ladro fa ch'è di danno notabile, ò di dispiacere del prossimo è peccato mortale. & sempre è mortale quando ella si rubba à un pouero.*

9 *La Scommunica in alcuni Vescouadi non si dà per furto di cosa, che sia di minor prezzo di due, ò tre Reali.*

Il Furto si deue giudicare di grande, ò picciolo peccato non secondo il suo ualore, ma secondo la ricchezza, ò pouertà di colui, al quale si rubba.

10 *L'Attione si nega al dannificato, in cosa, che non è peccato mortale.*

11 *Il Ladro deue restituire il furto, da un soldo in sù.*

La Vita non si deue torre à nessuno per peccato, che non è, ò non si prosume esser peccato mortale.

12 *La Scommunica generale non lega; se non per peccato mortale: La quale non si pronuntia ad altro fine, che per cauar l'anime dal peccato mortale.*

ER † l'original di San Girolamo emendato da Erasmo, si uede, che questo testo in alcuna cosa è mutato: percioche dal uersiculo *Quomodo* egli dice in questa maniera. *Quomodo in Fornicatione, & Adulterio non idcirco diuersa sit Fornicatio aut Adulterium, si pulchra, uel diues, deformis aut pauper, Meretrix uel Adultera sit, Sed qualiscunque sit &c.* Ma perche questo non fa molto al caso, nè quanto al proposito di Gratiano, nè quanto al nostro, l'habbiamo uolgarizato secondo la lettera del medesimo. Et nella reuista del Manuale de' Confessori [a] rimettemmo à questo Commentario, la dichiaratione della quantità, che si ricerca, accioche il Furto sia peccato mortale. Per questa presupposta la diffinitione del furto, & la sua diuisione in furto mentale, & in furto reale, & altre cose, che in quel luoco toccammo, solamente repetiremo qui quel, che quiui [b], & in altra parte [c] habbiamo detto; cioè, che per il settimo precetto di non rubbare [d], non solamente si uieta ciò, che secretamente si toglie al prossimo contra sua uoluntà (che propriamente si chiama furto) ma etiandio ogni altra cosa, che malamente si toglie, & malamente si possiede; & tutto il danno che malamente si dà: & per consequente tutto ciò che si toglie, ò tiene per inganno, ò per forza di legge ingiuste, ò di qual si uoglia altra usurpatione illecita di cose d'altri [e]; & anco ogni uoluntà deliberata di torre, di tenere, di dannificare, & di usurpare illecitamente, contra la uoluntà del suo padrone. Percioche (come in altra parte [f], habbiamo detto) i peccati della uoluntà, della bocca, & dell'opere, sono d'un medesimo genere; benche, quelli della sola uoluntà

[a] C.27.n.9. ad quẽ lo㉑m remissimus. in eod.c.17. n. 3.

[b] Manual.c.17.n.2

[c] In additio.e.Quãdo de conf.d.1. nu. 231.

[d] Exod.20.

[e] C. Pænale. supra ead. q. 5.

[f] Manual.c.11. nu. 9.& in aditio.num. 233.& in c.fin.de symo.nu.7. & Tho.1. 2.q.72.art.7.

I

luntà non obligano à restitutione, così come quelli dell'opera, & della bocca. Adunque 2 † presuposto questo, notiamo di questo capitolo, che d'un medesimo genere, & spetie è il furto di cosa grande, & quello di piccola. Percioche il principio dice, che si giudica così per ladro colui, che rubba poco, come colui, che rubba molto. Et al fine egli conclude, che quanto si uoglia che uno rubbi, egli commette peccato di furto: & anco meglio lo pruoua nel mezo, insieme col principio. nel quale in effetto egli dice, che si come la fornicatione cō bella, ò con brutta, ricca, ò pouera, libera, ò schiaua è una; cioè d'una medesima spetie, & genere; cioè semplice fornicatione, così il furto di cose grandi, & quello di cose picciole sono d'uno medesimo genere. Et è chiaro (come la glosa tratta qui) che essendo ogni cosa eguale, maggior peccato è il fornicare con una delle dette, che con l'altra. Nè osta il dire, che la intentione di San Girolamo, che si raccoglie dalla ragione, ch'ei dà [a] per confirmare il suo detto per quelle parole [b] [perche non si mira quel che si rubba, ma l'animo di colui, che rubba] fu un dire, che il rubbare cosa picciola allhora solamente è furto, quando la uolontà di colui, che la rubba è di rubbar molto: Adunque questo non osta: percioche si risponde, che per l'altra ragione, & similitudine, che della fornicatione, & della conclusione si raccoglie è, che la sua intentione fu di uoler dire ciò, c'habbiamo notato. Da 3 questo † ne segue, Il primo, una conclusione cotidiana, che prouammo in una parte [c], & habbiamo posta in un'altra [d]. cioè, Che la circonstanza della quantità del peccato, benche lo augumenti, ma però non muta la sua spetie; nè cōmunemente, lo fa di ueniale mortale: & per questo il penitente non è obligato communemente à confessarla. Nè per consequente à dire che, se il furto era del prezzo di diece, uenti, cento, mille, ò diece mila ducati: pur che cōfessi ch'egli era di quantità bastante per essere furto mortale: perche, come San Girolamo, significa qui, la circonstanza della quantità del furto, benche augumenti il peccato, però non muta la specie di lui, nè communemente lo fa di ueniale mortale: & non siamo obligati à confessar tutte le circonstanze, se non (come risoluemmo nel Manuale [e]) solo quelle, che fanno che l'opere delle quali sono, siano peccati mortali: ò quelle, che sono mortali di una specie, siano d'un'altra: ò quelle, che sono mortali per un rispetto, siano anco per l'altro. ò

[a] Argu. c. Marcio. 1.q.1.l. Non dubbiū C. de legib.

[b] Non enim quod furto ablatum est mens furantis attenditur.

[c] In princ. c. consideret de pœn. d. 1.

[d] Manual. c. 1.6. n. 7

[e] C. 6. nu. 3.

mutino l'opere, d'una spetie in un'altra, ò nò. secondo la commune opinione, che copiosamente trattammo in altra parte [a]. Segue il secondo † che anco è uero quel, che habbiamo detto in altra parte [b]. Percioche quãtunque sia cosa laudabile il confessare le circonstanze, che aggrauano il peccato, facendolo di minore maggiore, però l'opinione piu commune, & probabile è, che non è necessario; quando quello augumento non è cagione che il ueniale si facci mortale, ò d'altra specie, ò per altro rispetto, come copiosamente prouammo in altra parte [c]. Ilche però non ha luoco in quella, che augumenta il peccato: & fa che per essa egli sia riserbato; almeno per constitutione Sinodale: laquale alle uolte riserba alcuni furti, ò danni di certa quantità al Vescouo: ò aggiũge che l'assolutione, ò la restitutione si facci in una certa maniera: & in quella, che fa, che tenga congiunta la scommunicatione: ò che la scommunicatione congiunta sia Papale: come per alcune scommuniche, si scommunicano quelli, che rubbano fino à tanta quantità, & non gli altri; benche in ciò peccassero mortalmente. Segue il terzo †, che ogni furto grande, ò picciolo di suo genere, & spetie è mortale: percioche la grandezza, ò picciolezza del furto non muta il genere: secondo il nostro notabile: & consta che i furti di gran cose sono [d] mortali: adunque di suo genere saranno anco i piccioli. Ma perche, in ogni materia di peccato mortale, tre cose scusano di colpa mortale; cioè la paucità, la indeliberatione, & il diffetto del giudicio bastante per poter peccare mortalmente (come diciamo nel [e] Manuale) cosi in questo del furto, la paucità sua fa, ch'ei non sia mortale. secondo San Tomaso [f], Sant'Antonino [g], & Adriano [h] communemente approbati. Ma perche però non è determinato dalla legge naturale, nè dalla diuina, nè dalla humana, quale sia la quantità necessaria, accioche un danno, ò una retentione, ò usurpatione, d'alcuna cosa, sia peccato mortale, communemente si tiene, & molto bene, che è la quãtità notabile: & che qual sia la notabile si lascia all'arbitrio di huomo da bene [i]. Ma † gran fastidio però mi danno alcuni Confessori, in dimandarmi quale quantità si ha da giudicare per notabile, & qual giudichiamo noi altri per notabile: occorrendoci la questione, come piu d'una uolta ci è occorso; & tanto piu ci è stato grauoso questo, quanto piu penseranno che il Dottor Soto [k] habbia determinato che essa è di due, ò tre ducati, quando la gran pouertà di colui

4 5 6

[a] C. consideret n. 5.

[b] Manual. c. 6. nu. 7.

[c] In princ. c. consideret nu. 13. parte 4 pag. 36.

[d] C. Fures. cum tribus. sequent. de fur.

[e] C. 11. nu. 4.

[f] 2. sec. q. 66. art. 6.

[g] 2. part. tit. 4. ca. 5. §. 7. & 8.

[h] Quodli. 8. pag. 11.

[i] Quam aque indefinita relinquentur a lege arbitrio boni uiri sunt diffinienda l. . ff. de iur. delib. & c. de causis de offic. deleg.

[k] Lib. 5. q. 2. art. 3 de iusti. & iur.

colui à chi si toglie, tiene, ò rubba, non persuadesse, che un'altra minore basta p farlo notabile, Ilquale nõ dice però questo. bẽche lo pruoua(à nostro parere)per esempio. Per la decisione adunque di quello, che quà rimettemmo nel Manuale, diciamo [a], Il primo, che colui, che rubba poco uolendo rubbar molto, pecca mortalmente. come San Girolamo sente. Percioche la uolontà di fare, & il fare, sono d'una medesima malitia. secondo S. 7 Tomaso [b], approbato. Il secondo † che chiunque rubba alcuna cosa picciola, senza uolõtà di rubbarne un'altra maggiore, nè per ciò fare al prossimo piu danno, di ciò che quella cosa picciola uale, non cõmette furto mortale. s'egli ragioneuolmente crede, che, se il padrone lo sapesse ne haurebbe piacere. Nè anco, dato ch'ei sapesse, che di ciò gliene rincrescerebbe, se gli fosse detto; nè glielo darebbe. si come notò il Gaetano [c]. Benche San Tomaso in questo parli un poco scuro [d]. Il terzo, che chi rubba una cosa picciola, come una Subbia à uno calzolaio, ò una Agucchia al Sarto, il quale per non hauere altra Subbia, nè altra Agucchia, lascia di lauorare, non commette furto mortale: benche per ciò si faccia al suo patrone danno notabile. come notammo nella nuoua editione del Manuale [e]: dato che il contrario senta Siluestro [f]; col quale concorda il Soto [g]. Il primo, perche egli non rubba cosa notabile. Il secondo, perche chi rubba quella cosa tanto picciola, benche per essa facesse danno di diece ducati però non si condennarebbe nel doppio, ò quattro tanti di quel danno, se non nel doppio, ò quattro tanti di quella picciola cosa tolta; secondo che fusse il furto manifesto, ò occulto [h].

Il quarto, diciamo, che quella opera di torre quella cosa picciola sarebbe mortale, se colui, che la toglie, sapesse, ò douesse sapere, ò credere, che à colui à chi si toglie seguirebbe dãno notabile, di quel furto picciolo: non per essere il furto, nè la uolontà di rubbar mortale, ma per dar cagione di danno notabile [i]: che 8 sono cose differenti [k]. Il quinto †, che il medesimo si ha da dire, di colui, che rubba una cosa picciola, credendo che per ciò ne riceuerà il suo patrone dispiacere, & turbatione notabile, se lo sapesse. Come io sò d'uno, che rubbò al suo patrone un pomo Codogno assai grande, che egli teneua nel suo giardino, & lo stimaua molto, per mostrarlo: & haueua detto a' suoi seruitori che gli sarebbono dispiacere notabile, (come poi glielo tolse) se glielo togliessero. Adunque dico che esso non fece furto notabile, an-

a C. 17. n. 3. & cap. 27. nu. 9.

b 1. Sec. q. 20. ar. 3.

c 2. Sec. q. 66. art. 6.

d In d. art. 6.

e C. 17. nu. 3.

f Verb. furtum. q. 5.

g Lib. 5. q. 2. ar. 3. de iusti. & iur.

h §. induplum & §. Quadrupoli institu. de actio.

i Arg. ca. fin. de iniur. l. Qui occiderit ff. ad leg. Aquil.

k Quod ex diuersitate titulorum de furtis. & de iniurijs facile colligitur.

cor che per hauere dato p esso al patrone notabile dispiacere, potrebbe hauer peccato mortalmēte: poi ch'ei credeua, ò doueua credere, che gli daua quel dispiacere. Il sesto, che da questi due detti ne seguita, che la cagione perche chi toglie una cosa picciola d'un pouero fa peccato mortale, & chi la piglia à un ricco nò, non è perche uno commetta furto mortale, & l'altro nò: ma perche l'uno dà cagione di notabile dispiacere, & passione, & anco perauentura afflittione corporale di fame, di sete, di caldo, ò di freddo, & l'altro nò. ò perche l'uno ha ragione di credere, che colui, à chi è tolto lo terrà per buono, & l'altro nò. Il settimo, che da questo sesto ne seguita è, che chi toglie poco, ò molto, credendo ragioneuolmente, che il suo patrone lo terrà per buono, non pecca. percioche egli non rubba [a]: Nè per conseguente chi piglia alcuna cosa, che secondo la sua quantità, & la conditione della persona, che la toglie, & à chi si toglie è da credere, che non li dispiacerà: perche egli non rubba, nè fa danno à niuno contra la sua uolontà [b]: Benche per auentura s'inganni in pensarsi che il patrone lo terrà per buono: ma insino ch'egli ragioneuolmente crederà che il padrone lo terrà per tale, non pecca. Habbiamo detto [ragioneuolmēte] perche se lo credesse pazzamente, peccherebbe [c]. L'ottauo, che tolta la congettura del danno, del dispiacere, & dell'afflittione corporale, ò spirituale, che dal furto ne può seguire: & leuata la cōgettura, che il patrone della cosa tolta ne habbia da esser cōtento: & tolta la uolontà di rubbar piu, se si potesse, nō fa differenza che la cosa si toglia à uno piu che à un'altro. & perciò è necessario determinare, se assolutamente ui è alcuna quantità, il furto della quale sia peccato mortale, & quello dell'altra minore nò. Il nono, † che in alcuni Vescouadi è dichiarato per constitutioni Sinodali, che non si dia scommunicatione per cosa, che uaglia meno di trenta soldi: & in altri che non si dia per meno di due Reali: ma però non per questo è determinato, che questo sia la quantità necessaria, accioche il furto, ò il danno sia peccato mortale: poi che quantunque non si può, nè si deue dare scommunicatione, se nō per peccato mortale [d] (come, dicemmo nel Manuale [e]) però non è necessario darla per ogni peccato mortale. & così si può intendere che quantunque per meno di due Reali, ò di trenta soldi si fa peccato mortale, però non si deue scommunicare nessuno per meno.

9

[a] l. inter omnes. Recte. ff. de fur.

[b] Et ideo non facit iniuriam neque dolum c. scienti & consentienti de regu. iur. lib. 6.

[c] Per eundem. §. recte dict. l. inter omnes. ff. de fur.

[d] c. Nemo & c. Nullus. 11. q. 3.

[e] c. 27. n. 9.

Il decimo, che alcuni raccogliono da ciò, che ha detto il Soto [a] di sopra riferito, che la somma, che non è due, ò tre ducati, non è in se mortale, senza tener rispetto alla persona, à chi si rubba. Per li quali dice, che non si dà attione per l'inganno fatto in cosa, che non uaglia piu di due ducati [b]: & che Matteo Matesiliano [c] dice, che ciò che non uale due ducati è cosa uile; & per questo niuno per quel, che non uale piu, può occidere il ladro di notte, benche regolarmente sia lecito occiderlo [d]. Et che una lanterna pare cosa uile, & poca, per poter manomettere colui, che te la rubba, ancor che non la uoglia lasciare [e]: & che pare cosa ragioneuole il credere che il rubbare un ducato al Re, ò ad altro assai ricco, non sia peccato mortale. L'undecimo, † che ci pare che, nè il Dottor Soto uolse dire questo, nè è la uerità: percioche San Tomaso [f] non scusa di colpa mortale il furto, se non quando egli è di cosa minima, & assai picciola: & à niuno parrà tale in questa terra un ducato, in se considerato. L'altro perche San Tomaso dice, che il furto di cosa minima, non è mortale. ilche significò non hauer luoco quando colui, che rubba quella minima cosa, uuol far danno al padrone in essa contra la sua uolontà. benche il Gaetano à forze di braccia, & bene, (al nostro parere) stira il suo detto; accioche egli dica il contrario. L'altro, perche altra cosa è, dinegare l'attione dell'inganno contra colui, che ingannò in meno di due ducati, & altra è il dire, che non fa peccato mortale chi inganna in meno: Percioche la legge nega l'attione, contra il compratore, & uenditore, che non inganna piu della meta del giusto prezzo [g]. Ma però non per questo essi lasciano di peccare mortalmente [h]. L'altro perche Matteo Matesiliano non allega pruoua necessaria del suo detto: & quando l'allegasse, non ostarebbe, poi che ne segue male. Non si può confondere questo in questo caso (& maggiormente per autorità priuata) adunque egli non pecca mortalmente. Oltre di questo, che molti peccati mortali sono, che la legge humana lascia di castigarli, & la diuina gli castiga [i]. L'altro, perche in alcuni Vescouadi è ordinato per consiglio di molti huomini dotti, & prudenti, che si dia scommunica per il furto di trenta soldi, & per quello di due Reali, & come habbiamo detto nel Manuale [k] la scommunica maggiore Generale, non lega, se non per peccato mortale.

Il duodecimo † che saluo (il miglior parere) à colui, che

[a] lib. 5. q. 2. art. 3. de iust. & iur.

[b] l. si oleum & l. seq. ff. de dol.

[c] Notab.

[d] Exod. 22. l. furem ff. ad l. Comel de sica. c. Si perfodiens de homic.

[e] l. Si ex plagis. § Tabernarius. ff. ad legem Aquil.

[f] 2. Sec. q. 66. ar. 6.

[g] l. 2. C. de rescin. uen. & c. cum dilect. de empt.

[h] Iuxta doctri. Tho. 2. Sec. q. 77. art. 7.

[i] c. Denique 4. d. Tho. 1. 2. q. 96. art. 2

[k] c. 27. n. 9. & Paulu. in 4. d. 18. q. 1. ar. 2. Pro quo sunt c. Nullus & c. Nemo 11. q. 3. Quod. & in ea. inter uerba ead. causa & q. nu. 480.

con me si confessassi, ò consigliassi, direi queste cose. La prima, ch'ei tenesse per notabile quantità per effetto, che il furto, ò la retentione sia mortale, la suma di quaranta soldi, & anco di uenti, & anco quella di diece, & di sette: & che non tenesse per tale la meno di tre soldi in questa terra, nè in altra, doue hauesse tanti danari quanto in questa: benche gli commandassi à restituire da un soldo in sù. La seconda, che piu m'inclino à dire, che quella di tre soldi in sù è notabile: dato che, non condannassi il penitente, mezanamente dotto, che gli paresse il contrario. La terza gli direi ch'ei tenesse per tale, un Capretto, un Capone, & anco una Gallina [a], etiandio nella terra doue essa non ualesse un giulio, nè anco mezo: & anco il furto d'una donzena d'uoua. & il medesimo direi d'una misura picciola di formento, & d'una meza di uino, Il primo, perche, qual si uoglia cosa di queste si tiene (almeno communemente, & da i piu) per piu di picciola. Il secondo, perche da molti prudenti habbiamo inteso lodare, il Re Christiano, per hauere fatti giustitiare certi soldati, che rubborno nel suo campo un paio di galline, & il Re infidele giustitiare i suoi soldati per cose minori, che non erano esse galline. Benche si potrebbe rispondere, à questo, che le leggi della guerra, & la necessità di prouedere gli eserciti di uittouaglie, adoprano questo rigore: ma però si potrebbe anco replicare, che pare che la mansuetudine Christiana repugni alle leggi, che per cosa che non è, nè si presume esser peccato mortale, si toglia la uita à niuno [b]. come s'è tocco nel Maual e. La quarta, † gli direi che'l rubbar cosa di minor quantità, è peccato mortale quando per esso si fa danno di tanta, ò piu quantità delle dette. come è il furto di una Agucchia, ò d'una Subbia, ò d'altro instrumento, per mancamento del quale un Sarto, un Calzolaio, ò un'altro artigiano perde tanto del suo lauoro, quante sono le quantità sopradette. Però è da notare, che, se si desse scommunicationi solamente per il furto, & non si comprendesse altri danni, colui non sarebbe scommunicato, che hauesse fatto quel furto: perche (come sopra habbiamo detto) altra cosa è il furto dell'instrumento di tanto poco ualore, & altra è il danno, che con quel furto, ò con la ritentione si fa: Percioche, se si condennasse nel doppio, ò in quattro tanto del furto, secondo che fosse manifesto, ò non manifesto, non si raddoppiarebbe il danno; ma solo il ualore dell'instrumento rubbato. secondo la mente di tutti [c]: come

12

a Quod nobis irrefragabiliter probat .§. galliarum insti. de rer. diuisio.

b In cap. 23. nu. 60 & seq.

c In .§. induplum & in .§. Quadrupli insti. de actio.

come di ſopra s'è detto. La quinta, gli direi che la ſcommunicatione generale contra quelli, che rubbano, ò non reſtituiſcono il mal tolto, comprende tutti quelli, che togliono, ò ritengono ingiuſtamente tanta quantità, quanto baſta per peccar mortalmente: perche ſi comprende non ſolo le parole, & l'intentione di colui, che la pronontia, che è di cauar l'anime del peccato mortale, ò guardare, che non caſchino in eſſo [a]: ſe per le conſtitutioni di colui, che ſcommunica, ò per altra uia, non ſi eccettuaſſero quelli, che non togliono fino ad altra quantità maggiore. Percioche, ſe ſi eccettuano, non ſi comprenderanno: perche la ſcommunica non lega ſe non quelli, che colui, che ſcommunica, ò colui, che fa ſcommunicare uuole. come habbiamo detto nel Manuale [b]. Di colui, che molte uolte toglie picciole coſe al ſuo patrone, ò ad altri, ò à molti [c], s'è detto nel medeſimo Manuale.

[a] Arg. ca. 1. de ſent. excom. lib. 6. & c. 2. de conſtit. eod. lib.

[b] Ca. 27. nu. 11.

[c] Cap. 17. nu. 139. & 140.

QVESTIONE, NELLA QVALE SI TRATTA,

SE OGNI HOMICIDIO INVOLVNTARIO casuale, occorso nell'opera illecita, ò lecita, illecitamente fatta induce Irregolarità.

APPLICHIAMO ANCORA à questo testo, & al sopradetto quella questione della Irregolarità, che in questa impressione della reuista del Manuale [a] si remise per errore, al Commentario di questo capitolo; douendosi rimettere all'altro [b]. per ilche lo rimettiamo quà [c].

a Ca. 27. nu. 221.

b Ad commota ca. Nō inferenda 23. q. 3. cum hoc excuso.

c Non inferenda n. 137.

SOMMARIO.

13 *Irregolare è colui, che uccide il prossimo, facendo opera illecita, ò lecita, illecitamente fatta. quando però l'opera illecita si ordina per l'homicidio.*

Irregolare

1 *Irregolare non è il Cherico, che facendo mercantia, ò tagliando qualche albero uccide alcuno à caso.*

2 *La Cirugia usata dal Monaco, & da altro Cherico d'ordine sacro per danari è illecita: & se l'infermo muore lo fa irregolare. A' i quali tutte l'opere pericolose di morte sono prohibite.*

3 *L'Adultero, che uccide il marito difendendosi è irregolare.*

L'Argomento, ch'è à contrario senso è forte, quando si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge.

4 *La Regola della Legge si osserua in tutte quelle cose, che in essa non sono eccettuate.*

5. 6. *Il Caso danna, se gli precede la colpa, per esso ordinata. &*
7 *non altrimenti*

8 *Irregolare è non solamente colui, che consiglia, che si debba ammazare altrui; ma etiandio colui, che consiglia si debba fare alcuna cosa, per la quale ne segue la morte.*

9 *L'opere del tutto buone negare è heresia. tuttauia la piu parte d'esse sono male, almeno uenialmente. nè se ne truoua nessuna, che sia indifferente: cioè, nè buona, nè mala.*

La Irregolarità non è cagionata dall'homicidio del tutto casuale.

10 *Irregolare non è nessuno per morte casuale, senza alcuna colpa.*

11 *Irregolare non è il Cherico, che cacciando commette homicidio, se la caccia non era ordinata à morte alcuna: ma egli nondimeno pecca mortalmente.*

12 *Irregolare è colui, che facendo cosa, che per se, & per lui è illecita (dalla quale ordinariamente ne segue morte) se gli occorre casualmente qualche homicidio.*

1 LA questione è †, se una notabile limitatione del Dottor Soto [a] è uera, per la quale si ha da ridurre alla memoria quella regola affermatiua che nel Manuale [b] habbiamo posto: cioè, che ogni homicidio casuale, che è quello, che à caso accasca, senza esserui la uolontà per quello, che ne segue dalla opera illecita, ò dalla lecita illecitamente fatta, fa irregolare [c]. Il Dottor Soto lo limita, che solamente ha luoco quando l'opera, ò la maniera da che ne segue l'homicidio è illecita, per essere di suo genere pericolosa per morire, ò per mutillatione, &

a Lib.5.q.1.ar.9.de iusti. & iur.

b Cap.27. nu.221.

c Ca.tua nos c.Suscepim9. de homic. & cap. fin. eod. tit. lib. 6. quæ de opere illicito loquũtur ca. continebatur & cap. præsbyterum. de homic. que. de opere licito. Illicito acto agunt.

per questo uietata, & non nell'altre cose, che sono illecite per altri rispetti. Contra la quale, & suoi fondamenti fa, Il primo, che cosi le Glose, [a] & San Tomaso [b] con tutti gli altri indistintamente dicono, che è irregolare colui, che fa alcuna opera illecita, ò lecita, illecitamente, se da essa ne segue morte, ò mutillatione. Il secondo, che Siluestro [c] specifica, che il Cherico, che à caso occide trattando mercantia, che gli è uietata è irregolare: benche non sarebbe un laico, al quale accascasse il medesimo: Et che colui, che taglia arbori d'altri à caso, occide è irregolare: benche egli ponga tanta diligenza quanta basterebbe per non essere irregolare, se l'arbore fosse suo [d]. Et anco il Gaetano, (se ben si pesa) dice, che il Cherico, che cacciando pone tanza diligenza quanto il laico, accioche non ne segua difformatione, non pecca piu che peccato d'homicidio, come fa il laico: ma però incorre in irregolarità. & è chiaro, che il tagliare l'arbore non è stato prohibito al Cherico, nè anco la mercantia per essere pericolosa, per disformare l'huomo, ma per altri rispetti: & nè manco la caccia degli uccelli, delle lepri, de' conigli, che la legge uieta [e] per il delitto; quantunque non la uieti per la ricreatione. Il terzo, che non ui è legge che questo pruoui efficacemente. Il quarto †, che la induttione d'un capitolo [f] sopra il quale il Soto fa gran fondamento, presupone per certo quel, che è tanto incerto che la commune opinione tiene il contrario: & anco (al nostro debile parere) con ragione. Perche egli presupone, col tenere quel testo, che il Monaco, che usando la Cirugia per sola pietà medica, & apre una piaga della quale per stare l'infermo al uento contra il commandamento del Monaco se ne muore, non è irregolare: & se lo medica per guadagno sì. Il contrario del quale pruoua il testo (secondo l'intelligenza commune [g]) che dice, che in l'uno, & l'altro caso egli è irregolare: benche nell'uno si dispensi piu facilmente che nell'altro: ilche non tengono senza ragione. sì perche il testo chiaramente dice, che quel Monaco peccò in usare quell'officio prohibito, come dicono quelle parole. *Licet ipse Monacus multum deliquerit, officium alienum usurpando, quod sibi minime congruebat*: & si perche anco chiaramente dice, che, se tre cose ui concorsero, cioè, ch'ei medicò per pietà, & non per cupidità di guadagno; & che sapeua bene l'arte; & che fece tutta la diligenza debita, non si doueua tanto reprobare, che non si potesse usargli misericordia, per

[a] Cap. ficut dignũ .§. fin. de homic. & de his. 1. 50. dist.
[b] 2ª. Sec. q. 64. art. fin.
[c] Verb. homicidiũ 3. q. 1.
[d] Idem Syl. uerbo homicidium q. 18.
[e] Ca. 1. cum glo. de cleri. uenaror.
[f] Ca. tua de homic.
[g] Quem. Io. Andr. Pan. Anania. & Fel. probant.

2

potere

potere lasciarlo celebrare, dipoi della cõdegna sodisfattione: che è un dire, ch'ei teneua necessità di misericordiosa dispensatione: Percioche queste sono le parole del testo [a]. Il quinto, che, se la sua induttione fosse buona, la sua limitatione sarebbe falsa: percioche la sua limitatione contiene, che colui è irregolare, che fa alcuna opera illecita, che gli è prohibita per essere pericolosa, di occidere alcuno, se da essa ne segue morte, ò troncatione di membri: & è chiaro che il Monaco (di chi parla quel testo), fece opera illecita, & tale, che gli era prohibita per essere pericolosa d'alcuna morte, perche usò la cirugia quanto al tagliare, aprire, ò abbruciare alcune carni: Il che non solamente a' Monaci, ma etiandio à tutti quelli d'ordine santo è uietato; per essere pericolosa da seguirne morte. come tiene il Panormitano [b], & la commune. Di maniera, che, se quel, che presupone la sua induttione fosse uero, la sua limitatione sarebbe falsa: & se la sua limitatione è uera, la sua induttione si presupone falsa. Il se-3 sto †, nel quale egli si fonda è, che se l'adultero, essendo trouato dal marito con la moglie, per difendersi occide il marito, non è irregolare. Il contrario di ciò, che noi tenemmo nel Manuale [c], & prima lo tenne S. Antonino [d], & per la sua medesima limitatione si pruoua. perche l'Adulterio è opera illecita, & pericolosa per cagionar morte; attento la inclinatione de gli huomini, & l'uso d'occidere gli adulteri, & le lor mogli. & anco attento le leggi, che non castigano per l'ussoricidio i mariti, nè i padri delle dõne in certi casi [e]: & la sua limitatione contiene che la irregolarità casuale, che seguita d'opera illecita, & pericolosa di morte, fa irregolare l'homicida. Il settimo, ch'egli si fonda in dire che non ui è legge per la sopradetta [f] regola generale de i Dottori, che dica, che l'huomo si fa irregolare per qual si uoglia morte casuale, che seguita d'opera illecita, se non due [g], che danno ad intendere dicendo: che non fa irregolare la morte, che d'opera lecita lecitamente fatta ne segue. Il qual fondamento è debile: percioche all'argomento, che chiamano *à contrario sensu*, benche egli sia debile in logica, però è assai forte nella legge [h], quando si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge [i]; & non si truoua espresso il contrario della detta regola, nè egli da altra solutione, ne segue che per 4 quello egli si può prouare. L'ottauo † che que' due Capitoli [k] nõ solamente prouano per l'argomento, che chiamano *à contrario*

a Si tamẽ causa pietatis & non cupiditatis id egerit & peritus erit in exercitio chirugie omneque studuit quam debuit diligentiam adhibere non est ex eo. quod per culpa mulieris cõtra consilium accidit adeo reprobandus, quod non post satisfactionem condignam cũ eo misericorditer agi possit, ut diuina ualeat celebrare. Alioquin interdicenda est ei sacerdotali. ordinis executio. de rigore.

b Cap. sententiã ne cler. uel Monac. ubi Pan. nu. 21. & Syl. uerbo medicus.

c In ca. 15. nu. 7.

d 3. parte tit. 5. c. 8. §. 4. col. 4.

e Ar. l. Patri. l. Marito. ff. ad leg. iul. de adul. & l. grachus c. eod. tit.

f Supra eo. cõmen. nu. 13. & Manual. c. 27. nu. 221.

g Ca. dilectus & c. ex literis 2. de homic.

h l. 2. ff. de offic. eius cui mandat. est iur. & ca. Apostolicam de his quę fiũt à prælatis sine cons. cap.

i Iuxta ca. à nobis. de sent. excom. & gl. cap. significasti de foro compe.

k Cap. Dilectus. & ca. ex litteris de homic.

sensu, ma etiandio per quello, che chiamano, *à cesante ratione & causa*. Percioche l'uno d'essi [a] dice, che il Capellano di chi egli parla non è irregolare. perche [b], nè con la uolontà, nè con l'opera egli fece homicidio; nè gli accascò operando illecita opera. Et l'altro [c] scusa d'irregolarità uno, perche [d] egli non fu negligente nell'opera sua. Il nono, che ui sono molti testi, che generalmente pongono per regola, che chi disforma, cioè, chi occide, ò taglia membri d'huomo, ò ne è cagione; ò faccia questo in pace, ò in guerra; ò gettando pietre, ò dando delle bastonate a' suoi discepoli inconsideratamente [e]. I quali testi tanto generali pongono una regola, che includono anco quelli, che giusta, & santamente, diretta, ò indirettamente occidono, ò sono cagione dell'homicidio. come habbiamo detto nel Manuale [f]. Et anco molti Dottori, (de i quali fu S. Tomaso [g]) furon di parere, che anco per l'homicidio, che uno ha fatto per la sua ineuitabile difensione lo faceua irregolare. & è certo, che dalle regole delle leggi non si dobbiamo discostare, se non per la legge espressa, ò per molto necessaria ragione fondata in essa legge [h]. Et poi che la legge, non esprime di questa irregolarità, se non colui, che à caso, senza colpa occide, ò è cagione di morte, ò lecitamente operando, ò con proposito per difensione necessaria, resta prouata la regola de i Dottori, che la disformatione casuale, che da opera colpabile ne segue, cagiona irregolarità. Per questi † fondamenti non osarei tenere la detta limitatione, se quella (come egli dice) è contraria all'opinione de i Dottori Canonisti: benche ci paia bene, se & in quanto ella concorda con l'altra, che essi sentono (al nostro parere) & anco alcuni che l'espressero tanto, cioè che l'homicidio casuale non fa irregolare colui, che non hebbe colpa ordinata, & incaminata per sua natura, ò per la intentione del colpato per esso homicidio. Essempio, Io prego il mio compagno che uenghi con esso meco insino alla Chiesa, & io ui uò con alcuna intentione mortalmente mala di uedere, udire, parlare, ò fare cose brutte: & caminando, un tegolo uccide, che cade dal tetto, esso mio compagno, io non sarò irregolare: Percioche quantunque quella morte sia seguita da quel, che io l'ho pregato, che facesse, & io peccasi in pregarlo, & in andare alla Chiesa con esso lui per quel fine mortalmente male, però quella malitia, & colpa mia non si ordinò, nè incaminò à quella morte,

5

a Dist.ca.Dilectus.
b Neque.uolontate neque actu homicidium perpetrauit. neque dedit operã rei illicite.
c Ca. ex literis.
d Diligenter circunspexit.
e Cap. Miror.ca. si quis uiduam c. clerico. De his 50.d.c. continebatur & ca. Presbyterum de homic.
f Cap. 27. nu. 206.
g 2a. 2æ.q.64.ar.8.
h Glo.l.Omnis diffinitio ff.de regul. iur. & in rubric. de reg. iur. lib.6.

morte, nè per la natura dell'opera, nè per la intentione dell'operante, che fui io; & la commisi in pregare, & in scongiurare ch'ei uenisse doue egli morì. Per questa limitatione, & conclusione fa, Il primo, che per quel, che occorre à caso niuno merita danno, nè pena [a]: Benche ne preceda la colpa; se essa non si ordina, ò s'incamina per esso caso. come singolarmente dicono alcuni, parlando di questa medesima materia [b]. Il secondo, che se io u'impresto la Mula di quì à Toledo, benche uoi la caualchiate con alcuna intentione mortalmente mala per dire, intendere, ò fare alcun peccato mortale, & nel camino, una saetta del cielo, ò un cane arrabbiato, ò altra cosa fortuita ammazza la Mula, uoi non sarete obligato à pagarmela. percioche dato che, per colui, che toglie impresto alcuna cosa ella si perda à lui (benche si perda per caso fortuito) quando al caso precede la colpa [c], & nel fatto proppo sto, al caso precede la uostra colpa, però perche, nè per sua natura, nè per uostra intentione s'incamina à essa, & colui non ui ha da condannare. secondo la mente, & costumi di tutti [d]. Il terzo, † che Pietro d'Ancarano, & Filippo Fran. espressamente decidono [e] sopra una glosa dicendo questo, che quello che ella dice che danna ciò, che à caso auuiene quando al caso precede colpa, si ha da intendere quando la colpa si ordina, & incamina à esso caso. & la glosa parla in questa medesima materia d'irregolarità. Il quarto, che pare che la ragione d'una risposta di Bonifacio Ottauo [f] chiaramente pruoui questo: Percioche dopo ch'ei disse, che colui, che commanda che si ferisca altrui con protestatione, che non si occida, se il mandatario l'occide è irregolare, da per ragion di colui, che in commandarlo tenne colpa, & doueua pensare che ciò poteua auuenire: significando per questo, che quantunque in commandare egli hauesse colpa, però, se non pensaua, che quel delitto douesse resultare dal suo precetto non sarebbe irregolare. La onde si può raccorre, che, se uno mandasse un messo di qui à Medina à fare, alcuna compra, ò uendita mortalmente mala, & nel camino egli fosse ucciso da un tuono, da un Leone, ò da un ladro egli non sarebbe irregolare. percioche quantunque egli hauesse, colpa in mandarlo à far cattiua opera, però egli non era obligato à pensare, che di quel mandarlo ne poteua ca-

6

a d.si creditor l.quę fortuitis. C.de pig. actio ca. 1. de commod.& ca. final. de deposi.

b E quibus sunt Petr. de Ancha. & Perusi.in glo.penul.c. fin.de homic. lib.6.

c C.1.de commod. & ca.fin. de diposi.

d In dictis duobus capitulis.

e In d.glo.penul.d. ca.fin. de homicid. lib.6.

f In d.c.fin. de homic.lib.6.

scare quella morte, accioche per quello egli lasciasse di mandarlo. Il quinto, † che non impedirebbe la forza di questo quarto fondamento chi dirà che Siluestro [a] dice, che Bonifacio pose in quel luoco due ragioni di suo capo. La prima: cioè, perche egli hebbe colpa in mandarlo, ha luoco in ogni precetto colpabile. & la seconda, ch'ei doueua pensare, che ciò doueua auenire nel precetto lecito. Il primo, perche la sua dichiaratione è contra la glosa; benche egli la riprenda: ma tutti communemente la seguono. Il secondo perche egli rimprouera il testo facendo della copulatiua, Et disgiuntiua [b] *Vel*. Il sesto ci muoue molto, è che la decisione di Bonifatio sarebbe souerchia, & in dubbia, senza dubbio, se questa limitatione non fosse uera. Adunque, se per essere irregolare per homicidio casuale bastasse qual si uoglia colpa di colui, à chi egli occorre, senza alcun dubbio, sarebbe certo, che sarebbe occorso per là colpa del commandare che si douesse ferire, tanto che è uicina à quella di occidere: & per questo egli non hauea cagione di fare quel Decreto. Il settimo (al nostro parere) uolse sentire Innocentio [c] nell'esempio, ch'ei pose in quel suo detto, † che non solamente è irregolare chi consiglia che si occida, ma etiandio colui, che consiglia, che si faccia alcuna cosa donde ne segua la morte: Percioche egli pone l'essempio di colui, che consiglia, che si debba sparare un pezzo di Artegliaria: ò che si ferisca altrui: ò che si uada à pigliare per forza un castello; che uerisimilmente non si può pigliare senza morte d'huomini. & molto ne dubita di colui, che consiglia, che si debba pigliare un castello à tradimento: perche molte uolte se ne suole pigliare alcuno senza morte. & se qual si uoglia colpa incaminata, ò non incaminata à qualche morte, perciò gli bastasse, non dubitarebbe del quarto essempio, nè porrebbe i tre primi in colpe tanto uicine, ordinate à morte. nè per ragione, che ne i tre casi s'incorre in irregolarità, egli direbbe, che quel, che si commandaua in essi, era uicino all'homicidio. L'ottauo, che questo medesimo sentirono quiui l'Hostiense, Giouanni Andrea. Et la Commune, col Panormitano dice che la ragione perche Innocentio inclina in dire, che anco nel quarto caso s'incorre in irregolarità è, che quantunque egli non sia tanto certo che ne habbia da seguir morte della presa del castello à tradi-

7

8

[a] Verb. homic. 1. q. 7. uers. quartum.

[b] Contra. l. non alter. ff. de leg. 3. & ca. Preterea de uerb. significa.

[c] In cap. Audientiã de homic.

tradimento, come della presa di quello per forza, nondimeno anco molte uolte ella ne segue, nel prendersi à tradimento. Il medesimo sente la commune [a], in dire che la ragione perche essa conclude è, che chi consiglia uno ch'ei debba occidere un'altro, & quegli occida lui, egli si fa irregolare: Percioche egli doueua pensare che ciò poteua seguire da quel delitto. come dichiara il Panormitano [b]. Il nono † fa, che se tenessimo il contrario, & seguissimo quelli, che tengono che basta per questo la colpa ueniale [c], quasi sempre colui sarebbe irregolare, che dicesse, facesse, consigliasse, ò commandasse alcuna cosa, la quale facendosi, ne seguisse morte. percioche communemente (come in altra parte habbiamo detto) [d] benche sia heresia Luterana il dire [e] che tutte le nostre opere sono peccati almeno ueniali, però tanto è la miseria humana, ch'io temo che i piu di quelli, che faciamo, alcuni siano ueniali, ò per essere essi nel suo genere tali, ò per mancarli alcuna circonstanza del tempo, del luoco, della persona, della maniera, del fine, & d'altre cose, che hanno tutte da concorrere, accioche l'opera sia buona [f]. la quale, se non è buona, per forza sarà mala, almeno uenialmente. poiche niuna opera humana fatta con deliberatione, & che indiuiduo, che gli Giuristi chiamano specie sia indifferente. cioè, nè mala, nè buona [g]: & per conseguente, quasi tutti gli homicidij casuali auerrebbono à quelli, che uenialmente peccassero. Il decimo fa, che, se ciò, che pretendiamo non fosse la uerità, ne seguirebbe, che quanti uanno à uedere giostre, tornei, giuochi di canne, ò tori per malitia mortale, ò per uanità ueniale, de i quali sono (al nostro parere) i piu, & conducono con essi loro donne, figliuoli, serui, amici, & altre persone, sarebbono irregolari; se alcuni di essi morissero, ò perdessero membri; per qualche cadimento de' Catafalchi; del ferire, delle lancie, de' tronconi, de' bastoni, delle canne, dell'incontri de' caualli, & d'altre cose simili, che à caso accascano, che sarebbe un'empire il mondo d'irregolari, di Vescoui, di Prelati, & d'altri Ecclesiastici principali, & honorati Laici. L'ultimo fa quella diuisione, & resolutione, che nelle editioni nuoue della reuista aggiungemmo al Manuale [h], delle tre difformationi, ò homicidij, cioè del tutto uoluntario, del tutto casuale, & misto. Doue diffinimmo ch'è mero casuale quello, che non

[a] In d.c. Ad audientiam. de homic.

[b] In d. cap. Ad audientiam.

[c] E quibus est Gaieta. 1.2ª.2ᵉ. q. 94. art. 8.

[d] In ca. inter uer. 11 q. 4. nu. 464.

[e] Quod Alphonsus Castre. proba. post. Ioan. Rof. ille quidē aduersus omnes here. Verb. hic autē assertio. Luthe. art. 31.

[f] Diony. li. 4. de Diui. nomi. & Thom. 1.2. q. 18. art. 9.

[g] Tho. 2ª.2ᵉ. q. 18. art. 9.

[h] In ca. 27. nu. 220.

ſi uuole, direttamente in ſe; & ne ſegue da quello, che in niuna maniera ſi ordina per eſſo, che è la morte, con che una ſaetta celeſte occide colui, che ſi manda in alcuna parte, ſenza neſſun penſiero della ſua difformatione. Del quale aſſolutamente habbiamo detto quiui, che non fa irregolare: & al preſente largamente l'habbiamo prouato. † Da tutto queſto, per dichiaratione di quello inferimo queſte illationi. La prima è, che dice bene il Soto, che Siluestro non diede nel ſegno in dire che il Cherico incorre in irregolarità, che tagliando qualche arbore d'altri, occide alcuno à caſo; benche egli metteſſe tanta diligenza per non occiderlo quanta baſterebbe per non incorrere in irregolarità, ſe tagliando il ſuo arbore il medeſimo gli aueniſſe: poiche la colpa del tagliar l'arbore d'altri, non s'incamina alla morte che occorre. La ſeconda che anco ha detto bene il medeſimo, che non ſarebbe irregolare il Monaco ſe, ſonando la campana in tempo prohibito, il battaglio d'eſſa occideſſe alcuno, ſe però nel ſonare egli metteſſe tanta diligenza, quanto baſterebbe per non eſſere irregolare, ſe nel tempo, che gli è permeſſo, la ſonaſſe. La terza, che Siluestro afferma dicendo, che ſarebbe irregolare il Cherico, ſe gli auueniſſe un'homicidio caſuale, eſercitandoſi in mercantia prohibita. per il quale non ſarebbe irregolare, ſe la mercantia, gli foſſe lecita: pur che eſſa foſſe tale, che, nè per ſua natura, nè per la intentione d'eſſo Cherico ſi ordinaſſe à quella morte.

10

La quarta, † che quantunque il Gaetano afferma, dicendo che il Cherico, che cacciando mette tanta diligenza quanta il Laico, accioche non ne ſegua homicidio, non pecca piu peccato che di homicidio, come anco fa il Laico: ma non ſi deue dire che il Cherico, in quel caſo incorre in irregolarità, & il Laico nò: ſe la ſorte della caccia non ſi ordina di ſe all'homicidio. come è la caccia di Lepri, di Conigli, di Starne, co' le reti, ò con Falconi, ſenza alcune arme, nella terra doue ella non è prohibita: dato che il Cherico pecchi per cacciare mancando alla ſua Chieſa, ò per altra ragione, che non s'incamina all'occidere: Nè anco, ſe andando egli alla caccia, la ſaetta celeſte occiſe alcuno, che per i ſuoi preghi andò con eſſo lui: Benche il ſuo detto ſi può ſaluare nella caccia de gli Orſi, & de i Cengiali, laquale s'uſa con l'arme; ſe la morte

11

accaſcaſſe

accascasse per essa, & non per altro caso di saetta, ò di tempesta, di diluuio, ò d'altra maniera, ch'egli non doueua pensare. Il quinto, che non è irregolare il frate Minore à cui è stato uietato l'andare à cauallo, perche la Mula, che egli caualca (essendo assai quieta) senza alcuna sua colpa occide un fanciullo: perche, la colpa del suo andare à cauallo della Mula quieta, non si ordina, nè s'incamina à tal morte, nè per sua natura, nè per la intentione di chi la caualca. La sesta † che anco non è irregolare il cacciatore, la cui caccia solamente è illecita, per essere il dì di festa all'hora di Messa, ch'egli era obligato udirla, ò dirla; se senza altra colpa sua, ordinata alcuna morte ne seguisse. La settima, che non è irregolare lo studente, che pregandolo menasse un compagno à lauarsi nel fiume, & di quindi andassero à rubbare dell'agresta delle uigne: & che qualche cane arrabbiato lo mordesse nel camino, & morisse di quel morsò. benche sarebbe irregolare (al nostro parere), se il guardiano della uigna l'occidesse, ò il cane che guarda la uigna lo mordesse, & di quella morsicatura egli morisse: percioche nel primo caso la sua colpa non si ordinarebbe in maniera alcuna con la morte, & nel secondo sì. L'ottaua è, che una morte casuale fa uno irregolare, che opera illecitamente, & un'altro nò. come per essempio, Vn Cherico, ordina un torneo à cauallo; & inuita molti caualieri, che uenghino à giostrare con esso lui, che è il mantenitore: muore alcuno per li colpi, ò per la caduta da cauallo, egli è irregolare. ma s'ei muore per una saetta celeste, ò per dolor colico, egli non è irregolare. percioche quantunque la morte casuale accascasse, facendo opera illecita, & ordinata per sua natura per occidere, ma nó è ordinata però per quel genere di morte. Tutto questo è cosa cotidiana. Piu chiaro essépio è quello di colui, che mena cópagni, per prendere illecitamente una fortezza; & nel camino, la saetta celeste uiene occide uno: & nella entrata del castello, quelli, che lo guardano, ne occidono un'altro: percioche per la morte dell'ultimo egli sarà irregolare, & per quella della saetta nò. La nona, & ultima, che accioche l'homicidio casuale cagioni irregolarità in colui, che opera illecitamente non è necessaria, che tanto ordinata, & incaminata sia la colpa per occidere, che il piu delle uolte ne segue da essa la morte. Percioche basta che alcune uolte ella soglia seguire; & che, all'arbi-

trio [a] di huomo da bene la colpa di quell'opera illecita sia ordinata, & incaminata per morte, ò per mutillatione: come consta per le illationi sopradette [b]. Del che ne risulti honore, & gloria al nostro Signore GIESV CHRISTO, & alla sua gloriosa, & santissima Auola, madre della gloriosissima Vergine, & Madre; la cui festa dell'anno MDLVI. ha finito di celebrare, poco ha nella meza notte, la Chiesa Catholica. Amen.

Salamanticæ hora prima alterius diei septimo Calendas Augusti anni. MDLVI.

a Quoniam quæ sit huiusmodi indifiniti est à iure qualia boni uiri arbitrio committuntur cap. de causis de offic. de leg.

b Et per cap. continebat c. Ioannes ca. Præsbyterum de homic.

IL FINE DELL'VLTIMO COMMENTARIO.

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N.

Tutti ſono Quaderni, eccetto N
ch'è Quinterno.